

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 7 agosto 2008

DIREZIONE, REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confinza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1 - Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli via Fratelli Ponti 24 - Tel. 0161600286



Foto RealyEasyStar

Castello di Casotto. Interno, scena di caccia

Le Residenze reali del Piemonte

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- 7 Leggi e regolamenti
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 12 Deliberazioni della Giunta Regionale

- 130 Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- 157 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO

RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario farne richiesta compilando il modulo presente al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale, sezione "come abbonarsi" ed inviarlo alla Redazione corredato dell'attestazione di pagamento.

ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

Abbonamento semestrale
6 mesi - Codice S1 52,00

ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati Abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.

CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

Abbonamento semestrale
6 mesi - Codice S3 23,00

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

INTERNET

Consultazione
gratuita

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo. Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione del pagamento utilizzando il modello scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del BU.

PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali,
Associazioni di volontariato,
Riclassificazione strade,
Eventi alluvionali del novembre 1994,
ottobre 2000

PRECISAZIONI

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. Alla Redazione deve comunque pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si darà corso alla pubblicazione.

TARIFFA RIDOTTA

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino/

COSTO PER OGNI RIGA O FRAZIONE

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, corpo 12, carattere Times
Il costo per riga o frazione di riga è
1,80 solo cartaceo (Fax o Posta),
1,20 fax + Procedura Web

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per abbonamenti e inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

In contanti con Bollettino o Postagiuro sul C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale Piazza Castello 165, 10122 Torino

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate Ufficio Postale n. 63331 - TO13 IBAN IT/80/J/07601/01000/000030306104 Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

IN INTERNET

Al sito www.poste.it tramite postagiuro on-line indicando C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite Fax al n. 011 4324363

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	1,60
Supplementi fino a 256 pagine	2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	25,82
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop - Corso Matteotti n. 57, Torino - Tel. 011 5176444	

VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/05

INDICE CRONOLOGICO

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 4 agosto 2008, n. 24.

Modifica dei confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce istituita con legge regionale 24 aprile 1990, n. 51. pag. 7

Legge regionale 4 agosto 2008, n. 25.

Integrazione alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna). pag. 10

Legge regionale 4 agosto 2008, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino). pag. 11

Legge regionale 4 agosto 2008, n. 27.

Modifica della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)". pag. 11

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 36-9362	pag. 12
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 38-9364	pag. 14
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 55-9381	pag. 15
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 61-9387	pag. 32
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 62-9388	pag. 32
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 65-9391	pag. 32
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 66-9392	pag. 34
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 74-9400	pag. 34
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 77-9403	pag. 36
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 81-9407	pag. 38
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 82-9408	pag. 39
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 83-9409	pag. 41
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 84-9410	pag. 43

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 85-9411	pag. 57
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 116-9440	pag. 60
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 118-9442	pag. 64
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 121-9445	pag. 64
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 122-9446	pag. 64
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 125-9449	pag. 64
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 126-9450	pag. 84
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 128-9452	pag. 91
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 130-9454	pag. 91
D.G.R. 1 agosto 2008, n. 133-9457	pag. 130

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

D.C.R. 30 luglio 2008, n. 211 - 34747	pag. 130
---------------------------------------	----------

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 209 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale

Codice DA0900	
D.D. 31 luglio 2008, n. 236	pag. 157
Codice DA0900	
D.D. 31 luglio 2008, n. 237	pag. 157
Codice DA1100	
D.D. 4 agosto 2008, n. 576	pag. 157
Codice DA1109	
D.D. 4 agosto 2008, n. 578	pag. 158
Codice DA1108	
D.D. 5 agosto 2008, n. 583	pag. 187
Codice DA1400	
D.D. 5 agosto 2008, n. 1751	pag. 188
Codice DA1507	
D.D. 4 agosto 2008, n. 344	pag. 189
Codice DA1501	
D.D. 4 agosto 2008, n. 345	pag. 194

Codice DA1606
D.D. 5 agosto 2008, n. 193

pag. 194

Codice DA1903
D.D. 5 agosto 2008, n. 233

pag. 197

INDICE SISTEMATICO

AGRICOLTURA

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 74-9400

Regolamento CE 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura. Approvazione del bando per l'anno 2008-2009. pag. 34

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 77-9403

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, mosti e vini della vendemmia 2008. Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo. pag. 36

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 81-9407

PSR 2007-2013 - Misura 214 "Pagamenti agroambientali": Azioni 214.1 e 214.2 - Applicazione requisiti di ammissibilità previsti dalla DGR n. 59-5662 del 2.04.2007. pag. 38

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 130-9454

Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013. Misura 112 ("Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori") e Misura 121 ("Ammodernamento delle aziende agricole"). Apertura condizionata delle domande di cui alla DGR n. 73-7442 del 12.11.2007 (e s.m.i.) - Reg. (CE) 320/2006 "Aiuto alla diversificazione" - Piano d'azione regionale - Disposizioni e adeguamento Linee guida e istruzioni operative. pag. 91

Codice DA1100

D.D. 4 agosto 2008, n. 576

Reg. CE n. 320/06, art. 6, "Aiuto alla diversificazione". D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008. Approvazione schemi di domanda, definizione delle date di apertura e chiusura della presentazione delle domande a valere sul bando 2008 e precisazioni alle disposizioni delle "Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l'applicazione". pag. 157

Codice DA1109

D.D. 4 agosto 2008, n. 578

Applicazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 37-8475 del 27.03.2008 e n. 130-9454 del 1.08.2008. Approvazione schemi di domanda con documentazione completa e definizione delle date di apertura e chiusura della presentazione delle domande con documentazione completa a valere sul bando 2008 delle Misure 112, 121 e 311 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 del Piemonte. pag. 158

Codice DA1108

D.D. 5 agosto 2008, n. 583

Determinazione dirigenziale n. 544/DA1108 del 22.07.2008: Reg. (CE) 1698/2005 art. 20 e 21 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 111 - Azione 1 Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare - Approvazione Bando per l'apertura delle domande 2008 - 2009 e relativa modulistica. Chiarimenti. pag. 187

ARTIGIANATO

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 36-9362

L.R. 21/97 e s.m.i. - Capo VI - Artigianato Artistico e Tipico di Qualità - Art. 31 - Approvazione del progetto "bottega scuola" per l'anno 2008/2009 e relativo bando. pag. 12

Codice DA1606

D.D. 5 agosto 2008, n. 193

L.R. 21/97 e s.m.i. - Approvazione della modulistica per la presentazione delle candidature per il progetto "bottega scuola" 2008/2009 di cui alla D.G.R. n. 36-9362 dell'1/08/2008. pag. 194

CACCIA

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 82-9408

D.G.R. 14 luglio 2008, n. 42-9206 ad oggetto: "Piani di programmazione per la gestione degli ungulati selvatici in Regione Piemonte (PPGU) 2008 - 2012 nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie". Modifiche e integrazioni. pag. 39

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 83-9409

L.r. 70/96, art. 22. - Sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per allevamenti di cinghiali e disposizioni inerenti. pag. 41

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 84-9410

Piani di prelievo selettivo degli ungulati selvatici ruminanti stagione venatoria 2008-2009. Approvazione e disposizioni per il prelievo. pag. 43

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 85-9411

Prelievo del cinghiale nella stagione venatoria 2008-2009. pag. 57

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 118-9442

L.r. 9/2000 e l.r. 36/89 - Coordinamento dell'attività di controllo e gestione del cinghiale all'interno e all'esterno delle aree protette regionali. pag. 64

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 125-9449

L.r. 70/96 e l.r. 9/2000 - Criteri per la gestione e la regolamentazione del prelievo venatorio del cinghiale - approvazione.

pag. 64

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 126-9450

Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e l'attuazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina in Regione Piemonte.

pag. 84

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 128-9452

L.r. 70/96, art. 55 e 58. - Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni in merito al risarcimento dei danni da fauna non venabile.

pag. 91

CONSIGLIO REGIONALE**D.C.R. 30 luglio 2008, n. 211 - 34747**

Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

pag. 130

CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE

Pubblicazione disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativamente alle consulenze e collaborazioni conferite dal 1/1/2008.

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 61-9387

Liquidazione parcella all'avv. Elena Negri. Spesa Euro 18.133,97 (cap. 135611/2008).

pag. 32

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 62-9388

Autorizzazione ad intervenire avanti alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 1 lett. c) della L.R. Piemonte 2.11.1982 n. 32 come sostituito dall'art. 42 della L.R. 23.4.2007 n. 9 promosso dal G.d.P. di Dronero con ordinanza in data 30.5.-4.6.2008. Patrocinio nel giudizio degli avv.ti Ilaria Chesta e Gabriele Pafundi.

pag. 32

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 121-9445

Autorizzazione ad intervenire avanti alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4 della L.R. del 24 ottobre 2002 n. 24 promosso dalla Commissione Tributaria della Provincia di Cuneo, Sezione IV, con ordinanza n. 64 in data 16 giugno 2008 - 9 luglio 2008. Patrocinio nel giudizio degli avv.ti Ilaria Chesta e Gabriele Pafundi.

pag. 64

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 122-9446

Autorizzazione a costituirsi avanti alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L.R. 23.5.2008 n. 12 recante "Legge finanziaria per l'anno 2008, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 23.5.2008". Patrocinio nel giudizio degli avv.ti Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi.

pag. 64

Codice DA0900**D.D. 31 luglio 2008, n. 236**

Contratto del 06/08/2007 stipulato con la Signora Sabina Garetto. Incarico di collaborazione coordinata e continuativa. Posticipazione scadenza. Spesa di euro 26.400,00 capitolo 113113.

pag. 157

Codice DA0900**D.D. 31 luglio 2008, n. 237**

Contratto del 06/08/2007 stipulato con il Sig. Alessandro Pavia. Incarico di collaborazione coordinata e continuativa. Posticipazione scadenza. Spesa di euro 23.400,00 capitolo 113113.

pag. 157

Codice DA1400**D.D. 5 agosto 2008, n. 1751**

Conferimento di n. 2 incarichi professionali per lo svolgimento dell'attività di censimento delle opere di difesa presenti sul territorio regionale finalizzate all'implementazione del Sistema informativo Catasto Opere di Difesa (SICOD).

pag. 188

ENTI LOCALI**Legge regionale 4 agosto 2008, n. 27.**

Modifica della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)".

pag. 11

FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO**D.G.R. 1 agosto 2008, n. 66-9392**

POR FSE 2007-2013 - Asse IV - Attività di alta formazione professionale - anno formativo/accademico 2008/2009- Atto di indirizzo per la realizzazione di Master universitari di I e II livello. Spesa prevista euro 11.700.000,00 sul bilancio pluriennale 2008-2010 anni 2008, 2009 e 2010.

pag. 34

Codice DA1501**D.D. 4 agosto 2008, n. 345**

FSE 2007/2013 - Asse IV - Bando per Master universitari di I e II livello anno accademico/formativo 2008/2009 di cui alla DGR 66 - 9392 del 1/08/08.

pag. 194

ISTRUZIONE**Codice DA1507****D.D. 4 agosto 2008, n. 344**

Prosecuzione della sperimentazione nell'a.s. 2008-2009 delle "sezioni primavera". Approvazione elenco provvisorio degli enti beneficiari di contributo. pag. 189

PARCHI E RISERVE NATURALI**Legge regionale 4 agosto 2008, n. 24.**

Modifica dei confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce istituita con legge regionale 24 aprile 1990, n. 51. pag. 7

Legge regionale 4 agosto 2008, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino). pag. 11

PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI**Legge regionale 4 agosto 2008, n. 25.**

Integrazione alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna). pag. 10

POLITICHE SOCIALI**D.G.R. 1 agosto 2008, n. 65-9391**

Indirizzi e criteri per l'ammissibilità all'erogazione dei contributi ai sensi degli artt. 7 e 8 e riapertura termini di cui agli artt. 3 e 4 l.r. 26/93. pag. 32

Codice DA1903**D.D. 5 agosto 2008, n. 233**

L.R. 26/93, artt. 3 e 4 - Riapertura termini per la concessione di contributi per la realizzazione di aree sosta a favore della popolazione zingara - Presa d'atto della disponibilità economica e riapprovazione della modulistica per la presentazione delle domande - Anno 2008. pag. 197

SANITÀ**D.G.R. 1 agosto 2008, n. 133-9457**

Nomina del direttore generale dell'A.S.L. VC. pag. 130

**SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA****D.G.R. 1 agosto 2008, n. 38-9364**

Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)". Approvazione. pag. 14

TUTELA DELL'AMBIENTE**D.G.R. 1 agosto 2008, n. 116-9440**

Disposizioni attuative del regolamento regionale 28 ottobre 2007 n. 10/R e s.m.i (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Schema del programma di adeguamento delle strutture delle aziende esistenti. pag. 60

D.G.R. 1 agosto 2008, n. 55-9381

Giudizio positivo di compatibilità ambientale art. 12 l.r. 40/1998 in merito al progetto "Rinnovo della Concessione mineraria per marna da cemento denominata "Zenevreto" sita nel territorio del Comune di Grazzano Badoglio (AT)", presentato dalla Società Cementi Victoria SpA. Codice: C91S. pag. 15

Parte I
ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 4 agosto 2008, n. 24.

Modifica dei confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce istituita con legge regionale 24 aprile 1990, n. 51.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 2, della legge regionale 24 aprile 1990, n. 51 "Istituzione della Riserva naturale speciale del Fondo Toce")

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 51/1990, è sostituito dal seguente:

“1. I confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, incidente sui comuni di Verbania, Gravelona Toce e Baveno, sono individuati nella cartografia in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.”.

2. La cartografia di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 51/1990 è sostituita con la cartografia in scala 1:25000 allegata alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 agosto 2008

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro

Allegato A.
Cartografia in scala 1:25.000




SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE


Legge regionale 22 marzo 1990, n.12

**RISERVA NATURALE SPECIALE
FONDO TOCE**

CONFINI
SCALA 1:25000



- PROVINCIA DI VERBANIA**
- A Comune di Mergozzo
 - B Comune di San Bernardino Verbano
 - C Comune di VERBANIA
 - D Comune di Baveno
 - E Comune di Stresa
 - F Comune di Gravello Toce
 - G Comune di Casale Corte Cerro
 - H Comune di Ornavasso
 - I Comune di Omegna



TORINO 2007

LEGENDA

—— Limiti Area Protetta



LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 471

Modifica dei confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce .

- Presentato dalla Giunta regionale il 20 settembre 2007.
- Assegnato alla V commissione in sede referente il 25 settembre 2007.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 24 gennaio 2008 con relazione di Mariano Turigliatto.
- Approvato in Aula il 30 luglio 2008 con 29 voti favorevoli, 9 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 2, della l.r. 51/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Confini)

1. I confini della Riserva naturale speciale del Fondo Toce, incidente sui comuni di Verbania, Gravelona Toce e Baveno, sono individuati nella cartografia in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
2. Con la redazione del Piano naturalistico di cui al successivo art. 6, comma 2, possono essere individuate aree interne alla Riserva con differenti classificazioni, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni.
3. I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue e portanti la scritta “Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Fondo Toce”.
4. Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.”.

Legge regionale 4 agosto 2008, n. 25.

Integrazione alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Integrazione alla l.r. 46/1986)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna) sono aggiunte le parole: “in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze”.

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. La Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna adegua la composizione del proprio ufficio di presidenza e del regolamento interno di funzionamento alle modifiche apportate dall'articolo 1, dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 agosto 2008

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 532

Integrazione alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).

- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Mariangela Cotto, Maria Cristina Spinosa, Vincenzo Chieppa, Agostino Ghiglia, Roberto Placido, il 3 aprile 2008.

- Assegnata alla VIII commissione in sede referente il 14 aprile 2008.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 14 luglio 2008 con relazione di Maria Cristina Spinosa, Mariangela Cotto

- Approvata in Aula il 30 luglio 2008 con 37 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 46/1986, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Attività della Commissione)

1. La Commissione esercita le sue funzioni con piena autonomia; può avere rapporti esterni e assumere iniziative di partecipazione, informazione e consultazione.
2. La Commissione elegge nel proprio ambito, a maggioranza assoluta dei componenti, un presidente, cui spetta di coordinare i lavori della Commissione stessa, nonché due vice presidenti con voto limitato a uno in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3. La Commissione di norma svolge la propria attività in sezioni di lavoro e a tal fine può avvalersi, temporaneamente, di esperti esterni.
4. I membri della Commissione e gli esperti, di cui al comma precedente, che non siano Consiglieri regionali o dipendenti della Regione, hanno diritto per ogni seduta della Commissione o delle sezioni di lavoro alla corresponsione dell'indennità prevista dalla L.R. 2 luglio 1976, n. 33.”.

Legge regionale 4 agosto 2008, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche alla l.r. 29/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), le parole: "19 settembre 2008", sono sostituite dalle seguenti: "19 settembre 2010".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 agosto 2008

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 536

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino).

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 aprile 2008.
- Assegnato alla V commissione in sede referente il 5 maggio 2008.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 22 maggio 2008 con relazione di Pier Giorgio Comella.
- Approvato in Aula il 30 luglio 2008 con 35 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 1, della l.r. 29/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 1. (Proroga)

1. La destinazione a Parco naturale attribuita, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), al territorio del Bosco delle Sorti della Partecipanza, individuato dall'articolo 2 della legge medesima, è prorogata fino al 19 settembre 2010.

Legge regionale 4 agosto 2008, n. 27.

Modifica della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34

(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)".

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica dell' articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 30/2006)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/2006 è sostituita dalla seguente:

"e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 3 rappresentanti di comuni montani;"

Art. 2.

(Modifica dell' articolo 4 della l.r. 30/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente:

"2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti delle comunità montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza e uno di opposizione."

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 30/2006 è sostituito dal seguente:

"3. Sono eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunità montane e collinari, nonché i consiglieri dei comuni designati in base al comma 2."

Art. 3.

(Modifica dell' articolo 5 della l.r. 30/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 30/2006 le parole "Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza" sono sostituite dalle seguenti: "Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 30/2006 le parole "il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia" sono soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 agosto 2008

p. Mercedes Bresso
Il Vicepresidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 548

Proposta di legge di modifica della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)".

- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Vincenzo Chieppa, Mariangela Cotto, Roberto Placido, Maria Cristina Spinosa il 3 giugno 2008

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 6 giugno 2008

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 30 giugno 2008 con relazione di Mariangela Cotto

- Approvata in Aula il 30 luglio 2008, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 30/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 2 (Composizione)

1. Il CAL è composto da:

- a) i presidenti delle province della Regione;
- b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- c) 5 presidenti di comunità montane;
- d) 2 Presidenti di comunità collinari;
- e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 3 rappresentanti di comuni montani;
- f) 20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;
- g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP qualora non ricoprano una delle cariche di cui alle lettere a), b), c), d) e), f).

2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) sono eletti secondo le modalità descritte all'articolo 4.

3. Alle sedute del CAL partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 30/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Modalità di elezione)

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f) sono eletti in collegio unico regionale sulla base di sezioni elettorali provinciali con sistema proporzionale su liste uniche regionali, una per ciascuna categoria. L'assegnazione dei seggi avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.

2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i presidenti delle comunità montane e collinari, due consiglieri per ogni comune, uno di maggioranza ed uno di minoranza.

3. Sono eleggibili i sindaci, i presidenti delle comunità montane e collinari nonché i consiglieri dei comuni designati in base al comma 2.

4. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. L'atto di convocazione definisce le modalità di svolgimento delle elezioni.

5. In attuazione dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto, ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo.

6. Il Consiglio regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, disciplina i casi in cui non sia oggettivamente possibile garantire il rispetto dei limiti previsti dal comma 5. “.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 30/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Modalità di svolgimento delle elezioni):

1. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle elezioni e quanto non previsto dalla presente legge. In particolare, sono disciplinate le modalità di presentazione e formazione delle liste, il numero minimo di candidati per ogni lista e il numero massimo che non può comunque essere superiore al doppio degli eleggibili, le modalità di proclamazione degli eletti e le eventuali surrogazioni.
3. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.”.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 36-9362

L.R. 21/97 e s.m.i. - Capo VI - Artigianato Artistico e Tipico di Qualità' - Art. 31 - Approvazione del progetto “bottega scuola” per l'anno 2008/2009 e relativo bando.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare, secondo le considerazioni e i principi delineati in premessa, il progetto per l'anno 2008/2009 di una quota indicativa di n. 100 esperienze di “bottega scuola”, da articolarsi sul territorio regionale, al fine di coniugare l'intervento orientativo con il tirocinio formativo, rivolto alle imprese dell'Eccellenza Artigiana dei settori Legno, Restauro ligneo, Ceramica, Metalli pregiati pietre dure e lavorazioni affini, Vetro, Stampa legatoria restauro, Tessile arazzi ricamo e abbigliamento, Strumenti musicali, Metalli comuni, Altre attività, Alimentare (Cioccolato caramelle torrone, Pasticceria e Gelato, Casario, Distillati, Liquori, Birra e prodotti di torrefazione, Gastronomia e prodotti sotto vetro, Pasta fresca, Panificazione, Salumi) nonché delle aziende dei settori Conservazione e restauro in edilizia e il settore Decorazione su manufatti diversi a patto che, alla data di scadenza del presente bando, le aziende concorrenti siano in possesso del riconoscimento di eccellenza artigiana o, comunque, ne abbiano effettuata regolare richiesta;

di individuare nell'A.T.S. Bottega Scuola Piemonte la rappresentanza unitaria delle agenzie formative: Agenzia dei servizi formativi della Provincia di Cuneo-Consortio (AGENFORM); Associazione Scuole Tecniche San Carlo; FOR.AL Consortio per la formazione professionale nell'Alessandrino; Scuola Artigiani Restauratori; Confartigianato Formazione; Casafarm; Ecipa Piemonte, sulla scorta delle esperienze positive sin qui maturate e sulla base del rapporto professionale e di collaborazione ormai consolidati, il soggetto unitario capace di gestire la complessità del

progetto "bottega scuola" e pertanto di tutte le fasi ad esso inerenti;

di approvare il Bando per la partecipazione al progetto Bottega Scuola 2008/2009 allegato alla presente deliberazione (allegato A) per farne parte integrante, formale e sostanziale, contenente criteri e modalità per l'individuazione di un numero indicativo di 100 imprese dell'Eccellenza Artigiana dei settori sopra indicati;

di dare mandato all' A.T.S. Bottega Scuola Piemonte, promotore delle fasi di orientamento e tirocinio formativo, in concorso con le imprese prescelte e le associazioni artigiane di categoria, di individuare, attraverso i canali del reclutamento, i giovani eventualmente interessati e motivati al progetto, anche con una valenza territoriale.

Con ulteriori provvedimenti dirigenziali saranno definiti il progetto didattico, la tempistica e le modalità di tipo organizzativo e gestionale delle attività di monitoraggio e tutoraggio, il coordinamento e il controllo delle attività sopra dette dell' A.T.S. Bottega Scuola Piemonte, oltre alla predisposizione della modulistica necessaria per l'attuazione del bando di cui all' allegato A) della presente Deliberazione;

Inoltre, con apposita determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno della somma di euro 900.000,00 sul capitolo n. 188677/08 per la gestione del progetto "bottega scuola" 2008- 2009.

La somma di euro 900.000,00 sarà erogata a favore dell'A.T.S. Bottega Scuola Piemonte che la vincolerà in base all'articolazione degli interventi previsti ai punti 1), 2) e 3).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Bando per la partecipazione al progetto "Bottega Scuola" riservato alle imprese dell' eccellenza artigiana (anno 2008-2009)

PREMESSA

La Regione Piemonte, per il 2008/2009, nell'ambito delle iniziative mirate all'attuazione dell'istruzione e addestramento artigiano (art. 31 della L.R. 21/97 e s.m.i.) promuove, sulla scorta dell'esperienza positiva attuata negli anni passati, il progetto "bottega scuola", coinvolgendo, per un periodo di mesi sei, un numero indicativo di 100 imprese (disposte ad ospitare in azienda altrettanti giovani) operanti nei settori Legno, Restauro ligneo, Ceramica, Vetro, Pietre dure e lavorazioni affini, Stampa legatoria restauro, Tessitura arazzi ricamo e abbigliamento, Strumenti musicali, Metalli comuni, Altre attività, Alimentare (Cioccolato caramelle torrone, Pasticceria e Gelato, Caseario, Distillati liquori birra e prodotti di torrefazione, Gastronomia e prodotti sotto vetro, Pasta fresca, Panificazione, Salumi) in possesso del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana", nonché nei settori Conservazione e restauro in edilizia e Decorazione su manufatti diversi a patto che, alla data di scadenza del presente bando, le aziende concorrenti siano in possesso del riconoscimento di eccellenza artigiana o, comunque, ne abbiano effettuata regolare richiesta.

Il progetto, realizzato in collaborazione con le organizzazioni di categoria artigiane regionali aderenti alle Confederazioni sindacali nazionali dell'artigianato (Confartigianato, CNA, CasArtigiani), si articola in due fasi:

- una prima fase di Orientamento per il coinvolgimento dei giovani e delle imprese, della durata complessiva di 150 ore, ripartite in: 110 ore di attività di orientamento individuale e di gruppo per i giovani; 40 ore di attività di orientamento individuale e di gruppo per gli artigiani;

- una seconda fase di Tirocinio formativo della durata di mesi sei, da svolgersi all'interno dell'impresa (bottega scuola) sotto la guida dell'imprenditore artigiano e secondo il programma formativo di cui all'art. 31 della L.R. 21/97 predisposto da Regione Piemonte e agenzie formative.

Il progetto 2008-2009 si concretizza attraverso:

- un percorso di bottega scuola aperto a giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni che vogliano cimentarsi con un nuovo capitolo formativo/lavorativo;

- lo stesso percorso, individuando nell'imprenditore artigiano la figura del "maestro", concorre a definirne il profilo atteso, le competenze e le caratteristiche individuali e aziendali, attraverso un tirocinio formativo professionalizzante, di una classe di artigiani preparati al compito di trasmettere il mestiere

L' A.T.S. Bottega Scuola Piemonte, quale espressione unitaria delle agenzie formative ammesse al progetto, promotore del tirocinio formativo e gestore del progetto 2008/2009, stipula con l'impresa che aderisce al progetto "bottega scuola" apposita convenzione, nella quale vengono individuati e precisati il progetto formativo e gli elementi di cui all'art. 4 del D.M. 142/98 e i compensi per le attività dirette all'insegnamento del lavoro.

Il soggetto promotore del tirocinio formativo, l' A.T.S., è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi (art. 3 del D.M. 142/98).

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO "BOTTEGA SCUOLA"

Il tirocinio formativo, nell'ambito del progetto bottega scuola, è attuato ai sensi del D.M. 25 marzo 1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".

L'impresa presso cui è inserito il giovane percepirà un compenso di euro 420,00 lorde mensili, per un periodo di mesi sei, a copertura dei costi sostenuti per l'inserimento del giovane in tirocinio formativo (bottega scuola), secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra A.T.S. e impresa stessa.

L'impresa stessa, inoltre, sarà tenuta ad esperire, in una fase precedente, 40 ore di orientamento propeedeutiche alla fase di tirocinio formativo.

Il periodo di tirocinio formativo (bottega scuola), successivo alla fase di orientamento, avrà inizio, indicativamente, nel secondo semestre del 2008.

BENEFICIARI

Possono essere chiamate a concorrere all'attuazione dell'istruzione artigiana, in qualità di botteghe scuola, tutte le imprese regolarmente iscritte all'Albo

delle imprese artigiane operanti sul territorio regionale, che abbiano ottenuto, alla data di scadenza del presente bando, il riconoscimento di imprese dell' "Eccellenza Artigiana" nei settori Legno, Restauro ligneo, Ceramica, Vetro, Pietre dure e lavorazioni affini, Stampa legatoria restauro, Tessitura arazzi ricamo e abbigliamento, Strumenti musicali, Metalli comuni, Altre attività, Alimentare (Cioccolato caramelle torrone, Pasticceria e Gelato, Caseario, Distillati liquori birra e prodotti di torrefazione, Gastronomia e prodotti sotto vetro, Pasta fresca, Panificazione, Salumi) nonché nei settori Conservazione e restauro in edilizia e Decorazione su manufatti diversi, a patto che, alla data di scadenza del presente bando, le aziende concorrenti siano in possesso del riconoscimento di eccellenza artigiana o, comunque, ne abbiano effettuata regolare richiesta.

Possono presentare domanda per la partecipazione al presente bando anche le imprese che hanno già effettuato il percorso di tirocinio formativo nelle precedenti esperienze di bottega scuola.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono considerati requisiti di ammissibilità:

- * L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- * Il riconoscimento di impresa dell' "Eccellenza Artigiana" per i settori Legno, Restauro ligneo, Ceramica, Metalli pregiati, Vetro, Stampa e legatoria, Tessile e abbigliamento, Strumenti musicali, Metalli comuni, Altre attività, Alimentare (Cioccolato, caramelle torrone, Pasticceria e Gelato, Caseario, Distillati liquori birra e prodotti di torrefazione, Gastronomia e prodotti sotto vetro, Pasta fresca, Panificazione, Salumi), Per i nuovi settori Conservazione e restauro in edilizia, Decorazione su manufatti diversi è sufficiente che l'impresa dimostri di avere presentato regolare domanda di riconoscimento entro la scadenza del presente bando;
- * La disponibilità ad accogliere il giovane in tirocinio formativo secondo le modalità indicate dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- * Il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base di apposita autocertificazione rilasciata dall'impresa artigiana.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati devono presentare la domanda improrogabilmente entro e non oltre il 30 settembre 2008.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, compilata utilizzando il modulo predisposto, deve essere indirizzata a:

Regione Piemonte - Assessorato all'Artigianato, Direzione Attività Produttive - Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato, Via Pisano 6, 10152 Torino.

La domanda può essere presentata esclusivamente tramite raccomandata a/r, nel qual caso, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza.

Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La modulistica è reperibile anche sul sito: www.regione.piemonte.it/artigianato/index.htm

GRADUATORIA

Per le imprese interessate, saranno ammesse le domande, tenuto conto:

- del numero delle aziende riconosciute dell' "Eccellenza Artigiana" nei rispettivi settori di riferimento, al fine di garantire rappresentatività a tutti i settori;
 - della loro distribuzione sul territorio regionale;
 - delle loro lavorazioni, anche di nicchia, da salvaguardare e trasmettere e insieme innovative;
 - della loro struttura aziendale, in relazione soprattutto a possibili e auspicabili sbocchi occupazionali.
- Inoltre, farà titolo:
- aver ospitato allievi in stage formativi;
 - aver insegnato, da parte del titolare dell'impresa, materie inerenti la sua attività professionale in scuole o in corsi di formazione professionale;
 - aver partecipato a rassegne, mostre, fiere specialistiche in Italia e/o all'estero;

L'A.T.S., con il supporto del Settore regionale Disciplina e Tutela dell'Artigianato e delle organizzazioni regionali dell'artigianato, ha il compito di esaminare le candidature in base ai requisiti richiesti e alla loro corrispondenza rispetto all'uniformità del progetto "bottega scuola".

CONTROLLI

L' A.T.S. Bottega Scuola Piemonte e i titolari delle imprese coinvolte nel progetto "bottega scuola" sono responsabili dell'attuazione del progetto formativo, secondo le modalità indicate in convenzione.

Durante il periodo di tirocinio formativo (bottega scuola) la Regione Piemonte effettuerà controlli e verifiche sul regolare svolgimento del progetto.

Qualora venga accertato che l'impresa abbia realizzato in modo non conforme il progetto formativo, la Regione, attraverso l' A.T.S., provvederà alla revoca dei compensi ed al recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alla Segreteria Organizzativa del "Progetto bottega-scuola" c/o l'Assessorato Regionale all'Artigianato, Via Pisano 6 - 10152 Torino,

referente: Dr. Gian Paolo Minazzi, tel. 011.4323540.

Orario: dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 12,30.

e-mail: artigianato.artistico@regione.piemonte.it

Internet www.regione.piemonte.it/artigianato/eccellenza/

Internet <http://artigianato.sistemapiemonte.it>

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 38-9364

Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)". Approvazione.

(omissis)

Il regolamento oggetto della presente deliberazione della Giunta Regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 32 - parte I - del 7 agosto 2008 (ndr)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 55-9381

Giudizio positivo di compatibilità ambientale art. 12 l.r. 40/1998 in merito al progetto "Rinnovo della Concessione mineraria per marna da cemento denominata "Zenevreto" sita nel territorio del Comune di Grazzano Badoglio (AT)", presentato dalla Società Cementi Victoria SpA. Codice: C91S.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell'Assessore De Ruggiero:

In data 4 agosto 2006 l'ing. Carlo Piazza, in qualità di Amministratore della Società Cementi Victoria S.p.A. con sede in Trino (VC), Via Monte Santo 17, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico dell'Autorità competente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 comma 1 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto "Rinnovo della Concessione mineraria denominata "Zenevreto", localizzata nel territorio del Comune di Grazzano Badoglio (AT), allegando la documentazione prevista dal medesimo comma.

Il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'art. 12, comma 2, lettera a) della citata l.r. 40/1998 e alla contestuale pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale" pagina dell'inserito "Il Giornale Nuovo del Piemonte", nonché agli ulteriori adempimenti prescritti dal citato art. 12.

Il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla d.g.r. citata e s.m.i., verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

Il progetto presentato, relativo all'attuazione di attività di miniera, rientra nella categoria progettuale n. 8 dell'allegato A1 alla l.r. 40/1998 (come aggiornato dalla D.G.R. 19 marzo 2002 n. 75-5611) "Attività di coltivazione di minerali solidi".

La Direzione Attività Produttive ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 21 settembre 2006 e dell'avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i..

L'intervento minerario si sviluppa in località "Zenevreto" del Comune di Grazzano Badoglio (AT). La concessione originariamente conferita con Decreto del Distretto Minerario di Torino del 16 maggio 1995, occupa un'area di 97.000 metri quadri ed è sita in un'area assoggettata al vincolo ambientale ai sensi del D. lgs. 42/2004.

Il progetto, con le modifiche ed integrazioni richieste, si articola su un arco temporale di 5 anni su una porzione di versante compreso tra le quote 218 e 260 m s.l.m., interessando un'area massima di 11.000 metri quadrati. Il volume complessivo di mi-

nerale da estrarre è stato valutato in 41.000 metri cubi.

Il responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 l.r. 40/1998, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della medesima l.r. 40/1998.

A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di V.I.A. non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

In data 28 settembre 2006 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, in cui si è definito il cronoprogramma dell'istruttoria e stabilito che l'autorizzazione ai sensi del D. lgs. 42/2004 e s.m.i. sarà assorbita nel giudizio di compatibilità.

In data 11 ottobre 2006 si è svolta la seconda riunione della Conferenza con contestuale sopralluogo istruttorio presso il sito della miniera. Durante la riunione si evidenziava la necessità di approfondimenti in merito al progetto originario (relativo al primo decennio di durata della concessione) e la possibile interferenza con un'area di frana quiescente riconosciuta dal Piano di Assetto Idrogeologico e cartografata sul Piano Regolatore Comunale, nonché possibili interferenze con il crinale collinare sottoposto a vincolo dal Piano Territoriale Provinciale.

In data 24 novembre 2006 si teneva la terza riunione della Conferenza durante la quale veniva confermata la rispondenza dell'attuale progetto come prosecuzione e completamento del primitivo progetto. Esaminate la problematiche connesse alla presenza di una frana quiescente inserita nel P.R.G.C. e l'applicazione del Piano Territoriale Provinciale di Asti, relativamente a interferenze con il crinale collinare, venivano segnalate limitazioni al progetto e la necessità di integrazioni allo scopo di tutelare il crinale collinare e nella zona Nord procedere unicamente a sistemazioni morfologiche del versante, con esclusione della coltivazione mineraria. Nella medesima riunione si rilevavano le caratteristiche di limitata coltivazione mineraria e la necessità che l'area fosse celermente sottoposta a riqualificazione ambientale. A tale fine veniva richiesto un impegno da parte della Società proponente, attraverso un apposito accordo con l'Amministrazione Comunale per concludere i lavori di coltivazione e riassetto ambientale entro e non oltre il periodo di 5 anni. Veniva, inoltre, stabilito che entro 20 giorni dalla riunione i soggetti interessati al procedimento inviassero i propri contributi, considerazioni ed eventuali richieste di integrazioni progettuali.

Dall'esame della documentazione presentata, a seguito degli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico di ARPA e di quanto emerso nel corso delle riunioni della Conferenza di Servizi e del sopralluogo sono state ritenute necessarie integrazioni documentali, che sono state richieste al proponente con nota n. 14635/16.4 del 20 dicembre 2006, con la quale sono stati interrotti i termini del procedimento (comma 6 art. 12 l.r. 40/1998).

Con successiva nota n. 243/16.4 dell'8 gennaio 2007 veniva inviata al proponente copia della richiesta di integrazioni prodotta dalla Provincia di Asti con lettera n. 82221 del 22 dicembre 2006, oltre il termine di 20 giorni dalla data della terza riunione della Conferenza di Servizi.

Con nota del 7 marzo 2007 la Società Cementi Victoria S.p.A. richiedeva una proroga di 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, tale proroga veniva concessa con nota n. 3340/16.4 del 23 marzo 2007; successivamente con lettera del 12 giugno 2007 la medesima Società richiedeva, a fronte della necessità di incontri bilaterali con il Comune di Grazzano Badoglio per definire le modifiche al progetto, una ulteriore proroga di 90 giorni, proroga concessa con nota n. 7012/16.4 del 28 giugno 2007.

Con richiesta pervenuta il 18 settembre 2007 (prot. n. 9687/16.4) il proponente richiedeva ulteriori 90 giorni per definire gli accordi con il Comune. Con nota n. 9892/16.4 del 25 settembre 2007 veniva concessa la proroga richiesta.

In data 20 dicembre 2007 sono state presentate le integrazioni richieste, acquisite con prot. n. 3803/16.4, inviate in copia a tutti i soggetti interessati. L'iter procedurale ha quindi ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della l.r. 40/1998; il proponente provvedeva inoltre a pubblicare un nuovo annuncio sul quotidiano "Il Giornale" del 28 dicembre 2007, inserito "Il Giornale Nuovo del Piemonte" in considerazione delle notevoli variazioni apportate al progetto originario.

In data 7 marzo 2008, si è tenuta la quarta riunione della Conferenza di Servizi durante la quale è stata esaminata la documentazione integrativa presentata dal proponente nonché i contributi delle Direzioni regionali coinvolte nel procedimento, e di ARPA.

Durante la riunione della Conferenza di Servizi, venivano illustrati i contenuti della bozza di convenzione da sottoscrivere tra il Comune e la Società proponente e i punti significativi delle integrazioni presentate. In base a quanto esposto i partecipanti alla Conferenza di Servizi, preso anche atto dei pareri del Settore regionale Difesa del Suolo e di ARPA ritenevano che il progetto non escludesse la possibile interferenza con l'area di frana quiescente riconosciuta dal Piano di Assetto Idrogeologico e cartografata sul Piano Regolatore Comunale. Nella medesima riunione si prendeva atto che il proponente aveva provveduto a elaborare un piano per lo spostamento della linea elettrica a bassa tensione esistente nel perimetro dell'area di coltivazione, prendendo gli opportuni accordi con il gestore. Al termine della riunione il proponente, preso atto di quanto esposto e dei pareri espressi, richiedeva una sospensione dei termini del procedimento di 45 giorni allo scopo di fornire integrazioni spontanee ai sensi dell'art. 14 comma 5 della l.r. 40/1998 e s.m.i. relative all'adeguamento del progetto e al perfezionamento della convenzione con il Comune.

Con lettera n. 4108/DA1604 del 18 marzo 2008, integrata successivamente con nota n. 5167/DA1604 dell'8 aprile 2008, contestualmente alla trasmissione del verbale della quarta riunione, venivano concessi 45 giorni di sospensione del procedimento per permettere la redazione della documentazione necessaria.

In data 5 maggio 2008 venivano presentate le integrazioni progettuali; le modifiche introdotte riducono l'area ove verranno eseguiti lavori di coltivazione e recupero ambientale a 11.000 metri quadri, escluden-

do completamente la zona ove è cartografata l'area di frana. Di conseguenza la volumetria da estrarre viene ridotta a 41.000 metri cubi di marna da cemento.

In data 11 giugno 2008, si è tenuta la quinta riunione della Conferenza di Servizi per l'esame congiunto delle modifiche progettuali proposte spontaneamente dal proponente, dei contributi delle Direzioni regionali coinvolte nel procedimento e di ARPA e per concludere il procedimento.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, esaminata la versione finale del progetto, preso atto dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi Settore regionale Difesa del Suolo, Provincia di Asti e Comune di Grazzano Badoglio, preso atto che durante la riunione il Sindaco di Grazzano Badoglio e l'ing. Carlo Piazza, Amministratore della Società proponente, hanno sottoscritto la convenzione relativa alla coltivazione e recupero ambientale della miniera in questione, alla luce di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dell'Organo Tecnico, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA è emerso che per la realizzazione dell'intervento proposto, come modificato con le integrazioni del 5 maggio 2008, sussistono i presupposti per l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 per le motivazioni di seguito evidenziate:

- La prosecuzione della coltivazione del giacimento minerario riconosciuto e classificato nella la categoria del R.D. 1443/1927 (miniere), costituito da marna da cemento, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per il settore dell'industria del cemento secondo quanto espresso dalla Direzione Attività Produttive in premessa.

- Per il completamento della coltivazione vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi.

- Il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione del completamento della coltivazione mineraria e contestualmente gli interventi di riassetto morfologico e vegetazionale, salvaguardando la zona Nord dell'area, inserita come "frana quiescente" nel Piano di Assetto Idrogeologico.

- Gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e di riqualificare dal punto di vista ambientale tutta l'area.

Tuttavia per mitigare ulteriormente gli impatti sulle altre componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d'opera e per ottimizzare la sistemazione finale, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

1. la coltivazione della miniera e il suo recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato con le modifiche introdotte dalle integrazioni tecniche presentate in data 5 maggio 2008 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale - allegato tecnico A - alla presente deliberazione;

2. al fine di garantire il corretto riassetto ambientale dell'area, il cronoprogramma inserito nelle integrazioni del 5 maggio 2008 deve essere modificato

prevedendo l'inizio delle opere di recupero ambientale dal primo anno, contestualmente alla coltivazione mineraria, inoltre non sono ammessi lavori di recupero ambientale dopo il quinto anno, salvo la manutenzione delle opere attuate; tali modifiche al cronoprogramma devono essere inserite nel programma dei lavori annuali da presentare ai sensi del D.P.R. 128/1959;

3. la coltivazione e il recupero ambientale della miniera devono essere conclusi entro cinque anni dall'inizio dei lavori;

4. al fine di tutelare l'Amministrazione regionale, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, la ditta proponente, prima della determina relativa alla Concessione Mineraria della miniera denominata "Zenevreto", anche in applicazione dell'art. 9 della legge 221/1990, sia tenuta a presentare a favore dell'Amministrazione regionale, fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di euro 73.000,00 (settantatremila/00). Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all'Amministrazione comunale di Grazzano Badoglio. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

a. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte, che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza della Concessione;

b. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;

c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la miniera, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

5. Realizzare lo spostamento della linea elettrica Bassa Tensione esistente come indicato nelle integrazioni progettuali presentate e secondo le intese con l'Ente distributore di energia elettrica;

6. deve essere prevista la sistemazione dell'attuale accesso in modo tale da permettere l'uscita e l'entrata contemporanea di due mezzi dalla miniera, l'accesso deve essere mantenuto libero e sgombro da detriti e da acque;

7. deve essere definito e specificato il raccordo morfologico tra la zona di coltivazione e la zona di frana, al fine di scongiurare l'innescio di dissesti. Tale documento dovrà essere presentato in allegato al programma lavori del 1° anno;

8. devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Asti - Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio Geologico espresse con nota n. 53097 del 04/06/2008 relative alla tutela dei crinali e dei calanchi e quelle espresse dall'ASL 19 con nota n. 2448/1373 del 27/05/2008.

Oltre alle condizioni sopraelencate il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nella nota n° 8177/0824 del 23 febbraio 2008 del Settore regionale Gestione Beni Ambientali, relative all'au-

torizzazione paesistica ai sensi dell'art. 159 del D. lgs. 42/2004 e s.m.i. che viene assorbita nel giudizio di compatibilità ambientale ed alle prescrizioni inserite nell'"Allegato tecnico A" alla presente deliberazione.

Per il controllo dell'andamento dei lavori di coltivazione e riassetto ambientale la Direzione regionale Attività Produttive, nella determinazione con cui sarà conferito il rinnovo della Concessione mineraria istituirà una Commissione, costituita da un rappresentante per ogni Ente elencato: Amministrazione comunale, Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, il competente Settore della Provincia di Asti e da un rappresentante della Società esercente; la Commissione verificherà l'andamento dei lavori di coltivazione e di recupero della miniera ed eventualmente affinerà le tecniche di recupero ambientale per assicurare la riqualificazione del versante interessato dai lavori, effettuando sopralluoghi sul sito con cadenza almeno annuale, ai lavori della Commissione sarà invitata anche ARPA.

La Concessione per la coltivazione della miniera denominata "Zenevreto" sarà rinnovata dalla Direzione regionale Attività Produttive entro 60 giorni dal giudizio di compatibilità ambientale fatta salva la presentazione da parte della Società proponente della fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria sopra indicata.

Pertanto, visti i verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi e le risultanze istruttorie dei soggetti coinvolti nel procedimento, da cui emergono condizioni e prescrizioni volte a mitigare l'impatto dei lavori in corso d'opera e ad ottimizzare gli interventi di recupero dell'area, si evidenzia che il progetto proposto risulta compatibile dal punto di vista ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni sopra richiamate.

Visto il R.D. 1443 del 29 luglio 1927 e s.m.i.;

vista la l.r. 44 del 26 aprile 2000;

visto il D. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;

vista la l.r. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di "Rinnovo della Concessione mineraria per marna da cemento denominata "Zenevreto" sita nel territorio del Comune di Grazzano Badoglio (AT)" per il rinnovo della Concessione mineraria per marna da cemento presentato dalla Società Cementi Victoria S.p.A. con sede in Trino (VC), via Monte Santo, 17, comprensivo dell'autorizzazione ambientale ai sensi del D. lgs. 42/2004, nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la prosecuzione della coltivazione del giacimento minerario riconosciuto e classificato nella categoria del R.D. 1443/1927 (miniere), costituito da marna da cemento, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per il settore dell'industria del cemento.

- Per il completamento della coltivazione vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero am-

bientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi.

- Il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione del completamento della coltivazione mineraria e contestualmente gli interventi di riassetto morfologico e vegetazionale, salvaguardando la zona Nord dell'area, inserita come "frana quiescente" nel Piano di Assetto Idrogeologico.

- Gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e di riqualificare dal punto di vista ambientale tutta l'area.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso d'opera e per ottimizzare la sistemazione dell'area, è valido alle seguenti condizioni:

1. la coltivazione della miniera e il suo recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato con le modifiche introdotte dalle integrazioni tecniche presentate in data 5 maggio 2008 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale - allegato tecnico A - alla presente deliberazione;

2. al fine di garantire il corretto riassetto ambientale dell'area, il cronoprogramma inserito nelle integrazioni del 5 maggio 2008 deve essere modificato prevedendo l'inizio delle opere di recupero ambientale dal primo anno, contestualmente alla coltivazione mineraria, inoltre non sono ammessi lavori di recupero ambientale dopo il quinto anno, salvo la manutenzione delle opere attuate; tali modifiche al cronoprogramma devono essere inserite nel programma dei lavori annuali da presentare ai sensi del D.P.R. 128/1959;

3. la coltivazione e il recupero ambientale della miniera devono essere conclusi entro cinque anni dall'inizio dei lavori;

4. al fine di tutelare l'Amministrazione regionale, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, la ditta proponente, prima della determina relativa alla Concessione mineraria della miniera denominata "Zenevreto", anche in applicazione dell'art. 9 della legge 221/1990, sia tenuta a presentare a favore dell'Amministrazione regionale, fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di Euro 73.000,00 (settantatremila/00). Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all'Amministrazione comunale di Grazzano Badoglio. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

a. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte, che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza della Concessione;

b. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;

c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla So-

cietà esercente la miniera, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

5. Realizzare lo spostamento della linea elettrica Bassa Tensione esistente come indicato nelle integrazioni progettuali presentate e secondo le intese con l'Ente distributore di energia elettrica;

6. deve essere prevista la sistemazione dell'attuale accesso in modo tale da permettere l'uscita e l'entrata contemporanea di due mezzi dalla miniera, l'accesso deve essere mantenuto libero e sgombro da detriti e da acque;

7. deve essere definito e specificato il raccordo morfologico tra la zona di coltivazione e la zona di frana, al fine di scongiurare l'insorgere di dissesti. Tale documento dovrà essere presentato in allegato al programma lavori del 1° anno;

8. devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Asti - Servizio Pianificazione Territoriale e Ufficio Geologico espresse con nota n. 53097 del 04/06/2008 relative alla tutela dei crinali e dei calanchi e quelle espresse dall'ASL 19 con nota n. 2448/1373 del 27/05/2008.

Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l'autorizzazione paesistica ex art. 159 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., di competenza dell'Amministrazione regionale, della durata di 5 anni, a decorrere dalla data della presente deliberazione, in ottemperanza a quanto definito in sede della riunione della Conferenza di Servizi in data 28 settembre 2006.

Oltre condizioni sopraelencate il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nella nota n° 8177/0824 del 23 febbraio 2008 del Settore regionale Gestione Beni Ambientali, relative all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. ed alle prescrizioni inserite nell'"Allegato tecnico A" alla presente deliberazione.

Per il controllo dell'andamento dei lavori di coltivazione e riassetto ambientale la Direzione regionale Attività Produttive, nella determinazione con cui sarà conferito il rinnovo della Concessione mineraria istituirà una Commissione, costituita da un rappresentante per ogni Ente elencato: Amministrazione comunale, Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, il competente Settore della Provincia di Asti e da un rappresentante della Società esercente; la Commissione verificherà l'andamento dei lavori di coltivazione e di recupero della miniera ed eventualmente affinerà le tecniche di recupero ambientale per assicurare la riqualificazione del versante interessato dai lavori, effettuando sopralluoghi sul sito con cadenza almeno annuale, ai lavori della Commissione sarà invitata anche ARPA.

La concessione per la coltivazione della miniera denominata "Zenevreto" sarà rinnovata dalla Direzione regionale Attività Produttive entro 60 giorni dal giudizio di compatibilità ambientale fatta salva la presentazione da parte della Società proponente della fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria sopra indicata.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

Allegato tecnico comprendente le prescrizioni di carattere minerario e di recupero ambientale (Allegato tecnico A);

- nota del Settore Gestione Beni Ambientali della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica n. 8177/0824 del 23 febbraio 2008 (Allegato B).

- convenzione, sottoscritta in sede della riunione della Conferenza di Servizi in data 11 giugno 2008 dal Sindaco di Grazzano Badoglio e dall'ing. Carlo Piazza, Amministratore della Società proponente, relativa all'"Attuazione del progetto di coltivazione e del contestuale recupero ambientale dell'area mineraria Zenevreto" (Allegato C);

- verbale di Conferenza relativo alla riunione dell'11 giugno 2008 (Allegato D).

Il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Il proponente è tenuto a comunicare all'A.R.P.A. l'inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, al Ministero competente per quanto concerne l'autorizzazione ex D. lgs. 42/2004, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A



Allegato alla deliberazione
n. 55-9381 del 1 AGO, 2008
Il Segretario Verbalizzante

Direzione Attività Produttive
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Allegato tecnico "A"

**Concessione mineraria denominata "Zenevreto" sita nel territorio del Comune di
Grazzano Badoglio (AT), esercita dalla Società Cementi Victoria S.p.A.**

Ai fini della coltivazione della miniera e del recupero ambientale il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche:

1. nessun lavoro di coltivazione è ammesso a quote inferiori a 218 m- misurati al piede della scarpata – con conseguente adeguamento delle quote inferiori del piazzale (per lo scolo delle acque) e a quote superiori a 260 m;
2. la coltivazione sia attuata procedendo dall'alto verso il basso nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
3. la coltivazione avvenga per fette orizzontali discendenti dall'alto verso il basso con gradoni;
4. durante le fasi di coltivazione i percorsi e gli accessi non devono interferire in alcun modo con l'area interessata dai dissesti evidenziati nel P.R.G.C.;
5. i fossi di scolo per la regimazione delle acque superficiali e le vasche di decantazione siano oggetto di periodici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per conservare la loro funzionalità;
6. specificare la destinazione delle vasche di sedimentazione al termine della coltivazione;
7. in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di coltivazione, devono essere costantemente umidificate;
8. le scarpate nella configurazione finale dovranno essere rimodellate con inclinazione non superiore a quella di progetto;
9. il terreno vegetale deve essere accantonato nell'area individuata nella planimetria esplicativa allegata alla relazione tecnica integrativa;
10. l'abbattimento delle piante deve essere eseguito con mezzi adeguati all'utilizzo forestale, evitando l'uso dei mezzi impiegati nella coltivazione mineraria. Le operazioni devono essere condotte secondo corrette tecniche forestali evitando interferenze con il soprassuolo residuo;

11. il recupero ambientale sia eseguito contestualmente alla coltivazione mineraria secondo quanto espresso nella relazione tecnica, garantendo il corretto sviluppo vegetativo delle specie arboree e arbustive messe a dimora e compatibili con l'habitat naturale;
12. Nel programma dei lavori relativo al 1° anno, da presentarsi entro il mese di settembre ai sensi del D.P.R. 128/1959, devono già essere inserite opere di riassetto ambientale contestuali alla coltivazione del giacimento;
13. I programmi dei lavori dovranno definire e specificare il raccordo morfologico tra la zona di coltivazione e la zona di frana adiacente al giacimento, al fine di ottemperare alla prescrizione del Settore Gestione Beni Ambientali e scongiurare il dissesto della zona più critica;
14. gli interventi di recupero ambientale devono essere realizzati durante le stagioni idonee (primavera ed autunno) utilizzando specie idonee alle condizioni territoriali. Inoltre, deve essere previsto un periodo di manutenzione di almeno due anni successivi al completamento delle opere, in modo da garantire l'attecchimento del materiale vegetale;
15. al fine di scongiurare l'insorgere di fenomeni erosivi ed ottenere un più rapido recupero ambientale deve essere attuato l'inerbimento di tutte le superfici interessate dalla messa a dimora di specie arboree e arbustive;
16. le Amministrazioni competenti si riservano di prescrivere eventuali modifiche alle opere di recupero ambientale al fine di ottimizzare i relativi interventi;
17. siano conservati campioni dei singoli affioramenti delle aree di coltivazione autorizzate;
18. il concessionario sia tenuto a fornire ai funzionari del Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste; in particolare nei dati statistici mensili che la concessionaria è tenuta ad inviare, oltre ai volumi coltivati, deve essere indicato il tipo di utilizzo del materiale indicando per ogni singolo uso il rispettivo quantitativo e la provenienza nell'ambito della miniera;
19. la ditta sia tenuta a porre in opera capisaldi quotati in numero non inferiore a 6 (sei) ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo e riempimento (riferimento ai vertici topografici utilizzati), entro 60 giorni dalla Concessione Mineraria dovrà essere trasmessa al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte, alla Provincia di Asti e al Comune di Grazzano Badoglio planimetria di aggiornamento topografico dell'area con l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo, nonché le monografie dei capisaldi;
20. Comunicare all'A.R.P.A. competente la data di inizio dei lavori al fine di permettere i controlli e i monitoraggi previsti per legge.
21. inoltre il concessionario è tenuto:
 - 21.1 ad ottemperare oltre a quanto già previsto dal R.D. 1443/1927, dal D.P.R. 128/1959 anche ad altre eventuali nuove norme concernenti la conduzione della miniera;

- 21.2 ad inviare al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 20 del D. lgs. 624/1996 e degli artt. 6, 24, 25, 26, 27, 28, del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. lgs. 624/96, denuncia di esercizio con i nominativi del Direttore Responsabile, dei Sorveglianti, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) eventualmente coordinato;
- 21.3 ad inviare ai sensi degli artt. 37, 41, 42 e 43 del D.P.R. 128/1959 entro il mese di settembre di ogni anno il consuntivo dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale eseguiti e il preventivo per l'anno successivo;
- 21.4 inviare entro il 31 marzo di ogni anno copia dei piani topografici aggiornati alla data del 31 dicembre precedente;
- 21.5 effettuare eventuali opere di disaggio dei fronti qualora se ne presenti la necessità.

H:\v.la\C91S Zeneveto\ALLEGATO verbale 5a CdS Zeneveto.doc



Direzione Programmazione Strategica
Politiche Territoriali ed Edilizio

Settore Gestione Beni Ambientali

www.regione.piemonte.it/civ/argomenti/planifico/beniamb/home.htm

ALLEGATO B

Data 20 FEB. 2008

Prot. 8117/0824

Rif. n. 36996 /19/19.20 del 14/11/06
39770 /19/19.20 del 08/12/06
1024 / 0824 del 09/01/2008
5759/ 0624 del 11/02/2008

Alla Direzione Attività Produttive
Settore Pianificazione e Verifica
Attività Estrattiva -
SEDE

OGGETTO: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
D.lgs.22 gennaio 2004 n.42 - Parte III
DPR n. 618/77 art.82, commi 1 e 2
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE
Conferenza dei servizi art.13, L.R. 40/1998 - Fase di Valutazione della
procedura di V.I.A. inerente il progetto di rinnovo della
Concessione mineraria " Zenevreto" per marna da cemento.
Comune: **GRAZZANO BADOLIO (AT)**

Proponente: Società CEMENTI VICTORIA S.p.A.

In riscontro alla Convocazione qui pervenuta in data 11/02/08 dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, con nota n.1573/DA1604 del 04/02/08, relativa alla Conferenza di Servizi del giorno 27/02/2008, ore 10.00, indetta ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art.13 L.R. 40/98,

visto il verbale relativo alla riunione Conferenza di Servizi tenutasi il 28/09/06;

visto il verbale relativo al sopralluogo istruttorio effettuato in data 11/10/06;

esaminata la documentazione progettuale pervenuta il 14/11/06 dalla Società, inerente la zona sottoposta a vincolo ambientale ai sensi della normativa in epigrafe,



Pag. 2 di 3

Rif. n. 36996 /19/19.20 del 14/11/06
39770 /19/19.20 del 06/12/06
1024 / 0824 del 09/01/2008
5759/ 0824 del 11/02/2008

visto il verbale pervenuto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva il 06/12/06 con nota n. 13953/16.4 del 04/12/2006, relativo alla Conferenza di Servizi tenutasi in data 24/11/2006,

vista la documentazione integrativa pervenuta dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva in data 09/01/2008, con nota n.331/DA1604,

per quanto di competenza del Settore Regionale Gestione Beni Ambientali ai sensi della normativa in epigrafe si comunica quanto segue :

considerato che la soluzione progettuale inerente il recupero ambientale proposta, appare tale da prefigurare un corretto recupero dell'area interessata dall'intervento in discussione, sia dal punto di vista paesaggistico, sia dal punto di vista morfologico, pur tenendo conto delle inevitabili modificazioni morfologiche indotte dalla coltivazione di miniera,

si ritiene che la proposta progettuale in argomento non presenti particolari pregiudizi sotto il profilo della compatibilità paesaggistica.

pertanto si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. n. 42/2004, a **condizione che** il fronte lungo il confine nord dell'area d'intervento sia modellato in modo tale da non creare artificiosità e da raccordarsi in modo naturale alle curve di livello che costituiscono l'assetto morfologico più esteso del contesto paesaggistico circostante e che tutti gli interventi di recupero ambientale siano puntualmente effettuati così come descritto e rappresentati all'interno della documentazione integrativa pervenuta dal Settore Pianificazione e Attività Estrattiva in data 09.01.2008, con nota n. 331/DA1604 del 07.01.2008.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art.159 del D.lgs 42/2004, solo sotto il profilo dell'inserimento paesistico ambientale dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità (comunque non efficaci con i documenti disponibili per l'istruttoria della pratica) e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti.



Pag. 3 di 3

Rif. n. 36996 /19/19.20 del 14/11/06
39770 /19/19.20 del 08/12/06
1024 /0824 del 09/01/2008
5759/ 0824 del 11/02/2008

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali, o comunali attraverso la sub-delega), che le stesse opere autorizzate siano state realizzate correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art.16 (vigilanza e sanzioni) della Legge Regionale 3.4.1989 n.20.

Si resta in attesa della trasmissione del verbale della Conferenza dei Servizi in osservanza alle procedure di legge.

Il Funzionario Istruttore
Arch. M. Baima
Dott. A. Baldi

Il Dirigente di Settore
Arch. Osvaldo Ferrero

IL DIRETTORE
arch. M. Baima OLIVIER

ALLEGATO C

**CONVENZIONE PER L' ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE
E DEL CONTESTUALE RECUPERO AMBIENTALE DELL' AREA
MINERARIA "ZENEVRETO".**

Tra l'Amministrazione Comunale di Grazzano Badoglio rappresentata da Rosaria LUNGHI - Sindaco e la Cementi Victoria S.p.A. rappresentata da CARLO PIAZZA si conviene e si stipula quanto segue.

- 1) La morfologia finale del sito di miniera, quale essa risulterà dalla coltivazione mineraria, sia caratterizzata da una acclività dei fronti di scavo, modellati nel terreno in posto, non superiore ai 35° (pari ad una pendenza del 70%), al fine di garantirne la stabilità a lungo termine e di consentire un più corretto inserimento del sito nel contesto morfologico e paesaggistico circostante.
- 2) Viene stralciata, dal progetto presentato, la porzione orientale dell'area oggetto dell'intervento, ciò per i seguenti motivi:
 - in questo settore dell'area richiesta in autorizzazione è cartografata, dal P.R.G. del Comune di Grazzano Badoglio, una frana attiva;
 - le ristrette dimensioni della porzione orientale dei terreni oggetto dell'intervento, visti altresì i vincoli ed i condizionamenti posti dalla morfologia dei luoghi e dall'andamento dei confini di proprietà, riducono le cubature estraibili in questo settore;
 - la maggior parte di questa porzione dell'area oggetto dell'intervento si presenta boscata, tanto da determinare l'inclusione dell'area in parola tra le "Aree tutelate per legge" e soggette a vincolo paesaggistico ed ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Cfr: art. 142, lett. g, "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"); il D.Lgs. n. 227/2001 (Cfr.: art. 4, comma 3) prevede inoltre che "la trasformazione del bosco deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati".
- 3) Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2), la coltivazione mineraria dovrà svolgersi in conformità al progetto approvato, con l'estrazione di una cubatura di materiale utile in posto (marna da cemento) prevista in circa ~~45.000~~⁴⁶ metri cubi; la coltivazione mineraria procederà sulla base di un cronoprogramma incentrato su una stretta successione temporale tra le fasi di scavo e quelle di recupero, così da consentire, sin dalle prime fasi dell'intervento, la sistemazione ambientale definitiva di porzioni significative dell'area interessata dall'intervento stesso, garantendo la conclusione dei lavori di coltivazione mineraria e di recupero ambientale del sito entro i 5 (cinque) anni dal rilascio dell'autorizzazione per l'intervento estrattivo.

- 4) Al fine di certificare l'avanzamento dei lavori di coltivazione mineraria e di recupero ambientale secondo una stretta successione temporale, dovrà essere presentata, entro il 31 marzo di ogni anno, una specifica relazione, a firma di Tecnici abilitati, corredata di documentazione fotografica e di un aggiornamento topografico dei lavori di coltivazione mineraria e di recupero ambientale, relativa agli interventi eseguiti nell'anno precedente, unitamente ad un preventivo dei lavori da eseguire nell'anno successivo.
- 5) Considerato il beneficio economico per la collettività derivante dalla messa in valore di risorse minerarie, recentemente formalizzato mediante l'introduzione, nella normativa regionale piemontese, di uno specifico contributo da versare, da parte delle Società esercenti cave e/o miniere, quale "diritto di escavazione", quantificato sulla base delle volumetrie estratte nel singolo anno solare e di una tariffa pari nel caso in esame a 0,50 €/m³, e da versare per il 30% alla Regione Piemonte e per il 70% al Comune nel cui territorio ricade l'attività estrattiva, si concorda che la quota di competenza del Comune di Grazzano Badoglio venga corrisposta in due tranches annuali, da pagarsi, rispettivamente, entro il mese di luglio e di dicembre di ciascun anno di riferimento.
- 6) La Cementi Victoria S.p.A., in aggiunta a quanto previsto nei dispositivi autorizzativi, si impegna a provvedere alla completa sistemazione della strada denominata "via di Valle Scura", lungo l'intero tratto di proprietà (per uno sviluppo di circa 430 m); la strada, da destinare esclusivamente ad uso campestre e turistico, presenterà carreggiata ampia 3 metri, con fondo adeguatamente inghiaiato.
- 7) Eventuali modifiche operative che si rendessero necessarie, in corso d'opera, per la corretta esecuzione della presente Convenzione, potranno essere concordate tra le Parti, purché nell'ambito del progetto approvato ed autorizzato.

Data 10. 11. 06. 08

IL SINDACO
Rosaria Lunghi

Per il COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO
IL SINDACO

Per la CEMENTI VICTORIA S.p.A.

ALLEGATO D



Direzione Attività Produttive
Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva
settore.estrattivo@regione.piemonte.it

Verbale della quinta riunione della Conferenza dei Servizi ex art. 12 l.r. 40/1998 relativamente al progetto "Rinnovo della Concessione Mineraria per marna da cemento denominata "Zenevreto" nel territorio del Comune di Grazzano Badoglio (AT), presentato dalla Società Cementi Victoria S.p.A.

Codice: C91S

Il giorno 11 giugno 2008 alle ore 10,00, presso la sala riunioni della Direzione Attività Produttive in Torino, si è tenuta la quinta riunione della Conferenza di Servizi per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto citato in epigrafe.

Sono presenti i Sigg.ri:

Ing. Giuseppe Accattino, consulente delegato dal Comune di Grazzano Badoglio; Dott.ssa Rosaria Lunghi, Sindaco del Comune di Grazzano Badoglio; Ing. Aldo Leonardi, del Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale della Regione Piemonte; Silvana Mascellani, consulente Cementi Victoria S.p.A.; Ing. Guido Gola, consulente Cementi Victoria S.p.A.; Carlo Piazza della Cementi Victoria S.p.A.; Lara Destro, A.R.P.A. Piemonte; Fabrizio Vigna, consulente Cementi Victoria S.p.A.; Mario Ponzi, Provincia di Asti – Ufficio cave.

Presiede con delega del responsabile del procedimento l'ing. Michelangelo Gilli, Funzionario del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva.

Partecipano il dott. Pierpaolo Varetto del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva e la sig.ra Maria Catena Cancilleri per la stesura del presente verbale.

La Conferenza acquisisce agli atti la seguente documentazione:

- nota n. 2448/1373 del 27 maggio 2008 dell' ASL 19 Asti;
- nota n. 39900/DA14.13 del 6 giugno 2008 – della Direzione Opere Pubbliche – Settore Pianificazione Difesa del Suolo;
- nota n. 1393 del 11 giugno 2008 del Comune di Grazzano Badoglio
- nota n. 717 del 11 giugno 2008 - dell'Unione Colli Divini nel Cuore del Monferrato di Grana (AT);
- nota n. 54956 del 6 giugno 2008 – Provincia di Asti – valutazione tecnica;
- nota n. 53097 del 4 giugno 2008 – Provincia di Asti – parere relativo agli aspetti della pianificazione territoriale provinciale;
- nota n. 67754/02 del 9 giugno 2008 – A.R.P.A. Piemonte;

Aprè la seduta l'ing. Gilli il quale riassume l'andamento dell'istruttoria e illustra brevemente i contenuti delle integrazioni presentate.

Via Pisano, 6
10152 Torino
Tel. 011.4321495
Fax 011.4324991



In particolare evidenza come le modifiche al progetto originario presentate spontaneamente dal proponente riguardino l'esclusione della coltivazione mineraria nella zona Nord, interessata dalla frana cartografata. La coltivazione ed il recupero ambientale sono di conseguenza limitati ad una superficie pari a 11.000 metri quadrati, inferiore a quella originaria. Le modifiche sopra menzionate permettono anche di salvaguardare il crinale collinare originario, almeno nelle zone non precedentemente interessate dall'attività estrattiva.

Si comunica, inoltre, che il proponente ha presentato il 9 giugno 2008 la valutazione di impatto acustico conforme alla D.G.R. 9-11616 del 2 aprile 2004.

La seduta prosegue con l'esposizione dei pareri dei rappresentanti degli Enti convenuti.

L'ing. Gola in relazione alla prescrizione della Provincia di Asti relativa alla sistemazione dell'accesso comunica che il medesimo è già stato realizzato.

A seguito di lettura da parte della Dott.ssa Lara Destro del parere A.R.P.A. Piemonte la conferenza conviene che le relative prescrizioni siano inserite nel giudizio di compatibilità ambientale. Relativamente al raccordo tra aree interessate dagli scavi e aree di frana la commissione che verrà istituita seguirà e definirà nello specifico le opere di ingegneria naturalistica da adottare per assicurare la stabilità e il recupero.

Su invito della Direzione responsabile del Procedimento come richiesto dal Comune e dalla Provincia, la convenzione proposta tra Comune e Società proponente viene sottoscritta dalle parti ed allegata al presente verbale.

Alle ore 11.00 lasciano la riunione il proponente ed i suoi professionisti.

La Conferenza, preso atto dei pareri espressi, ritiene che per il progetto in esame come integrato e modificato sussistano i presupposti per l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998 per i seguenti motivi:

- La prosecuzione della coltivazione del giacimento minerario riconosciuto e classificato nella 1ª categoria del R.D. 1443/1927 (miniere), costituito da marna da cemento, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per il settore dell'industria del cemento secondo quanto espresso dalla Direzione Attività Produttive in premessa.
- Per il completamento della coltivazione vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi.
- Il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione del completamento della coltivazione mineraria e contestualmente gli interventi di riassetto morfologico e vegetazionale, salvaguardando la zona Nord dell'area, inserita come "frana quiescente" nel Piano di Assetto Idrogeologico.



- Gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e di riqualificare dal punto di vista ambientale tutta l'area.

Per mitigare gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d'opera e per ottimizzare la sistemazione dell'area, emerge l'esigenza che vengano attuate le seguenti specifiche prescrizioni:

- la coltivazione della miniera e il suo recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato con le modifiche introdotte dalle integrazioni tecniche presentate in data 5 maggio 2008 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale – allegato tecnico – al presente verbale;
- al fine di garantire il corretto riassetto ambientale dell'area, il cronoprogramma inserito nelle integrazioni del 5 maggio 2008 deve essere modificato prevedendo l'inizio delle opere di recupero ambientale dal primo anno, contestualmente alla coltivazione mineraria, inoltre non sono ammessi lavori di recupero ambientale dopo il quinto anno, salvo la manutenzione delle opere attuate; tali modifiche al cronoprogramma devono essere inserite nel programma dei lavori annuali da presentare ai sensi del D.P.R. 128/1959;
- la coltivazione e il recupero ambientale della miniera devono essere conclusi entro cinque anni dall'inizio dei lavori;
- al fine di tutelare l'Amministrazione regionale, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, la ditta proponente, prima della determina relativa alla Concessione Mineraria della miniera denominata "Zenevreto", anche in applicazione dell'art. 9 della legge 221/1990, sia tenuta a presentare a favore dell'Amministrazione regionale, fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo di € 73.000,00 (settantatremila/00). Copia della suddetta fideiussione deve essere inviata all'Amministrazione comunale di Grazzano Badoglio. La fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - a. estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte, che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza della Concessione;
 - b. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla società esercente la miniera, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.
- Realizzare lo spostamento della linea elettrica Bassa Tensione esistente come indicato nelle integrazioni progettuali presentate e secondo le intese con l'Ente distributore di energia elettrica.

Oltre alle condizioni sopraelencate il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nella nota n° 8177/0824 del 23 febbraio 2008 del Settore regionale



Gestione Beni Ambientali, relative all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. che sarà assorbita nel giudizio di compatibilità ambientale, alle prescrizioni inserite nell'allegato tecnico al presente verbale e, per quanto compatibili, al rispetto delle indicazioni contenute nei pareri dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza, in particolare quelli indicati da ARPA.

Come già stabilito nella quarta riunione della Conferenza dei Servizi, per il controllo dell'andamento dei lavori di coltivazione e riassetto ambientale la Direzione regionale Attività Produttive, nella determinazione con cui sarà conferita la Concessione mineraria istituirà una Commissione, costituita da un rappresentante per ogni ente elencato: Amministrazione comunale, Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, il competente Settore della Provincia di Asti e da un rappresentante della Società esercente; la Commissione verificherà l'andamento dei lavori di coltivazione e di recupero della miniera ed eventualmente affinerà le tecniche di recupero ambientale per assicurare la riqualificazione del versante interessato dai lavori, effettuando sopralluoghi sul sito con cadenza almeno annuale, ai lavori della Commissione sarà invitata anche ARPA.

La concessione per la coltivazione della miniera denominata "Zenevreto" sarà rinnovata dalla Direzione regionale Attività Produttive entro 60 giorni dal Giudizio di compatibilità ambientale fatta salva la presentazione da parte della Società proponente della fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria sopra indicata.

Alle ore 11,45 la Conferenza dei Servizi chiude i lavori.

Copia del presente verbale viene rilasciata a tutti gli interessati.

Torino, li 11 giugno 2008

Per il Responsabile del Procedimento
Ing. Michelangelo GtjLI

I partecipanti: _____

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 61-9387

Liquidazione parcella all'avv. Elena Negri. Spesa Euro 18.133,97 (cap. 135611/2008).

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di liquidare, quali spettanze dovute per l'opera svolta per conto della Regione Piemonte, all'avv. Elena Negri la somma di Euro 18.133,97 al lordo della ritenuta d'acconto;

la somma di Euro . 18.133,97 è impegnata sul cap. 135611/2008 (imp. n. 3298/2008);

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 62-9388

Autorizzazione ad intervenire avanti alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 1 lett. c) della L.R. Piemonte 2.11.1982 n. 32 come sostituito dall'art. 42 della L.R. 23.4.2007 n. 9 promosso dal G.d.P. di Dronero con ordinanza in data 30.5.-4.6.2008. Patrocinio nel giudizio degli avv.ti Ilaria Chesta e Gabriele Pafundi.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di autorizzare la Presidente della Giunta regionale ad intervenire a norma dell'art. 25 L. 87/1953 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 1 lett. c) della L.R. Piemonte 2 novembre 1982 n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", come sostituito dall'art. 42 della L.R. 23 aprile 2007 n. 9, nella parte in cui prevede (n. 5) la maggiorazione della sanzione amministrativa applicabile per il caso in cui il mezzo motorizzato "sia impiegato ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria", avvalendosi del patrocinio degli avv.ti Ilaria Chesta e dell'avv. Gabriele Pafundi, eleggendo domicilio presso quest'ultimo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14;

La spesa presunta di Euro 1.500,00 afferente all'incarico all'avv. Gabriele Pafundi dello studio Romanelli-Pafundi, è impegnata sul capitolo 135611 (imp. n. 3301/2008) e sarà liquidata con apposito atto deliberativo previa presentazione della parcella, redatta con tariffe non superiori ai minimi di cui al D.M. n. 124/2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 65-9391

Indirizzi e criteri per l'ammissibilità all'erogazione dei contributi ai sensi degli artt. 7 e 8 e riapertura termini di cui agli artt. 3 e 4 l.r. 26/93.

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 10 giugno 1993, n. 26 che disciplina gli interventi a favore delle popolazioni zingare allo scopo di salvaguardarne l'identità etnica e culturale e facilitarne, nel rispetto della reciproca conoscenza e convivenza, il progressivo inserimento nella comunità regionale;

visto l'articolo 2 della legge regionale citata che, al comma 1, stabilisce che, la Regione Piemonte, al fine di assicurare il diritto al nomadismo ed alla stanzialità degli zingari all'interno del territorio regionale, eroghi finanziamenti finalizzati all'attuazione delle iniziative previste dalla legge, a favore di Comuni, Consorzi e Comunità Montane, in rapporto agli interventi da operare nei territori di competenza, e a favore di Enti, Associazioni e organismi pubblici e privati che operino con il coinvolgimento degli utenti zingari, per l'attuazione di progetti di formazione professionale, culturale, educativa e di scolarizzazione dell'obbligo e per il conseguimento di titoli di studio;

considerato che la legge regionale citata prevede all'articolo 11, comma 2, che la Giunta Regionale individui i criteri per l'ammissibilità all'erogazione dei contributi e per il riparto degli stessi;

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 36-6499 del 23 luglio 2007, con la quale sono stati individuati "Indirizzi e criteri per l'ammissibilità all'erogazione dei contributi per interventi a favore della popolazione zingara";

dato atto che, in relazione ai contributi assegnati ai soggetti idonei, risultano a tutt'oggi disponibilità finanziarie, per lo scopo di cui sopra, impegnate con D.D. 307 del 12.09.07 (impegno n. 3894) e con D.D. n. 310 del 13.09.07 (impegno n. 3911), per un importo complessivo pari a Euro 416.500,00 sul cap. 225276/07;

rappresentata la necessità, alla luce delle richieste del territorio, per quanto concerne l'attuazione di interventi volti alla realizzazione, ristrutturazione e/o ampliamento di aree sosta per la popolazione zingara, ai sensi degli artt. 3 e 4 della l.r. 26/93, di riaprire, i termini di presentazione delle domande, al 30 settembre 2008, termine di cui all'art. 12, comma 1, l.r. citata, fermo restando che le indicazioni per la presentazione dei progetti, le modalità di valutazione degli stessi e di concessione dei contributi, e la relativa modulistica sono contenute nella D.D. n. 276 del 1 agosto 2007;

considerato che, per quanto riguarda invece gli artt. 7 e 8 della l.r. 26/93, relativi a progetti sociali, al fine di dare attuazione a quanto prescritto dalla legge, essendo disponibili risorse economiche pari a Euro 400.000,00 sul cap. 155876/08, si rende opportuno individuare, per l'anno 2008, nuovi criteri ed indirizzi per l'ammissibilità all'erogazione dei contributi e per il riparto degli stessi, qui di seguito indicati:

Interventi per la realizzazione di progetti sociali di cui agli artt. 7 e 8 l.r. 26/93

I progetti dovranno essere realizzati da Enti, Associazioni e organismi pubblici e privati che operino con il coinvolgimento degli utenti zingari e potranno avere ad oggetto l'attuazione di iniziative di formazione professionale, culturale, educativa e di scolarizzazione dell'obbligo e per il conseguimento di titoli di studio.

A tal fine si ritiene opportuno individuare, per l'anno 2008, alcune priorità d'intervento, per la concessione di contributi regionali, quali:

* Interventi di sostegno alla maternità e ai minori della fascia d'età 0/5 anni

* Interventi mirati all'inserimento scolastico ed al sostegno extrascolastico dei minori

* Azioni di informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi e di mediazione culturale

* Progetti inerenti l'istruzione e le attività formative.

* Interventi mirati a sostenere la persona inserita in un percorso lavorativo.

Le richieste di contributo per i progetti sociali saranno valutate sulla base degli obiettivi fissati nel presente atto e secondo i sottoelencati criteri:

- curriculum ed esperienza del proponente
- eventuale partnership del progetto
- qualità ed organicità del progetto
- coerenza finanziaria del progetto
- coerenza del progetto nell'ambito della programmazione regionale
- eventuale coinvolgimento dei beneficiari dell'intervento.

Le iniziative progettuali finanziate potranno usufruire di un contributo fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile, ai sensi dell' art. 11, comma 1, l.r. 26/93.

Il contributo erogato sarà a parziale copertura delle spese- le quali devono avere data non anteriore all'avvio del progetto- destinate esclusivamente alla realizzazione del progetto, non imputabili pertanto all'attività ordinaria.

Si riportano i costi ammissibili:

* Personale utilizzato per la messa in opera del progetto

Se personale dipendente indicare l'ente di appartenenza, la funzione, il costo orario, il tempo utilizzato per la realizzazione del progetto.

(Nel caso sia personale dipendente da un ente partner del progetto si invita a sostenere direttamente questa voce di spesa considerandola come cofinanziamento)

* Personale esterno

Personale con Incarichi professionali, contratti a progetto, ecc. utilizzato per la realizzazione del progetto.

* Progettazione e coordinamento

La voce relativa ai costi di progettazione, coordinamento e di segreteria non può superare il 10% del valore totale del progetto.

* Locali

Spese di affitto e relative utenze esclusivamente per i locali destinati alle attività progettuali.

* Arredi e dotazioni strumentali

La voce relativa ai costi di beni di consumo, attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto non può superare il 20% del valore totale del progetto.

* Varie

Spese di trasporti e viaggi, materiali pubblicitari, pubblicazioni, convegni, altro.

* Azioni di sostegno agli utenti del progetto

Borse lavoro, azioni relative a supporti economici.

* Cofinanziamento

Le quote di cofinanziamento del progetto inserite nelle diverse voci di spesa devono essere indicate con un asterisco se trattasi di valorizzazione di personale, locali, spese di gestione.

Nella parte finale deve essere indicata la quota di cofinanziamento in valorizzazione e la quota di cofinanziamento attraverso l'impegno di fondi da parte dell'ente realizzatore o di altri partner.

I progetti, redatti secondo i moduli di domanda che verranno predisposti dalla competente Direzione, dovranno definire le iniziative per le quali si chiede il contributo, essere corredate dal piano finanziario e, nel caso di ente pubblico, dall'atto di approvazione dell'intervento.

Inoltre, per i progetti che prevedono azioni all'interno delle aree sosta si richiede, a pena di inammissibilità, lettera del Comune presso la cui area sosta insiste, di partenariato al progetto o di parere rispetto alla coerenza dell'intervento proposto con le attività poste in essere.

Le modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica verranno definite con successivo provvedimento.

Le domande di contributo dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro il 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 12, comma 1, l.r. 26/93, esclusivamente a mezzo posta mediante raccomandata a/r.

I progetti sociali dovranno concludersi entro il 30 aprile 2010. Con provvedimento dirigenziale di assegnazione verrà definita la durata del progetto, eventuali proroghe, e comunque entro la data sopra citata.

I contributi saranno assegnati sulla base delle valutazioni operate dal Responsabile della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, con indicazione dell'ammontare complessivo del contributo per ciascun progetto e fino alla concorrenza della somma disponibile di bilancio.

L'erogazione avverrà con determinazione dirigenziale e i contributi saranno erogati nella misura del 50%, come anticipo dopo la comunicazione di avvio del progetto, e nella misura del restante 50% a conclusione del progetto ed a seguito di presentazione del rendiconto del totale del progetto e di relazione finale.

Il termine di avvio dei procedimenti, sia di riapertura dei termini per le domande ex artt. 3 e 4, sia del nuovo procedimento per le domande ex artt. 7 e 8 della l.r. citata, decorre, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 7 del 4 luglio 2005, dalla data ultima fissata per la presentazione delle domande (30 settembre) e scade entro il termine di 4 mesi.

La somme disponibili per la concessione di contributi, ai sensi degli artt. 3 e 4 della l.r. citata, sono per l'anno 2008 di Euro 416.500,00, sul cap. 225276/07, impegnate con D.D. 307 del 12.09.07 (impegno n. 3894) e con D.D. n. 310 del 13.09.07 (impegno n. 3911), e ai sensi degli artt. 7 e 8 della l.r. citata, sono per l'anno 2008 di Euro 400.000,00 assegnate sul capitolo 155876/08 (ass. n. 100704).

E' facoltà dell'amministrazione regionale di procedere alla revoca dei contributi concessi, sia nel caso progetti relativi alle aree sosta di cui all'articolo 4 della l.r. 26/93 sia nel caso di progetti sociali di cui agli artt. 7 e 8 l.r. 26/93, in caso di mancata realizzazione dell'intervento nei modi e nei tempi indicati ed in ogni caso in cui sopraggiunga un interesse pubblico, concreto ed attuale all'eliminazione dell'atto inopportuno;

tutto ciò premesso,

vista la D.G.R. n. 3- 8950 del 16 giugno 2008 che ha approvato il Programma Operativo dei Direttori Regionali per l'anno 2008 e con la quale sono stati individuati gli obiettivi strategici e assegnate le risorse disponibili per la realizzazione degli obiettivi suddetti;

la Giunta Regionale unanime

delibera

* di approvare gli indirizzi e i criteri per l'ammissibilità dei contributi per interventi sociali a favore della popolazione zingara ex artt. 7 e 8 della l.r. 26/93, assegnando le risorse disponibili pari a Euro 400.000,00 sul cap. 155876/08 (ass. n. 100704);

* di riaprire i termini entro il 30 settembre 2008, per la presentazione dei progetti di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 10 giugno 1993 n. 26, relativamente al bando di finanziamento di cui alla D.G.R. n. 36-6499 del 23.07.2007, assegnando le risorse disponibili, impegnate con D.D. n. 307 12.09.2007 e n. 310 del 13.09.2007, pari complessivamente a Euro 416.500,00;

* di demandare alla Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la predisposizione dei provvedimenti attuativi occorrenti;

di dare diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 11 del D.P.G.R. n. 8/R/2002, sul sito internet della Regione Piemonte e sul sito dell'Osservatorio sull'immigrazione in Piemonte all'indirizzo www.piemonteimmigrazione.it.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 66-9392

POR FSE 2007-2013 - Asse IV - Attivita' di alta formazione professionale - anno formativo/accademico 2008/2009- Atto di indirizzo per la realizzazione di Master universitari di I e II livello. Spesa prevista euro 11.700.000,00 sul bilancio pluriennale 2008-2010 anni 2008, 2009 e 2010.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare gli indirizzi descritti in narrativa ai fini della realizzazione degli interventi a sostegno dell'alta formazione;

- di autorizzare la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale - lavoro ad attivare il procedimento ad evidenza pubblica così come previsto dalle regole del FSE, per l'affidamento dei Master

post laurea di I e di II livello con riferimento all'anno formativo/accademico 2008/2009;

- di approvare la spesa complessiva di Euro=1.700.000,00 destinata a finanziare le attività di cui sopra, destinando Euro=300.000,00 ai percorsi rivolti agli occupati.

Alla spesa prevista di Euro=1.700.000,00 per la realizzazione delle attività oggetto della presente deliberazione, si fa fronte:

per Euro=520.000,00 con le risorse assegnate con DGR 3-8950 del 16/06/2008 di approvazione del Programma Operativo di cui alla LR 7/2001, secondo la ripartizione sui capitoli sotto indicati del bilancio 2008:

Fonte di finanziamento "Fondo Sociale Europeo" (FSE):

Euro=204.984,00 Cap 147677 FSE As. 100129

Euro=242.060,00 Cap 147732 FR As. 100130

Euro=72.956,00 Cap 147236 Cof. reg.le As. 100131

per Euro=810.000,00 mediante assegnazione sui sotto indicati capitoli del bilancio pluriennale 2008-2010 anno 2009:

Fonte di finanziamento "Fondo Sociale Europeo" (FSE):

Euro=319.302,00 Cap 147677 FSE As. 100056

Euro=377.055,00 Cap 147732 FR As. 100057

Euro=113.643,00 Cap 147236 Cof. reg.le As. 100058

per Euro=370.000,00 mediante assegnazione sui sotto indicati capitoli del bilancio pluriennale 2008-2010 anno 2010:

Fonte di finanziamento "Fondo Sociale Europeo" (FSE):

Euro=145.854,00 Cap 147677 FSE As. 100011

Euro=172.235,00 Cap 147732 FR As. 100012

Euro=51.911,00 Cap 147236 Cof. reg.le As. 100013

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 74-9400

Regolamento CE 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura. Approvazione del bando per l'anno 2008-2009.

A relazione dell'Assessore Taricco:

Visto il Reg. CE 1234/07 (ex 797/2004) del Consiglio del 22 ottobre 2007, disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura, ed in particolare:

- l'articolo 105, comma 1, il quale stabilisce che gli Stati membri possono predisporre dei programmi nazionali triennali;

- l'articolo 106 il quale stabilisce che le azioni che possono essere incluse in tali programmi sono le seguenti:

a) assistenza tecnica agli apicoltori ed alle associazioni di apicoltori;

b) lotta contro la varroasi;

c) razionalizzazione della transumanza;

d) misure a sostegno dei laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;

e) misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;

f) collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006 relativo all'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

considerato che all'articolo 6 del citato decreto è previsto che le Regioni possono stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e modalità per l'attuazione dei sottoprogrammi;

visto il programma di interventi e il relativo bando per l'attuazione del programma, redatti dalla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Animali adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34-5273 del 12 febbraio 2007;

visto che il programma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico del FEOGA - sezione garanzia - e il restante 50% è a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1 - ai fini dell'applicazione del Regolamento CE 1234/077(ex 797/04) riguardante disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura, viene approvato l'allegato bando per la concessione degli aiuti per il periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009 (allegato

1) riguardanti le seguenti azioni:

- A1) corsi di formazione;
- A2) seminari e convegni tematici;
- A3) azioni di comunicazione;
- A4) assistenza tecnica alle aziende;
- B1) incontri e dimostrazioni lotta alla varroa;
- B2) indagini lotta alla varroa;
- B4) acquisto presidi sanitari;
- D3) analisi del miele;
- E1) misure per il ripopolamento del patrimonio apicolo.

2 - Il totale complessivo della spesa ammissibile per le azioni indicate al punto 1 è pari a euro 474.925,00, tale cifra potrà subire variazioni e modulazione tra le azioni nel caso in cui le assegnazioni finanziarie effettuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non siano corrispondenti alle richieste effettuate dalla Regione Piemonte.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

Regolamento CE 1234707 (ex 797/04) disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura

Approvazione del bando per la concessione di contributi per l'anno 2008-2009.

1) Premessa

Il regolamento CE 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007 (ex 797/04), disposizioni speciali relative al settore dell'apicoltura, prevede all'articolo 105 comma 1, che gli Stati membri possono predisporre dei programmi nazionali triennali.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 23 gennaio 2006 ha definito le modalità di attuazione del regolamento, in particolare all'articolo 6 è previsto che le regioni possono stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio. In particolare per individuare le forme associate che partecipano all'attuazione delle azioni previste dal programma regionale, si può fare riferimento ad uno o più criteri di rappresentatività quali: numero di alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale; numero minimo di soci apicoltori, quantità di miele prodotto dai soci rispetto alla produzione regionale.

Il programma regionale di attuazione definisce le azioni finanziate e i relativi importi, determinati sulla base del riparto delle risorse del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed assegnato alla Regione Piemonte, e stabilisce i criteri per la concessione dei contributi per le spese sostenute nel periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009 in attuazione delle azioni previste dal Programma regionale di applicazione del Regolamento CE 1234/07 tra le azioni previste dall'articolo 106 del regolamento CE 1234/07 sono comprese:

- assistenza tecnica agli apicoltori,
- lotta contro la varroasi,
- analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele,
- misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario.

2) Programma regionale

1- Le azioni finanziabili per il periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2009 sono le seguenti:

AZIONI	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE EURO	CONTRIBUTO
A1) corsi di formazione	1.300,00	90%
A2) seminari e convegni tematici	3.000,00	100%
A3) azioni di comunicazione	30.000,00	90%
A4) assistenza tecnica alle aziende	290.000,00	90%
B1) incontri e dimostrazioni lotta alla varroa	625,00	80%
B2) indagini lotta alla varroa	40.000,00	100%

B4) acquisto presidi sanitari	20.000,00	50%
D3) analisi del miele	10.000,00	80%
E1) ripopolamento patrimonio apicolo	80.000,00	60%
TOTALE	474.925,00	

Il totale complessivo della spesa ammissibile è pari a euro 474.925,00, tale cifra potrà subire variazioni e rimodulazione tra le azioni nel caso in cui le assegnazioni finanziarie effettuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non siano corrispondenti alle richieste effettuate dalla Regione.

Il totale viene ripartito tra i richiedenti per il 50% in base al numero di soci con partita IVA, per il restante 50% in base al numero di alveari posseduti dai soci con partita IVA.

2- L'importo massimo del programma finanziabile per ogni soggetto richiedente viene calcolato sulla base della rappresentatività secondo i seguenti parametri:

Con riferimento ai soci con partita IVA:

- da 120 a 200 soci 35.000,00 euro,
- da 201 a 300 soci 60.000,00 euro,
- oltre 300 soci 95.000,00 euro.

Con riferimento agli alveari dei soci con partita IVA:

- da 10.000 fino a 20.000 alveari 35.000,00 euro,
- da 20.001 fino a 30.000 alveari 60.000,00 euro,
- oltre 30.000 alveari 95.000,00 euro.

I parametri potranno essere adottati con una flessibilità fino al 20% in più o in meno al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse che verranno attribuite, nell'ambito della flessibilità del 20% si terrà conto anche dei soci apicoltori non in possesso di partita IVA rappresentati dai soggetti richiedenti.

I tecnici finanziabili non potranno superare le 8 unità compresi gli eventuali coordinatori, i soggetti richiedenti possono concordare di svolgere azioni in modo congiunto individuando un capofila previo accordo con la Regione.

3) Soggetti richiedenti

I soggetti che svolgono l'attività di assistenza tecnica devono possedere i seguenti requisiti:

- essere costituiti con atto pubblico,
- avere uno statuto aperto,
- prevedere il voto pro capite,
- essere operanti in almeno 5 province del Piemonte,
- rappresentare almeno numero 120 soci con partita IVA alla data di presentazione della domanda di contributo di cui almeno 30 professionali e cioè coloro che allevano almeno 52 alveari in zone montane e 104 alveari in zone di collina e pianura,
- rappresentare almeno numero 10.000 alveari relativi ai soci con partita IVA,
- essere operanti e costituiti in Piemonte, nel settore dell'assistenza tecnica apistica,
- dimostrino di avere disponibilità di sedi e/o recanipi in almeno 5 province del Piemonte,
- abbiano la disponibilità di personale tecnico in possesso almeno del diploma di scuola media superiore e in possesso di esperienza nel settore apistico.

4) Procedure

Le domande di contributo devono essere presentate secondo i modelli predisposti dalla Direzione Regionale Agricoltura e disponibili sul sito del SIAN.

Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2008 presso la Direzione Regionale Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Animali.

Alla domanda devono essere allegati:

- atto costitutivo,
- statuto,
- dati statistici sulla consistenza alla data di presentazione delle domanda (elenco soci complessivo e con partita IVA e relativo numero alveari) ripartiti per provincia,
- relazione secondo lo schema predisposto dalla Regione (riguardante struttura operativa e personale tecnico).

Le modalità operative sono quelle previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 gennaio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 85-4235 del 22 ottobre 2001 e s.m.i..

I pagamenti sono effettuati da AGEA direttamente o per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale.

La Direzione Regionale Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Animali è incaricata a predisporre tutti gli ulteriori atti necessari all'applicazione del programma.

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 77-9403

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, mosti e vini della vendemmia 2008. Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo.

A relazione dell'Assessore Taricco:

Il Reg. CE n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare al titolo V, capo I disciplina le pratiche ed i trattamenti enologici.

Il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, reca modalità di applicazione del Reg. (CE) n.479/2008 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Il citato Reg.(CE) n. 479/2008 ed in particolare il Titolo II, capo I relativo ai programmi di sostegno, prevede, la concessione di un sostegno ai produttori che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite all'allegato V, ai sensi dell'art.19 del Reg. (CE) 479/08, solo se la misura specifica è inserita nei Programmi di sostegno nazionale

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha trasmesso alla Commissione europea il Programma nazionale di sostegno di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento (CE) n. 479/2008, (lettera protocollo n. 0001488 del 30 giugno 2008);

Il Programma, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, primo comma, del medesimo Regolamento (CE) n. 479/2008, entra in applicazione tre mesi dopo la sua presentazione alla Commissione Europea.

Il Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessa agli stati membri dall'art.2 del Reg.(CE) n. 555/08 di attuare sotto la propria responsabilità il programma di sostegno, dando attuazione agli art. 32, 33 e 34 del citato Reg. (CE) n.479/08;

Tale Programma di sostegno in particolare alla scheda "Misura K -Uso dei mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per l'aumento della gradazione alcolica del vino di cui all'art. 19 del Reg. (CE) 479/2008" prevede di concedere, per la campagna 2008/2009, l'aiuto per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale fino ad un massimo di 1,5 % vol .

In particolare l'art. 129 del citato Reg. (CE) 479/08 stabilisce che le disposizioni di cui agli art. 26, 27, 28 e 29, concernenti le pratiche enologiche, si applicano a partire dal 1 agosto 2009. Pertanto per la campagna 2008/09 relativamente alle pratiche e ai trattamenti enologici da autorizzare deve essere fatto riferimento al citato Reg (CE) 1493/99.

La lettera C dell'allegato V del Regolamento CE n. 1493/99 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti da uve classificate come varietà per la produzione di vino, nonché del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola. La pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 2% vol., a condizione che il titolo alcolometrico volumico naturale, nella zona viticola C II, sia pari o superiore a 8,5% vol.

La lettera F dell'allegato VI del Regolamento CE n. 1493/99 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possono autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare V.Q.P.R.D. ad eccezione dei prodotti destinati ad essere trasformati in vino liquoroso prodotto in regioni determinate. La pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 2% vol., a con-

dizione che il titolo alcolometrico volumico naturale raggiunga il minimo previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

La lettera D dell'allegato V del Regolamento CE n. 1493/99 prevede che i prodotti per i quali è stato aumentato il titolo alcolometrico volumico naturale mediante arricchimento non possano avere, nella zona viticola C II, un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 13% vol. Detta disposizione non si applica per i vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita, a norma del punto 4 della lettera F dell'allegato VI dello stesso Regolamento.

Il punto 3 della lettera H dell'allegato V del Regolamento CE n. 1493/99 prevede che, fatto salvo l'arricchimento dei componenti della partita (cuvée), è vietato qualsiasi arricchimento della partita. L'articolo 24 del Regolamento CE n. 1622/00 prevede che lo Stato membro può autorizzare l'arricchimento della partita (cuvée) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, purché: a) nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito; b) detti componenti provengano esclusivamente da uve raccolte nel suo territorio; c) l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta; d) non sia superato il limite di 2% vol. per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola C II, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia pari ad almeno 8,5% vol. Tuttavia per i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate il titolo alcolometrico volumico naturale deve raggiungere il minimo previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

Il punto 4 della lettera H dell'allegato V del Regolamento CE n. 1493/99, in deroga al punto 3 della stessa lettera H, prevede che lo Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita (cuvée) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti. Tale arricchimento può essere effettuato con l'aggiunta di saccarosio, di mosti di uve concentrati o di mosti di uve concentrati rettificati; tuttavia l'uso del saccarosio o di mosto di uve concentrato è ammesso a condizione che tale metodo fosse tradizionalmente praticato nello Stato membro conformemente alla legislazione vigente alla data del 24/11/1974. A norma dell'articolo 11 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, nella preparazione di vini spumanti, alla data del 24/11/1974, era consentita solo l'aggiunta di saccarosio.

Il punto 24 dell'Allegato I del Regolamento CE n. 1493/99 prevede che il "Vino di uve stramature" sia prodotto senza alcun arricchimento.

Il Regolamento (CE) n. 423/2008 dell'8 maggio 2008 della Commissione fissa talune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, in particolare al titolo III, capo I (arricchimento);

Il punto 1 dell'articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 ha stabilito che nella produzione dei vini passiti non è consentita alcuna pratica di arricchimento del titolo alcolometrico naturale delle uve, prima o dopo l'appassimento.

Tutto ciò tenuto conto del fatto che alcuni disciplinari di produzione per vini a denominazione di

origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita prevedono norme specifiche, anche più restrittive, per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.

Il punto 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM del vino) ha trasferito alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino di qualità prodotto in regioni determinate (vino D.O.C. o D.O.C.G.), delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Il Decreto Ministeriale 4 agosto 2006 recante "Disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all'acidificazione dei prodotti della vendemmia ha stabilito che, a decorrere dalla vendemmia 2006, tali operazioni vengano autorizzate dalle Regioni e Province autonome previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e che le Regioni sono tenute a conservare la documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche.

In considerazione di ciò le richieste di autorizzazione all'arricchimento dovranno pervenire al Settore Sviluppo Produzioni Vegetali della Regione Piemonte da parte dei Consorzi di Tutela dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e in mancanza di essi dalle Associazioni dei Produttori operanti sul territorio regionale, opportunamente corredate di dati analitici, per i principali parametri, relativi allo stato di maturazione delle uve.

Il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali si avvale della collaborazione del Settore Fitosanitario regionale per la fornitura quindicinale dei dati agrometeorologici e delle loro analisi. L'interpretazione dei dati forniti verrà utilizzata a supporto dei dati analitici che corredano le richieste di autorizzazione.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 04/08/2006 ha disposto, tra l'altro, che copia del provvedimento di autorizzazione agli arricchimenti sia inviato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

per quanto citato in premessa:

- di dare mandato al Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nella misura massima del 2% vol., delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2008 e ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, sulla base dei dati di maturazione prodotti dai soggetti richiedenti e anche sulla base dei dati agrometeorologici raccolti come specificato in premessa;

- di incaricare il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali all'invio dei provvedimenti di autorizzazione a titolo di notifica, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di Torino, ad A.G.E.A. .

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 81-9407

PSR 2007-2013 - Misura 214 "Pagamenti agroambientali": Azioni 214.1 e 214.2 - Applicazione requisiti di ammissibilità previsti dalla DGR n. 59-5662 del 2.04.2007.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

in riferimento alla Misura 214 "Pagamenti agroambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte ("PSR"), di stabilire quanto segue circa i requisiti di ammissibilità di cui alla D.G.R. n. 59-5662 del 2.04.2007 ("Bando 2007"), relativamente alle domande riguardanti le azioni 214.1 e 214.2, sia presentate nel 2007 ai sensi del Bando 2007 come primo anno di adesione, sia presentate nel 2008 ai sensi della D.G.R. n. 52-8662 del 21.04.2008 ("Bando 2008") per la prosecuzione nel 2008 degli impegni assunti nel 2007.

Circa le azioni ("Bando 2008") 214.1 e 214.2, limitatamente ai casi a) e b) di seguito descritti, non è applicabile il criterio di selezione stabilito con la D.G.R. n. 59-5662 del 2.04.2007 secondo il quale non sarebbero state ammesse le domande che avrebbero determinato un pagamento inferiore ai seguenti minimi di pagamento:

- per l'azione 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata)

250 Euro in zone montane,

500 Euro nelle altre zone;

- per l'azione 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica)

250 Euro in tutte le zone.

a) Le domande relative agli anni 2007 e 2008 che, in tali campagne o in anni successivi del periodo di impegno, diano luogo a importi inferiori ai livelli minimi sopra citati a causa delle riduzioni che con l'approvazione del PSR da parte della Commissione Europea si sono determinate nei premi unitari per ettaro previsti dal "Bando 2007";

b) le domande che in un qualsiasi anno del periodo di impegno diano luogo a pagamenti inferiori agli importi minimi stabiliti dalla D.G.R. n. 59-5662 del 2.04.2007 per il verificarsi di determinate cause di forza maggiore e di circostanze ammesse dalla normativa o dal PSR, come quelle di seguito indicate, :

- espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;

- estirpo di alcune superfici a vigneto danneggiato dalla flavescenza dorata;

- cessione (senza subentro nell'impegno) di terreni entro il limite del 10%;

- cessione (con subentro nell'impegno) di terreni anche oltre il limite del 10%;

- subentro parziale di un nuovo beneficiario su particelle assoggettate all'impegno nell'anno precedente;

- coltivazione di colture non disciplinate e quindi non a premio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 82-9408

D.G.R. 14 luglio 2008, n. 42-9206 ad oggetto: "Piani di programmazione per la gestione degli ungulati selvatici in Regione Piemonte (PPGU) 2008 - 2012 nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie". Modifiche e integrazioni.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare le modifiche e le integrazioni agli allegati A e B della D.G.R. 14 luglio 2008, n. 42-9206 "Piani di programmazione per la gestione degli ungulati selvatici in Regione Piemonte (PPGU) 2008-2012 nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.", contenute nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato**Modifiche ed integrazioni all'ALLEGATO A della DGR 42-9206 del 14/7/08**

A pagina **10** sostituire la parola "CAMOSCIO" con "MUFLONE"

A pagina **31** aggiungere la sottostante tabella in calce a quella già pubblicata

IPOTESI DI PRELIEVO	
2008	30% del censito
2009	
2010	
2011	
2012	

A pagina **42** aggiungere la sottostante tabella in calce a quella già pubblicata

IPOTESI DI PRELIEVO	
2008	20-25% censito
2009	
2010	
2011	
2012	

A pagina **57** cervo censito 2003 = 102, censito 2004 = 127, censito 2005 = 136, censito 2006 = 122

A pagina **63** piano prelievo camoscio **12% del censito**

Modifiche ed integrazioni all'ALLEGATO B della DGR 42-9206 del 14/7/08

A pagina **13** sostituire la parola "CAPRIOLO" con la parola "DAINO"

A pagina **16** sostituire la dizione *31%-33% sul censito* con la dizione *31%-33% sulla popolazione stimata*

Dopo pagina **84** si aggiunge la pagina **84 bis**:

L'AFV "Valmala", in previsione di una eventuale richiesta di piano di prelievo al CERVO nel prossimo quinquennio, inizia i censimenti a partire dall'anno 2008.

NOTA:

L'azienda Vallone d'Otro (pag. 21, 22, 23 dell'allegato B) è un'azienda faunistico venatoria (AFV);

L'azienda La Lomellina (pag. 31 dell'allegato A) è un'azienda agri-turistico-venatoria (AATV);

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 83-9409

L.r. 70/96, art. 22. - Sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per allevamenti di cinghiali e disposizioni inerenti.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di sospendere per le motivazioni riportate in premessa, fino al 31/12/2010 il rilascio di nuove autorizzazioni per allevamenti di cinghiali nel territorio regionale, di cui all'art. 22 della l.r. 70/96;

* ritenuto di richiamare le disposizioni in merito alla gestione degli allevamenti di cinghiali contenute nella normativa vigente, relativamente agli obblighi da parte dei titolari e alle competenze delle Province e delle A.S.L., così come riassunte nell'allegato A della presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

* di demandare alle Province e ai Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio, rispettivamente per le competenze ad essi attribuite dalla normativa, le attività inerenti il censimento degli allevamenti di cinghiali attualmente presenti sul territorio regionale e la vigilanza periodica delle attività connesse alla gestione degli stessi;

* l'obbligo, per i titolari di allevamenti di cinghiali e loro ibridi, imprenditori agricoli e non, di comunicare alla Provincia competente, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente deliberazione, l'ubicazione dell'impianto e il numero di cinghiali in esso allevati, utilizzando l'apposito modello di rilevazione predisposto dalla Direzione Agricoltura;

In caso di non ottemperanza degli adempimenti previsti dalla suddetta deliberazione verranno applicate le sanzioni di cui alla lettera qq) del comma 1 dell'art. 53 della l.r. 70/96.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

**Disposizioni e adempimenti connessi agli allevamenti del cinghiale in
Regione Piemonte (*Sus scrofa* e relativi ibridi)**

OBBLIGHI DEL TITOLARE	COMPETENZE DELLA PROVINCIA	COMPETENZE DELLA A.S.L.	RIFERIMENTI NORMATIVI
Tenere l'apposito registro rilasciato dalla Provincia competente sul quale riportare i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.	Verifica della corretta compilazione con apposizione di visto	Verifica della corretta compilazione con apposizione di visto	Art. 22, comma 2 della l.r. 70/96 - Art. 4 della l.r. 47/89
Apporre su ogni animale presente in allevamento l'apposito contrassegno inamovibile indicante il mese e l'anno di nascita, il numero progressivo, la matricola, e sul retro del contrassegno, il numero di autorizzazione dell'allevatore.	Verifica della presenza dei contrassegni e della loro rispondenza con quanto riportato dal registro di allevamento.	Verifica della presenza dei contrassegni e della loro rispondenza con quanto riportato dal registro di allevamento.	Art. 22, comma 4, della l.r. 70/96 - Art. 4 della l.r. 47/89
Sottoporre periodicamente l'allevamento alla vigilanza veterinaria esercitata dalla A.S.L. competente per territorio.	---	Attuazione della periodica vigilanza e redazione degli appositi verbali da allegare al registro di allevamento	Art. 22, comma 3, della l.r. 70/96 - art. 4 D.G.R. 7 luglio 1997 n. 35-20710
Sottoporre periodicamente l'allevamento alla vigilanza amministrativa esercitata dal personale di vigilanza della Provincia competente per territorio.	Attuazione della periodica vigilanza e redazione degli appositi verbali da allegare al registro di allevamento	---	Art. 4 della l.r. 47/89

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 84-9410

Piani di prelievo selettivo degli ungulati selvatici ruminanti stagione venatoria 2008-2009. Approvazione e disposizioni per il prelievo.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di approvare le disposizioni per l'organizzazione e le modalità di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti contenute nell'Allegato A, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

* di approvare i piani di prelievo selettivo delle specie camoscio, cervo, capriolo, daino e muflone, le variazioni del carniere stagionale (fermo restando il limite di un solo capo al giorno) e le variazioni del periodo di prelievo, così come riportati negli Allegati B, C, D, E, F, G, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato A**Organizzazione e attuazione del prelievo selettivo degli ungulati selvatici ruminanti negli ATC e nei CA per la stagione venatoria 2008-2009.****A) MODALITA' DI ACCESSO AI PIANI DI PRELIEVO**

- 1- Il Comitato di gestione provvederà a fornire a chi esercita il prelievo selettivo un contrassegno inamovibile da apporre all'animale appena abbattuto, che dovrà essere sottoposto a verifica da parte dei tecnici faunistici incaricati degli accertamenti tecnico-sanitari presso il centro di controllo.
- 2- I Comitati di gestione consegnano altresì ai cacciatori autorizzati al prelievo selettivo, appositi tagliandi da compilare prima dell'inizio di ogni giornata di caccia di selezione da imbucare nelle cassette di raccolta, all'uopo predisposte; l'ubicazione delle cassette dovrà essere comunicata all'atto della consegna degli stessi tagliandi, nonché ai soggetti preposti alla vigilanza.
- 3- Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in più ATC è ammesso al prelievo selettivo agli ungulati in un solo ambito.
- 4- Il carniere giornaliero per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo è comunque sempre limitato ad un massimo di due capi al giorno di ungulato ruminante (ove prevista la variazione di carniere stagionale);
- 5- E' altresì autorizzato il prelievo di un capo della specie cinghiale insieme ad un ungulato ruminante nella stessa giornata, ove prevista l'eventualità dal regolamento del Comitato di gestione.

B) MODALITA' DI PRELIEVO

- 1- Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di gestione possono predisporre appostamenti per il prelievo selettivo agli ungulati; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.
- 2- Nel caso sia prevista l'assegnazione di ulteriori sottoclassi all'interno di una classe, il completamento o lo sfioramento del prelievo della sottoclasse I non comporta la chiusura del piano della sottoclasse stessa, in quanto un eventuale sfioramento a scapito del prelievo della sottoclasse II influisce favorevolmente sul riequilibrio delle classi.
- 3- Al contrario, il completamento del piano della sottoclasse II comporta la chiusura del piano della sottoclasse medesima.
- 4- Le disposizioni relative alle soglie di salvaguardia individuate dalle Linee guida ungulati (all. B, art. 1, DGR. n. 37-6385 del 9/7/07) nel caso della presenza di sottoclassi, si applicano esclusivamente all'intera classe e alla sottoclasse II.

C) CENTRI DI CONTROLLO

- 1- Il Comitato di gestione è tenuto a comunicare l'avvenuto affidamento dell'incarico degli accertamenti tecnico-sanitari ai centri di controllo ai soggetti individuati dalle Linee guida ungulati (all. B, art. 5, DGR. n. 37-6385 del 9/7/07) al Settore regionale Caccia e Pesca e al coordinatore faunistico regionale almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività presso i centri di controllo, con l'indicazione del nominativo e del titolo di studio.
- 2- Il coordinatore faunistico regionale accerterà la rispondenza dei requisiti minimi dei centri di controllo individuati dalle Linee guida ungulati e preparerà e coordinerà l'attività dei tecnici incaricati degli accertamenti tecnico-sanitari.
- 3- Di tutti gli abbattimenti e dei capi rinvenuti morti deve tenersi nota in apposito registro. Tale registro deve essere tenuto costantemente aggiornato.

D) ALTRE DISPOSIZIONI

- 1- I proventi derivanti dall'attuazione del piano di prelievo selettivo agli ungulati verranno introitati dai Comitati di gestione.
- 2- La Regione fornisce ai Comitati di gestione le schede nominative di autorizzazione e le schede di rilevamento dei dati, che possono essere riprodotte dagli stessi, purché conformemente al modello fornito dalla Regione su supporto informatizzato, nonché i contrassegni. I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione entro e non oltre il 15 febbraio 2008. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.
- 3- La scheda di rilevamento dei dati, compilata in ogni sua parte, ha la seguente destinazione: l'originale da trasmettere al Settore regionale Caccia e Pesca, una copia da consegnare all'abbattitore, una copia da trattenersi presso il Comitato di gestione.
- 4- Il Comitato di gestione a conclusione del piano di abbattimento è tenuto a trasmettere al competente Settore regionale, **entro il 28 febbraio 2009**, una relazione dettagliata sui risultati del piano autorizzato, nonché i contrassegni non utilizzati, i terminali numerati del contrassegno, le schede di rilevamento dei dati debitamente compilate e i dati, desunti dalle stesse schede, relativi ai capi abbattuti, su supporto informatizzato, utilizzando il software della banca dati faunistica (sezione "abbattimenti").

E) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. I Comitati di gestione devono provvedere a dare adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente piano di prelievo selettivo prima dell'inizio delle attività di prelievo ed alla chiusura dell'attività venatoria a quelle sottoclassi, classi e specie il cui piano di prelievo sia stato completato, con le procedure previste al punto 6) del calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 1-6149 del 12/6/07.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, l'organizzazione e le modalità di prelievo devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee guida per la gestione, l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti, approvate con D.G.R. n. 37-6385 del 9/7/07.

Allegato B

Piani di prelievo selettivo del capriolo - stagione venatoria 2008-2009

CAPRIOLO

CA/ATC/distretto	PIANO DI PRELIEVO				MODALITA' DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	MM I-III	FF I-III	TOT			
ATC AL4							
Spigno	65	40	70	175	A	MM: 16/08-04/09; FF e CL 0: 24/12-11/01, 14/01-31/01	MM: mer-sab o lun-gio; FF e CL 0: mer-sab o dom- gio
Cavatore	30	28	30	88			
Ovada	30	22	30	82			
Cassinelle	20	15	15	50			
Bosio	21	19	19	59			
Voltaggio	17	13	18	48			
Gavi	20	17	20	57			
TOTALE	203	154	202	559			
ATC AT2							
distretto 1	24	22	24	70	A	MM: 16/08-04/09; FF e CL 0: 22/12-31/01	lun, mer, gio, sab
distretto 2	14	12	14	40			
distretto 3	14	12	14	40			
distretto 4	8	5	7	20			
TOTALE	60	51	59	170			
ATC BI1							
occidentale	6	0	6	12	A	MM: 18/08-15/09; FF e CL 0: 29/12-26/01	lun, gio
centrale	16	16	16	48			
orientale	6	3	6	15			
TOTALE	28	19	28	75			
ATC NO2							
capriolo	27	24	24	75	B	01/09-02/10	lun, gio
ATC TO1							
La serra	6	6	6	18	B	01/09-02/10	lun, gio
Castellamonte	4	4	4	12			
TOTALE	10	10	10	30			
ATC TO2							
capriolo	5	3	4	12	B	01/09-02/10	lun, gio
ATC TO3							
Pinerolo	3	1	2	6	B	01/09-02/10	lun, gio
Montagnassa	20	10 (4 cl I)	15	45			
TOTALE	23	11 (4 cl I)	17	51			
ATC CN4							
Murazzano	26	8 (3 cl I)	18	52	A	MM: 21/08-08/09; FF e CL 0: 22/12-31/01	lun, mer, gio, sab
Serravalle Langhe	29	9 (3 cl I)	21	59			
Barolo-Barbaresco	14	8 (3 cl I)	12	34			
TOTALE	69	25 (9 cl I)	51	145			

CAPRIOLO

CA/ATC/distretto	PIANO DI PRELIEVO				MODALITA' DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	MM I-III	FF I-III	TOT			
ATC CN5							
Bormida e Uzzone	39	15	31	85	A	MM: 23/08-13/09; FF e CL 0: 25/12-11/01, 15/01-31/01	MM: mer, gio, sab; FF e CL 0: gio, sab, dom
Alta Val Bormida	42	13	30	85			
Sorgenti del Belbo	27	11	22	60			
Langa Cebana	12	10	13	35			
Alta Langa	11	5	7	23			
Bassa valle Belbo	7	2	3	12			
TOTALE	138	56	106	300			
CA BI1							
Valle Elvo	1	2	2	5	A	21/09-08/10; 19/10-05/11; 16/11-03/12	mer, dom
Valle Cervo	14	14	14	42			
Valle Mosso	9	10	9	28			
Valle Sessera	8	9	8	25			
TOTALE	32	35	33	100			
CA CN1							
Sinistra orografica	16	14	15	45	B	20/09-23/10	gio, sab
Destra orografica	14	12	12	38			
TOTALE	30	26	27	83			
CA CN2							
Distretto superiore	68	52	52	172	A	18/09-16/10; 18/10-15/11	gio, sab
Distretto inferiore	31	23	24	78		MM: 03/09-21/09; TUTTE LE CL: 05/11-14/12	mer, dom
TOTALE	99	75	76	250			
CA CN3							
Alta Valle Maira	34	30	30	94	A	20/09-11/10; 18/10-08/11; 15/11-29/11	gio, sab
Maira sx orografica	27	24	24	75			
Maira dx orografica	14	13	13	40			
Valle Grana	13	11	11	35			
TOTALE	88	78	78	244			
CA CN4							
Alta Valle	7	6	6	19	A	MM: 06/09-18/09; TUTTE LE CL: 20/09-09/10; 13/11-29/11; 04/12-13/12	gio, sab (+ dom 07/09)
Bagni di Vinadio	11	9	11	31			
Rio Freddo	7	7	7	21			
Demonte	10	10	10	30			
Bassa Valle	9	6	7	22			
TOTALE	44	38	41	123			

CAPRIOLO

CA/ATC/distretto	PIANO DI PRELIEVO				MODALITA' DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	MM I-III	FF I-III	TOT			
CA CN5							
Valle Pesio	18	12 (4 cl I)	24	54	A	04/09-20/09 (dal 04/09 al 15/09 solo MM); 16/10-06/11; 22/11-13/12	gio, sab
Destra Vermenagna	16	9 (3 cl I)	18	43			
Sinistra Vermenagna	8	5 (2 cl I)	11	24			
Valle Gesso	14	10 (4 cl I)	15	39			
TOTALE	56	36 (13 cl I)	68	160			
CA CN6							
Briaglia Vicoforte	10	7 (2 cl I)	9	26	A	MM: 21/08-18/09; FF e CL 0: 27/12-25/01	gio, sab
Cevetta Tanaro Mongia	23	19 (7 cl I)	23	65			
Casotto Corsaglia	23	16 (6 cl I)	20	59			
TOTALE	56	42 (15 cl I)	52	150			
CA CN7							
Sinistra Tanaro	9	7 (2 cl I)	10	26	A	MM: 04/09-01/11; FF e CL 0: 18/09-01/11	gio, sab
Destra Tanaro	7	6 (2 cl I)	9	22			
TOTALE	16	13 (4 cl I)	19	48			
CA TO1							
Val Pellice	61	53	61	175	A	18/09-15/11	gio, sab
Pragelato	30	25	30	85			
Bassa Chisone e pinerolese	26	23	26	75			
Val Germanasca	37	31	37	105			
TOTALE	154	132	154	440			
CA TO2							
distretto 1	14	13	13	40	A	15/09-18/10; 22/11-15/12	lun, gio, sab, dom
distretto 2	40	35	35	110			
distretto 3	15	15	15	45			
distretto 4	24	24	24	72			
distretto 5	13	13	13	39			
distretto 6	15	13	14	42			
distretto 7	15	15	15	45			
TOTALE	136	128	129	393			
CA TO3							
Val Sangone	53	47 (19 cl I)	50	150	A	20/09-19/11	mer, gio, sab, dom
Dx orografica Susa	35	30 (12 cl I)	35	100			
Val Cenischia	17	14 (6 cl I)	14	45			
Bussoleno	9	5 (2 cl I)	6	20			
Condove	5	5 (1 cl I)	5	15			
TOTALE	119	101 (40 cl I)	110	330			
CA TO4							
Val di Viù	22	17	21	60	A	20/09-18/10; 25/10-22/11	gio, sab
Val d'Ala	18	13	17	48			
Val Grande	24	19	23	66			
Mezenile	3	2	3	8			
Valli Tesso e Malone	14	9	12	35			
Ceronda Casternone	10	6	8	24			
TOTALE	91	66	84	241			

CAPRIOLO

CA/ATC/distretto	PIANO DI PRELIEVO				MODALITA' DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	MM I-III	FF I-III	TOT			
CA TO5							
Orco	7	6 (2 cl I)	5	18	A	20/09-19/11	lun, mer, gio, sab, dom
Forno	5	5 (2 cl I)	5	15			
Orco-Soana	5	3 (1 cl I)	4	12			
Soana	10	6 (2 cl I)	10	26			
Sacra	2	3 (1 cl I)	3	8			
Chiusella	2	1	2	5			
Andrate	5	3 (1 cl I)	4	12			
TOTALE	36	27 (9 cl I)	33	96			
CA VC1							
Alta Val Sesia	22	21 (7 cl I)	22	65	A	27/09-23/11	mer, sab, dom
Rima	8	6 (2 cl I)	7	21			
Cravagliana	19	16 (5 cl I)	17	52			
Varallo	15	15 (5 cl I)	15	45			
Bassa Val Sesia	7	7 (2 cl I)	7	21			
TOTALE	71	65 (21 cl I)	68	204			
CA VCO1							
Cannobina Verbano	34	28 (8 cl I)	28	90	B	MM e FF: 03/09-05/10; FF e CL 0: 01/11-15/11	I fase mer, dom; II fase giov, sab
Strona Cusio Mottarone	26	22 (6 cl I)	22	70			
TOTALE	60	50 (14 cl I)	50	160			
CA VCO2							
Trontano Vigezzo	25	21 (6 cl I)	20	66	B	MM e FF: 03/09-05/10; FF e CL 0: 02/11-16/11	mer, dom
Isorno Antigorio Formazza	28	24 (7 cl I)	23	75			
TOTALE	53	45 (13 cl I)	43	141			
CA VCO3							
Ossola	24	18 (5 cl I)	18	60	B	MM e FF: 03/09-05/10; FF e CL 0: 02/11-16/11	mer, dom
Anzasca Antrona	36	32 (9 cl I)	32	100			
Bognanco Divedro	34	28 (8 cl I)	28	90			
TOTALE	94	78 (22 cl I)	78	250			

Legenda classi capriolo

CL 0	piccoli classe 0
M I-III	maschi classe 1-3
F I-III	femmine classe 1-3
TOT	totale
(cl I)	maschi classe 1 (ulteriore sottoclasse maschi I-III)

Allegato C

Piani di prelievo selettivo del camoscio - stagione venatoria 2008-2009

CAMOSCIO

CA/distretto	PIANO DI PRELIEVO					MODALITA' DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	CL I	M II-III	F II-III	TOT			
CA BI1								
Valle Elvo	0	4	4	4	12	A	21/09-08/10; 19/10-05/11; 16/11-03/12	mer, dom
Valle Cervo	0	14	12	14	40			
Valle Sessera	0	11	9	10	30			
TOTALE	0	29	25	28	82			
CA CN1								
camoscio	1	7	6	6	20	B	20/09-23/10	gio, sab
CA CN2								
Nord	6	20	17	17	60	A	18/09-16/10; 18/10-15/11	gio, sab
Sud	4	14	11	12	41			
TOTALE	10	34	28	29	101			
CA CN3								
Acceglio	2	9	6	7	24	A	20/09-11/10; 18/10-08/11; 15/11-29/11	gio, sab
Prazzo- Elva	2	6	4	6	18			
Canosio- Marmora	3	9	8	8	28			
Stroppo- Macra	1	5	3	4	13			
Celle Macra- Macra	1	3	3	3	10			
Valle Grana	0	0	0	0	0			
TOTALE	9	32	24	28	93			
CA CN4								
Alta Valle	3	12	10	10	35	A	20/09-09/10; 18/10-06/11; 27/11-13/12	gio, sab
Bagni di Vinadio	6	21	16	17	60			
Rio Freddo	6	22	17	17	62			
Demonte "libero"	1	3	3	3	10			
ACS "ex zona 23"	2	10	7	7	26			
TOTALE	18	68	53	54	193			
CA CN5								
Valli Pesio - Vermenagna	2	6	7	7	22	A	20/09-11/10; 23/10-13/11; 20/11-06/12	gio, sab
Valle Gesso	3	15	13	16	47			
TOTALE	5	21	20	23	69			
CA CN6								
ACS M.te Fantino	1	7	5	7	20	A	20/09-15/11	gio, sab
Valli Ellero e Corsaglia	2	8	6	7	23			
TOTALE	3	15	11	14	43			
CA CN7								
Sinistra Tanaro	2	13	10	13	38	A	25/09-22/11	gio, sab
CA TO1								
Val Pellice	5	24	22	23	74	A	18/09-15/11	gio, sab
Val Chisone	3	16	14	15	48			
Val Germanasca	6	29	26	27	88			
TOTALE	14	69	62	65	210			

CAMOSCIO

CA/distretto	PIANO DI PRELIEVO					MODALITA' DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	CL I	M II-III	F II-III	TOT			
CA TO2								
Alta Valle	2	28	24	24	78	A	15/09-12/10; 19/10-20/11	lun, gio, sab, dom
Media Valle	2	59	43	51	155			
TOTALE	4	87	67	75	233			
CA TO3								
Dx orografica Val Susa	1	3	2	3	9	A	20/09-19/11	mer, gio, sab, dom
Sx orografica Val Susa	5	30	32	33	100			
Val Sangone	1	4	4	4	13			
TOTALE	7	37	38	40	122			
CA TO4								
Val di Viù	2	29	25	29	85	A	04/10-01/11; 08/11-06/12	gio, sab
Val d'Ala	2	16	13	15	46			
Val Grande	2	13	12	13	40			
Valli Tesso e Malone	1	3	2	2	8			
Ceronda e Casternone	1	4	2	3	10			
TOTALE	8	65	54	62	189			
CA TO5								
Orco alta	1	12	10	12	35	A	20/09-19/11	lun, mer, gio, sab, dom
Orco bassa	1	5	4	4	14			
Orco-Soana	1	5	3	3	12			
Soana	1	7	4	6	18			
Chiusella	1	1	1	1	4			
TOTALE	5	30	22	26	83			
CA VC1								
Alta Val Sesia	2	39	37	37	115	A	27/09-23/11	mer, sab, dom
Rima	1	16	12	16	45			
Cravagliana	1	16	15	16	48			
Varallo	0	10	9	9	28			
Bassa Val Sesia	1	3	3	3	10			
TOTALE	5	84	76	81	246			
CA VCO1								
Cannobina-Verbanò	0	28	24	28	80	B	03/09-05/10	mer, dom
Strona	0	6	3	6	15			
TOTALE	0	34	27	34	95			
CA VCO2								
Trontano-Vigevano	0	32	26*	32	90	B *(assegnazione nominativa dei maschi per evitare sforamenti)	03/09-05/10	mer, dom
Isorno-Antigorio	0	32	30	33	95			
TOTALE	0	64	56	65	185			
CA VCO3								
Ossola	0	30	27	28	85	B	03/09-05/10	mer, dom
Anzasca-Antrona	0	57	55	58	170			
Bognanco-Divedro	0	35	31	34	100			
TOTALE	0	122	113	120	355			

Legenda classi camoscio

CL 0	piccoli classe 0	M II-III	maschi adulti classe 2-3
CL I	maschi e femmine classe 1	F II-III	femmine adulte classe 2-3

Allegato D

Piani di prelievo selettivo del cervo - stagione venatoria 2008-2009

CERVO

CA/ distretto	PIANO DI PRELIEVO					MODALITA' DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	M CL I	M II-III	F I-III	TOT			
CA BI1								
Cervo	4	2	2 (0 C)	4	12	A	21/09-24/09; 15/10-29/10; 16/11-03/12; 10/12-28/12	mer, dom
CA CN1								
Cervo	3	1	1 (0 C)	3	8	B	20/09-25/09; 16/10-08/11	gio, sab
CA CN2								
Cervo	3	1	2 (0 C)	3	9	A	18/10-13/12	gio, sab
CA CN4								
Cervo	16	4	11 (1 C)	16	47	A	18/10-6/11; 13/11-29/11; 4/12-20/12	gio, sab
CA TO1								
Pragelato	15	5	10 (2 C)	18	48	A	23/10-20/12	gio, sab
Bassa Val Chisone	7	2	5 (1 C)	8	22			
Val Germanasca	3	1	2 (0 C)	4	10			
TOTALE	25	8	17 (3 C)	30	80			
CA TO2								
Cervo	110	21	69 (8 C)	90	290	A	15/09-25/09; 02/11-21/12	lun, gio, sab, dom
CA TO3								
Cervo	30	5	15 (3 C)	30	80	A	01/11-31/12	mer, gio, sab, dom
Cervo nord	5	1	4 (1 C)	5	15			
TOTALE	35	6	19 (4 C)	35	95			
CA VC1								
Cervo	10	3	8 (1 C)	12	33	A	26/10-24/12	mer, sab, dom

CERVO

CA/distretto	PIANO DI PRELIEVO					MODALITA' DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	M CL I	M II-III	F I-III	TOT			
CA VCO1								
Cervo	20	6	14 (2 C)	20	60	B	MM e FF: 03/09-24/09; FF e CL 0: 01/11-15/11	I fase mer, dom; II fase gio, sab
CA VCO2								
Trontano Vigezzo Isorno	10	3	7 (1 C)	10	30	B	MM e FF: 03/09-24/09; FF e CL 0: 02/11-16/11	mer, dom
Antigorio Formazza	35	10	20 (3 C)	35	100			
TOTALE	45	13	27 (4 C)	45	130			
CA VCO3								
Cervo	53	14	30 (4 C)	53	150	B	MM e FF: 03/09-24/09; FF e CL 0: 02/11-16/11	mer, dom

Legenda classi cervo

CL 0	piccoli classe 0
M CL I	maschi classe 1
M II-III	maschi adulti classe 2-3
F I-III	femmine classe 1-3
TOT	totale
(C)	maschi coronati

Allegato E

Piani di prelievo selettivo del daino - stagione venatoria 2008-2009

DAINO

ATC/distretto	PIANO DI PRELIEVO					MODALITA' DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	M CL I	M II-III	F I-III	TOT			
ATC AL3								
distretto 1	45	18	36	61	160	A	01/09-20/09; 24/12-11/01; 14/01-31/01	mer, gio, sab, dom (+ lun 01/09 e lun 26/01)

Legenda classi daino

CL 0	piccoli classe 0
M CL I	maschi classe 1
M II-III	maschi adulti classe 2-3
F I-III	femmine classe 1-3
TOT	totale

Allegato F

Piani di prelievo selettivo del muflone - stagione venatoria 2008-2009

MUFLONE

CA/ATC/distretto	PIANO DI PRELIEVO					MODALITA' DI PRELIEVO	CALENDARIO	GIORNATE
	CL 0	M CL I	M II-III	F I-III	TOT			
ATC CN4								
Murazzano	7	3	4	6	20	A	15/10-13/12	lun, mer, gio, sab
CA CN2								
Muflone	5	1	2	4	12	A	04/09-02/10, 04/10-01/11	gio, sab
CA CN4								
Muflone	8	3	7	12	30	A	06/09-18/09, 20/09-09/10, 18/10-06/11	gio, sab (+dom 07/09)
CA TO1								
Val Pellice	3	1	5	6	15	A	18/09-15/11	gio, sab
CA TO4								
Casternone Ceronda e bassa Viù	6	2	4	9	21	A	04/10-01/11, 08/11-06/12	gio, sab
Valle Grande	8	2	3	11	24			
TOTALE	14	4	7	20	45			
CA TO5								
Chiusella	3	1	2	3	9	A	04/10-03/12	lun, mer, gio, sab, dom
Soana	2	0	1	3	6			
Orco	5	1	3	5	14			
TOTALE	10	2	6	11	29			
CA VC1								
Cravagliana	8	5	10	12	35	A	27/09-23/11	mer, sab, dom
Varallo	8	5	10	12	35			
TOTALE	16	10	20	24	70			
CA VCO1								
Muflone	0	6	7	9	22	B	03/09-05/10	mer, dom

Legenda classi muflone

CL 0	piccoli classe 0
M CL I	maschi classe 1
M II-III	maschi adulti classe 2-3
F I-III	femmine classe 1-3
TOT	totale

Allegato G

Variazione di carniere - stagione venatoria 2008-2009

CA/ATC	VARIAZIONE CARNIERE UNGULATI
ATC AL3	4
ATC AL4	5
ATC AT2	5
ATC BI1	3
ATC CN4	5 (MAX 3 PER SPECIE)
ATC CN5	5
ATC NO2	NO
ATC TO1	2
ATC TO2	NO
ATC TO3	2
CA BI1	3
CA CN1	4
CA CN2	7
CA CN3	5
CA CN4	6
CA CN5	5
CA CN6	3
CA CN7	3
CA TO1	4
CA TO2	4
CA TO3	5
CA TO4	5 (4° E 5° CAPO SOLO DI CL. 0)
CA TO5	3
CA VC1	3
CA VCO1	4
CA VCO2	4
CA VCO3	4

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 85-9411

Prelievo del cinghiale nella stagione venatoria 2008-2009.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare i piani di prelievo selettivo per il cinghiale nei CA dove tale modalità é prevista, le variazioni del periodo di prelievo e le variazioni del carniere stagionale negli ATC e CA, così come riportato negli allegati A e B, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato A

Piani di prelievo selettivo del cinghiale con caccia di selezione

CA	PIANO PRELIEVO			CALENDARIO	GIORNATE
	JUV - SUBAD	ADULTI	TOT		
CA BI1					
	130	90	220	02/11-31/12	mer, dom
CA CN1					
	600	200	800	21/09-21/12	mer, dom
CA CN2					
	400	150	550	21/09-21/12	mer, dom
CA CN3					
	800	400	1200	21/09-21/12	mer, dom
CA CN4					
	350	150	500	21/09-21/12	mer, dom
CA TO3					
	1000	300	1300	01/10-31/12	mer, gio, sab, dom
CA TO4					
	110	40	150	02/10-31/12	gio, sab
CA TO5					
	100	80	180	01/10-31/12	lun, mer, gio, sab, dom
CA VC1					
	390	130	520	27/09-24/12	mer, sab, dom
CA VCO2					
	0	2	2	03/09-05/10	mer, dom
CA CN5					
ACS La Creusa	15	5	20	21/09-21/12	gio, sab
ACS Cabanaira	15	5	20		

NOTA:

per le modalità di prelievo per la stagione 2008-2009 valgono quelle approvate con la D.G.R. n. 79-66100 del 30/7/07 "Istruzioni operative per il prelievo del cinghiale nella stagione venatoria 2007-2008", allegati A e B.

Allegato B

Cinghiale
Variazione di carniere - stagione venatoria 2008-2009

CA/ATC	VARIAZIONE CARNIERE CINGHIALE
ATC AL3	NO
ATC AL4	NO
ATC AT2	NO
ATC BI1	NO
ATC CN4	10
ATC CN5	10
ATC NO2	NO
ATC TO1	NO
ATC TO2	NO
ATC TO3	NO
CA BI1	NO
CA CN1	10
CA CN2	NO
CA CN3	10
CA CN4	8
CA CN5	NO
CA CN6	NO
CA CN7	10
CA TO1	NO
CA TO2	NO
CA TO3	10
CA TO4	8
CA TO5	NO
CA VC1	NO
CA VCO1	NO
CA VCO2	NO
CA VCO3	NO

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 116-9440

Disposizioni attuative del regolamento regionale 28 ottobre 2007 n. 10/R e s.m.i (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola). Schema del programma di adeguamento delle strutture delle aziende esistenti.

A relazione dell'Assessore Taricco:

Il regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", entrato in vigore il 1° gennaio 2008, comporta, per le aziende agricole che producono effluenti zootecnici e acque reflue, l'esigenza di realizzare alcuni lavori di adeguamento delle strutture aziendali per il rispetto delle norme poste dal citato regolamento.

L'articolo 32, comma 3 del regolamento 10/R prevede che le aziende tenute ad effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal regolamento stesso, presentino alle province competenti per territorio, entro il 31 dicembre 2008, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema definito dalla Giunta regionale. Il medesimo articolo prevede che tale schema stabilisca, tra l'altro, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende.

Lo schema per la predisposizione del programma di adeguamento, che le aziende possono comunque integrare con informazioni aggiuntive, è delineato nell'allegato alla presente deliberazione ed è stato predisposto tenendo anche conto dell'esperienza acquisita in occasione dei procedimenti autorizzativi per le aziende già oggetto di adeguamento ai sensi del previgente regolamento 18 ottobre 2002, n. 9/R.

Considerato che parte delle aziende è già dotata di strutture di stoccaggio, anche se non sempre conformi ai canoni introdotti con il regolamento 10/R del 2007, e al fine di tener conto di quanto già attuato da dette aziende per ottemperare alla previgente normativa, sono state individuate soglie di tolleranza al di sotto delle quali non è necessario un ulteriore adeguamento;

tali soglie di tolleranza massima ammissibile sono state individuate con l'intento di rendere obbligatorio l'adeguamento per le aziende le cui dotazioni strutturali si discostano in modo significativo da quelle previste dal regolamento 10/R/2007, con conseguenti impatti significativi sull'ambiente;

al fine di consentire alle aziende interessate di effettuare investimenti commisurati ad un efficace beneficio ambientale, la definizione delle soglie di tolleranza ha inoltre tenuto conto della disponibilità offerta dal mercato in termini di strutture prefabbricate di stoccaggio;

le soglie di tolleranza individuate nell'allegato alla presente deliberazione sono differenziate in base alla tipologia di effluente zootecnico, in considerazione del fatto che i materiali palabili presentano, rispetto a quelli non palabili, migliori caratteristiche ammendanti, minore contenuto in acqua e maggiore facilità di trasporto. Inoltre, il periodo di stoccaggio del materiale palabile può essere garantito anche attraverso

modalità di accumulo non ottimale, ma tali da garantire un periodo sufficiente di stoccaggio prima della distribuzione in campo;

considerato che quanto sopra è stato oggetto di confronto nell'ambito del Comitato tecnico istituito con deliberazione del 23 dicembre 2002 n° 65-8111; vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; visto il Piano di tutela delle acque; visto l'articolo 17 della l.r. 51/1997; la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Allegato costituente parte integrante della presente deliberazione e contenente disposizioni attuative del regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola) relative allo schema del programma di adeguamento delle strutture delle aziende esistenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R del 2002.

(omissis)

Allegato

Allegato**CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 29 OTTOBRE 2007, N° 10/R.**

Il programma di adeguamento è integrato dalla comunicazione di utilizzo agronomico di cui all'allegato 2 parte A del regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10/R.

Le aziende non tenute alla presentazione della comunicazione di cui sopra, qualora debbano presentare un piano di adeguamento, dovranno fornire gli elementi informativi riguardanti gli effluenti zootecnici (volumi prodotti, stoccaggi disponibili, ecc.), così come specificati nell'ambito del sistema on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte.

A) Interventi di adeguamento aziendale riguardanti lo stoccaggio e le caratteristiche degli effluenti zootecnici e delle acque reflue.

- 1) Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili
 - a) tipologia di intervento previsto
 - b) superficie di stoccaggio da realizzare
 - c) importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento
 - d) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - e) eventuali note esplicative e descrittive relative alle caratteristiche dell'intervento previsto, in particolare nel caso di interventi di elevata complessità
- 2) Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili e acque reflue
 - a) tipologia di intervento previsto
 - b) volume di stoccaggio da realizzare
 - c) importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento
 - d) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - e) eventuali note esplicative e descrittive relative alle caratteristiche dell'intervento previsto, in particolare nel caso di interventi di elevata complessità
- 3) Altri interventi aventi effetto sulle esigenze di stoccaggio per gli effluenti zootecnici prodotti
 - a) tipologia di intervento previsto
 - b) effetto in termini di variazione del volume di effluenti prodotti
 - i) per gli effluenti palabili
 - ii) per gli effluenti non palabili
 - c) importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento
 - d) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - e) eventuali note esplicative e descrittive relative alle caratteristiche dell'intervento previsto, in particolare nel caso di interventi di elevata complessità
- 4) Interventi di separazione solido liquido degli effluenti zootecnici
 - a) tipologia di intervento previsto
 - b) caratteristiche dell'impianto
 - c) importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento
 - d) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - e) effetto migliorativo previsto nella gestione degli effluenti zootecnici prodotti
 - f) eventuali note esplicative e descrittive relative alle caratteristiche dell'intervento previsto, in particolare nel caso di interventi di elevata complessità
- 5) Altri interventi riguardanti gli effluenti zootecnici
 - a) tipologia di intervento previsto
 - b) caratteristiche dell'impianto
 - c) importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento

- d) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
- e) effetto migliorativo previsto nella gestione degli effluenti zootecnici prodotti
- f) eventuali note esplicative e descrittive relative alle caratteristiche dell'intervento previsto, in particolare nel caso di interventi di elevata complessità

B) Interventi di adeguamento aziendale riguardanti il carico azotato di origine zootecnica.

1. Aumento della superficie agricola disponibile per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici.
 - a) Aumento della superficie agricola condotta in affitto
 - i) superficie interessata
 - ii) stima della spesa annuale aggiuntiva
 - iii) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - b) Aumento della superficie in proprietà
 - i) superficie interessata
 - ii) stima della spesa annuale aggiuntiva
 - iii) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - c) Aumento della superficie sulla base di altri titoli d'uso (es. asservimento)
 - i) superficie interessata
 - ii) stima della spesa annuale aggiuntiva
 - iii) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
2. Interventi strutturali di abbattimento del contenuto di azoto zootecnico.
 - a) tipologia di intervento previsto
 - b) caratteristiche dell'impianto
 - c) importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento
 - d) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - e) effetto migliorativo previsto nella gestione degli effluenti zootecnici prodotti
 - f) note esplicative e descrittive relative alle caratteristiche dell'intervento previsto, in particolare nel caso di interventi di elevata complessità
3. Altri interventi strutturali di abbattimento del quantitativo di azoto zootecnico
 - a) tipologia di intervento previsto
 - b) caratteristiche dell'impianto
 - c) importo complessivo della spesa per la realizzazione dell'intervento
 - d) data entro cui si ritiene di terminare l'intervento previsto
 - e) effetto migliorativo previsto nella gestione degli effluenti zootecnici prodotti
 - f) note esplicative e descrittive relative alle caratteristiche dell'intervento previsto, in particolare nel caso di interventi di elevata complessità

C) Interventi di carattere consortile o riguardanti più aziende agricole o soluzioni tecnologiche e gestionali particolari.

1. Descrizione degli interventi previsti nel caso in cui il piano di adeguamento coinvolga più soggetti o soluzione tecniche e gestionali complesse.
2. Elenco delle altre aziende coinvolte ed eventuale rinvio alla descrizione di dettaglio del piano di interventi redatto dall'azienda/soggetto principale o consortile partecipante all'intervento.
3. Tecnologie / impianti previsti
4. Data entro cui si ritiene di terminare gli interventi previsti

5. Importo complessivo di spesa a carico dell'azienda per la realizzazione dell'intervento
6. Effetto migliorativo previsto nella gestione degli effluenti zootecnici prodotti

TOLLERANZE MASSIME AMMISSIBILI PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'AZIENDA.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del regolamento regionale 28 ottobre 2007, n. 10/R, sono stabilite le seguenti tolleranze massime entro le quali non è obbligatorio l'adeguamento strutturale delle aziende esistenti, con riferimento specifico agli obblighi in materia di stoccaggio degli effluenti zootecnici.

1) Tolleranze per l'adeguamento dello stoccaggio di effluenti zootecnici palabili e relativi liquidi di sgrondo (colaticcio):

- nel caso in cui l'adeguamento comporti un ampliamento della platea esistente inferiore a 15 metri quadri;
- per qualsiasi tipologia di allevamento viene stabilita una tolleranza del 15% del fabbisogno complessivo di stoccaggio;
- la tolleranza è pari al 20% in presenza di modalità di gestione del cumulo tali da permettere volumi di stoccaggio maggiori (quali ad esempio l'altezza di carico del cumulo su platea, la presenza di cordoli laterali rilevati, ecc.); tali modalità dovranno essere descritte nell'ambito del sistema informativo on line.

2) Tolleranze per l'adeguamento dello stoccaggio di effluenti zootecnici non palabili e acque reflue:

- nel caso in cui l'adeguamento comporti un ampliamento dello stoccaggio esistente inferiore a 100 metri cubi;
- nel caso in cui l'azienda relazioni, tramite il sistema informativo on line, le azioni adottate e volte a contenere il volume di liquami prodotti (ad esempio attraverso il controllo o gli interventi di risparmio dei consumi di acqua) o a compensare una non ottimale disponibilità di stoccaggio in funzione del rispetto dei criteri di utilizzo agronomico (ad esempio: la buona disponibilità di terreni utilizzati agronomicamente in proprietà e affitto, l'adozione di rotazioni colturali in ambito aziendale, l'utilizzo di impianti di trattamento di separazione solido liquido dei liquami, ecc.), la tolleranza massima è incrementata come segue:
 - per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei liquami inferiore o uguale a 1.000 metri cubi, la tolleranza è pari a 150 metri cubi;
 - per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei liquami superiore a 1.000 metri cubi e inferiore o uguale a 5000 metri cubi, la tolleranza è pari a 200 metri cubi;
 - per le aziende zootecniche con fabbisogno di stoccaggio complessivo dei liquami superiore a 5.000 metri cubi, la tolleranza è pari a 250 metri cubi.

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 118-9442

L.r. 9/2000 e l.r. 36/89 - Coordinamento dell'attività di controllo e gestione del cinghiale all'interno e all'esterno delle aree protette regionali.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di istituire un tavolo tecnico per ciascuna Provincia per il coordinamento dell'attività di controllo del cinghiale all'interno e all'esterno delle Aree protette regionali;

- di stabilire che il tavolo tecnico di coordinamento provinciale sia composto da:

* un rappresentante della Provincia competente, con funzione di coordinamento;

* un rappresentante della Regione;

* un rappresentante del/dei CA o dell'/degli ATC nel cui territorio ricadono i piani di controllo;

* un rappresentante dell'/delle Area/e protetta/e regionale/i interessata/e dall'intervento;

- di stabilire che ciascuna Provincia convochi il tavolo tecnico per la programmazione degli interventi ogni volta che lo ritenga necessario, e comunque almeno ogni quattro mesi, all'interno della programmazione degli interventi di cui all'art. 2 della l.r. 9/2000 (piani di contenimento);

- di stabilire che i piani di contenimento all'interno delle aree protette possano essere attuati con il supporto operativo della Provincia nel rispetto delle linee guida per la gestione del cinghiale (Sus scrofa) dell'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (2001) e con le procedure già emanate con D.G.R. n.26-14329 del 14 dicembre 2004;

- di evidenziare l'opportunità, al fine di evitare conflitti d'interesse o abbattimenti non adeguati, di non utilizzare selettivamente in operazioni di controllo nelle località ricadenti nelle zone di caccia degli stessi durante il periodo venatorio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 121-9445

Autorizzazione ad intervenire avanti alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4 della L.R. del 24 ottobre 2002 n. 24 promosso dalla Commissione Tributaria della Provincia di Cuneo, Sezione IV, con ordinanza n. 64 in data 16 giugno 2008 - 9 luglio 2008. Patrocinio nel giudizio degli avv.ti Ilaria Chesta e Gabriele Pafundi.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di autorizzare la Presidente della Giunta regionale ad intervenire a norma dell'art. 25 L. 87/1953 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4 della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti", come in premessa specificato avvalendosi del patrocinio degli avv.ti Ilaria Chesta e dell'avv. Gabriele Pafundi, eleggendo domicilio presso quest'ultimo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14;

La spesa presunta di Euro 1.500,00 afferente all'incarico all'avv. Gabriele Pafundi dello studio Romanelli-Pafundi, è impegnata sul capitolo 135611 (imp. n. 3321/2008) e sarà liquidata con apposito atto deliberativo previa presentazione della parcella, redatta con tariffe non superiori ai minimi di cui al D.M. n. 124/2004

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 122-9446

Autorizzazione a costituirsi avanti alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L.R. 23.5.2008 n. 12 recante "Legge finanziaria per l'anno 2008, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 23.5.2008". Patrocinio nel giudizio degli avv.ti Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di autorizzare la Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti alla Corte Costituzionale in premessa descritto mediante la rappresentanza e difesa degli avv.ti Giovanna Scollo e dell'avv. Gabriele Pafundi, eleggendo domicilio presso quest'ultimo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14;

La spesa presunta di Euro 1.500,00 afferente all'incarico all'avv. Gabriele Pafundi dello studio Romanelli-Pafundi, è impegnata sul capitolo 135611 (imp. n. 3322/2008) e sarà liquidata con apposito atto deliberativo previa presentazione della parcella, redatta con tariffe non superiori ai minimi di cui al D.M. n. 124/2004

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 125-9449

L.r. 70/96 e l.r. 9/2000 - Criteri per la gestione e la regolamentazione del prelievo venatorio del cinghiale - approvazione.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare le disposizioni inerenti i criteri per la regolamentazione dell'attività venatoria al cinghiale (Sus scrofa e relativi ibridi), contenute nell'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare i modelli di Registro unico regionale per la caccia al cinghiale a squadre e la raccolta dei dati negli ATC e CA, di cui agli allegati B e C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di approvare le disposizioni per i corsi di formazione per capi squadra e vice-capisquadra delle squadre per la caccia al cinghiale, di cui all'allegato D alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; tali corsi di formazione saranno organizzati in collaborazione con le Province competenti per territorio;

4. di stabilire che i capi squadra e i vice-capisquadra debbano possedere i requisiti previsti nella SEZ IV dell'Allegato III del Reg. CE 853/04;

5. di stabilire che le presenti disposizioni entrino in vigore a partire dalla stagione venatoria 2009-2010.

La presente deliberazione sarà pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato A

DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO VENATORIO AL CINGHIALE (*Sus scrofa* e relativi ibridi) IN REGIONE PIEMONTE

1. METODI DI PRELIEVO E SUDDIVISIONE TERRITORIALE

1. La gestione faunistico-venatoria del cinghiale negli ATC e nei CA della Regione Piemonte deve tendere a regolarne le popolazioni, mantenendo densità compatibili con le altre componenti faunistiche e con le attività produttive agro-silvo-pastorali.
2. La caccia al cinghiale può essere condotta secondo le seguenti modalità operative
 - in *battuta o in braccata*;
 - col metodo della *girata*;
 - singolarmente, alla *cerca o all'aspetto*;
 - tramite *caccia di selezione*.
3. I Comitati di gestione possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale suddividendo il proprio territorio vocato a tale attività venatoria in zone destinate alla caccia a squadre.
4. Il numero delle squadre viene definito in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti, nonché dalle scelte gestionali che si vogliono intraprendere.
5. L'abbattimento della specie da parte del singolo cacciatore è consentito con l'esclusione delle aree in cui sia in corso la caccia a squadre (*battuta, braccata o girata*).
6. Il Comitato di gestione dell'ATC o del CA, per l'assegnazione delle zone alle squadre di cacciatori può optare per un sistema a rotazione oppure vincolare ogni squadra ad un'unica zona durante tutta la stagione venatoria.

2. DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO

A) COMPENSORI ALPINI

A 1. Caccia di selezione

a. Accesso ai piani di prelievo

1. Il Comitato di gestione provvederà a fornire a chi esercita il prelievo selettivo della specie cinghiale un contrassegno da apporre all'animale appena

abbattuto, che dovrà essere sottoposto alla verifica da parte dei tecnici faunistici presso il centro di controllo, anche ai fini dell'individuazione di eventuali situazioni a rischio in ordine all'insorgenza ed alla diffusione di patologie.

2. I contrassegni provvisori possono sostituire, nel caso del cinghiale, i contrassegni definitivi inamovibili; in tale caso il contrassegno definitivo dovrà essere apposto al centro di controllo.
3. I Comitati di gestione consegnano altresì ai cacciatori autorizzati al prelievo selettivo, appositi tagliandi da compilare prima dell'inizio di ogni giornata di caccia di selezione ed imbucare nelle cassette di raccolta, all'uopo predisposte; l'ubicazione delle cassette dovrà essere comunicata all'atto della consegna degli stessi tagliandi.
4. E' facoltà del Comitato di gestione richiedere una quota individuale per l'accesso al piano di prelievo selettivo del cinghiale fino ad un massimo di 100 euro.
5. Tali introiti devono essere utilizzati dal Comitato di gestione per la liquidazione dei danni alle colture agricole.

b. Modalità di prelievo

1. Nell'ambito del prelievo selettivo alla specie cinghiale è autorizzato anche l'uso del fucile con canna ad anima liscia caricato esclusivamente con munizionamento a palla; è vietato l'uso di armi a canna rigata qualora la caccia sia organizzata sotto forma di battuta.
2. Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di gestione possono predisporre appostamenti per il prelievo selettivo agli ungulati, ivi compreso il cinghiale; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.
3. Il caniere giornaliero per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo è comunque sempre limitato a due soli capi di cinghiale al giorno, fatta salva la possibilità di prelevare anche un capo di un altro ungulato ruminante insieme ad un capo di cinghiale nella stessa giornata, ove prevista l'eventualità dal regolamento adottato dal Comitato di gestione.

c. Abbattimento e consegna del capo al centro di controllo.

1. Analogamente agli altri ungulati, anche per il cinghiale, nei CA il cacciatore, ad abbattimento avvenuto, deve apporre il contrassegno ricevuto all'animale e deve presentare il capo abbattuto al più vicino centro di controllo, presso il quale il tecnico incaricato provvede a compilare la scheda di rilevamento dei dati.
2. La scheda di rilevamento dei dati, compilata in ogni sua parte, ha la seguente destinazione: l'originale da trasmettere al Settore regionale Caccia e Pesca, una copia da consegnare all'abbattitore, una copia da trattenersi presso il Comitato di gestione.

3. Di tutti gli abbattimenti e dei capi rinvenuti morti deve tenersi nota in apposito registro. Tale registro deve essere tenuto costantemente aggiornato da parte del tecnico incaricato al centro di controllo.
4. La Regione fornisce ai Comitati di gestione le schede nominative di autorizzazione e le schede di rilevamento dei dati, che possono essere riprodotte dagli stessi, purché conformemente al modello fornito dalla Regione su supporto informatizzato, nonché i contrassegni. I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.
5. Il Comitato di gestione a conclusione del piano di abbattimento selettivo è tenuto a trasmettere al Settore regionale competente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione dettagliata sui risultati del piano autorizzato, nonché i contrassegni non utilizzati, i terminali numerati del contrassegno, le schede di rilevamento dei dati debitamente compilate e i dati desunti dalle stesse schede, relativi ai capi abbattuti, su supporto informatizzato, utilizzando il software della banca dati faunistica (sezione "abbattimenti").

A 2 . Prelievo venatorio non in caccia di selezione

1. L'attività venatoria al cinghiale, singola o a squadre, è consentita anche nei CA dove è prevista la caccia di selezione, purché entrambe siano opportunamente regolamentate dal Comitato di gestione.
2. E' facoltà del Comitato di gestione richiedere una quota individuale per l'accesso alla caccia al cinghiale in forma individuale fino ad un massimo di 100 euro.
3. Tali introiti devono essere utilizzati dal Comitato di gestione per la liquidazione dei danni alle colture agricole.
4. Per l'ammissione alla caccia a squadre, il Comitato di gestione può richiedere una quota individuale a ciascun singolo cacciatore fino a un massimo di 200 euro.
5. Tali importo può anche avere valore di cauzione e venir restituito al termine della stagione venatoria ovvero utilizzato dal Comitato di gestione per la liquidazione dei danni alle colture agricole in caso di insufficienza delle risorse a disposizione.
6. Al fine di un migliore monitoraggio dei prelievi è previsto un registro unico per la caccia a squadre, specifico per i Comprensori Alpini, da compilare a cura del capo-squadra per ogni giornata di caccia, ad integrazione dei dati raccolti presso il centro di controllo dai tecnici incaricati.

B) AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

1. E' facoltà del Comitato di gestione richiedere una quota individuale per l'accesso alla caccia al cinghiale in forma individuale fino ad un massimo di 100 euro.
2. Tali introiti devono essere utilizzati dal Comitato di gestione per la

- liquidazione dei danni alle colture agricole.
3. Per l'ammissione alla caccia a squadre, il Comitato di gestione può richiedere una quota individuale a ciascun singolo cacciatore fino a un massimo di 200 euro.
 4. Tali importo può anche avere valore di cauzione e venir restituito al termine della stagione venatoria ovvero utilizzato dal Comitato di gestione per la liquidazione dei danni alle colture agricole in caso di insufficienza delle risorse a disposizione.
 5. La Direzione regionale competente individua strumenti di verifica dell'attività di prelievo durante la stagione venatoria negli Ambiti territoriali di caccia.

3. FORMAZIONE ED AMMISSIONE DELLE SQUADRE

1. Ogni cacciatore regolarmente ammesso all'esercizio dell'attività venatoria nell'ATC o nel CA può partecipare alla formazione delle squadre.
2. Il numero massimo dei componenti per la formazione della squadra è stabilito dal Comitato di gestione dell'ATC o del CA con proprio atto interno.
3. La composizione della squadra, riportata su apposito modulo deve essere presentata entro il 30 maggio di ogni anno dal caposquadra al Comitato di gestione dell'ATC e del CA e deve comprendere: il nominativo del "capo squadra", quello di due suoi sostituti e dei componenti la squadra. Ogni nominativo deve essere corredato di: luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo, numero di licenza di caccia e firma di adesione.
4. Il Comitato di Gestione dell'ATC e del CA comunica entro il 30 luglio di ogni anno alla Regione e alla Provincia il numero e la composizione delle squadre di caccia al Cinghiale su supporto informatico.
5. Entro lo stesso termine il Comitato di gestione invia alla Regione e alla Provincia su supporto informatico le aree delle zone in cui è effettuata la caccia a squadre e l'indicazione della distribuzione delle squadre su tali zone, nel caso in cui l'assegnazione sia fissa. A partire dal secondo anno di applicazione delle presenti disposizioni, la zonizzazione e le aree delle zone si intendono invariate rispetto all'anno precedente se entro il 30 luglio non pervengono comunicazioni di modifiche.
6. In caso venissero evidenziate particolari situazioni di criticità legate all'impatto della specie sulle attività antropiche, ovvero contrasti con le popolazioni locali, la Provincia competente può richiedere al Comitato di gestione la modifica o la revoca della singola o di tutte le zone, ovvero la costituzione delle stesse ove non fossero presenti, se ritenuto necessario.
7. In caso di inadempienze del Comitato di gestione la Provincia può intervenire ai sensi del comma 10, dell'art. 6 della D.G.R. n. 10-26362 del 28/12/1998.

4. DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA CACCIA A SQUADRE

A) PARTECIPAZIONE

1. La squadra esercita l'attività venatoria in un solo ATC (o CA) e ciascun componente può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.
2. Per operare sul territorio individuato, per la tecnica della braccata la "consistenza effettiva" della squadra non deve essere inferiore a **12** cacciatori per gli ATC e a **10** per i CA. Tale valore costituisce il "limite minimo" perché una squadra possa operare e non può essere né aumentato né ridotto. Per le squadre che operano con la tecnica della girata la consistenza massima non deve superare le **10** unità.
3. I cacciatori, che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di Comitato di gestione, non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza perdono il diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell'ATC o CA di appartenenza. La verifica delle schede di presenza dei partecipanti alle battute viene effettuata dall'ATC e dal CA.
4. L'ATC rilascia apposita autorizzazione ad ogni partecipante alla squadra.
5. Tutti i cinghiali abbattuti dalle squadre dovranno essere contrassegnati con l'apposizione di marca auricolare o fascetta metallica forniti dalla Regione.
6. La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale.
7. I cani utilizzati nella braccata o nella girata dovranno appartenere a razze da seguita ed essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia.
8. All'inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa deve essere dotata di "registro di caccia" suddiviso per giornate.
9. Il registro, il cui modello è stabilito dalla Regione, nel corso della cacciata deve essere sempre in possesso del caposquadra e sempre disponibile per ogni controllo e dovrà essere compilato in ogni sua parte dal caposquadra.
10. Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede dell'ATC o del CA entro 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.
11. I dati contenuti nel registro dovranno pervenire alla Regione Piemonte, Osservatorio faunistico, entro il 28 febbraio di ogni anno a cura dell'ATC o del CA.
12. Ogni squadra dovrà altresì essere dotata di idoneo strumento di misura (dinamometro o bilancia) da utilizzare obbligatoriamente per rilevare il peso degli animali abbattuti durante le operazioni di compilazione del registro.

B) FORMAZIONE E COMPITI DEL CAPOSQUADRA

1. Il caposquadra e i due vice-capisquadra devono avere i requisiti previsti nell'Allegato III (Sez. IV) del Reg. CE 853/04.
2. Il caposquadra o i suoi vice (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente all'ATC o al CA, solo per cause di forza maggiore) non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt.30 e 31 della Legge 157/92 o in quelle dell'art.53 della L.R: n.70/96, per le due annate precedenti alla designazione.
3. Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della battuta garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dal presente regolamento e da ogni altra disposizione emanata dal comitato di gestione.
4. Il Caposquadra deve assolvere i seguenti compiti:
 - Prima di ogni giornata di caccia segnare nel registro di caccia al cinghiale i nominativi dei partecipanti alla battuta o alla braccata e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto.
 - Per gli ATC: al termine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero dove verranno riportati tutti i dati della battuta.
 - Per i CA: presentare, al termine della giornata di caccia, tutti i capi abbattuti al Centro di Controllo unitamente al registro con i nominativi, che deve essere controfirmato dal tecnico incaricato al Centro.
5. In caso di mancato adempimento ai compiti di cui al punto precedente da parte di un caposquadra, anche su segnalazione della Provincia o della Regione, il Comitato di Gestione può revocarne l'incarico e procedere alla sua sostituzione.

C) PARTECIPAZIONI OCCASIONALI

1. Il caposquadra potrà richiedere all'A.T.C. o al C.A., almeno entro le 24 ore precedenti la cacciata, l'ammissione occasionale di cacciatori, fino ad un massimo di 5 per cacciata e per un numero massimo stabilito dal Comitato di gestione, purché questi siano regolarmente ammessi all'esercizio venatorio all'interno dell'Ambito.
2. I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo (o massimo) di "consistenza effettiva" per lo svolgimento della cacciata.
3. Anche i partecipanti occasionali debbono essere annotati sul registro di caccia prima dell'inizio della cacciata.

D) SEGNALAZIONI PRECAUZIONALI

1. Le battute devono essere segnalate tramite esposizione, lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia, almeno 1 ora prima dell'inizio della battuta stessa, di un cartello visibile a distanza che riporti la dizione "BATTUTA AL CINGHIALE IN ATTO" ed essere rimosso al termine della battuta.
2. Per una maggior sicurezza ciascun partecipante alla cacciata deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sul lato ventrale e dorsale.

4. DIVIETI APPLICABILI

1. Fermi restando i divieti previsti dalla Legge n. 157/92 e dalla Legge Regionale 70/96, nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente atto, è vietato:
 - a) detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della durata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale;
 - b) abbattere, per tutto il periodo della battuta un capo diverso dal cinghiale;
 - c) esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto, senza il numero minimo di "consistenza effettiva" dei cacciatori;
 - d) esercitare la caccia al cinghiale in forma individuale in presenza di una squadra di caccia a tale specie autorizzata;
 - e) esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata, salvo invito specifico di un'altra squadra autorizzata dall'A.T.C. o dal C.A. e previa rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella propria zona di competenza. Rimane ferma la possibilità tra due squadre confinanti di stesso A.T.C. o C.A., di svolgere cacciate in forma congiunta;
 - f) inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra ove presente, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito deve essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da due o tre cacciatori, previo accordo con la squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree protette il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale di vigilanza;
 - g) il cacciatore che è stato iscritto come partecipante alla squadra di cacciata, in quel giorno non può esercitare nessun tipo di caccia finché iscritto nel registro di caccia come presente.
2. Per le violazioni delle presenti disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa di cui all'art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.

5. APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I Comitati di Gestione possono predisporre specifici regolamenti per la definizione di ulteriori prescrizioni e per la contestualizzazione delle norme contenute nelle presenti disposizioni.
2. Tali regolamenti devono essere preventivamente inviati alla Provincia per la verifica di congruenza e di conformità agli obiettivi di contenimento della specie contenuti nei piani predisposti ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/2000.
3. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.

Allegato B



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

.....

**REGISTRO ATTIVITA' VENATORIA
AL CINGHIALE**

Stagione venatoria.....

Numero/ Nome della squadra.....
Caposquadra.....
Vice.....
Vice.....

DATA.....

AREA DI BATTUTA.....

Mattino: ORA INIZIO..... ORA FINE.....
 Pomeriggio: ORA INIZIO..... ORA FINE.....

Responsabile.....			
N.	Cognome e Nome	N.	Cognome e Nome
1		37	
2		38	
3		39	
4		40	
5		41	
6		42	
7		43	
8		44	
9		45	
10		46	
11		47	
12		48	
13		49	
14		50	
15		51	
16		52	
17		53	
18		54	
19		55	
20		56	
21		57	
22		58	
23		59	
24		60	
25		INVITATI	
26		1	
27		2	
28		3	
29		4	
30		5	
31		6	
32		7	
33		8	
34		9	
35		10	
36		11	

RIEPILOGO BRACCATA DEL

Ora inizio..... Ora fine.....

Area di battuta..... Comune/i.....

N.complessivo partecipanti..... N.poste..... N.canai.....

N. Cani utilizzati..... Prima della braccata l'area è stata tracciata? SI NO

N.Cinghiali abbattuti..... N.Cinghiali feriti e non recuperati.....

N.complessivo Cinghiali avvistati(escluso gli abbattuti).....

N. Caprioli avvistati.....

Note.....
.....
.....

RIEPILOGO BRACCATA DEL

Ora inizio..... Ora fine.....

Area di battuta..... Comune/i.....

N.complessivo partecipanti..... N.poste..... N.canai.....

N. Cani utilizzati..... Prima della braccata l'area è stata tracciata? SI NO

N.Cinghiali abbattuti..... N.Cinghiali feriti e non recuperati.....

N.complessivo Cinghiali avvistati(escluso gli abbattuti).....

N. Caprioli avvistati.....

Note.....
.....
.....

SCHEDA RILEVAMENTO DATI BIOMETRICI- RILEVATORE.....FIRMA.....

N° CIGIALI	DATA	N. DI FASCETTA	LOCALITA'	SESSO	CLASSE DI ETA'	PESO PIENO (kg)	PESO PARZ. EVISCERATO(kg)	PESO VUOTO (kg)	N° MAMMELLE ATTIVE	N. FETI	LUNGHEZZA FETI (cm)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											


Valutazione dell'età del cinghiale

Al fine di semplificare e nello stesso tempo standardizzare la raccolta dei dati dei cinghiali abbattuti, sulla scorta di esperienze maturate in altre aree, la suddivisione in classi di età deve essere effettuata come di seguito schematizzato:

[] striato (privo di M1)


< 6 mesi

[] rosso (con M1)




6 - 10 mesi

[] sub adulto (con I3, C, M2)




11 - 14 mesi

[] adulto 1 (con I1, P4)




15 - 18 mesi

□ adulto 2 (con I2 in eruzione o pareggiato, M3 assente o erotto al massimo per metà)



□ adulto 3 (con I1, I2, I3 pareggiati, M3 erotto tutto o per 2/3)



□ adulto 4

> 36 mesi

Riepilogo e abbreviazioni

sigla	classe	note
ST	Striato	(privo di M1)
RO	Rosso	(con M1)
SU	Subadulto	(con I3, C, M2)
A1	Adulto 1	(con I3, P4)
A2	Adulto 2	(con I2 in eruzione o pareggiato, M3 assente od erotto al massimo per metà)
A3	Adulto 3	(con I1, I2, I3 pareggiati, M3 erotto tutto o per 2/3)
A4	Adulto 4	anni stimati

Allegato C



COMPENSORIO ALPINO

.....

**REGISTRO ATTIVITA' VENATORIA
AL CINGHIALE**

Stagione venatoria.....

Numero/Nome della squadra.....
Caposquadra.....
Vice.....
Vice.....

DATA.....

AREA DI BATTUTA.....

Mattino: ORA INIZIO..... ORA FINE.....
 Pomeriggio: ORA INIZIO..... ORA FINE.....

Responsabile.....			
N.	Cognome e Nome	N.	Cognome e Nome
1		37	
2		38	
3		39	
4		40	
5		41	
6		42	
7		43	
8		44	
9		45	
10		46	
11		47	
12		48	
13		49	
14		50	
15		51	
16		52	
17		53	
18		54	
19		55	
20		56	
21		57	
22		58	
23		59	
24		60	
25		INVITATI	
26		1	
27		2	
28		3	
29		4	
30		5	
31		6	
32		7	
33		8	
34		9	
35		10	
36		11	

RIEPILOGO BRACCATA DEL

Ora inizio..... Ora fine.....

Area di battuta..... Comune/i.....

N.complessivo partecipanti..... N.poste..... N.canai.....

N. Cani utilizzati..... Prima della braccata l'area è stata tracciata? SI NO

N.Cinghiali abbattuti..... N.Cinghiali feriti e non recuperati.....

N.complessivo Cinghiali avvistati(escluso gli abbattuti).....

N. Caprioli avvistati.....

Note.....
.....
.....

RIEPILOGO BRACCATA DEL

Ora inizio..... Ora fine.....

Area di battuta..... Comune/i.....

N.complessivo partecipanti..... N.poste..... N.canai.....

N. Cani utilizzati..... Prima della braccata l'area è stata tracciata? SI NO

N.Cinghiali abbattuti..... N.Cinghiali feriti e non recuperati.....

N.complessivo Cinghiali avvistati(escluso gli abbattuti).....

N. Caprioli avvistati.....

Note.....
.....
.....

Allegato D

DISPOSIZIONI PER I CORSI DI FORMAZIONE PER CAPI SQUADRA

Il corso deve essere predisposto secondo i seguenti moduli:

I MODULO – PARTE GENERALE

- Lezione a:** Biologia del cinghiale: sistematica, morfologia, distribuzione, habitat, alimentazione, riproduzione, dinamica delle popolazioni, fattori limitanti e loro influenza
- Lezione b:** Segni di presenza, riconoscimento delle classi di sesso e di età in natura, raccolta dei dati biometrici e riconoscimento dell'età dei cinghiali abbattuti attraverso l'esame delle tavole dentarie, prove pratiche di misurazioni biometriche e riconoscimento dell'età dei cinghiali abbattuti attraverso l'esame delle tavole dentarie
- Lezione c:** Sul campo: segni di presenza, riconoscimento delle classi di sesso e di età in natura
- Lezione d:** Trattamento e trasporto dei capi catturati, tecniche, materiali, precauzioni, prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria, trattamento e trasporto dei capi catturati

II MODULO – TECNICHE DI ABBATTIMENTO

- Lezione e:** Aspetto e cerca. Strumenti ottici, armi e munizioni, nozioni fondamentali di balistica. Il tiro in campagna: impostazione e norme di sicurezza, balistica terminale, reazioni al tiro e recupero dei capi feriti
- Lezione f:** Tecniche di caccia
- Lezione g:** Norme igienico-sanitarie e trattamento animali abbattuti
- Pratica sul campo –** La conduzione dei cani

Esame finale:

- 1) Una prova scritta del tempo massimo di 30 minuti composta da 25 quiz a risposta multipla;
- 2) Una prova orale con riconoscimento delle classi di sesso e di età del cinghiale da immagini e reperti;
- 3) Due prove di tiro presso un poligono abilitato:
 - a) con arma a canna liscia su bersaglio a sagoma di cinghiale posto a 30 mt. Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nella sagoma (parti vitali).
 - b) con arma a canna rigata e ottica di puntamento a 100 mt, in appoggio. Dovranno essere tirati 5 colpi, di cui almeno 4 collocati nel bersaglio (diametro 15 cm)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 126-9450

Criteria per la formulazione dei piani di prelievo e l'attuazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina in Regione Piemonte.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di approvare i Criteria per la formulazione dei piani di prelievo e l'attuazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina in Regione Piemonte, contenuti nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

* di revocare la D.G.R. n. 48-11956 del 8/3/04 "Approvazione delle Linee guida per la gestione e tutela della specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e lepre variabile nella Regione Piemonte".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Allegato**CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEI PIANI DI PRELIEVO E PER IL PRELIEVO VENATORIO DELLA "TIPICA FAUNA ALPINA"**

Valide per le specie fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), pernice bianca (*Lagopus mutus*), coturnice (*Alectoris graeca*) e lepre variabile (*Lepus timidus*)

A) FORMULAZIONE PIANI DI PRELIEVO**1. PARAMETRI PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO****Coturnice e pernice bianca**

La formulazione del piano di prelievo della pernice bianca fa riferimento prioritariamente al successo riproduttivo ($SR=J/AD$), determinabile in seguito ai censimenti tardo estivi in quanto i censimenti primaverili al canto (da cui si deduce la densità dei maschi adulti) possono essere suscettibili di sensibili variazioni di anno in anno e di CA in CA per motivazioni legate alle condizioni meteorologiche, all'accessibilità delle aree campione, alle difficoltà contingenti nell'organizzazione delle singole uscite.

Anche per la coturnice, in virtù della diversa dinamica di popolazione rispetto ai tetraonidi, si fa riferimento prioritariamente al successo riproduttivo.

In entrambi i casi, i dati di densità primaverile verranno comunque tenuti in considerazione in sede di analisi critica dei piani proposti, unitamente alla valutazione critica del prelievo dell'annata precedente (con riferimento ai capi prelevati nel mese di ottobre, e al rapporto giovani/adulti nel carniere complessivo).

Fagiano di monte

La formulazione del piano di prelievo sarà basata sull'analisi critica dei risultati dei censimenti primaverili, da cui si ricava la densità dei maschi adulti, ed estivi (da cui desumere il successo riproduttivo $SR=J/FAD$).

Lepre variabile

Vista l'impossibilità di censire sistematicamente questa specie, la formulazione del piano di prelievo sarà basata sull'analisi critica dell'andamento delle ultime 5 stagioni venatorie.

Nei Comprensori in cui il prelievo della lepre variabile non è stato effettuato negli anni precedenti, il piano di prelievo deve essere presentato unitamente ad una relazione che, in base ai dati raccolti così come previsto al punto 2.2 delle Linee guida relative al monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte, ne giustifichino la sostenibilità.

2. CALCOLO DEL PIANO

Pernice bianca

Esito della riproduzione	Piano conservativo	Piano medio	Piano alto
SR	< 1,0	1,0-2,0	> 2,0
Proposta di piano	≤ prelevato nel mese di ottobre dell'anno precedente	fino al 10% in più del prelevato nel mese di ottobre dell'anno precedente	fino al 20% in più del prelevato nel mese di ottobre dell'anno precedente

Coturnice

Esito della riproduzione	Piano conservativo	Piano medio	Piano alto
SR	< 1,5	1,5-2,5	> 2,5
Proposta di piano	≤ prelevato nel mese di ottobre dell'anno precedente	fino al 20% in più del prelevato nel mese di ottobre dell'anno precedente	fino al 40% in più del prelevato nel mese di ottobre dell'anno precedente

Fagiano di monte

SR	Piano conservativo	Piano medio	Piano alto
SR	< 1,5	1,5-2,5	> 2,5
Proposta di piano	Fino al 5% della consistenza totale dei maschi stimati a fine estate (consistenza post-riproduttiva) e comunque non oltre il prelevato dell'anno precedente	fino al 10% della consistenza totale dei maschi stimati a fine estate (consistenza post-riproduttiva)	fino al 15% della consistenza totale dei maschi stimati a fine estate (consistenza post-riproduttiva)

Calcolo della consistenza primaverile dei maschi adulti.

Deve essere inteso come il risultato derivante dal numero di maschi censiti sulle aree campione estrapolato all'intera area di distribuzione (definito dalle carte di vocazionalità redatte dall'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica).

Affinché dette aree campione siano ritenute rappresentative dovranno essere individuate in modo che ognuna sia caratterizzata da tutte le componenti ambientali presenti nell'areale. Tale rappresentatività risulta fondamentale se si considerano specie, come il fagiano di monte, che durante il periodo riproduttivo tendono a concentrarsi in determinate aree (arene). Appare quindi fondamentale, per non incorrere in sovrastime anche considerevoli, che le operazioni di conteggio dei maschi in primavera siano condotte sulle superfici più ampie possibili (ogni area campione non deve essere inferiore a 400 Ha e la superficie totale dovrà essere almeno di 1.000 Ha), per evitare che gli animali vengano contati soltanto nei siti in cui sono concentrati in quel determinato momento. Qualora, dalla valutazione delle proposte dei piani di prelievo da parte della Regione Piemonte, derivasse che tali aree non rispondono ai requisiti succitati, la Regione stessa potrà procedere ad una valutazione critica delle densità, apportando ulteriori correttivi.

Calcolo della consistenza post-riproduttiva dei maschi.

Deve essere intesa come il numero dei maschi adulti stimati nel corso dei censimenti primaverili sommato al numero dei maschi giovani, desunto dal successo riproduttivo rilevato (al netto della mortalità estiva convenzionalmente fissata al 20%).

Maschi adulti fine estate = maschi adulti primavera x 0,8

Maschi giovani fine estate = femmine adulte primavera (*) x 0,8 x successo ripr. / 2

Maschi totali fine estate = maschi giovani fine estate + maschi adulti fine estate

Per tutte le specie di galliformi alpini il prelievo non è ammesso per densità primaverili inferiori ad 1 maschio ogni 100 Ha.

Per la pernice bianca, qualora non si disponga di dati sufficientemente attendibili per il censimento primaverile, si considererà il successo riproduttivo che non dovrà essere sotto i 0,3 J/AD.

3. APPROVAZIONE DEI PIANI NUMERICI ANNUALI DI PRELIEVO

I piani numerici di prelievo sono approvati annualmente previo istruttoria tecnica dell'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, sentito l'INFS nell'ambito del protocollo operativo siglato in data 4/7/07.

* N.B. La sex ratio viene convenzionalmente supposta pari a 1 (n. maschi = n. femmine).

B) DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO VENATORIO

1. MODALITA' DI ACCESSO AI PIANI DI PRELIEVO

1. L'accesso ai piani numerici di prelievo è riservato ai cacciatori muniti di abilitazione venatoria in zona Alpi ed ammessi ad esercitare la caccia nei CA.
2. I cacciatori che intendono accedere al piano di prelievo devono fare domanda scritta al Comprensorio sull'apposito modulo predisposto dallo stesso e versare preventivamente la quota, ove prevista.
Il Comitato di Gestione ha la facoltà di richiedere il versamento di una quota ai cacciatori che facciano richiesta di prelievo fino ad un limite massimo di 200 euro. Tale quota può anche essere considerata una cauzione e restituita all'atto della consegna del capo abbattuto al centro di controllo. I proventi derivanti da tali quote devono essere reimpiegati per miglioramenti ambientali finalizzati alla riqualificazione degli habitat per tali specie. Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo non può essere superiore a 2,5 cacciatori per capo prelevabile. In caso di esubero delle domande, rispetto al tetto prefissato, è necessario adottare da parte del Comitato di gestione appositi criteri di priorità d'accesso (sorteggio, turnazione o criteri meritocratici). Il Comitato di gestione provvederà, per le specie pernice bianca, coturnice, fagiano di monte e lepre variabile, a rilasciare ad ogni singolo cacciatore ammesso al prelievo un contrassegno inamovibile da apporre all'animale appena abbattuto.
3. Il Comitato di gestione predispone specifici tagliandi di uscita da consegnare ai cacciatori che esercitano il prelievo alle specie di tipica fauna alpina; i cacciatori medesimi devono imbucare i tagliandi all'inizio della giornata di caccia in apposite cassette; l'ubicazione delle cassette dovrà essere comunicata all'atto della consegna degli stessi tagliandi, nonché comunicata agli organi preposti alla vigilanza e alla Regione entro il 30 settembre. Il tagliando deve riportare le seguenti informazioni di minima: data, nome e cognome del cacciatore, località di inizio caccia.

2. MODALITA' DI PRELIEVO

1. Ad abbattimento avvenuto, il cacciatore provvederà immediatamente all'apposizione del contrassegno inamovibile (alla specie lepre variabile al tendine dell'arto posteriore e alle specie coturnice, pernice bianca e fagiano di monte all'ascellare) ed alla rimozione dal contrassegno stesso delle tacche relative a giorno e mese dell'abbattimento; ai fini della verifica del completamento dei piani numerici di prelievo, il cacciatore deve inoltre presentare il capo abbattuto al centro di controllo dove il tecnico incaricato provvederà a compilare la scheda di rilevamento dei dati. Tale scheda, compilata in ogni sua parte, avrà la seguente destinazione: l'originale da trasmettere al Settore regionale Caccia e Pesca, una copia da consegnare al cacciatore, una copia da trattenersi da parte del Comitato di gestione.
2. Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani numerici di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti quantitativi autorizzati per ciascun CA e delle modalità previste nel presente provvedimento.
3. La Regione fornisce ai Comitati di gestione dei CA gli appositi contrassegni e le schede di rilevamento dei dati. I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione del CA entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r. 70/96.

4. Il Comitato di Gestione ha la facoltà di suddividere, qualora necessario, il prelievo complessivo concesso per la singola specie in distretti gestionali.

3. TUTELA DELLE SPECIE

1. Il Comitato di Gestione ha la facoltà di precludere determinate porzioni di territorio al prelievo di una o più specie, qualora si individuino zone che presentino, per caratteristiche orografiche e vegetazionali, un'elevata vocazionalità per tali specie, ovvero zone con una facile accessibilità ad un alto numero di cacciatori (bassa quota e/o strade carrozzabili), o zone con particolari criticità per le singole specie. Il periodo di caccia consentito è di dieci giornate consecutive (mercoledì e domenica), a partire dal primo giorno utile del mese di ottobre.
2. Il Comitato di gestione al tramonto di ogni giornata di caccia verifica il numero dei capi prelevati e, in prossimità del raggiungimento del piano di prelievo concesso (1-3 capi), mette in atto misure atte a evitare eventuali sforamenti del piano concesso, ivi compresa l'assegnazione nominativa dei capi rimanenti tramite sorteggio o l'eventuale chiusura anticipata del prelievo.
3. Al raggiungimento del numero di animali prelevabili sulla base del piano numerico il Comitato di gestione deve provvedere a pubblicizzare adeguatamente la chiusura dell'attività venatoria a tali specie.
4. Il Comitato di gestione, a seguito della verifica presso i Centri di controllo dell'andamento dei piani al termine della 5° giornata, su indicazione dei coordinatori faunistici regionali, deve procedere all'immediata chiusura dell'attività venatoria alla singola specie, nel caso in cui il numero dei capi presentati sia inferiore od uguale al 50% del piano autorizzato, dandone adeguata pubblicità; nel caso il piano sia suddiviso in più distretti, il 50% deve intendersi sul totale del piano autorizzato.
5. Nel caso in cui si verificano una o più giornate con condizioni climatiche che impediscano l'uscita prima della data stabilita per la verifica, è data facoltà al Coordinatore incaricato di valutare la possibilità di procrastinare il periodo utile.
6. Il Comitato di gestione a conclusione del piano di abbattimento è tenuto a trasmettere nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre il 30 dicembre, le schede di rilevamento dati debitamente compilate e i dati desunti dalle schede stesse su supporto informatizzato (software banca dati faunistica).
7. Il Comitato di gestione è altresì tenuto a trasmettere entro il 30 dicembre i dati relativi alla pressione venatoria desunta dagli appositi tagliandi, secondo il seguente schema:

Cacciatori totali CA stagione 2007/08		Cacciatori che hanno fatto una sola uscita	
Cacciatori cha hanno ritirato il contras-segno		Cacciatori che hanno fatto due uscite	
Cacciatori totali che hanno imbucato (cioè hanno fatto almeno un'uscita)		Cacciatori che hanno fatto tre uscite	
Cacciatori 1° giornata		Caccia- tori 4 uscite	
Cacciatori 2° giornata		Cacci- atori 5 uscite	
Cacciatori 3° giornata		Cacci- atori 6 uscite	
Cacciatori 4° giornata		Cacci- atori 7 uscite	
Cacciatori 5° giornata		Cacci- atori 8 uscite	
Cacciatori 6° giornata		Caccia- tori 9 uscite	
Cacciatori 7° giornata		Caccia- tori 10 uscite	
Cacciatori 8° giornata			
Cacciatori 9° giornata			
Cacciatori 10° giornata			

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 128-9452

L.r. 70/96, art. 55 e 58. - Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni in merito al risarcimento dei danni da fauna non venabile.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di stabilire, a parziale modifica di quanto disposto con D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007, l'accesso diretto al fondo previsto dall'art. 55 della l.r. 70/96 per i danni alle produzioni agricole causati dalle seguenti specie: ghiro (*Glis glis*), scoiattolo rosso (*Sciurus vulgaris*), scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), nutria (*Myocastor coypus*);

* di considerare ai fini della presente deliberazione soltanto i casi in cui la somma dei danni imputabili alle specie succitate superi la quota del 7% del totale periziato in ogni singolo ATC o CA;

* di demandare a specifica determinazione dirigenziale del Settore competente l'integrazione della somma spettante come ulteriore riparto;

* di stabilire che, a parziale deroga alle previsioni contenute nell'art. 8 dei "Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazioni dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (art. 55 L.R. 70/96)", approvati con la D.G.R. n. 114-6741 del 3/8/07, i soggetti beneficiari ammessi al risarcimento dei danni provocati da tutte le specie indicate nella suddetta Deliberazione possano anche non essere possessori di partita IVA agricola nel caso in cui il danno sia avvenuto in aree precluse al prelievo venatorio (Aree protette, Oasi, ZRC e ZAC), qualunque sia il soggetto gestore preposto all'accertamento e alla liquidazione dello stesso;

* di stabilire che, per tutte le specie indicate nella suddetta D.G.R. n. 114-6741, il danno sia risarcito interamente agli aventi diritto da parte dei CA e degli ATC e che tale adempimento, da espletare anche con la eventuale concorrenza di risorse aggiuntive da parte di tali soggetti, sia conditio sine qua non per il trasferimento delle risorse da parte della Regione per l'anno successivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 130-9454

Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013. Misura 112 ("Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori") e Misura 121 ("Ammodernamento delle aziende agricole"). Apertura condizionata delle domande di cui alla DGR n. 73-7442 del 12.11.2007 (e s.m.i.) - Reg. (CE) 320/2006 "Aiuto alla diversificazione" - Piano d'azione regionale - Disposizioni e adeguamento Linee guida e istruzioni operative.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di stabilire quanto segue in riferimento alle disposizioni approvate con D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007, successivamente integrata con D.G.R. n. 41-7484 del 19.11.07 (in appresso denominata "D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007 e s.m.i.") e con n. 37-8475 del 27.03.2008, riguardanti il Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), Misura 112 ("Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori") e Misura 121 ("Ammodernamento delle aziende agricole"); nonché in riferimento alle disposizioni approvate con D.G.R. n. 36-8911 del 4.06.2008, riguardanti il Reg. CE 320/2006 che istituisce un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità:

1) circa le disposizioni approvate riguardanti il PSR:

A) in riferimento alla D.G.R. n. 37-8475 del 27.03.2008, l'allegato "Linee guida e istruzioni tecnico operative per l'applicazione" che ne fa parte integrante è sostituito dall'allegato che fa parte integrante della presente Deliberazione;

B) in riferimento alla D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007 (e s.m.i.), di apertura condizionata delle domande di accesso agli interventi previsti dalla Misura 112 ("Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori") e 121 ("Ammodernamento delle aziende agricole") del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (PSR), sono adottate le seguenti disposizioni:

a) per la gestione, selezione e definizione delle domande della Misura 112 e della Misura 121 presentate ai sensi della D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007 e s.m.i., si applicano le "Linee guida e istruzioni tecnico operative per l'applicazione" di cui al citato allegato che fa parte integrante della presente Deliberazione ed i "Criteri di selezione" approvati con DGR n. 37-8475 del 27.03.2008;

b) con le domande della Misura 112 e della Misura 121 presentate ai sensi della D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007 e s.m.i., vengono formate graduatorie separate da quelle formate con le domande presentate ai sensi della DGR n. 37-8475 del 27.03.2008;

c) per le domande della Misura 112 e della Misura 121 presentate ai sensi della D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007 valgono gli originari limiti di spesa previsti dalla Determinazione Dirigenziale n. 114 DA 1100 del 14.11.2007 della Direzione Regionale 11 "Agricoltura";

d) per quanto riguarda le domande della Misura 112 e della Misura 121 presentate con domanda con documentazione semplificata ai sensi della D.G.R. n. 73-7442 del 12.11.2007, in riferimento alla tempistica della presentazione delle domande con documentazione completa nonché agli schemi di domanda ed alla procedura informatica da utilizzare, valgono le disposizioni che saranno adottate dalla Direzione Regionale 11 "Agricoltura" con Determinazione Dirigenziale.

2) Circa le disposizioni approvate riguardanti il Reg. CE 320/2006:

in riferimento alla D.G.R. n. 36-8911 del 4.06.2008, le modifiche introdotte attraverso l'approvazione dell'allegato di cui al punto A) saranno applicate anche alle Linee Guida e Istruzioni tecniche operative approvate dalla medesima.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte

Misure 112, 121 e 311

Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione

PARTE PRIMA

1) INTRODUZIONE

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR), in applicazione del Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio (e successive modifiche ed integrazioni), prevede per il periodo 2007-2013 l'attivazione di una serie di Misure di incentivazione della agricoltura del Piemonte, tra cui tre Misure in particolare sono rivolte a finanziare, tramite la concessione di contributi e di premi, il ricambio generazionale, lo sviluppo strutturale e la differenziazione delle attività delle aziende agricole.

Si tratta delle seguenti:

Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" che finanzia, attraverso la concessione di Premi, l'insediamento di giovani in agricoltura;

Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" che finanzia, attraverso la concessione di contributi in conto capitale calcolati in percentuale sulla spesa, la realizzazione di interventi di sviluppo nelle aziende agricole (realizzazione di opere fondiarie ed edilizie, acquisto di macchinari ed attrezzature);

Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole" che finanzia, attraverso la concessione di contributi in conto capitale calcolati in percentuale sulla spesa, la realizzazione nelle aziende agricole di interventi di sviluppo tesi a realizzare forme di diversificazione della attività e dei redditi (interventi di ristrutturazione di edifici ed acquisto di attrezzature finalizzati all'offerta agrituristica, all'artigianato tipico, ai servizi sociali ed educativi, alla manutenzione e gestione del territorio, ecc.).

Il presente documento individua le linee guida e definisce le istruzioni tecniche operative per l'applicazione delle Misure citate da parte della Regione e delle Province.

2) RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento CE 1974/2006 della Commissione - disposizioni applicative del Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione - modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Misure 112 "Insediamento di giovani agricoltori", 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" e 311 "Diversificazione in attività non agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643

del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007 ed approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. C (2007) 5944 del 28 novembre 2007 (codice CCI2007IT06RPO009);

L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca"

3) COMPETENZE

Gli interventi previsti dalle misure in oggetto sono gestiti dalle Province (in base alla L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca" e alle convenzioni stipulate tra le Province e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA).

Le domande di sostegno / aiuto sono presentate alle Province, a fronte di Bandi di apertura presentazione domande.

In fase di prima applicazione i bandi sono emanati esclusivamente dalla Regione.

I bandi entreranno in vigore dopo che i relativi Criteri di selezione siano stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Le Province provvedono al ricevimento, all'esame ed alla definizione (accoglimento totale o parziale o reiezione) delle domande, individuando all'interno del loro ordinamento gli Uffici competenti.

La Regione esercita inoltre le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento di cui all'art. 3 della L.R. 34/98.

Il pagamento ai beneficiari dei sostegni / aiuti spettanti viene effettuato dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA.

Gli elenchi di pagamento sono formati ed approvati dalle Province e, dopo i necessari controlli, sono inviati dalle Province direttamente dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA.

I rapporti della Regione e delle Province con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura ARPEA sono disciplinati dalle convenzioni appositamente sottoscritte.

In particolare per la responsabilità della Regione e delle Province per quanto riguarda la correttezza della spesa, vale quanto indicato dalle citate convenzioni.

4) CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE

Al fine di razionalizzare la gestione, è necessario definire un cronoprogramma per l'utilizzazione delle risorse, tenendo conto dell'esigenza di utilizzare prioritariamente le risorse cofinanziate (in considerazione dei vincoli temporali per l'utilizzazione delle risorse stesse) rispetto agli aiuti di stato regionali aggiuntivi e tenendo conto del fatto che la Tabella Finanziaria del PSR prevede una disponibilità delle risorse scaglionata nei sette anni dal 2007 al 2013.

In fase di prima applicazione (riferita ai bandi di presentazione domande 2008) l'attivazione delle risorse delle Misure 112, 121 e 311 viene effettuata soltanto in riferimento ad un importo pari a :

Misura 112:
risorse cofinanziate euro 30.000.000,00;

Misura 121:
risorse cofinanziate euro 60.000.000,00;

Misura 311:
risorse cofinanziate euro 6.000.000,00.

Ai bandi emanati nel 2008 vengono destinate esclusivamente le risorse sopra indicate. Con le domande presentate ai sensi di tali bandi verranno formate graduatorie regionali per singola Misura.

Le priorità ed i pesi da utilizzare per la formazione delle graduatorie stesse sono quelli indicati nei "criteri di selezione" dei bandi stessi.

Per quanto riguarda le modalità di gestione operativa delle graduatorie, vale quanto indicato al successivo punto "Modalità di formazione e gestione delle graduatorie".

Le domande che non trovano copertura finanziaria all'interno delle risorse sopra indicate dovranno essere respinte dalla Provincia competente con esplicito provvedimento al termine della validità delle graduatorie.

Le aziende per le quali la domanda presentata è stata respinta potranno presentare una nuova domanda in occasione di eventuali bandi successivi, compatibilmente con le disposizioni dei bandi medesimi e limitatamente a insediamenti / investimenti non ancora realizzati.

L'attivazione delle rimanenti risorse stanziata dalla Tabella Finanziaria del PSR sarà effettuata in modo graduale, con successivi provvedimenti, in base all'avanzamento della attuazione del PSR stesso.

L'emanazione dei successivi bandi è programmata per l'anno 2010, salvo che per quanto riguarda bandi relativi a programmi speciali finalizzati.

5) CRITERI PER L'EMANAZIONE DEI BANDI DI APERTURA DOMANDE E PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE

Il PSR 2007-2013 prevede che i bandi di apertura presentazione domande possano avere portata generale oppure essere finalizzati, cioè rivolti a soddisfare specifiche esigenze ed a perseguire specifiche finalità e obiettivi esplicitamente indicati, scelti tra le esigenze, le finalità e gli obiettivi individuati dal PSR medesimo.

In fase di prima applicazione, in riferimento alle Misure 112, 121 e 311, vengono attuati solo bandi regionali e non vengono attuati bandi finalizzati.

Al fine di definire a quale territorio e a quale settore deve essere riferita una azienda agricola (o una determinata domanda di sostegno) per l'attribuzione delle priorità si procede nel modo seguente:

Definizione del territorio al quale riferire una azienda agricola:

- l'attribuzione di una azienda agricola ad un determinato territorio avverrà in funzione di dove ricade il centro aziendale (sede operativa principale).

Definizione del settore (comparto produttivo)al quale riferire una azienda agricola o una determinata domanda di sostegno:

- aziende specializzate che operano in un unico settore: l'azienda verrà riferita al settore in cui opera;
- aziende miste che operano in più settori : in tale caso non è possibile riferire univocamente l'intera azienda ad un unico settore produttivo ma vi è comunque la necessità di valutare nella sua interezza una domanda di sostegno che preveda interventi in più settori diversi, onde non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi economici del piano aziendale; per cui, al fine della attribuzione della priorità settoriale l'intera azienda dovrà essere riferita al settore che contribuisce maggiormente alla PLV aziendale .

Eventuali domande di Misura 121 e di Misura 311 presentate congiuntamente ad una domanda di Misura 112 dovranno essere inserite nelle rispettive graduatorie rispettando i criteri di priorità ordinari delle Misure 121 e 311.

Eventuali domande di Misura 112 presentate congiuntamente ad una domanda di Misura 121 e/o di Misura 311 potranno essere ammesse al Premio di insediamento anche qualora le domande di Misura 121 e/o di Misura 311 non risultassero ammissibili o non risultassero inserite in posizione utile nella rispettiva graduatoria.

Per le Misure 121 e 311, una azienda agricola non può avere contemporaneamente due (o più) domande di contributo in corso sulla stessa Misura; non può pertanto presentare una nuova domanda di contributo fino a quando la precedente non è conclusa (accertamento finale dell'ultima iniziativa prevista), salvo eventuali deroghe che verranno decise nell'ambito della applicazione di programmi finalizzati.

Eventuali investimenti / insediamenti effettuati o impegni assunti dai richiedenti dopo la presentazione della domanda e prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno / aiuto presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

Le domande di sostegno / aiuto devono contenere tutti gli elementi necessari per far sì che gli interventi finanziati dal PSR siano controllabili e verificabili, come richiesto dall'art 48 del Reg. CE 1974/06.

Le domande dovranno inoltre contenere:

- tutti i dati necessari ad assolvere gli obblighi di monitoraggio e verifica posti dalla normativa comunitaria;
- le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa il rispetto dei requisiti comunitari.

Le domande di accesso alle Misure 112, 121 e 311 dovranno essere pertanto predisposte e presentate utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP); la copia cartacea stampata dalla procedura dovrà essere presentata (debitamente sottoscritta) agli Uffici provinciali.

La domanda verrà considerata validamente presentata solamente dopo che siano avvenute sia la presentazione per via telematica che quella per via cartacea.

La presentazione delle domande sia per via telematica che per via cartacea dovrà avvenire entro le date indicate nei bandi.

Come data di presentazione della domanda fa fede la minore tra la data di invio telematico (registrata nel sistema informatico) e la data della presentazione (o della spedizione per via postale) della domanda in forma cartacea alla Provincia.

La presentazione di una domanda di sostegno/aiuto comporta la presenza o l'attivazione di una posizione nella Anagrafe delle Aziende Agricole.

L'attivazione di una nuova posizione è necessaria in caso di domanda di insediamento giovani; in tale caso l'attivazione della nuova posizione in Anagrafe deve essere eseguita preliminarmente alla presentazione della domanda di Misura 112.

L'attivazione di una posizione nella Anagrafe delle Aziende Agricole può essere effettuata da un soggetto gestore abilitato (CAA).

L'elenco dei CAA operanti in Piemonte è il seguente:

ELENCO CENTRI AUTORIZZATI ASSISTENZA AGRICOLA IN PIEMONTE

	Denominazione C.A.A.	Indirizzo Sede di coordinamento regionale	Indirizzo e-mail	N. Uffici in Piemonte
1	C.A.A. Nazionale Coldiretti	Piazza San Carlo, 197 - Torino	caa@coldiretti.it	57
2	C.A.A. Coldiretti Piemonte	Piazza San Carlo, 197 - Torino Tel. 011.56.22.800 Fax. 011.53.70.17	caa.piemonte@coldiretti.it	49
3	C.A.A. C.I.A.	Via Sacchi, n. 28 bis - Torino tel. n. 011.53.44.15 fax. n. 011.56198.21	m.serasso@cia.it	33
4	C.A.A. Liberi Professionisti s.r.l.	Via Carlo Alberto, 30 - Torino tel. 011.54.13.38 fax. 011.54.13.38	info@caaitalia.it	14
5	C.A.A. S.I.S.A (Società Servizi Integrati Sistemi Agroalimentari s.r.l.)	Via Nino Costa, 1 - Asti tel. 0141.32.42.26 fax. 0141.32.42.02	g.ravizza@sisaservizi.it	10
6	C.A.A. Confagricoltura	C.so Vittorio Emanuele II, n. 58 - Torino tel. 011.56.23.297 fax. 011.56.35.337	fedpiemo@confagricoltura.it	7
7	C.A.A. C.O.P.AGR.I	Via XX Settembre, 10 - ASTI tel. 0141.530.266 fax. 0141.593.290	caacopagrato@tiscali.it ugccisl@tiscali.it	3
8	C.A.A. CANAPA (Centro Autorizzato Nazionale)	Via Garibaldi, 60 - Vercelli	vercelli@produttoriagricoli.it	11

	<i>Assistenza Produttori Agricoli s.r.l.)</i>	<i>tel. 0161.54.432 fax. 0161.54.432</i>		
9	<i>C.A.A. Confcooperative</i>	<i>C.so Francia n. 9 - Torino tel. 011.434.30.26 fax. 011.434.94.56</i>	<i>caa@confcooperative.it federagro@gestcooper.it</i>	6
10	<i>C.A.A. FENAPI s.r.l</i>	<i>Via Fattori, 77 - Torino tel. 011.79.99.99 fax. 011.77.28.032</i>	<i>fenapi@tecnos-servizi.it belleiroberto@tiscali.it</i>	2
11	<i>C.A.A. EUROCAA</i>	<i>C.so Vittorio Emanuele II, n. 208 – Torino tel. 011.75.82.15 fax. 011.749.41.47</i>	-	1
12	<i>C.A.A. U.C.I. s.r.l. (C.A.A. Unione Coltivatori Italiani s.r.l.)</i>	<i>Piazza Martiri, 19 Caraglio (Cn) tel. 0171.61.91.54 fax. 0171.61.83.46</i>	<i>ripa.franco@virgilio.it segreteria@caauci.it</i>	1
13	<i>C.A.A. ALPA</i>	<i>Via Italia, 45 – 10071 Borgaro Torinese tel. 011.45.01.250 fax. 011.45.01.250</i>	<i>caa_torino@libero.it i.garau@aiab.it</i>	1
14	<i>C.A.A. U.N.S.I.C. (C.A.A. Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori s.r.l.)</i>	<i>Via XXV Luglio, 48 – 10090 San Giusto Canavese tel. 0124.49.36.48 fax. 0124.49.39.05</i>	<i>cmne@libero.it</i>	1
15	<i>C.A.A. U.N.C.I. s.r.l. (C.A.A. Unione Nazionale Cooperative Italiane s.r.l.)</i>	<i>Via III Novembre 17 – 10090 Fiorano Canavese tel. 0125.61.00.86 fax. 0125.61.00.86</i>	<i>cmne@libero.it</i>	1

L'apertura della posizione in anagrafe non costituisce comunque di per se presentazione della domanda di insediamento, ma costituisce esclusivamente un adempimento preliminare a cui deve fare seguito la presentazione della domanda a cure del richiedente, come di seguito specificato.

Ciascuna azienda agricola che abbia una posizione attiva in Anagrafe può procedere in proprio (o avvalendosi di un consulente di fiducia) alla presentazione delle domande di Misura 112, 121 e 311, seguendo la procedura di seguito indicata:

- 1) accedere alla procedura di registrazione attraverso il sito Internet:

http://www.regione.piemonte.it/agri/ruapar_sistpiem/indexsistp.htm
e cliccando il link "registrazione aziende" (la procedura di registrazione attribuisce un identificativo utente per il login e una password, relative alla azienda che è stata registrata)

- 2) nella videata

<http://www.sistemapiemonte.it> nella sezione "servizi per canale" cliccare il link "agricoltura" e successivamente nella videata "agricoltura" nella sezione "per le imprese – con autenticazione" cliccare il link "piano di sviluppo rurale"

(vengono richieste per l'autenticazione l'identificativo utente e la password attribuite dalla procedura di registrazione di cui al precedente punto 1)

Al termine della procedura di compilazione della domanda, la procedura permette di stampare una copia cartacea della domanda compilata, che dovrà essere presentata debitamente sottoscritta alla Provincia competente per territorio.

La gestione delle domande dovrà avvenire in modalità informatizzata.

All'atto della realizzazione effettiva dell'insediamento, il beneficiario dovrà provvedere alla costituzione del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni del d.p.r. n. 503/1999.

6) MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie dei richiedenti (distinte per Misura e per la Misura 112 – bando 2008 - distinte anche tra Aree C più D e A più B) saranno formate e gestite nel seguente modo:

6.1) In fase di compilazione delle domande, la procedura informatica di compilazione richiederà al compilatore l'inserimento di elementi corrispondenti alle varie voci che danno luogo alle priorità.

La procedura (sulla base dei dati presenti in Anagrafe, opportunamente elaborati tenendo conto di valori statistici medi) provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento dei dati evitando che possano essere inseriti dati incongruenti; i dati che non possono essere controllati dalla procedura saranno dichiarati dal richiedente.

La procedura stessa provvederà al termine delle compilazioni ad attribuire un punteggio alla domanda (dato dalla somma dei valori delle varie tipologie di priorità); le domande entreranno in una prima graduatoria sulla base di tale punteggio autoattribuito; le domande saranno inserite in graduatoria in ordine di punteggio totale, dal più alto al più basso; a parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria in ordine di età del richiedente (o rappresentante legale), dal più giovane al più anziano.

Detta prima graduatoria definisce esclusivamente l'ordine col quale le domande vengono messe in istruttoria.

6.2) Sulla base della prima graduatoria la Direzione regionale Agricoltura provvederà a comunicare alle Province di competenza i nominativi dei richiedenti che rientrano nella copertura finanziaria disponibile ("parte utile della graduatoria") ed il punteggio minimo corrispondente all'inserimento nella parte utile della graduatoria. Le Province inizieranno le istruttorie delle domande in ordine di posizione in graduatoria.

6.3) In fase istruttoria, le Province provvederanno a definire l'ammissibilità delle domande, a definire i rispettivi importi ammissibili nonché a rideterminare il punteggio di priorità spettante alle singole domande istruite positivamente e ad inserire nuovamente le domande in graduatoria sulla base del punteggio rideterminato.

La rideterminazione del punteggio potrà avvenire solo in diminuzione; alle domande non potrà essere attribuito in istruttoria un punteggio superiore a quello autoattribuito in fase di compilazione.

Analogamente le Province provvederanno in fase di accertamento finale (collaudo) a rideterminare il punteggio di priorità spettante alle singole domande ammesse, sulla base di quanto effettivamente realizzato.

Le domande il cui punteggio di priorità rideterminato è inferiore al punteggio minimo di cui al precedente punto 2 (che escono quindi nella parte utile della graduatoria) non potranno essere ammesse al finanziamento.

6.4) Periodicamente (per la prima volta dopo sei mesi e poi a cadenza quadrimestrale) la Direzione regionale Agricoltura provvederà ad aggiornare la graduatoria regionale sulla base dei dati derivanti dalle istruttorie e dei collaudi svolti dalle Province, in modo da riutilizzare le risorse rese disponibili a seguito del decadimento, del ridimensionamento economico e/o del riposizionamento in graduatoria (nella parte non utile della graduatoria) di alcune domande.

6.5) In conseguenza di tale aggiornamento della graduatoria regionale, la Direzione regionale Agricoltura provvederà a comunicare alle Province di competenza i nuovi nominativi dei richiedenti che rientrano nella copertura finanziaria disponibile ed il nuovo punteggio minimo corrispondente all'inserimento nella parte utile della graduatoria.

6.6) In considerazione della necessità di avere un termine certo per la gestione delle risorse, l'ultimo aggiornamento periodico delle graduatorie regionali verrà effettuato due anni dopo la predisposizione della prima graduatoria basata su punteggi autoattribuiti; eventuali economie di risorse maturate dopo tale data non saranno riutilizzate per l'avanzamento della graduatoria ma saranno messe a disposizione per nuovi bandi.

PARTE SECONDA - PROCEDURE GENERALI PER L'OPERATIVITA'

1) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Non sono ammissibili domande di sostegno relative a investimenti effettuati dai richiedenti prima della presentazione della domanda.

Non sono ammissibili domande di aiuto relative a insediamenti effettuati dai richiedenti prima della presentazione della domanda, salvo che per quanto riguarda le eccezioni indicate nella Misura 112.

Eventuali investimenti / insediamenti effettuati o impegni assunti dai richiedenti dopo la presentazione della domanda e prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno / aiuto presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

La domanda di sostegno / aiuto sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati (come specificato nel modello di domanda).

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente a supporto della domanda di sostegno / aiuto, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti alla effettuazione delle istruttorie ed alla adozione dei provvedimenti di attribuzione del sostegno / aiuto, fatta comunque salva la facoltà per gli Uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni medesime ritenuti necessari.

A tale scopo può essere controllato anche un numero di pratiche superiore a quello minimo previsto dalle procedure per i controlli a campione.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR ed a quelli di sviluppo aziendale.

L'istruttoria delle domande comprende l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate complete della documentazione e delle dichiarazioni previste, che saranno definite con successiva Determinazione dirigenziale.

Ulteriori documentazioni richieste dell'ufficio istruttore dovranno essere presentate, pena l'esclusione, nei tempi che da esso saranno assegnati, durante la fase istruttoria della domanda stessa.

L'istruttoria da parte degli Uffici delle domande inserite in posizione utile in graduatoria dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data di comunicazione della graduatoria alla Provincia. Detto termine potrà essere prorogato da ciascuna Provincia in funzione del numero di domande pervenute. Le Province dovranno comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.

Relativamente alle domande in posizione utile in graduatoria, in caso di esito positivo dell'istruttoria, la Provincia adotta il provvedimento di ammissione a finanziamento (approvazione) della domanda di sostegno / aiuto, con il quale viene altresì determinata la spesa ammessa ed il contributo massimo spettante.

Dopo l'effettuazione degli investimenti e/o degli acquisti ammessi e l'accertamento finale degli stessi (cosiddetto "collaudo"), oppure dopo la verifica dell'avanzamento lavori come previsto al successivo punto "Forma ed ammontare degli aiuti", la Provincia determina il contributo definitivo spettante e, dopo l'effettuazione degli opportuni controlli, avvia la pratica al pagamento, con l'inserimento nell'elenco provinciale delle pratiche da liquidare.

Per gli aiuti all'insediamento la pratica viene avviata al pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica dell'avvenuto insediamento e del possesso dei requisiti necessari. L'erogazione del Premio avverrà in due tranches; la prima tranche di pagamento verrà erogata dopo la verifica dell'avvenuto insediamento; la tranche finale dopo la verifica della avvenuta realizzazione degli adempimenti previsti dal Piano aziendale a cui le somme da erogare si riferiscono.

2) CLASSIFICAZIONE TERRITORIO

Le Misure 112 e 121 si applicano in tutto il territorio regionale. La Misura 311 si applica nelle Aree C e D; nell'Area B la Misura 311 si applica con le limitazioni previste dalla Misura stessa; la Misura 311 non si applica nell'Area A.

Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura e tra Aree A, B, C e D valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

Per esigenze di univoca identificazione e localizzazione delle aziende, conformemente alle indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, istitutivo dell'anagrafe nazionale delle aziende agricole, nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una Provincia, le domande di sostegno / aiuto devono essere presentate, indipendentemente dalla sede legale dell'azienda stessa, esclusivamente alla Provincia in cui ricade il centro aziendale (UTE principale) dell'azienda che richiede il sostegno agli investimenti (indipendentemente da dove questi vengono realizzati) o che è oggetto dell'insediamento.

Nel caso di sedime d'opera localizzato in Provincia diversa da quella del centro aziendale, la Provincia competente a ricevere e definire la domanda potrà avvalersi per l'istruttoria tecnica e per il sopralluogo in azienda della collaborazione della Provincia in cui ricade il sedime d'opera.

Non è possibile il finanziamento di interventi fisicamente effettuati fuori regione.

Analogamente si procede nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una zona altimetrica o in più di una delle Aree individuate dal PSR (A : "Poli urbani"; B: "Aree rurali ad agricoltura intensiva"; C : "Aree rurali intermedie"; D : "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo"), per l'individuazione della zona o dell'Area a cui riferire l'azienda. Indipendentemente dalla inclusione della azienda in una determinata zona altimetrica, ai singoli investimenti inseriti in domanda potranno essere applicate percentuali di contributo differenziate in funzione della effettiva localizzazione in cui viene realizzato l'investimento stesso.

3) COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER L'AMMISSIONE ALL'AIUTO

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche che seguono i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno / aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi o alla data di conclusione del vincolo di permanenza a seguito dell'insediamento, come specificato in punti successivi del presente documento.

4) RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241 /90 le Province nei provvedimenti di definizione delle pratiche indicano l'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso. Tenendo conto del disposto della L.R. 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile la presentazione alla Regione di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.

5) DATI PERSONALI E SENSIBILI

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole o di aiuto all'insediamento giovani costituisce, per la Regione e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

6) DIVIETO DI CUMULABILITA' – CASI PARTICOLARI DI CUMULABILITA'

Salvo eccezioni specificate da appositi provvedimenti, le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall' Unione Europea o da altri Enti pubblici.

7) ESCLUSIONI PARTICOLARI

Valgono i motivi di esclusione dal sostegno previsti dalla parte generale del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, che di seguito sono richiamati e per i quali viene precisata la definizione applicativa da adottarsi:

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC): in caso di domanda di insediamento giovani il requisito è riferito alla situazione successiva all'insediamento;
Per gli imprenditori agricoli che non si avvalgono di lavoratori dipendenti l'acquisizione del DURC inizierà dal 1 gennaio 2009 .
- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte": non è ammissibile al sostegno l'insediamento effettuato in aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto; non sono ammissibili domande di Misura 121 e /o 311 riferite ad aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto;
- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità: non è ammissibile al sostegno l'insediamento effettuato in aziende non in regola con il versamento di somme per sanzioni e penalità; non sono ammissibili domande di Misura 121 e /o 311 riferite ad aziende non in regola con il versamento di somme per sanzioni e penalità;
- mancata restituzione di somme non dovute: non è ammissibile al sostegno l'insediamento effettuato in aziende che non abbiano restituito somme indebitamente percepite in quanto non dovute; non sono ammissibili domande di Misura 121 e /o 311 riferite ad aziende che non abbiano restituito somme indebitamente percepite in quanto non dovute;
- avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari: non è ammissibile al sostegno il richiedente (titolare di azienda o giovane insediante) che abbia subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari.

8) DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ANNULLAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture presentate dai beneficiari alle Province per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l'effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature, materiali, ecc.) dovranno essere quietanzate.

Sulle fatture utilizzate per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l'effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature, e materiali), le Province dovranno apporre un apposito timbro di annullamento riportante la dicitura "Fattura utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte – Misura ... " (o dicitura equivalente approvata dalla Provincia).

Delle fatture così annullate dovrà essere tenuta copia agli atti nella pratica.

9) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA EROGAZIONE DI ANTICIPI E ACCONTI

Il saldo del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

9.1) Anticipi: per ogni pratica, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l'avvenuto inizio della realizzazione degli interventi, potrà essere erogato un solo anticipo di importo massimo pari al 20% del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.

9.2) Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori: per ogni pratica, limitatamente agli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l'avvenuta realizzazione di parti significative e funzionalmente autonome dell'investimento richiesto potranno essere erogati al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata.

Gli acconti corrispondenti a stato di avanzamento lavori sono erogati senza fideiussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate, fatte salve le disposizioni previste dalle presenti Istruzioni per l'applicazione in materia di lavori "in economia" eseguiti direttamente dall'azienda agricola.

L'erogazione di anticipi ed acconti non è vicendevolmente escludente.

10) DIMENSIONE AZIENDALE MINIMA E SOSTENIBILITA' DELL'INVESTIMENTO

Al fine di garantire adeguatamente il buon esito dell'intervento pubblico è necessario che:

- dimensione aziendale minima:

l'azienda che riceve il sostegno / aiuto di una o più delle tre Misure abbia una dimensione fisica minima (valutata in termini di giornate lavorative convenzionali annue di 8 ore, sulla base delle usuali tabelle di giornate lavorative annue per coltura ed allevamento) pari almeno a:

- 130 giornate per le zone classificate come svantaggiate (montagna)
- 180 giornate per le zone classificate di collina
- 210 giornate per le zone classificate di pianura.

Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura valgono gli elenchi generali facenti parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

- sostenibilità degli investimenti:

elementi per la valutazione della sostenibilità degli investimenti richiesti saranno introdotti con successiva Determinazione dirigenziale della Direzione regionale XI "Agricoltura".

I sopraindicati requisiti:

- per le domande della Misura 112 (e per le eventuali domande di misura 121 e/o di Misura 311 collegate) dovranno essere soddisfatti in situazione finale (dopo la realizzazione dell'insediamento e/o degli investimenti di miglioramento) ma l'azienda, al fine dell'approvazione della domanda, dovrà dimostrare già nella situazione iniziale di avere la potenzialità necessaria;
- per le altre domande delle Misure 121 e 311 (non collegate a domande di Misura 112) dovranno essere soddisfatti in riferimento alla situazione iniziale.

11) COMMISSIONE CAPACITA' PROFESSIONALE

La commissione capacità professionale istituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-13213 del 3 agosto 2004 è competente anche in riferimento alle Misure 112, 121 e 311 del PSR.

12) PROCEDURE DI CONTROLLO DA PARTE DELLE PROVINCE E DICHIARAZIONE ESPLICITA DA PARTE DEL RICHIEDENTE RELATIVA AL POSSESSO DI REQUISITITI MINIMI NECESSARI

Le disposizioni saranno adottate d'intesa con l'Organismo Pagatore Regionale ARPEA con separato provvedimento.

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA “ 112 - INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI”

1) APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Gli aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:

1.1) I giovani richiedenti non devono ancora avere compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda.

I giovani richiedenti al momento della presentazione della domanda devono avere compiuto 18 anni; possono essere ammessi a beneficiare dell'aiuto all'insediamento giovani di età inferiore a 18 anni, previa autorizzazione del giudice tutelare, qualora per cause di forza maggiore (decesso del genitore titolare dell'azienda agricola, ...) l'insediamento non sia differibile.

1.2) L'insediamento in agricoltura non può avvenire prima della presentazione della domanda di sostegno all'insediamento, tranne che se il primo insediamento è avvenuto, non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda, per cause di forza maggiore (intendendosi per cause di forza maggiore esclusivamente la morte del familiare precedente titolare della azienda agricola o l'invalidità permanente superiore al 66% del familiare precedente titolare della azienda agricola riconosciuta dalle competenti autorità).

1.3) Non sono ammissibili a godere dell'aiuto all'insediamento i giovani che precedentemente al momento della presentazione della domanda di aiuto all'insediamento (o precedentemente alla data dell'insediamento in riferimento al quale si richiede l'ammissione al sostegno, nel caso dei giovani insediati per cause di forza maggiore da non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda, come descritti al precedente Punto 2) risultino essere già stati, in un qualsiasi momento del passato, legalmente titolari di una azienda agricola (in quanto intestatari di Partita IVA per l'agricoltura o iscritti alla C.C.I.A.A. come titolari di impresa agricola) o che risultino essere stati soci di azienda agricola gestita in forma societaria con posizione di preminenza nella azienda stessa nei confronti degli altri soci.

Quanto sopra indicato vale anche qualora:

- l'azienda di cui risultino essere stati titolari o soci in posizione di preminenza sia diversa da quella oggetto dell'insediamento;
- l'attività imprenditoriale agricola precedentemente svolta non rappresentasse l'attività principale (agricoltori part-time con altra attività svolta in modo prevalente).

1.4) L'insediamento può riguardare uno o, congiuntamente, più giovani che si insediano nella stessa azienda, nel rispetto delle condizioni specifiche previste dalla Misura.

1.5) Dopo l'insediamento l'attività agricola aziendale deve rappresentare per il giovane l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto.

1.6) Viene concesso un solo aiuto all'insediamento per azienda, anche in caso di insediamento congiunto di più giovani. L'importo dell'aiuto è comunque modulato tenendo conto, tra l'altro, anche del numero di giovani che si insediano.

1.7) L'insediamento può avvenire :

- in aziende già attive (acquisite in proprietà e/o affitto e/o comodato);
- in aziende di nuova creazione ; per "aziende di nuova creazione" si intendono aziende precedentemente non esistenti che vengono create ex-novo (con beni fondiari costitutivi acquisiti in proprietà e/o affitto e/o comodato).

Comunque :

1.7.1) l'azienda formatasi con l'insediamento deve costituire idonea ed autonoma unità produttiva, deve avere carattere imprenditoriale e professionale e produrre per la commercializzazione; gli elementi minimi necessari per poter considerare imprenditoriale e professionale una azienda agricola consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

Nel caso di domande di insediamento in aziende che praticano allevamento di bestiame, la domanda verrà valutata tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell'azienda.

1.7.2) il richiedente deve avere, o deve conseguire al massimo entro tre anni dall'insediamento, la capacità professionale adeguata prevista dalla Misura; l'istruttoria della domanda rimane aperta fino ad avvenuto accertamento circa il conseguimento della capacità professionale.

I tre anni di attività svolta in agricoltura, a cui fa riferimento la Misura per poter considerare come presunto il possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate, sono riferiti al periodo precedente l'insediamento.

Pertanto, nel caso di richiedenti che non abbiano un titolo di studio in campo agricolo e che non abbiano già precedentemente al momento dell'insediamento almeno tre anni di attività documentata in agricoltura, la capacità professionale dovrà essere conseguita con la frequenza di idonei corsi di formazione (sono validi a tale fine anche i corsi previsti dal Piano aziendale che danno luogo ad attribuzione di punteggio di priorità) oppure dovrà essere accertata tramite esame presso la Commissione provinciale capacità professionale.

Qualora le esigenze istruttorie lo facciano ritenere opportuno, gli Uffici Istruttori possono sottoporre i richiedenti a detto esame anche prima del termine dei tre anni successivi alla data dall'insediamento, fermo restando che eventuali esami non superati potranno essere ripetuti prima della citata scadenza dei tre anni.

1.8) Il giovane richiedente deve presentare un Piano aziendale rispondente a quanto previsto dalla Misura. L'ammontare del Premio spettante verrà determinato sulla base dei contenuti del Piano aziendale, come precisato ai punti seguenti.

2) BENEFICIARI - REQUISITI

Valgono le seguenti ulteriori specificazioni :

2.1) L'insediamento deve avvenire in una delle forme previste dal PSR, e cioè in uno dei seguenti modi:

- un singolo giovane si insedia come titolare unico di una azienda di nuova creazione o rilevata da un cedente;
- due o più giovani costituiscono una nuova azienda o rilevano per intero da un cedente una azienda agricola esistente; all'atto dell'insediamento i giovani costituiscono tra di loro

una società o una società cooperativa di cui sono gli unici soci e che gestisce l'azienda; tutti i giovani hanno pari responsabilità nell'azienda;

- un giovane, o più giovani congiuntamente, si insediano in una azienda agricola esistente condotta in forma di società di cui in fase iniziale non sono ancora soci divenendone soci e assumendo una posizione di preminenza, in sostituzione dei precedenti responsabili della società, che possono rimanere soci ma non possono conservare posizioni di responsabilità. La cessazione dalla posizione di responsabilità dei precedenti responsabili può essere contestuale all'insediamento del giovane o essere avvenuta da non oltre sei mesi.

Comunque, secondo il disposto della Misura, in caso di insediamento in cui il giovane (o i giovani in forma congiunta) si insedi come socio di società l'insediamento è ammissibile solo a condizione che, dopo l'insediamento stesso, il giovane (o i giovani) risulti in una posizione di preminenza sugli altri soci non beneficiari dell'aiuto all'insediamento.

La posizione di preminenza, che dovrà essere rilevabile dagli atti statutari della società, dovrà essere tale da consentire al giovane (o ai giovani) di gestire l'azienda con piena libertà di azione.

2.2) In ogni caso l'azienda interessata deve essere sempre esattamente identificata in domanda; l'azienda individuata in domanda non può essere successivamente sostituita con una altra ai fini dell'insediamento, pena la decadenza della domanda di sostegno.

2.3) Non è ammesso l'insediamento:

- in sostituzione del coniuge;
- in sostituzione di precedente titolare (o socio cedente la posizione di preminenza / responsabilità) imprenditore agricolo a titolo principale (familiare o non familiare) di età inferiore a 55 anni salvo che se riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore al 66 %, tale da impedire la proficua conduzione dell'azienda agricola; se l'insediamento avviene in azienda di nuova creazione o comunque in azienda il cui precedente titolare non è imprenditore agricolo professionale (IAP), la presente clausola non si applica;
- in azienda derivante da frazionamento avvenuto dopo la data della Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del presente documento di "Istruzioni tecniche operative per l'applicazione"; ai fini dell'applicazione della presente disposizione non si devono intendere come frazionamento:
 - a) lo scorporo dall'azienda di quote minime di superficie (10%), che può essere fatto rientrare nel fisiologico interscambio di terreni tra aziende agricole;
 - b) la conservazione da parte del cedente di parte dei fabbricati e/o di una quota minima di superficie.

Non si considera valida al fine dell'ammissione all'insediamento la semplice assunzione di maggiori responsabilità di un giovane all'interno di una società di cui è già socio (in posizione non di preminenza) prima dell'insediamento.

3) FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

a) Aspetti generali

L'aiuto consiste nel sostegno previsto dall'art 22 del Regolamento ed è ordinariamente concesso sotto forma di premio unico per un importo massimo di EURO 40.000; l'importo effettivo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato come specificato al successivo

punto b) calcolo del valore del sostegno all'insediamento; qualora l'Amministrazione Regionale decidesse di attivare anche il sostegno attraverso la forma dell'abbuono di interessi (fino ad un importo massimo complessivo di EURO 55.000) provvederà, con specifico provvedimento, a definire le modalità di calcolo del valore del sostegno così attivato.

b) Calcolo del valore del sostegno all'insediamento

L'ammontare effettivo del sostegno all'insediamento viene determinato valutando la qualità e l'entità degli obiettivi di sviluppo, degli impegni e degli investimenti contemplati nel Piano aziendale.

Ad ogni impegno, obiettivo di sviluppo ed investimento contemplati nel Piano aziendale viene a tal fine attribuito un punteggio di merito; tali punteggi di merito vengono sommati al fine di ottenere un punteggio di merito totale complessivo dell'insediamento.

L'ammontare del sostegno all'insediamento spettante al singolo richiedente (SSR) viene calcolato moltiplicando l'importo massimo di EURO 40.000 per il valore ottenuto eseguendo il rapporto tra il punteggio di merito complessivo attribuito al Piano aziendale (PMPA) ed il punteggio massimo teorico (PMT).
(secondo la formula $SSR = 40.000 * PMPA / PMT$)

Per l'attribuzione dei punteggi di merito vale quanto indicato nei "criteri di selezione" adottati con i bandi

L'erogazione della prima tranches di premio (corrispondente a 15.000 euro) può essere effettuata (dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa) ad avvenuto insediamento; l'erogazione della ulteriore parte di premio, attribuita sulla base degli obiettivi di sviluppo, degli impegni e degli investimenti contemplati nel Piano aziendale può venire effettuata solo dopo l'accertamento della realizzazione degli investimenti, della effettiva assunzione degli impegni e dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi di sviluppo.

Il giovane richiedente l'insediamento può inserire nel Piano aziendale della Misura 112 anche investimenti per la realizzazione dei quali viene richiesto il sostegno ai sensi della Misura 121 e 311 nonché impegni per i quali viene richiesto il premio ai sensi dell'Asse 2 e azioni di consulenza e formazione per i quali viene richiesto il premio ai sensi delle Misure 111 e 115 del PSR.

In tale caso, l'adesione a tali Misure dovrà essere richiesta dal giovane insediante con separate domande di ammissione, nei tempi e nei modi ordinari previsti dalla disposizioni attuative delle singole Misure e subordinatamente al fatto che tali Misure vengano attivate in tempi compatibili con la realizzazione del Piano aziendale e abbiano la necessaria disponibilità di risorse.

Qualora tali Misure non venissero attivate in tempi compatibili con la realizzazione del Piano aziendale o non avessero la necessaria disponibilità di risorse, oppure la domanda di adesione del giovane insediante a tali Misure non venisse accolta (anche per cause non imputabili al giovane stesso) nel calcolo dell'ammontare del Premio di insediamento non potrà venire preso in considerazione il punteggio corrispondente alla adesione alle Misure medesime.

Ai fini della valutazione della domanda di Misura 112 per insediamenti in aziende agricole che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietole con zuccherifici negli anni 2003, 2004 e 2005, gli investimenti richiesti in attuazione del "Piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero" (reg. CE 320/2006) sono parificati a tutti gli effetti agli investimenti di ammodernamento aziendale richiesti ai sensi delle Misure 121 e 311.

c) Tempo per l'insediamento

L'insediamento deve avvenire entro il termine assegnato dall'Ufficio istruttore.

4) VINCOLO DI PERMANENZA

I giovani che ricevono l'aiuto sono vincolati a mantenere, per almeno cinque anni dalla data dell'insediamento (almeno dieci anni per i giovani che assumono l'impegno di permanenza di lunga durata in agricoltura), le condizioni che hanno dato diritto al sostegno ed a rispettare le condizioni in tale senso stabilite dalla Misura (svolgimento della attività agricola come attività principale e mantenimento della titolarità o della qualità di socio in posizione prevalente).

In caso di mancato rispetto, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'aiuto ricevuto in modo proporzionale al tempo residuo intercorrente tra il momento in cui cessa il rispetto delle condizioni e la data di scadenza dell'impegno, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

5) RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura "121 – ammodernamento delle aziende agricole".

PARTE QUARTA -DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA “ 121 -
AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE”

1) APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Gli aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:

1.1) Gli interventi di adeguamento a norme già in vigore sono ammissibili esclusivamente per domande presentate da giovani che beneficiano del Premio di insediamento giovani, se tale necessità è contemplata dal Piano aziendale.

1.2) La domanda di sostegno / aiuto può comprendere più investimenti / acquisti . Il contributo pubblico può essere concesso esclusivamente ad investimenti che consentono di raggiungere uno o più degli obiettivi operativi indicati dalla Misura.

Il Piano aziendale in cui gli investimenti sono inseriti deve dimostrare a livello complessivo un incremento di reddito netto (salvo che le INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI tendano ad ottenere una positiva ricaduta ambientale, sanitaria, di igiene e benessere animale).

Non sono ammissibili gli investimenti di ripristino, sostituzione o di manutenzione ordinaria o straordinaria (salvo che per gli interventi di adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza).

Per quanto riguarda la definizione di “interventi di sostituzione” vale la disposizione del Reg. CE 1857/2006, art. 2 punto 17, che di seguito si riporta:

«investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;

Pertanto al fine di evitare che l'investimento sia considerato di sostituzione il richiedente deve indicare nella domanda quale o quali obiettivi operativi si prefigge di raggiungere con l'intervento richiesto.

Infatti, tali obiettivi operativi si collegano alle INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI considerate, rispettivamente, a proposito delle Priorità Territoriali e Settoriali approvate dal PSR.

Nel caso in cui il contenuto dell'INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE a cui è finalizzato l'investimento non esprima una modifica sostanziale circa la natura della produzione o della tecnologia utilizzata, è necessario che l'investimento dimostri un aumento della capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda).

Nel corso dell'istruttoria delle domande presentate, per poter procedere alla concessione del contributo, l'Ente istruttore deve accertare che gli investimenti richiesti consentono di raggiungere almeno uno di tali obiettivi e, per conseguenza deve accertare che risultino finalizzati ad almeno una INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE.

E' attribuito un punteggio in base ai criteri di selezione ad una sola INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE, cioè a quella principale a cui è riferita la voce di spesa maggiore tra quelle richieste ed effettivamente realizzate (e comunque pari almeno al 33% della spesa totale richiesta in domanda).

Gli investimenti sono ammessi se finalizzati anche indirettamente (cioè se consentono la funzionalità tecnico-economica agli investimenti direttamente finalizzati) ad almeno una delle INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI approvati dal PSR.

Sono ammessi gli investimenti finalizzati a INIZIATIVE / INTERVENTI E AZIONI diverse dalla INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE principale del Piano aziendale a condizione che il Piano in cui sono inseriti dimostri un incremento di reddito netto.

1.3) L'inserimento delle pratiche in graduatoria è determinato dal punteggio attribuito alla iniziativa / intervento e azione principale della domanda (come definito dai "criteri di selezione").

Pertanto la finanziabilità della domanda è determinata dalla realizzazione degli investimenti riferiti alla iniziativa / intervento e azione che ha determinato la posizione in graduatoria.

Qualora in fase di accertamento finale venisse riscontrata la mancata o minore realizzazione (ad un livello tale da non permettere il raggiungimento della relativa finalità) da parte del richiedente degli investimenti riferiti alla iniziativa / intervento e azione che ha determinato la posizione in graduatoria, sarà rideterminata la posizione in graduatoria sulla base del punteggio attribuibile alla INIZIATIVA / INTERVENTO E AZIONE tra quelle realizzate.

In tale caso, se la posizione rideterminata del richiedente non è più compresa in posizione utile in graduatoria, non potranno essere finanziati neppure gli altri investimenti a suo tempo ammessi e realizzati, fatta salva la possibilità che ulteriori decadimenti/ridimensionamenti di altre pratiche non consentano il reinserimento del richiedente stesso in posizione utile.

1.4) Non sono ammissibili gli interventi iniziati o gli acquisiti effettuati prima della presentazione della domanda di contributo. Sono ammissibili domande relative al completamento, relativamente alle parti ancora da realizzare, di investimenti già iniziati.

1.5) Avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi

1.5.1) comparto ortofrutticolo

Nel comparto ortofrutticolo è necessario assicurare la compatibilità con le misure previste nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato e garantire la non sovrapposizione con le stesse.

A tale proposito valgono le disposizioni contenute al punto 5.2.4.4 del PSR "Investimenti nel settore ortofrutticolo dei quali si richiede l'eccezione e dei quali si prevede il sostegno da parte del PSR", che di seguito si riporta:

<< Investimenti aziendali (da finanziarsi ai sensi degli art. 20, b), i) e 26 del Reg. (CE) 1698/2005)

a) relativamente al comparto ortofrutticolo:

- impianti per la difesa attiva dei frutteti dai danni da grandine, gelo e brina, realizzati dai produttori, sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e sia non aderenti alle O.P. riconosciute: verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R.
- acquisti di carri raccolta e attrezzature e macchinari specifici per l'esecuzione dei trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili) realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e non aderenti alle O.P. riconosciute; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R.
- impianti per lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti, realizzati da produttori sia aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e sia non aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R.

Sarà richiesto l'assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni.

Questi interventi non saranno finanziati nell'ambito dei Programmi Operativi delle O.P..

L'acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti in magazzino (muletti, cassoni e simili) è finanziato esclusivamente ai produttori aderenti alle O.P., dalle risorse dei Programmi Operativi, quindi è escluso il finanziamento da parte del Piano di Sviluppo Rurale.

b) relativamente al comparto corilicolo:

- impianti e reimpianti nocciuleti, realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalle O.C.M.; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R..
- acquisti di strumenti per la raccolta e di attrezzature e macchinari specifici per l'esecuzione dei trattamenti (atomizzatori, irroratrici e simili) realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute e da produttori non aderenti ad O.P; verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R..
- impianti per la raccolta, lavorazione, stoccaggio, confezionamento, commercializzazione e logistica dei prodotti, realizzati da produttori aderenti alle O.P. riconosciute dalla o.c.m. e da produttori non aderenti alle O.P., incluso il relativo acquisto di attrezzature e macchinari per la movimentazione e lo stoccaggio di prodotti

in magazzino (muletti, cassoni e simili): verrà a tal fine modificato il Programma Operativo stralciando da esso gli interventi per i quali si richiede il finanziamento all'interno del P.S.R..

Questi interventi non saranno finanziati nell'ambito dei Programmi Operativi delle O.P..

Sarà richiesto l'assenso delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute quando gli interventi di cui si tratta sono avanzati da soci, al fine di accertare la coerenza degli interventi proposti con gli obiettivi fissati dalle medesime Organizzazioni. >>

Le spese di impianto e di reimpianto dei nocioleti sono comprensive del costo di acquisto delle piante.

A tal fine si precisa la disposizione contenuta nella Misura 121 circa la non ammissibilità dell'acquisto di piante si riferisce esclusivamente alle piante annuali, conformemente al disposto del Reg. CE 1857/2006, art. 4 paragrafo 7 b.

Le spese di reimpianto dei nocioleti potranno essere ammesse al finanziamento solo se non si configurano quali "investimenti di sostituzione".

A tale fine vale quanto indicato nel documento "Disposizioni sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che di seguito si riporta per estratto:

<< Colture arboree

Sono considerati interventi di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto ... non sono considerati interventi di sostituzione a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale...>>

1.5. 2) comparto zootecnico

Gli interventi relativi alla produzione zootecnica potranno essere ammessi nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa regionale di recepimento del D.lgs n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale" (nuovo testo unico sull'ambiente), in applicazione del Decreto Ministeriale del 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006".

Nel comparto lattiero caseario bovino gli interventi per essere ammissibili devono essere dimensionati al quantitativo di riferimento produttivo ("quota latte") di cui dispone l'azienda; in tale quantitativo devono essere comprese le "quote latte" che l'azienda dichiara di voler acquistare, il cui acquisto dovrà essere dimostrato prima del collaudo finale.

Per il dimensionamento delle stalle per le quali viene richiesto il contributo, il numero di vacche stabulabili in base alla "quota latte" di cui dispone l'azienda viene determinato dividendo la "quota latte" per la produzione media per vacca dell'azienda riferita al triennio precedente, oppure in caso di nuovo allevamento, in modo convenzionale sulla base dei valori medi di produzione di razza.

Nel caso di aziende che praticano allevamento di bestiame, le domande di ammodernamento relative a strutture per l'allevamento verranno valutate tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell'azienda (salvo che per quanto riguarda bandi relativi a programmi speciali finalizzati).

1.5.3) Ex-bieticoltori

Non sono ammessi al sostegno della Misura 121 gli "ex-bieticoltori" in quanto tali imprenditori agricoli possono accedere agli aiuti previsti ai sensi del "Piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero" (reg. CE 320/2006) per gli stessi interventi ed investimenti di cui alla Misura 121.

Sono definiti "ex-bieticoltori" gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dismesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) anche tramite intermediari, in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Le annate di produzione potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento. La superficie media a barbabietola coltivata nel periodo considerato dovrà essere almeno pari a ettari 1.

Nel caso di domanda di sostegno agli investimenti presentata da forma associativa tra due o più aziende agricole per investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, vengono considerate "ex-bieticoltori" le forme associative in cui almeno il 50% dei richiedenti è un "ex-bieticoltore".

Non sono pertanto ammessi al sostegno della Misura 121 due o più imprenditori agricoli, ciascuno dei quali è titolare di una azienda agricola, che presentino congiuntamente una unica domanda di sostegno agli investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, se almeno il 50% dei richiedenti è un ex bieticoltore (come sopra definito), in quanto tali imprenditori agricoli possono accedere agli aiuti previsti ai sensi del "Piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero" (reg. CE 320/2006) per gli stessi interventi ed investimenti di cui alla Misura 121.

1.6) Non sono finanziabili dalla presente Misura interventi che rientrano nel campo di applicazione della Misura "311" (relativi all' agriturismo, all'artigianato tipico, ai servizi sociali ed educativi, alla manutenzione e gestione del territorio, ecc).

1.7) Non sono finanziabili dal Piano di Sviluppo Rurale gli investimenti nel settore dell'acquacoltura, in quanto tali investimenti rientrano nel campo di applicazione del FEP (Fondo Europeo per la Pesca).

1.8) In riferimento al punto 3.a.6 della Misura 121 ("L'attività agricola di produzione deve rimanere predominante rispetto alle attività connesse praticate dalla azienda, che devono essere compatibili con le dimensioni della azienda stessa") si precisa che la "predominanza" della attività agricola di produzione rispetto alle attività connesse praticate dalla azienda deve essere valutata in termini di tempo-lavoro dedicato.

In riferimento al rispetto del limite minimo dei due terzi di prodotto agricolo aziendale da impiegare nella attività di trasformazione, si precisa che il raffronto tra prodotto di

provenienza aziendale e prodotto di provenienza extra-aziendale deve essere effettuato in termini di valore.

1.9) In ogni caso sono ammissibili al sostegno della Misura esclusivamente le aziende agricole a carattere imprenditoriale e professionale che producono per la commercializzazione; gli elementi minimi necessari per poter considerare imprenditoriale e professionale una azienda agricola consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

2) BENEFICIARI

Valgono le disposizioni della Misura.

Le domande di sostegno possono essere presentate in riferimento ad aziende agricole condotte da persone fisiche, da società di persone, nonché da cooperative agricole e da società di capitali.

Come previsto dal PSR, due o più imprenditori agricoli, ciascuno dei quali è titolare di una azienda agricola, possono presentare congiuntamente una unica domanda di sostegno agli investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, qualora la natura dell'intervento renda tale soluzione tecnicamente e/o economicamente preferibile rispetto alla realizzazione di singoli interventi aziendali (ad esempio per meccanizzazione, interventi di conservazione o di trasformazione dei prodotti agricoli, ecc.). In tale caso:

- Tutti gli imprenditori e le aziende richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità necessari, previsti dal Piano di Sviluppo Rurale.
- Su ciascuno degli imprenditori e delle aziende richiedenti gravano gli obblighi conseguenti al fatto di ricevere un sostegno ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale.
- Le aziende richiedenti devono associarsi e/o consorzarsi in uno dei modi previsti dalle vigenti normative.

Le domande di Misura 121 potranno altresì essere presentate da giovani in attesa di insediamento contestualmente ad una domanda di premio di insediamento.

3) INVESTIMENTI AMMISSIBILI

La domanda di sostegno può prevedere uno o più investimenti di natura edilizia / fondiaria e / o agraria.

3.1 - Sono ammissibili i seguenti investimenti, alle condizioni di seguito precisate:

3.1.a) investimenti materiali (realizzazione di opere - effettuazione di acquisiti):

- di natura fondiaria (sistemazioni idraulico - agrarie, impianti irrigui, drenaggi, impianto colture pluriennali, viabilità aziendale, spianamenti, terrazzamenti e simili),
- di natura edilizia (costruzione, ristrutturazione, riattamento di fabbricati rurali);
- acquisto di attrezzature fisse e macchinari;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, particolarmente se inseriti in interventi relativi al controllo della qualità dei prodotti.

- acquisto di terreni agricoli e spese connesse (spese notarili, ecc.), fino ad un massimo del 10% della spesa complessiva ammessa, qualora funzionale alla realizzazione dell'ammodernamento della azienda agricola e sussidiario ad altri investimenti.

3.1.b) investimenti immateriali direttamente connessi agli investimenti materiali (spese di certificazione o iscrizione/registrazione, spese per consulenze, studi di fattibilità, spese per acquisizione di licenze e brevetti, spese di progettazione, spese generali e tecniche, con le modalità ed i limiti indicati nel Programma di Sviluppo Rurale e nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale).

Gli interventi richiesti ai sensi della Misura 121 saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica emanate dalle Autorità specificamente competenti in tali materie.

Gli interventi ricadenti in aree specificamente tutelate e/o vincolate (ad esempio aree vulnerabili da nitrati, aree protette, aree "Natura 2000", ecc.) saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle specifiche disposizioni adottate per tali aree.

Sono esclusi :

- l'acquisto di fabbricati e strutture esistenti;
- l'acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- l'esecuzione di interventi relativi a case di abitazione.
- l'acquisto di veicoli stradali, tranne che per le deroghe ed eccezioni di seguito specificate;
- l'acquisto di bestiame e piante, come precisato nella Misura 121;
- l'acquisto di trattrici agricole, salvo per i giovani che si insediano avvalendo della Misura 112.

3.2 - Precisazioni particolari circa deroghe, eccezioni e condizioni di ammissibilità delle spese:

3.2.a) macchine ed attrezzature mobili (compresi i veicoli stradali):

la spesa massima che può essere ammessa per l'acquisto è la seguente:

3.2.a.1) per le aziende agricole singole:

- 60.000 euro in totale per ogni domanda di sostegno, di cui massimo 30.000 euro per le trattrici agricole; l'acquisto di trattrici agricole è comunque ammesso esclusivamente in domande di Misura 121 presentate congiuntamente ad una domanda di insediamento ai sensi della Misura 112.
- 100.000 euro in totale per il periodo 2007-2013.

Nel caso di acquisto di una mietitrebbiatrice, il limite massimo di spesa ammissibile per azienda agricola è elevato a 85.000 euro per la singola domanda di sostegno, con la possibilità di richiedere il sostegno per l'acquisto di una sola mietitrebbiatrice per il periodo 2007-2013.

3.2.a.2) per le cooperative di meccanizzazione (che praticano servizio a favore dei soci) e per le domande presentate congiuntamente da più aziende agricole:

- 200.000 euro in totale per ogni domanda di sostegno.

- 400.000 euro in totale per il periodo 2007-2013,.

Resta comunque valido quanto indicato a proposito degli investimenti di sostituzione, per cui non è ammissibile l'acquisto di macchine finalizzate semplicemente a sostituire macchine esistenti senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

quanto riguarda in particolare i veicoli stradali è ammesso esclusivamente l'acquisto di:

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili)
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e con portata minima di 1500 Kg.

Si precisa che l'acquisto di veicoli stradali è comunque ammissibile esclusivamente qualora l'orientamento produttivo aziendale lo richieda e deve essere dimensionato alle esigenze aziendali.

3.2.b) capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi:

Essendo necessario rispettare la regola generale della Misura per cui un intervento è ammissibile solamente se permette di raggiungere uno degli obiettivi previsti dalla Misura medesima (riferibili al miglioramento del rendimento generale della azienda agricola e/o ad una positiva ricaduta ambientale), la realizzazione di capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi potrà comunque essere ammessa al finanziamento:

- se si tratta di opere necessarie a supporto di altri investimenti di carattere produttivo che permettano di ottenere un miglioramento del rendimento generale della azienda agricola;
- oppure se l'intervento di ristrutturazione / adeguamento prevede anche la realizzazione di impianti di utilizzazione dell'energia solare (pannelli fotovoltaici e/o termici, che potranno essere finanziati ai sensi delle Misure 121 o 311 alle condizioni proprie di tali interventi, oppure realizzati in autofinanziamento) che permettano di ottenere una positiva ricaduta ambientale.

3.2.c) pannelli fotovoltaici – conto energia

Non è ammissibile al sostegno la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra qualora sia possibile procedere alla loro realizzazione su tetto di fabbricati.

Al fine di poter concedere il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulla Misura 121 è necessario assicurare la compatibilità con il meccanismo di incentivazione in "conto energia" attuato in Italia ai sensi del decreto del 19 febbraio 2007 dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

Pertanto il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici potrà essere concesso sulla Misura 121 nei seguenti limiti:

- Spesa massima ammissibile: 6.500 euro / KW di potenza installata;
- Percentuale di contributo: 20% sulla spesa (limite massimo ammesso dal sopraccitato decreto per poter riconoscere l'incentivazione in conto energia ad impianti realizzati con contributo pubblico).

Considerando il valore della Tariffa incentivante e dell'elettricità prodotte (rispettivamente, in media, 0,44 e 0,16 euro/Kwh) riconosciute ai sensi del citato Decreto, le ore di funzionamento annuo (medio 1.200 ore), la durata media ipotizzabile dell'impianto (dai 20 ai 25 anni) ed i costi di manutenzione medi (con necessità di sostituire l'inverter dopo 10 anni di funzionamento), si può ritenere che il valore attualizzato dell'incentivazione erogata attraverso il "conto energia" corrisponda ad un contributo in conto capitale non superiore al 20% sulla spesa, per cui la concessione congiunta dell'incentivazione in "conto energia" e del sostegno di cui alla Misura 121 corrisponde in totale ad una agevolazione non superiore al 40%, conforme quindi al limite massimo previsto dal Reg. 1698/2005.

La concessione del sostegno sulla Misura 121 non è compatibile con altre forme di sostegno all'impianto e/o all'acquisto dei pannelli fotovoltaici.

3.2.d) verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l'energia prodotta da fonti rinnovabili

Nel caso di più aziende agricole che si associano per produrre energia da fonti rinnovabili, la verifica del rispetto del vincolo ad autoconsumare l'energia prodotta può essere effettuata in modo quantitativo facendo riferimento ai consumi energetici delle aziende associate, anche qualora la distribuzione dell'energia prodotta avvenga per il tramite di un intermediario.

3.2.e) cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Disposizioni circa la cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili potranno essere adottate con Determinazione dirigenziale della Direzione regionale XI "Agricoltura".

4) DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE, VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI SVOLTE DALLE AZIENDE AGRICOLE

Il prodotto agricolo di base oggetto di attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dovrà essere per almeno due terzi di provenienza aziendale e pertanto la quantità totale di prodotto agricolo di base che può essere avviato alle citate attività potrà essere composta da due terzi di prodotto aziendale e al massimo da un terzo di prodotto acquistato.

Gli investimenti relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole potranno essere ammessi solamente se dimensionati per tale quantità totale.

Alle aziende agricole che al 1.01.2007 risultavano associate ad infrastrutture cooperative (o ad altre forme associative) per attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti (o fanno comunque capo a strutture di tale genere per dette attività) non potrà essere finanziata la realizzazione di interventi che rappresentino un duplicato dei servizi offerti dalle infrastrutture associate stesse.

Il finanziamento è invece possibile qualora la forma cooperativa / associativa dia il proprio consenso alla realizzazione dell'intervento da parte del socio.

5) REQUISITI

Come definito nel PSR, la concessione del sostegno di cui alla presente Misura è subordinata al fatto che:

- gli investimenti materiali e/o immateriali siano conformi alla norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- l' imprenditore richiedente possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

Valgono le seguenti specificazioni :

5.1) Le "norme comunitarie applicabili all'investimento" sono le seguenti:

Investimenti di natura zootecnica:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004 Reg. CE 853/2004	Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 27.05.2004 Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 14.01.2005
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni	DPR 24 maggio 1988 n. 233
Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98
Norme minime per la protezione dei suini	Dir. 91/630/CEE	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE	D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Dir. 96/22/CE Dir. 2003/74/CE	Decreto Dirigenziale Ministero della Salute 14.10.2004 D.lgs. 158/2006
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE	DPR 54/97
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR 559/92

Investimenti relativi a produzioni vegetali

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004	
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	Dir 91/414 e succ. mod.	DPR 1255/68 e succ. mod. D.lgs. n. 194/95 D.P.R. n. 290/2001 D.M. Ministero della Salute 9.08.2002 D.M. Ministero della Salute 27.08.2004

Per tutti gli investimenti

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE	Leggi n. 146/1994 e 152/1999 D.lgs. n. 152/2006 Decreto Mi.PAAF 7.04.2006

I principali contenuti ed adempimenti concreti delle sopraccitate norme sono indicati nel "documento divulgativo" predisposto dalla Amministrazione Regionale.

5.2) per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali adeguate:

Le "conoscenze e competenze professionali adeguate" dovranno essere possedute dall'imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate (tranne che nel caso di insediamento giovani ci cui alla Misura 112, per il quale caso valgono le disposizioni della Misura 112 in riferimento alla tempistica per il conseguimento della capacità professionale).

Per l'accertamento della capacità professionale vale quanto indicato nella Misura.

5.3) Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Inoltre, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle "conoscenze e competenze professionali adeguate", come definite nel PSR (tranne che nel caso di insediamento giovani ci cui alla Misura 112, per il quale caso valgono le disposizioni della Misura 112 in riferimento alla tempistica per il conseguimento della capacità professionale).

6) FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa.

Il volume massimo di investimenti finanziabili complessivamente per il periodo 2007-2013 ad ogni azienda richiedente è pari a (espresso in termini di spesa ammissibile, su cui viene calcolato il contributo corrispondente):

- 400.000 euro per aziende singole di dimensione fino a 1,5 ULU (per ULU = 230 giornate lavorative convenzionali di 8 ore per anno);
- 800.000 euro per aziende singole di dimensione superiore a 1,5 ULU (per ULU = 230 giornate lavorative convenzionali di 8 ore per anno);
- 1.200.000 per aziende cooperative o per domande presentate congiuntamente da più aziende agricole.

Con i singoli bandi di apertura domande viene precisato il limite di spesa massima per le domande presentate ai sensi del bando stesso.

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopraccitato limite minimo, non saranno ammesse al finanziamento.

Le percentuali di contributo sulla spesa ammessa sono quelle indicate nella tabella inserita nella Misura.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di "giovane" per la concessione delle percentuali di contributo maggiorate si intendono esclusivamente i giovani che contestualmente alla domanda di Misura 121 presentano un domanda di insediamento ai sensi della Misura 112, a condizione che l'insediamento venga realmente effettuato, anche se eventualmente il richiedente non venisse ammesso al Premio di insediamento della Misura 112.

I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari.

I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.

Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessario ottenere permesso di costruire o autorizzazione comunale oppure è necessario dare comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di

ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.

7) VINCOLO DI DESTINAZIONE ED USO

La destinazione e l'uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati per almeno:

- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari,

salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell'investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

8) TEMPO PER ESECUZIONE OPERE.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel termine massimo di 12 mesi dal provvedimento di ammissione al sostegno (termine elevato a 18 mesi per le Aree C e D).

Tali termini sono prorogabili dalle Province di un massimo di 6 mesi.

Nel rispetto di tali termini massimi, gli interventi dovranno essere realizzati nel termine assegnato dall'Ufficio istruttore.

9) VARIAZIONI ATTIVITA', INIZIATIVE ED INVESTIMENTI FINANZIATI

Varianti tecnico-costruttive alle opere.

Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, in fase istruttoria, fino alla definizione delle domande stesse da parte degli Uffici istruttori, non possono essere chieste dalla azienda agricola variazioni agli investimenti indicati in domanda.

Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità per le aziende agricole presentatrici delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione dell'Ufficio istruttore.

Dopo la approvazione della domanda, le aziende agricole possono, in caso di necessità e senza aumento di spesa, chiedere di essere autorizzate ad apportare una variante alla domanda originaria (presentando domanda preventiva corredata dal progetto completo di variante - disegni, relazione, computo metrico estimativo) all'Ufficio che ha istruito la pratica.

L'autorizzazione dell'Ufficio non è necessaria per varianti minime (variazioni di importo in aumento o diminuzione tra le opere già autorizzate, fino al 20% di ognuna di esse).

L'autorizzazione dell'Ufficio è necessaria anche per varianti successive alla realizzazione degli investimenti, fino alla scadenza del vincolo di destinazione.

10) DIVERSA DESTINAZIONE, DIVERSO USO ED ALIENAZIONE OPERE, ATTREZZATURE, BESTIAME, MACCHINE - RESTITUZIONE E RECUPERO AGEVOLAZIONI

Nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine e attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
- comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti; all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

11) INTERVENTI REALIZZATI CON PRESTAZIONI LAVORATIVE VOLONTARIE DELL'IMPRENDITORE E DEI SUOI FAMILIARI (cosiddetti "LAVORI IN ECONOMIA") –

E' ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale, nel rispetto delle precisazioni specificazioni e limitazioni seguenti:

- ai sensi della Misura 121 i beneficiari dovranno in modo esplicito indicare preventivamente nella domanda presentata all'Ufficio istruttore l'eventuale ricorso a prestazioni lavorative volontarie per la relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio istruttore stesso; si precisa che tale "autorizzazione" è da intendere esclusivamente nel senso di "nulla osta ai fini della possibilità di ammissione al sostegno" e non sostituisce né supera altre autorizzazioni alla realizzazione che debbano essere conseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;
- in fase di accertamento finale ("collaudo") i lavori di tipo edilizio eseguiti facendo ricorso a prestazioni lavorative volontarie potranno essere riconosciuti ai fini dell'ammissione al finanziamento solamente a seguito della presentazione di dettagliata relazione del direttore dei lavori che attesti altresì che detti lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento alle normative in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro.
- la possibilità di realizzazione diretta con prestazioni lavorative volontarie non retribuite dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari riguarda solo modesti interventi di caratteristiche non complesse, con esclusione di interventi che richiedano competenza tecniche particolari, quali ad esempio la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o di impianti elettrici.

- dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.
Tenuto conto che deve essere rispettato il disposto dell'art. 54 paragrafo 2 del Reg. CE 1974/2006 ("La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata"), le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento dovranno essere pari ad almeno il 27% della spesa relativa all'intervento stesso.
- la quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura; i prezzi unitari delle opere indicate in tale prezzario sono state ricavate da una analisi prezzi che tiene conto sia dell'incidenza dei materiali che della manodopera, per cui deducendo il valore del materiale ricavato dalle relative fatture, tale prezzario è idoneo a quantificare l'apporto di manodopera;

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA "311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE"

1) APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Gli aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:

Gli investimenti ammissibili ai sensi della presente misura sono quelli riferiti ad attività quali:

- l'agriturismo;
- l'artigianato avente caratteri di tipicità;
- i servizi educativi;
- i servizi sociali e per il tempo libero (anche di tipo ricreativo e sportivo);
- la gestione delle reti turistiche locali;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinata alla cessione a terzi, fino ad un massimo di 1 MW elettrico di potenza installata.

Non è ammissibile al contributo ai sensi della presente Misura l'acquisto di fabbricati e terreni.

Per quanto riguarda in particolare la attività di agriturismo valgono le precisazioni che seguono:

1.1) possono essere ammessi investimenti relativi a:

- a) ristrutturazione, riattamento ed adeguamento igienico sanitario (esclusa la nuova costruzione) di fabbricati rurali per la realizzazione di locali per ospitalità e / o per somministrazione sul posto di pasti (con annessi servizi igienico sanitari e opere complementari);
- b) acquisto di impianti e attrezzature per lo svolgimento delle attività di ospitalità e somministrazione sul posto di pasti (con esclusione di mobili, corredi e materiale minuto);
- c) realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'allestimento, nell'ambito del fondo su cui insiste l'azienda, di spazi all'aperto per la sosta di campeggiatori;
- d) realizzazione delle opere e degli impianti necessari per attività ricreative, sportive e culturali connesse ed integrate con l'attività e le caratteristiche dell'azienda agricola e con l'ambiente rurale.

1.2) Gli interventi per essere ammissibili al contributo dovranno essere rispondenti a disposizioni, limiti e vincoli della L.R. 38/95 sia per natura, sia per dimensionamento, sia per ogni altro aspetto.

2) BENEFICIARI - REQUISITI

Il beneficiario del sostegno è un membro di una famiglia agricola (intendendosi per "membro di una famiglia agricola il titolare dell'azienda agricola, il coniuge ed i parenti di primo grado); valgono le seguenti precisazioni:

- 2.1 L'attività agricola svolta dalla famiglia deve avere carattere imprenditoriale e professionistico, finalizzato alla commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti; non è comunque necessario il possesso dei requisiti definiti dal D. Lg. 99/2004 e

successive integrazioni e modificazioni per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;

2.2 Le domande di cui alla presente Misura possono essere presentate da aziende agricole già attive nonché da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all'insediamento di cui alla Misura 112.

Nel caso di domande presentate da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all'insediamento:

- il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura è subordinato all'effettiva realizzazione dell'insediamento ;
- il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura, sussistendone le condizioni, potrà avvenire anche qualora l'insediamento non venisse finanziato con l'aiuto previsto dalla Misura 112.

2.3 Non si fa distinzione tra aziende agricole condotte da persone fisiche e aziende agricole condotte da società di persone , nonché cooperative agricole e società di capitali.

Non sono ammessi al sostegno della Misura 311 gli ex-bieticoltori e i membri delle loro famiglie in quanto tali imprenditori agricoli possono accedere agli aiuti previsti ai sensi del "Piano nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero" (reg. CE 320/2006) per gli stessi interventi ed investimenti di cui alla Misura 311.

Sono definiti ex-bieticoltori gli imprenditori agricoli che hanno sottoscritto contratti di fornitura di barbabietola con Società produttrici (che hanno dimesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota) anche tramite intermediari, in almeno una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Le annate di produzione potranno essere estese a cinque qualora, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile la coltivazione di barbabietole nel triennio di riferimento. La superficie media a barbabietola coltivata nel periodo considerato dovrà essere almeno pari a ettari 1.

Non è ammissibile sulla presente Misura la presentazione congiunta di una unica domanda di sostegno da parte di due o più aziende agricole associate.

I requisiti minimi per poter considerare imprenditoriale e professionistica una azienda agricola, consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

L'azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.

Le iniziative di tipo agrituristico potranno essere finanziate soltanto ad imprenditori agricoli che siano in possesso dell' autorizzazione allo svolgimento della attività agrituristica prevista dalla legge regionale 38/95 o che intendano conseguirla dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il contributo; l'erogazione del saldo del contributo potrà avvenire solo dopo l'avvenuto conseguimento della autorizzazione stessa.

Le iniziative riferibili a servizi educativi potranno essere finanziate soltanto ad aziende agricole che siano iscritte all' Albo regionale delle fattorie didattiche o che intendano iscriversi dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il contributo; l'erogazione del saldo del contributo potrà avvenire solo dopo l'avvenuta iscrizione.

3) FORMA ED AMMONTARE DELL'AIUTO

3.1) Poichè la presente misura rientra nell'inquadramento "de minimis" (Reg. CE n. 1998/2006), il contributo concedibile è pari al massimo a 200.000 EURO per triennio.

Limitazioni degli importi massimi in termini di spesa ammissibile per domanda potranno essere previste con i bandi di presentazione domanda.

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna ; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo , non saranno ammesse al finanziamento.

3.2) Una stessa azienda richiedente può presentare contemporaneamente domanda di sostegno sia sulla Misura 121 che sulla Misura 311. Gli investimenti richiesti ai sensi della presente Misura non fanno cumulo come importo con quelli ottenuti ai sensi della Misura 121.

Ai fini del rispetto del tetto di contributo massimo di 200.000 EURO per triennio, i contributi ottenuti ai sensi della presente Misura fanno cumulo con gli altri contributi rientranti nell'inquadramento "de minimis " eventualmente ottenuti dall'azienda agricola.

3.3) Gli aiuti vengono corrisposti in forma di contributi in conto capitale calcolati sulla spesa ammessa, comprensiva di eventuali spese generali e tecniche.

Non verranno finanziati interventi e acquisti realizzati in data precedente alla presentazione della domanda.

Sulla spesa ammessa il contributo viene concesso nelle seguenti percentuali:

	Interventi edilizi e fondiari	Acquisti di impianti e attrezzature
Zone svantaggiate (Montagna)	50	35
Altre zone (Collina)	40	30
Altre zone (Pianura)	35	25

Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessario ottenere permesso di costruire o autorizzazione comunale o per i quali è necessario dare comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Non è ammessa la realizzazione diretta di interventi attraverso prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari (cosiddetti "lavori in economia").

Per quanto riguarda la definizione della spesa ammessa, l'uso del prezzario e la fatturazione degli interventi vale quanto indicato nella Misura 311.

Il contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento dopo l'effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.

Per la disciplina delle eventuali erogazioni di anticipi e/ acconti a stato di avanzamento lavori vale quanto indicato a tale proposito nelle disposizioni relative alla Misura 121.

4) VINCOLO DI DESTINAZIONE ED USO

La destinazione e l'uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati per almeno:

- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari,

salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell'investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Il contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento dopo l'effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.

Per le iniziative di carattere agrituristico, dopo la verifica dell'avvenuto conseguimento dell'autorizzazione prevista dalla L.R. 38/95, per i richiedenti che in fase iniziale non ne erano ancora in possesso.

Per le iniziative riferibili a servizi educativi dopo la verifica dell'avvenuta iscrizione all'Albo regionale delle fattorie didattiche.

Per la disciplina delle eventuali alienazioni e variazioni d'uso / destinazione per cause di forza maggiore e delle eventuali richieste di variante vale quanto indicato a tale proposito nelle disposizioni relative alla Misura 121.

5) RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura 121.

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 133-9457

Nomina del direttore generale dell'A.S.L. VC.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Mauro Barabino dall'incarico di direttore generale dell'Azienda sanitaria locale VC, accettando la proposta di anticipata risoluzione contrattuale al 1° settembre 2008, considerando conseguentemente risolto alla medesima data il contratto di prestazione d'opera intellettuale rep. n. 13053 del 21 dicembre 2007, senza residuali pendenze economiche ai sensi dell'art. 8 del contratto medesimo;

- di nominare il dott. Vittorio Brignoglio direttore generale dell'Azienda sanitaria locale VC, subordinando l'assunzione dell'incarico alla dichiarazione d'insussistenza di ragioni ostative, all'accettazione della nomina ed alla stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, conforme allo schema approvato con D.G.R. n. 46 - 5332 del 19 febbraio 2007, decorrendo l'incarico dal 1° settembre 2008 ovvero dalla data di effettiva stipulazione del contratto se successiva, riconosciuto il trattamento economico previsto dall'allegato D alla D.G.R. n. 65 - 7819 del 17 dicembre 2007 per il direttore generale dell'Azienda di cui si tratta;

- di definire ed assegnare al direttore generale, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., quali obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, quelli già assegnati al predecessore, e qui richiamati per rinvio alla D.G.R. n. 65 - 7819 del 17 dicembre 2007, intendendosi gli adempimenti e le prescrizioni relative all'attuazione dei Piani di riqualificazione dell'assistenza e di riequilibrio economico - finanziario 2008/2010, così come da ultimo aggiornati con la D.G.R. n. 1 - 8611 del 16 aprile 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 2008, n. 211 - 34747

Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), entrato in vigore il 13 febbraio 2008, che sostituisce integralmente la Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), inerente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), unitamente ai relativi allegati contenenti, in particolare, gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni.

Considerato che i commi 1 e 2 del novellato articolo 35 del d.lgs. 152/2006 dispongono testualmente: "1. Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. 2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili."

Considerato che il d.lgs. 4/2008 è stato emanato a seguito di proficuo confronto tecnico tra il Comitato ministeriale di studio per la revisione del decreto legislativo 152/2006 ed i rappresentanti di un gruppo ristretto di cinque Regioni, individuato dalla Commissione Ambiente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel quale era compreso il Piemonte.

Considerato che tale confronto ha assicurato una riformulazione della parte II del d.lgs. 152/2006 che ripropone, per gli aspetti demandati alle Regioni e laddove non in contrasto con le vigenti disposizioni comunitarie, quanto a suo tempo disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), in attuazione del quale sono state emanate le ormai consolidate leggi regionali vigenti in materia, tra le quali la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Considerato, in particolare, che gli allegati al decreto legislativo citato sono stati concordati con le Regioni, al fine di garantire il completo recepimento delle disposizioni comunitarie, peraltro anticipato

dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio regionale 27 dicembre 2001, n. 217-41038 (Direttiva CE 97/11. Integrazione degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione") ed, inoltre, su proposta della stessa Regione Piemonte, limitando la sottoposizione alla fase di valutazione della procedura di VIA degli impianti di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi unicamente ai casi espressamente previsti dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE, diversamente da quanto a suo tempo disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999 (Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale).

Considerato, quindi, che la l.r. 40/1998 risulta, nel suo complesso, coerente e compatibile con le disposizioni statali anche nei loro aspetti più innovativi e che i relativi allegati necessitano unicamente di parziali modifiche ed integrazioni al fine di corrispondere pienamente alle previsioni statali e comunitarie.

Considerato che, a differenza degli allegati III e IV alla Parte II del d.lgs. 152/2006, inerenti i progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, per i quali il citato articolo 35 del d.lgs. 152/2006 prevede un periodo transitorio per il recepimento nell'ambito delle vigenti norme regionali, l'allegato II alla Parte II del medesimo decreto, inerente i progetti sottoposti a procedura di VIA di competenza statale, risulta vigente dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del d.lgs. 4/2008.

Considerato che alcuni progetti, precedentemente sottoposti a procedura di VIA di competenza statale, quali gli impianti chimici integrati sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale di competenza delle Province, risultano inseriti dal d.lgs. 4/2008 nell'allegato III alla Parte II del d.lgs. 152/2006 inerente i progetti di competenza delle Regioni.

Considerato, conseguentemente, che tali progetti non risultano più sottoposti a procedura di VIA di competenza statale, a decorrere dal 13 febbraio 2008, ma non possono ancora essere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, non essendo compresi nei corrispondenti allegati alla l.r. 40/1998.

Preso atto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 7 della medesima l.r. 40/1998 che demanda al Consiglio regionale di procedere con proprio provvedimento alla modifica dei contenuti degli allegati ogni qualvolta sia necessaria un'armonizzazione con eventuali modifiche ed integrazioni della normativa comunitaria e statale.

Ritenuto, conseguentemente, necessario aggiornare gli allegati A1, A2, B1, B2, B3, C, D ed E alla medesima legge regionale sulla base delle indicazioni del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008, secondo quanto riportato all'allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, anche al fine di garantire l'attivazione della procedura di VIA per le categorie progettuali sopra indicate.

Considerato che l'aggiornamento proposto inserisce le tipologie di opere all'interno degli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998 in totale attuazione del d.lgs. 152/2006 citato e individua l'autorità competente in base ai principi di cui all'articolo 6 della stessa legge regionale nonché all'attuazione che ne è stata data.

Ritenuto necessario precisare nei titoli degli allegati B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998, a seguito dell'inserimento negli stessi allegati di specifiche categorie progettuali inerenti gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti, che i progetti ivi elencati sono sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree naturali protette, unicamente nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, della medesima l.r. 40/1998 e confermato dall'articolo 6, comma 6, lettera b) del d.lgs. 152/2006.

Ritenuto necessario, con l'occasione, precisare che le opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, di cui alla categoria progettuale n. 13 dell'allegato B1, non comprendono, oltre a quanto riportato nella corrispondente nota, gli interventi di manutenzione ordinaria di opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti già esistenti, nonché gli interventi su sponde naturali dei medesimi corsi d'acqua finalizzati al consolidamento della sponda o al consolidamento di versanti o alla difesa puntuale di infrastrutture.

Ritenuto opportuno precisare che il termine "industriali", che specifica le tipologie di impianti non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda e di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sottoposti alla procedura di VIA, di cui alle categorie progettuali n. 36 e n. 38 dell'allegato B2, presuppone che tali impianti siano concepiti e realizzati per una produzione a livello industriale e, conseguentemente, esclude la possibilità che rientrino nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA, indipendentemente dalla loro localizzazione o meno in area naturale protetta, impianti di fatto non industriali, quali, ad esempio, gli impianti la cui energia elettrica prodotta non è sottoposta ad imposta secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e successive modificazioni.

Considerato che la realizzazione e l'esercizio di impianti fotovoltaici non integrati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387), non comporta effetti significativi sull'ambiente qualora gli stessi siano localizzati all'interno di aree industriali esistenti.

Preso atto che, in data 18 aprile 2008, la Conferenza permanente Regione - autonomie locali, ha espresso parere favorevole in merito all'aggiornamento degli allegati alla l.r. 40/1998, proposto con la presente deliberazione.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2002, n. 75-5611 (Legge regionale 40/1998

“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Riorganizzazione allegati) pubblicata nel b.u.r. n. 15 del 11 aprile 2002 che, in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale 27 dicembre 2001, n. 217-41038 (Direttiva CE 97/11. Integrazione degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”), sostituisce integralmente il testo degli allegati A1, A2, B1, B2, B3 e C della l.r. 40/1998.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2008, n. 41-8651 (Aggiornamento allegati alla l.r. 40/1998 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Proposta al Consiglio regionale).

Sentita la Commissione consiliare competente;

delibera

- di aggiornare, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), gli allegati A1, A2, B1, B2, B3, C, D ed E della l.r. 40/1988 medesima, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, secondo quanto riportato all'allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

- di precisare che il termine “industriali”, che specifica le tipologie di impianti non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda e di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sottoposti alla procedura di VIA, di cui alle categorie progettuali n. 36 e n. 38 dell'allegato B2, presuppone che tali impianti siano concepiti e realizzati per una produzione a livello industriale e, conseguentemente, esclude la possibilità che rientrino nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA, indipendentemente dalla loro localizzazione o meno in area naturale protetta, impianti di fatto non industriali, quali, ad esempio, gli impianti la cui energia elettrica prodotta non è sottoposta ad imposta secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e successive modificazioni;

- di dare atto che il testo coordinato degli allegati alla l.r. 40/1998, come modificati dall'allegato 1 alla presente deliberazione, è riportato nell'allegato 2 alla presente deliberazione, al fine di facilitarne la lettura;

- di invitare la Giunta regionale ad adottare idonee misure di pubblicità atte a garantire la diffusione della conoscenza dei contenuti della presente deliberazione.

Allegato

Allegato 1

Aggiornamento degli allegati **A1, A2, B1, B2, B3, C, D** ed **E** alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

Allegato A1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di valutazione
(articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- Nell'allegato **A1**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 10**, sono soppresse le parole: "aerei esterni".
- Al termine dell'allegato **A1** è aggiunta la seguente categoria progettuale **n. 11**:
"n. 11 Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato."

Allegato A2 - Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di valutazione
(articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- Nell'allegato **A2** le categorie progettuali **n. 5** e **n. 6** sono sostituite dalle seguenti:
"n. 5 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."
"n. 6 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."
- Nell'allegato **A2**, nelle denominazioni delle categorie progettuali **n. 7, 8, 9** e **10**, le parole; "del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono sostituite dalle parole: "della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e le parole: "del decreto legislativo 22/1997" sono sostituite dalle parole: "della parte quarta del decreto legislativo 152/2006".
- Al termine dell'allegato **A2** sono aggiunte le seguenti categorie progettuali **n. 22, 23, 24** e **25**:
"n. 22 Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW."
"n. 23 Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali."

- n. 24** Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (**);
 - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (**);
 - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (**);
 - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - per la fabbricazione di esplosivi.
- n. 25** Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.”

- Al termine dell'allegato **A2** e con riferimento alla categoria progettuale **n. 24** è inserita la nota seguente:

“(**) La categoria non comprende gli impianti sottoposti a procedura di VIA di competenza statale, di cui all'allegato II alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'allegato II al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.”

Allegato B1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono neppure parzialmente in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- Nel titolo dell'allegato **B1** le parole: “quando ricadono” sono sostituite con le parole: “quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono”.
- Nell'allegato **B1**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 9**, dopo la parola: “extraurbane”, sono inserite le parole: “principali o”.
- Nell'allegato **B1**, la categoria progettuale **n. 17** è sostituita dalla seguente (è soppressa al contempo la relativa nota):

“**n. 17** costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i..”

- Al termine dell'allegato **B1** è aggiunta la seguente categoria progettuale **n. 28**:
- “**n. 28** modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1).”

- Al termine dell'allegato **B1**, nella terza nota, con riferimento alla categoria progettuale **n. 13**, sono aggiunte al termine le seguenti parole:

“La categoria non comprende, altresì, gli interventi di manutenzione ordinaria di opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti già esistenti, nonché gli interventi su sponde naturali dei medesimi corsi d'acqua finalizzati al consolidamento della sponda o al consolidamento di versanti o alla difesa puntuale di infrastrutture.”

Allegato B2 - Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- Nel titolo dell'allegato **B2** le parole: "quando ricadono" sono sostituite con le parole: "quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono".
- Nell'allegato **B2** la categoria progettuale **n. 1** è sostituita dalla seguente:
 "n. 1 impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini."
- Nell'allegato **B2**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 27**, dopo le parole: "50 litri al secondo", sono aggiunte le parole: ", nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo".
- Nell'allegato **B2**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 28**, dopo la parola: "extraurbane", sono inserite le parole: "principali o".
- Nell'allegato **B2**, nelle denominazioni delle categorie progettuali **n. 29, 30, 31 e 32**, le parole: "del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono sostituite dalle parole: "della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e le parole: "del decreto legislativo 22/1997" sono sostituite dalle parole: "della parte quarta del decreto legislativo 152/2006".
- Nell'allegato **B2**, dopo la categoria progettuale n. 32, sono inserite le seguenti categorie progettuali **n. 32 bis** e **n. 32 ter**:
 "n. 32 bis Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 n. 32 ter Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
- Nell'allegato **B2**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 40**, dopo le parole: "scisti bituminosi.", sono aggiunte le parole: "Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone".
- Nell'allegato **B2**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 61**, le parole: "di cui al d.lgs. 22/1997" sono sostituite dalle parole: "disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
- Al termine dell'allegato **B2** è aggiunta la seguente categoria progettuale **n. 65**:
 "n. 65 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)".

Allegato B3 - Progetti di competenza del comune, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- Nel titolo dell'allegato **B3** le parole: "quando ricadono" sono sostituite con le parole: "quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono".
- Nell'allegato **B3**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 4**, dopo la parola: "extraurbane", sono inserite le parole: "principali o".
- Nell'allegato **B3**, nella denominazione della categoria progettuale **n. 5**, dopo la parola: "strade", è inserita la parola: "comunali" e dopo le parole: "con lunghezza, in area urbana", sono inserite le parole: "o extraurbana".
- Al termine dell'allegato **B3** è aggiunta la seguente categoria progettuale **n. 11**:
"n. 11 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente".

Allegato C - Casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette (articolo 4, comma 6, lettera a)

- Nell'allegato **C**, dopo il quarto caso di esclusione, è inserito il seguente caso **B1, 17/a**:
"Dalla tipologia all. B1, n. 17 (costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.)
 - B1, 17/a - costruzione di centri commerciali classici o sequenziali di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i., con superficie di vendita inferiore a 1500 m², nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, oppure inferiore a 2500 m², nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti."
- Nell'allegato **C**, nella denominazione del sesto caso di esclusione, inerente la categoria progettuale **n. 29** dell'allegato **B2**, le parole: "del decreto legislativo 22/1997" sono sostituite dalle parole: "della parte quarta del decreto legislativo 152/2006".
- Nell'allegato **C**, dopo il sesto caso di esclusione, è inserito il seguente caso **B2, 36/a**:
"Dalla tipologia all. B2, n. 36 (impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda):
 - B2, 36/a - Impianti fotovoltaici non integrati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387", qualora localizzati all'interno di aree industriali esistenti."

Allegato D - Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 5, da redigere ai fini della fase di valutazione (in conformità alle indicazioni dell'allegato C del d.p.r. 12 aprile 1996)

- Nel titolo dell'allegato **D** le parole: "dell'allegato C del d.p.r. 12 aprile 1996" sono sostituite con le parole: "dell'allegato VII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152".
- Nell'allegato **D**, al punto **n. 1** del **Quadro ambientale**, dopo la parola "culturale,", sono inserite le parole: "al patrimonio agroalimentare,".
- Nell'allegato **D**, dopo il punto **n. 3** del **Quadro ambientale**, sono aggiunti i seguenti numeri **4** e **5**:
"4. la descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
5. la descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie."

Allegato E - Elementi di verifica per la pronuncia dell'autorità competente di cui all'articolo 10, comma 3, sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione

- Nell'allegato **E**, al punto **1**, dopo il primo trattino è inserito il trattino: "- cumulo con altri progetti,".
- Nell'allegato **E**, al punto **1**, ultimo trattino, dopo la parola: "incidenti" sono aggiunte le parole: ", per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate."
- Nell'allegato **E**, al punto **2**, terzo trattino, sono inserite al principio le parole: "ricchezza relativa,".
- Nell'allegato **E**, al punto **2**, quarto trattino, **lettera a)**, dopo la parola: "zone" sono inserite le parole: " umide e".
- Nell'allegato **E**, al punto **2**, quarto trattino, **lettera c)**, sono aggiunte al termine le parole: "zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;".
- Nell'allegato **E**, al punto **2**, quarto trattino, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera **h)**: "**h)** territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."
- Nell'allegato **E**, al punto **3**, dopo la parola: "precedenti", sono aggiunte le seguenti parole:
"e tenendo conto, in particolare:
 - della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
 - della natura transfrontaliera dell'impatto;
 - dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
 - della probabilità dell'impatto;
 - della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto."

Allegato 2

Testo coordinato degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, come modificati dall'allegato 1 alla presente deliberazione

Allegato A1 - Progetti di competenza della regione, sottoposti alla fase di valutazione
(articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- n. 1 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (vedi cat. A2, n. 2)
- n. 2 Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³
- n. 3 Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti
- n. 4 Porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari, oppure i moli sono di lunghezza superiore a 500 metri
- n. 5 Cave e torbiere che ricadono anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale, compresi gli ampliamenti e i casi rientranti nelle fattispecie seguenti (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 59 e n. 60):
 - ampliamenti di cave esistenti, normate dal Documento di programmazione dell'attività estrattiva D.P.A.E. I° stralcio, ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, per una superficie superiore al 10 % della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;
 - ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 m³, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo;
 - ampliamenti di cave esistenti in sotterraneo per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 40.000 m³;
 - gallerie di esplorazione di cave in sotterraneo per materiali di uso industriale
- n. 6 Cave di prestito, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (*Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni*), qualora rientrino in uno dei seguenti casi (vedi cat. A2, n. 13 e B2, n. 59):

- cave che intercettano la falda freatica;
 - cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell'area, prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria;
 - cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10 % – valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;
 - cave con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari;
 - ripresa di discariche minerarie, dismesse e stabilmente rinaturalizzate, per un volume complessivo superiore a 300.000 m³
- n. 7 Progetti di Polo estrattivo, individuato ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio – Pietre Ornamentali), ricadente, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A2, n. 14) (*)
- n. 8 Attività di coltivazione di minerali solidi
- n. 9 Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma
- n. 10 Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 km
- n. 11 Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato

(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998.

Allegato A2 - Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di valutazione (articolo 4, comma 2)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

- n. 1 Utilizzo di acque sotterranee, ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 100 litri al secondo
- n. 2 Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo (vedi cat. A1, n. 1)
- n. 3 Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
- n. 4 Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno

- n. 5 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- n. 6 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- n. 7 Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- n. 8 Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³
- n. 9 Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- n. 10 Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- n. 11 Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
- n. 12 Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate
- n. 13 Cave e torbiere, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni di cui alla l.r. 3 dicembre 1999 n. 30 (vedi cat. A1, n. 5 e n. 6), qualora rientrino in uno dei seguenti casi:
 - cave che intercettano la falda freatica;
 - cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell'area, prevedono una destinazione d'uso finale del sito interessato diversa da quella originaria;
 - cave ricadenti, anche parzialmente, nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989, compresi gli ampliamenti di cave esistenti per una superficie superiore al 10 % – valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – della superficie delle aree limitrofe oggetto di autorizzazione in corso;
 - cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del D.P.A.E. II° Stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 m³ – valore costante da assumere,

- indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta –, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo
- cave con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari;
 - cave di versante di sabbie silicee e di gessi, che non richiedono l'uso esclusivo di esplosivo, e di argille, con più di 350.000 m³ di materiale complessivamente estratto o superficie interessata superiore a 5 ettari. Cave di monte e di culmine, che richiedono l'uso sistematico di esplosivo, con più di 500.000 m³ di materiale complessivamente estratto o superficie interessata superiore a 10 ettari;
 - cave o ampliamenti di cave esistenti in sottoterraneo per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 40.000 m³ – valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta;
 - ripresa di discariche minerarie, dismesse e stabilmente rinaturalizzate, per un volume complessivo superiore a 300.000 m³.
- n. 14 Progetti di Polo estrattivo, individuato ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio – Pietre Ornamentali), non ricadente, neppure parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A1, n. 7) (*)
- n. 15 Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³
- n. 16 Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³
- n. 17 Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;
 - b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o
 - c) 900 posti per scrofe.
- n. 18 Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici
- n. 19 Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
- n. 20 Progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
- n. 21 Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
- n. 22 Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.
- n. 23 Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

- n. 24 Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (**);
 - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (**);
 - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (**);
 - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - per la fabbricazione di esplosivi.
- n. 25 Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998.

(**) La categoria non comprende gli impianti sottoposti a procedura di VIA di competenza statale, di cui all'allegato II alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'allegato II al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Allegato B1 - Progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono neppure parzialmente in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura

- n. 1 piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari
- n. 2 progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari

Progetti di infrastrutture

- n. 3 progetti edilizi di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari (*)
- n. 4 progetti edilizi di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti edilizi di sviluppo e riassetto urbano, all'interno di aree urbane esistenti, che interessano superfici superiori ai 10 ettari (*)
- n. 5 funivie e impianti meccanici di risalita – escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri – con portata oraria massima superiore a 1.800 persone e strutture connesse

- n. 6 derivazione ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 21 e B2, n. 26)
- n. 7 piattaforme intermodali e terminali intermodali, interporti;
- n. 8 porti e impianti portuali, lacuali e fluviali, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B3, n. 10); vie navigabili
- n. 9 strade extraurbane principali o secondarie, escluse le provinciali e le comunali
- n. 10 linee ferroviarie a carattere regionale o locale
- n. 11 funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B3, n. 6)
- n. 12 acquedotti con una lunghezza superiore ai 26 km
- n. 13 opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, ad eccezione delle difese spondali con materiali impiegati secondo le tecniche di ingegneria naturalistica o con massi d'alveo o di cava non intasati con conglomerato cementizio e con altezza non superiore alla quota della sponda naturale (***)
- n. 14 aeroporti
- n. 15 impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti
- n. 16 elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km
- n. 17 costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.

Industria energetica ed estrattiva

- n. 18 attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie
- n. 19 attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma
- n. 20 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione interprovinciale ed al trasporto, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B2, n. 39 e B3, n. 8)
- n. 21 impianti per la produzione di energia idroelettrica alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e sino al verificarsi delle condizioni in esso previste (**) (vedi cat. B1, n. 6 e B2, n. 41)
- n. 22 estrazione di minerali, di cui al r.d. 29.07.1927, n. 1443, mediante dragaggio fluviale
- n. 23 agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite

Turismo e svaghi

- n. 24 piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari

Altri progetti

- n. 25 cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (*Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni*), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 6 dell'allegato A1 (vedi anche cat. B2, n. 59)
- n. 26 porti turistici e da diporto, definiti di interesse regionale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti (vedi cat. B3, n. 9)
- n. 27 progetti di cui all'allegato A1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni
- n. 28 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A1 o all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1)

(*) La categoria non comprende i piani attuativi, adottati ed approvati ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/1998.

(**) Il proponente è esonerato dal dossier di compatibilità ambientale previsto dalla d.g.r. 74 - 45166 del 26.04.95 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, nel solo caso in cui la procedura di verifica determini l'assoggettamento del progetto alla fase di valutazione.

(***) La categoria non comprende gli interventi connessi alla realizzazione di attraversamenti di fiumi e torrenti realizzati esclusivamente con spalle laterali (senza pile nell'alveo di piena ordinaria), guadi e soglie di protezione di attraversamenti realizzati in subalveo. La categoria non comprende, altresì, gli interventi di manutenzione ordinaria di opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti già esistenti, nonché gli interventi su sponde naturali dei medesimi corsi d'acqua finalizzati al consolidamento della sponda o al consolidamento di versanti o alla difesa puntuale di infrastrutture.

Allegato B2 - Progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura

- n. 1 impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali

per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini.

Lavorazione dei metalli

- n. 2 impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
- n. 3 impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
- n. 4 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
- n. 5 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW
- n. 6 impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
- n. 7 fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
- n. 8 impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno
- n. 9 impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³
- n. 10 impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
- n. 11 cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari
- n. 12 imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume

Industria dei prodotti alimentari

- n. 13 impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno
- n. 14 impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale
- n. 15 impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua
- n. 16 impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno
- n. 17 impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 m³ di volume
- n. 18 macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno

- n. 19 impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato
- n. 20 molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
- n. 21 zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole

Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta

- n. 22 impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate
- n. 23 impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno
- n. 24 impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno
- n. 25 impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno

Progetti di infrastrutture

- n. 26 derivazione ad uso non energetico di acque superficiali ed opere connesse nei casi in cui la portata massima derivata superi i 260 litri al secondo e sia inferiore o uguale a 1000 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km², la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s (*) (vedi cat. B1, n. 6)
- n. 27 sistemi di captazione di acque sotterranee ed opere connesse, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo
- n. 28 strade extraurbane principali o secondarie provinciali
- n. 29 impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006)
- n. 30 impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- n. 31 impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- n. 32 discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

- n. 32 bis Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- n. 32 ter Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- n. 33 progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche
- n. 34 opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi

Industria energetica ed estrattiva

- n. 35 impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW
- n. 36 impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda
- n. 37 impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km
- n. 38 impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento
- n. 39 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione provinciale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B1, n. 20 e B3, n. 8)
- n. 40 impianti di superficie connessi all'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone
- n. 41 impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla d.g.r. del 26.04.1995, n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 km², la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW - valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta (*) (vedi cat. B1, n. 21)

Industria della gomma e delle materie plastiche

- n. 42 fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate

Industria dei prodotti minerali

- n. 43 cokerie (distillazione a secco del carbone).
- n. 44 impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 t al giorno
- n. 45 fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 t al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³

Turismo e svaghi

- n. 46 villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000

m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, con relative strutture connesse, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati

- n. 47 aree attrezzate a campeggio e caravaning a carattere permanente, con superficie superiore a 5 ettari oppure con capacità superiore a 300 posti-roulotte o camper
- n. 48 parchi tematici di superficie complessiva superiore a 5 ettari

Altri progetti

- n. 49 piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore
- n. 50 centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro
- n. 51 banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m²
- n. 52 fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume
- n. 53 impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno.
- n. 54 fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate
- n. 55 stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³
- n. 56 impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi con capacità di produzione superiore a 50 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno
- n. 57 trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate
- n. 58 produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate
- n. 59 cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (*Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni*), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2 (vedi anche cat. A1, n. 5 e n. 6 e B1, n. 25)
- n. 60 gallerie di esplorazione di cave in sottoterraneo per materiali di uso industriale, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale (vedi cat. A1, n. 5)

- n. 61 depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 metri cubi
- n. 62 impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive
- n. 63 stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 t/giorno
- n. 64 progetti di cui all'allegato A2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni
- n. 65 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)

(*) Il proponente è esonerato dal dossier di compatibilità ambientale previsto dalla d.g.r. 74 - 45166 del 26.04.95 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, nel solo caso in cui la procedura di verifica determini l'assoggettamento del progetto alla fase di valutazione.

Allegato B3 - Progetti di competenza del comune, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4)

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura

- n. 1 cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari
- n. 2 iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari
- n. 3 progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari

Progetti di infrastrutture

- n. 4 strade extraurbane principali o secondarie comunali
- n. 5 strade comunali di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri
- n. 6 sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B1, n. 11)
- n. 7 costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto

Industria energetica

- n. 8 installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B1, n. 20 e B2 n. 39)

Altri progetti

- n. 9 porti turistici e da diporto, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti (vedi cat. B1, n. 26)
- n. 10 porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B1, n. 8)
- n. 11 modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente

Allegato C - Casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti neppure parzialmente in aree protette (articolo 4, comma 6, lettera a)

- *Dalla tipologia all. B1, n. 2* (Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari):
 - B1, 2/a - Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari, qualora consistenti in scambi e accorpamenti degli appezzamenti al fine di razionalizzare le tecniche colturali, senza cambiamenti delle modalità di utilizzo del suolo e senza movimenti di terra.
- *Dalle tipologie all. B1, n. 9* (strade extraurbane secondarie, escluse le provinciali e le comunali), *all. B2, n. 28* (strade extraurbane secondarie provinciali) e *all. B3, n. 4* (strade extraurbane secondarie comunali):
 - B1, 9/a - B2, 28/a - B3, 4/a - Interventi di adeguamento di strade extraurbane secondarie esistenti, ai fini esclusivi di ammodernamento e messa in sicurezza, consistenti nella realizzazione di svincoli a circolazione rotatoria, innesti, nella modifica sostanziale di sezioni e raggi di curvatura (anche conseguente alla costruzione di opere di protezione da frane e cadute massi), compresa la ricostruzione di attraversamenti esistenti di corsi d'acqua anche per esigenze di compatibilità idraulica.
- *Dalla tipologia all. B1, n. 12* (Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km):
 - B1, 12/a - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km realizzati interamente in area urbana.
 - B1, 12/b - Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km per i quali il tracciato interrato si sviluppa interamente lungo l'asse di strade urbane o extraurbane esistenti.
- *Dalla tipologia all. B1, n. 13* (Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione ed interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale):
 - B1, 13/a - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, qualora finanziate ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e della deliberazione

Consiglio regionale 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla deliberazione Consiglio regionale 2 aprile 1997, n. 377-4975.

- B1, 13/b - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, qualora realizzate interamente con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica così come elencate al titolo II, n. 6, della deliberazione Consiglio regionale 31 luglio 1991, n. 250-11937 e qualora le superfici di intervento e di cantiere siano complessivamente inferiori a 5 ettari.

- B1, 13/c - Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, qualora rientranti nelle tipologie d'intervento individuate nella circolare del Presidente della Giunta regionale del 15 maggio 1996, n. 8/EDE.

- *Dalla tipologia all. B1, n. 17* (costruzione di centri commerciali classici o sequenziali e di grandi strutture di vendita di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i.):

- B1, 17/a - costruzione di centri commerciali classici o sequenziali di cui all'allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i., con superficie di vendita inferiore a 1500 m², nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, oppure inferiore a 2500 m², nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.”

- *Dalle tipologie all. B1, n. 25* (cave di prestito con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. 3 dicembre 1999, n. 30, non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 6 dell'allegato A1) e *all. B2, n. 59* (cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. 3 dicembre 1999, n. 30, non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2)

Nei casi previsti dalle tipologie di esclusione seguenti, qualora vengano successivamente richieste modifiche, rinnovi o ampliamenti che complessivamente non facciano più rientrare la cava nelle fattispecie indicate, le istanze non sono automaticamente escludibili.

Nei casi di esclusione seguenti non sono ovviamente compresi i progetti sottoposti direttamente alla fase di valutazione (vedi categorie: A1, n. 5, 6 e 7, A2 n. 13 e 14) o localizzati, anche parzialmente, all'interno di aree protette.

- B1, 25/a - B2, 59/a - Scavi a fossa, per ogni tipo di materiale ad eccezione di pietre ornamentali, con volumi di escavazione sino a 500.000 m³ complessivi e con superficie inferiore a 20 ettari, condotti con profondità fino ad un metro dal livello di massima escursione della falda superficiale e comunque ad una profondità mai superiore a 5 metri dal piano di campagna, che non comportino mutamento di destinazione d'uso, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

- B1, 25/b - B2, 59/b - Miglioramenti fondiari su aree inferiori a 20 ettari, con profondità di scavo non superiore a 2 metri e volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.

- B1, 25/c - B2, 59/c - Arretramenti di terrazzi alluvionali di pianura per un'altezza inferiore a 10 metri e volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi, con arretramenti non superiori a 1/10 della lunghezza di bordo, per uno sviluppo massimo del fronte fino a 500 metri, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.
- B1, 25/d - B2, 59/d - Coltivazioni di discariche minerarie derivanti da attività di cava in atto, finalizzate unicamente al riutilizzo del materiale stoccato e limitatamente agli accumuli di materiale non efficacemente reinseriti nel contesto ambientale, con esclusione degli interventi nelle fasce A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di bacino del fiume Po, di cui alla l. 183/1989.
- B2, 59/e - Interventi in versante per estrazione di materiali industriali con volumi di escavazione sino a 200.000 m³ complessivi e con superficie inferiore a 5 ettari, con esclusione degli interventi nelle fasce fluviali A e B dei Piani stralcio in cui è articolato il Piano di Bacino del fiume Po di cui alla l. 183/1989.
- B2, 59/f - Nuove cave o ripresa di cave storiche di pietre ornamentali oppure progetti di ampliamento di cave esistenti, oppure progetti di modifica e istanze di rinnovo di cave esistenti, non appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio – Pietre Ornamentali), qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - i volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, siano inferiori a 60.000 m³,
 - la superficie complessivamente occupata, ivi comprese le discariche, sia inferiore a 4 ettari,
 - non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità di accesso o di altra discarica limitrofa,
 - non siano interessate zone di culmine e i fronti di cava non siano visibili da centri abitati,
- B2, 59/g - Progetti di avvio di cantieri di cava in sottoterraneo di pietre ornamentali o ampliamento dei medesimi, con realizzazione di galleria pilota e senza necessità di discarica a cielo aperto, per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, inferiori o uguali a 40.000 m³, qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - sia dimostrato, attraverso opportuna indagine idrogeologica, che l'intervento non perturba direttamente o indirettamente il sistema delle acque superficiali e sotterranee,
 - sia definito il riutilizzo finale dei vuoti e del sito nel suo complesso.
- B2, 59/h - Ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del Documento di programmazione dell'attività estrattiva (D.P.A.E. II° Stralcio – Pietre Ornamentali), per una durata massima di 12 mesi e comunque per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, inferiori o uguali a 10.000 m³, nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di Polo estrattivo.
- *Dalla tipologia all. B2, n. 29* (“... impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006)”)
 - B2, 29/a - Progetti relativi ad impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B,

lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), localizzati in aree non sottoposte a vincolo idrogeologico.

- *Dalla tipologia all. B2, n. 36* (impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda):
 - B2, 36/a - Impianti fotovoltaici non integrati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b1, del decreto 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387", qualora localizzati all'interno di aree industriali esistenti.
- *Dalla tipologia all. B3, n. 2* (Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari):
 - B3, 2/a - Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, qualora finanziata ai sensi della l.r. 32/1982 e della d.c.r. del 31/7/1991, n. 250-11937, così come modificata dalla d.c.r. del 2/4/1997, n. 377-4975.
 - B3, 2/b - Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari, qualora finanziata nell'ambito dei programmi di attuazione della normativa comunitaria di settore, secondo le procedure amministrative e le norme tecniche stabilite a livello regionale.

Allegato D - **Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 5, da redigere ai fini della fase di valutazione** (in conformità alle indicazioni dell'allegato VII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Lo studio di impatto ambientale è organizzato nei quadri programmatico, progettuale e ambientale ed è corredato dalla sintesi in linguaggio non tecnico.

La sintesi in linguaggio non tecnico riporta il quadro riepilogativo delle informazioni e dei dati significativi, prodotti nell'ambito dello studio di impatto ambientale, ivi comprese cartografie illustrative della localizzazione del progetto. L'elaborato deve essere presentato con modalità e linguaggio tali da consentire la comprensione e valutazione critica da parte del pubblico, nonché un'agevole riproduzione.

Lo studio di impatto ambientale contiene la descrizione, i criteri e le modalità di raccolta, selezione ed elaborazione dei dati e delle informazioni utilizzati per la redazione ed in esso contenuti, ed evidenzia le eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella raccolta ed elaborazione dei dati rilevati.

Contenuti specifici dei singoli quadri:

Il *Quadro programmatico* contiene:

1. l'illustrazione del progetto in relazione alla legislazione, pianificazione e programmazione vigenti (nazionale, regionale e locale) di riferimento, nonché in relazione alle sue finalità e agli eventuali riflessi in termini sia di vincoli che di opportunità, sul sistema economico e territoriale;
2. finalità e motivazioni strategiche dell'opera o intervento proposti, modalità con cui soddisfa la domanda esistente, anche alla luce delle trasformazioni in corso a livello locale e allo stato di attuazione della pianificazione;

3. l'indicazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati, anche in termini socio-economici;
4. l'indicazione dell'attuale destinazione d'uso dell'area, come indicato dalla vigente strumentazione urbanistica (PRGC) e dei vincoli di varia natura esistenti nell'area prescelta e nell'intera zona di studio.

Il *Quadro progettuale* contiene:

1. la descrizione delle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate, inclusa l'ipotesi di non realizzazione del progetto, con l'indicazione dei motivi principali della scelta compiuta, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente;
2. la descrizione delle caratteristiche tecnologiche e dimensionali dell'opera o intervento, nonché delle esigenze di utilizzazione del suolo e delle altre risorse durante le fasi di costruzione e di esercizio;
3. la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e della quantità dei materiali impiegati;
4. la descrizione delle soluzioni tecniche prescelte, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per realizzare l'opera o l'intervento, per ridurre l'utilizzo delle risorse, le emissioni di inquinanti, minimizzando altresì le fonti di impatto;
5. la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dalla realizzazione e dall'attività del progetto proposto nonché dall'eventuale successiva dismissione e/o bonifica del sito;
6. analisi incidentale e quadro delle eventuali condizioni di rischio con riferimento alle fasi di costruzione, esercizio ed eventualmente di dismissione dell'opera o intervento.

Il *Quadro ambientale* contiene:

1. l'analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, alle acque superficiali e sotterranee, all'aria, ai fattori climatici, al paesaggio, all'ambiente urbano e rurale, al patrimonio storico, artistico e culturale, al patrimonio agroalimentare, e alle loro reciproche interazioni;
2. la descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, che la realizzazione del progetto comporta sull'ambiente, dovuti:
 - alla realizzazione ed esercizio delle opere e interventi previsti;
 - all'utilizzazione delle risorse;
 - all'emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

la stima degli effetti cumulativi degli impatti nel tempo e con le altre fonti di impatto presenti sul territorio;

l'indicazione dei metodi di previsione utilizzati;

3. la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del progetto sull'ambiente;
4. la descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
5. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.

Allegato E - Elementi di verifica per la pronuncia dell'autorità competente di cui all'articolo 10, comma 3, sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione

1. Caratteristiche dell'opera o intervento, con particolare attenzione ai seguenti elementi:
 - parametri tecnici e dimensionali;
 - cumulo con altri progetti;
 - utilizzazione di risorse naturali;
 - produzione di rifiuti;
 - inquinamento e disturbi ambientali;
 - rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dell'opera o intervento, con attenzione alla sensibilità ambientale delle zone interessate direttamente o indirettamente dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera o intervento, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
 - utilizzazione attuale dell'area e destinazione d'uso prevista;
 - interazione con altri progetti o opere esistenti;
 - ricchezza relativa, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
 - capacità di carico dell'ambiente circostante, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide e costiere;
 - b) zone montuose e forestali;
 - c) aree naturali protette; zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
 - d) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
 - e) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale definiti dalla normativa vigente sono già stati superati;
 - f) zone a forte densità demografica;
 - g) aree e paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico.
 - h) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale dovuto alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o intervento, in funzione degli elementi evidenziati ai punti precedenti e tenendo conto, in particolare:
 - della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
 - della natura transfrontaliera dell'impatto;
 - dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
 - della probabilità dell'impatto;
 - della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

Allegato F - Informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi, contenute all'interno della relazione generale di cui all'articolo 20, comma 2

L'analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:

- a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;
- b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;
- c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;
- d) gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;
- e) i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;
- f) le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;
- g) le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

(omissis)

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 209 del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale

Codice DA0900
D.D. 31 luglio 2008, n. 236

Contratto del 06/08/2007 stipulato con la Signora Sabina Garetto. Incarico di collaborazione coordinata e continuativa. Posticipazione scadenza. Spesa di euro 26.400,00 capitolo 113113.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, a posticipare la scadenza dell'incarico conferito alla Signora Sabina Garetto, cui all'art. 6 del contratto 06/08/2007, dal 06/08/2008 al 06/08/2009 ovvero sino alla data in cui sarà approvata la graduatoria del concorso di cui alla D.G.R. 32 - 7961 del 28/12/2007, se precedente alla scadenza sopra citata;

- di procedere all'impegno di spesa pari a euro 26.400,00 sul cap. 113113 del bilancio di previsione dell'anno 2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca

Codice DA0900
D.D. 31 luglio 2008, n. 237

Contratto del 06/08/2007 stipulato con il Sig. Alessandro Pavia. Incarico di collaborazione coordinata e continuativa. Posticipazione scadenza. Spesa di euro 23.400,00 capitolo 113113.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, a posticipare la scadenza dell'incarico conferito al Sig. Alessandro Pavia, cui all'art. 6 del contratto 06/08/2007, dal 06/08/2008 al 06/08/2009 ovvero sino alla data in cui sarà approvata la graduatoria del concorso di cui alla D.G.R. 32 - 7961 del 28/12/2007, se precedente alla scadenza sopra citata;

- di procedere all'impegno di spesa pari a euro 23.400,00 sul cap. 113113 del bilancio di previsione dell'anno 2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore regionale
Pierluigi Lesca

Codice DA1100
D.D. 4 agosto 2008, n. 576

Reg. CE n. 320/06, art. 6, "Aiuto alla diversificazione". D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008. Approvazione schemi di domanda, definizione delle date di apertura e chiusura della presentazione delle domande a valere sul bando 2008 e precisazioni alle disposizioni delle "Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l'applicazione".

Il regolamento CE n. 320/06 del Consiglio del 20 febbraio 2006 istituisce un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e modifica il regolamento CE n. 1290/05 relativo al funzionamento della politica agricola comune.

Il regolamento CE n. 968/06 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 320/06.

L'art. 6 del regolamento CE n. 320/06 consente agli Stati membri interessati di concedere un aiuto per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell'industria dello zucchero.

Per consentire la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo precedente, l'Italia ha elaborato, come previsto dall'art. 14 del Reg. CE n. 968/06 un "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero", in cui si definiscono gli obiettivi comuni a livello nazionale e una serie di misure, funzionali al raggiungimento degli stessi obiettivi, che corrispondono a quelle previste a titolo dell'asse 1 e 3 dal Reg. CE n. 1698/05 sullo Sviluppo rurale.

Rispetto al citato Programma è stata raggiunta l'intesa dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2006.

Come previsto da una specifica intesa sancita nella Conferenza Stato-Regioni del 20 aprile 2006, la gestione e l'attuazione degli interventi previsti dal Programma sarà realizzata dalle Regioni sulla base di Piani d'Azione. Questi ultimi individueranno le misure da attivare in relazione alle specifiche esigenze territoriali ed in complementarietà e coerenza con gli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale.

Attraverso l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 novembre 2007, sono stati ripartiti i fondi disponibili per l'aiuto alla diversificazione ed alla Regione Piemonte sono stati assegnati 10.133.376,58 euro.

Il 20 marzo 2008 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa sulle modifiche al Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, che si sono rese necessarie a seguito dell'approvazione dei PSR delle diverse Regioni.

Con la D.G.R. n. 35-8910 del 4/6/2008 è stato approvato il Piano d'Azione per l'attuazione in Piemonte del "Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero", individuando nelle

così dette Misure 121 “bietole” (Ammodernamento delle aziende agricole) e 311 “bietole” (Diversificazione in attività non agricole) gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale.

Con la D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008 sono state approvate le “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione” per l’attuazione delle Misure 121 “bietole” e 311 “bietole” del Piano d’Azione regionale e contestualmente sono stati approvati i criteri del bando 2008 per la presentazione delle domande relative alle stesse Misure.

La citata D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008, tra l’altro, ha autorizzato la Direzione Regionale 11 “Agricoltura” :

* a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni che si rendessero necessarie delle sopra citate “Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l’applicazione”;

* a definire con Determinazione dirigenziale la data di inizio e la data di scadenza della presentazione per via cartacea e telematica delle domande;

* a definire con Determinazione dirigenziale la procedura informatica per la presentazione delle domande e gli schemi di domanda che devono essere sottoscritti dagli interessati.

Inoltre la citata D.G.R. n. 36-8911 del 4/6/2008 ha previsto che i richiedenti le agevolazioni devono impegnarsi ad integrare successivamente la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati eventualmente richiesti in tempi successivi.

Considerato, inoltre, che al momento non si era ancora conclusa la fase di sviluppo della procedura informatica e che pertanto non era possibile presentare una domanda con documentazione completa, la Direzione Regionale 11 “Agricoltura”, con determinazione n. 373 del 17.6.08 ha definito, tra l’altro, la procedura informatica, gli schemi di domanda e le date di presentazione relativi ad una domanda con documentazione semplificata.

La medesima determinazione rimandava ad una successiva specifica determinazione dirigenziale l’approvazione degli schemi di domanda con documentazione completa e la definizione delle date per la presentazione delle stesse.

Tenuto conto, inoltre, delle indicazioni formulate da AGEA in quanto Organismo Pagatore competente ad autorizzare, eseguire e contabilizzare i pagamenti relativi all’aiuto alla diversificazione previsto dall’art. 6 del Reg. CE n. 320/06,

Visto che alla data attuale si è conclusa la fase di sviluppo della procedura informatica e che pertanto è ora possibile la presentazione di una domanda con documentazione completa utilizzando lo schema a disposizione sul sistema informativo regionale.

Tale schema di domanda dovrà essere adottato da tutti coloro che intendono aderire alle Misure 121 “bietola” e 311 “bietola” di cui alla D.G.R. n. 36-8911 del 4.6.08, mentre chi ha già presentato la domanda con documentazione semplificata dovrà integrarne i contenuti.

Con il presente provvedimento si stabiliscono, infine, i termini per la presentazione delle nuove domande e l’integrazione di quelle già presentate .

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 23 della L.R. 8 agosto 1997 n. 51;

determina

Secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36-8911 del 4.6.08:

1) Le disposizioni adottate con la presente Determinazione Dirigenziale si applicano alle domande presentate ai sensi della DGR n. 36-8911 del 4.6.08 relativa al Reg. CE n. 320/06 art. 6 “Aiuto alla diversificazione” - Piano d’Azione Regionale. Misure 121 “bietole” (Ammodernamento delle Aziende Agricole) e 311 “bietole” (Diversificazione in attività non agricole);

2) Approvazione schemi di domanda con documentazione completa prodotti utilizzando il sistema informativo regionale adibito alla compilazione delle domande di aiuto.

Sono approvati gli schemi di domanda con documentazione completa per richiedere il sostegno agli investimenti aziendali ai sensi Reg. CE n. 320/06 art. 6 “Aiuto alla diversificazione” - Piano d’Azione Regionale. Misure 121 “bietole” e 311 “bietole”. La domanda comprende il “documento divulgativo” relativo alle norme comunitarie applicabili agli investimenti.

3) Date di apertura e chiusura per la presentazione delle domande.

La presentazione delle domande con documentazione completa per richiedere il sostegno agli investimenti aziendali ai sensi del Reg. 320/06 art. 6 potrà avvenire a partire dal 5 agosto 2008. Da tale data non sarà più possibile la compilazione informatica e la trasmissione telematica di domande con documentazione semplificata.

La presentazione delle domande con documentazione completa potrà avvenire fino alle seguenti scadenze:

24 ottobre 2008: data ultima per la presentazione telematica delle domande;

ore 12 del 31 ottobre 2008: data ultima per la presentazione delle domande in forma cartacea alle Province. In caso di invio per raccomandata fa fede la data del timbro postale.

Entro le stesse date sopra indicate le domande con documentazione semplificata, compilate e trasmesse telematicamente entro il 5 agosto 2008, dovranno essere integrate con la presentazione delle relative domande con documentazione completa, pena l’esclusione dal sostegno delle Misure citate.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

Codice DA1109

D.D. 4 agosto 2008, n. 578

Applicazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 37-8475 del 27.03.2008 e n. 130-9454 del 1.08.2008. Approvazione schemi di domanda con documentazione completa e definizione delle date di apertura e chiusura della presentazione delle domande con documentazione completa a valere sul bando 2008 delle Misure 112, 121 e

311 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 del Piemonte.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Secondo quanto disposto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 37-8475 del 27.03.2008 e n. 130-9454 del 1.08.2008 di stabilire quanto segue:

1) Ambito di applicazione

Le disposizioni adottate con la presente Determinazione Dirigenziale valgono per le domande presentate ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 73-7442 del 12.11.2007 e n. 37-8475 del 27.03.2008, in riferimento alle Misure 112 "Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori", 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" e 311 "Diversificazione in attività non agricole" del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 del Piemonte;

2) Approvazione schemi di domanda con documentazione completa.

Sono approvati gli schemi con cui le domande con documentazione completa sono stampate, dopo la compilazione effettuata utilizzando la procedura informatica sviluppata nell'ambito del sistema informativo regionale, per richiedere il sostegno all'insediamento ai sensi della misura 112 e il sostegno agli investimenti aziendali ai sensi delle misure 121 e 311 del PSR 2007-2013.

3) Date di apertura a chiusura della presentazione delle domande.

La presentazione delle domande con documentazione completa per richiedere il sostegno all'insediamento ai sensi della misura 112 e il sostegno agli investimenti aziendali ai sensi delle misure 121 e 311 del PSR 2007-2013, potrà avvenire a partire dal 4 agosto 2008; da tale data non sarà più possibile la compilazione informatica e la trasmissione telematica di domande con documentazione semplificata.

La presentazione delle domande con documentazione completa potrà avvenire fino alle seguenti scadenze:

- data ultima per la trasmissione telematica delle domande: 24 ottobre 2008;

- data ultima per la presentazione delle domande in forma cartacea alle Province: ora 12 del 31 ottobre 2008 (in caso di invio per raccomandata fa fede la data del timbro postale).

Entro le stesse date sopra indicate, le domande con documentazione semplificata, compilate e trasmesse telematicamente entro il 4 agosto 2008, dovranno essere integrate con la presentazione delle relative domande con documentazione completa, pena l'esclusione dal sostegno delle Misure citate.

4) Approvazione "Documento divulgativo"

E' approvato il "Documento divulgativo" che fa parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale (al quale il citato schema con cui la domanda è stampata dopo la compilazione fa riferimento, rimandando alla URL http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/index.htm del sito regionale), il quale contiene informazioni circa le principali normative riguardanti gli adempimenti aziendali in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,

nell'ambito delle quali rientrano le "Norme comunitarie applicabili agli investimenti", stabilite specificamente per gli investimenti aziendali di cui sopra dalla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

**DOCUMENTO DIVULGATIVO RELATIVO ALLE NORME COMUNITARIE APPLICABILI AGLI
INVESTIMENTI REALIZZATI CON IL SOSTEGNO DELLE MISURE 112 E 121 DEL PIANO DI
SVILUPPO RURALE 2007-2013**

A - TABELLA DELLE NORME

B - IMPATTO AMBIENTALE DELLE AZIENDE AGRICOLE ED ILLUSTRAZIONE
DELLE PRINCIPALI NORME DI NATURA AMBIENTALE.

C – ACQUISTO ED IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

D - ILLUSTRAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E BENESSERE
ANIMALE

E- IL “PACCHETTO IGIENE”

F - ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI
PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

ATTENZIONE: il presente documento ha solamente lo scopo di mettere in evidenza in modo facilmente comprensibile gli elementi principali delle diverse normative vigenti in materia di ambiente, igiene e benessere animale ed i principali adempimenti concreti che da queste norme derivano. Per una conoscenza completa delle disposizioni vigenti in materia di ambiente, igiene e benessere animale si rimanda ai testi ufficiali della normativa di seguito elencata.

Si invita inoltre a prendere contatto con le Province e le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche per aderire alle iniziative divulgative da esse realizzate.

A – TABELLA DELLE NORME COMUNITARIE APPLICABILI AGLI INVESTIMENTI

Investimenti di natura zootecnica:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004 Reg. CE 853/2004	Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 27.05.2004 Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 14.01.2005
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni	DPR 24 maggio 1988 n. 233
Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98
Norme minime per la protezione dei suini	Dir. 91/630/CEE	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE	D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Dir. 96/22/CE Dir. 2003/74/CE	Decreto Dirigenziale Ministero della Salute 14.10.2004 D.lgs. 158/2006
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE	DPR 54/97
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR 559/92

Investimenti relativi a produzioni vegetali

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004	
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	Dir 91/414 e succ. mod.	DPR 1255/68 e succ. mod. D.lgs. n. 194/95 D.P.R. n. 290/2001 D.M. Ministero della Salute 9.08.2002 D.M. Ministero della Salute 27.08.2004


Per tutti gli investimenti

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE	Leggi n. 146/1994 e 152/1999 D.lgs. n. 152/2006 Decreto Mi.PAAF 7.04.2006 Recepimento regionale: DPGR 28 ottobre 2007 n° 10/R

I principali contenuti ed adempimenti concreti delle sopraccitate norme sono indicati nel "documento divulgativo" predisposto dalla Amministrazione Regionale.

B - IMPATTO AMBIENTALE DELLE AZIENDE AGRICOLE ED ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI NORME DI NATURA AMBIENTALE.

Come ogni attività umana l'agricoltura crea un impatto sull'ambiente derivante da tutte le attività svolte in azienda



➤ Degrado dell'habitat.

Numerose specie animali e vegetali possono rischiare di scomparire quando le scelte e le modalità di gestione del territorio vengono effettuate esclusivamente allo scopo di ottimizzare le rese colturali; è importante quindi che si studino nuove modalità di gestione che garantiscano la sopravvivenza di intere comunità viventi, che altrimenti scomparirebbero.

Le normative di interesse in questo caso sono:

Direttiva 92/43 CEE - Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche.

Direttiva 79/409/CEE - Concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Scopo della direttiva 92/43 CEE è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

La Direttiva ha allegati due elenchi, uno di tipologie di habitat e uno di specie animali e vegetali, la cui conservazione richiede la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000.

Gli stati membri devono identificare i siti interessati, istituire zone speciali di conservazione e definire norme e regole per la salvaguardia dell'ambiente naturale (attraverso il mantenimento o, all'occorrenza, il ripristino) in questi siti.

La rete "Natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

La Direttiva ha inoltre allegato un elenco di specie animali e vegetali che richiedono una tutela rigorosa.

Gli stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per garantire la rigorosa tutela di queste specie animali e vegetali nella loro area di distribuzione naturale, con il divieto di:

- catturare o uccidere animali di tali specie nell'ambiente naturale;
- disturbare la vita di tali animali, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- distruggere o raccogliere le uova nell'ambiente naturale;
- deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o delle aree di riposo degli animali.
- raccogliere, tagliare, estirpare o distruggere esemplari vegetali delle suddette specie.

E' inoltre vietato il possesso, il trasporto, la commercializzazione di esemplari di tali specie.

Nel praticare le attività agricole è necessario utilizzare tutte le cautele necessarie per evitare danni, uccisioni e distruzioni accidentali delle specie indicate.

Infine la Direttiva prevede un elenco di metodi di cattura, uccisione e trasporto (ad esempio veleni, reti non selettive, ...) che sono comunque vietati anche qualora vengano autorizzati prelievi di specie protette in base ad una delle deroghe previste dalla Direttiva.

La Direttiva 92/43 CEE è recepita in Italia con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8.09.1997, al quale si rimanda per la consultazione dell'elenco degli habitat e delle specie protette.

La Direttiva 79/409/CEE è recepita in Italia con Legge 157/1992 alla quale si rimanda per la consultazione dell'elenco delle specie di uccelli protette.

E' stato emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 n. 184.

In merito, è necessario distinguere gli impegni previsti a proposito delle:

- 1) (art. 2) Zone Speciali di Conservazione – ZSC (che sono ancora in corso di definizione in quanto devono essere emanati i decreti ministeriali di designazione).
Per le porzioni ricadenti all'interno, tra l'altro, di aree naturali protette, valgono le misure di salvaguardia ovvero le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.
Per la porzioni esterne a tali aree, il DM citato prevede alcuni criteri minimi uniformi per le ZSC (finché non saranno predisposti dalle Regioni specifici Piani di gestione o, quanto meno, specifiche misure di conservazione).
Tali requisiti minimi si identificano con alcune Norme delle Buone Condizioni Agronomiche e ambientali previste dall'allegato IV al Reg. CE n. 1782/2003 ("Condizionalità" in agricoltura) quali, in estrema sintesi:
 - a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie (ad eccezione del riso);
 - b) obbligo di garantire una copertura vegetale per tutto l'anno sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione (set-aside), obbligatoriamente o volontariamente;
 - c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
 - d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali del paesaggio;
 - e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati.

- 2) (art. 3) Zone di Protezione Speciale – ZPS, secondo quanto di seguito stabilito:
A) Criteri minimi uniformi per tutte le ZPS (art. 5), quali:

- DIVIETI -

Oltre a norme riguardanti vari ambiti (Es. attività venatoria; realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti; realizzazione di nuovi impianti eolici; realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci; apertura di nuove cave; svolgimento di attività di circolazione motorizzata etc.), sono citate norme attinenti l'esercizio dell'agricoltura, cioè divieti di:

- eliminare elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario;
- eliminare terrazzamenti esistenti;
- eseguire livellamenti non autorizzati;
- convertire la superficie a pascolo permanente;
- bruciare le stoppie e le paglie (ad eccezione del riso).

- OBBLIGHI -

- garantire una copertura vegetale per tutto l'anno sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione (set-aside), obbligatoriamente o volontariamente

- B) Attività da regolamentare e da favorire nelle ZPS (art. 6), in relazione alla tipologia ambientale a cui sono assegnate.

In Piemonte le ZPS sono classificabili in base alla presenza dei seguenti ambienti:

- Ambienti aperti alpini;
- Ambienti forestali alpini;
- Zone umide;
- Ambienti fluviali;
- Ambienti agricoli;
- Risaie.

➤ Inquinamento delle acque superficiali e profonde.

L'inquinamento delle acque superficiali e profonde deriva dalla presenza dei principi attivi dei fitofarmaci utilizzati per combattere le erbe infestanti.

Il destino ambientale dei principi attivi è molto variabile, poiché, oltre a dipendere dalle caratteristiche chimiche e fisiche della molecola (volatilità, velocità di degradazione, solubilità in acqua), dipende anche dalle caratteristiche esterne come le condizioni climatiche, le pratiche colturali, le condizioni idrogeologiche, la chelazione da parte dei colloidali nel terreno.

L'inquinamento delle acque deriva anche dalla presenza dei nitrati, che si formano durante i processi di degradazione dei concimi azotati e molto suscettibili al dilavamento.

Inquinamento del suolo.

Il discorso dell'inquinamento del suolo è analogo a quello affrontato per l'inquinamento delle acque; le principali sostanze che possono determinare in conseguenza della loro concentrazione o eccessiva disponibilità fenomeni di inquinamento sono:

i Nitrati, derivanti dalle concimazioni azotate e che si originano dai processi di degradazione ad opera della flora microbica contenuta nel terreno, molto soggetti al dilavamento e quindi responsabili anche dell'inquinamento delle acque;

i Metalli pesanti derivanti da attività industriali, urbane, e agricole (concimazioni non equilibrate e irrazionali, utilizzo dei fanghi di depurazione come fertilizzanti ecc.)

i Fitofarmaci: il loro contenuto dipende dalle caratteristiche del terreno, dalla presenza dei colloidali che formano chelati con la molecola del principio attivo, oltre che dalle solite caratteristiche della molecola del prodotto.

Impiego di fanghi di depurazione.

L'utilizzo come fertilizzanti in agricoltura di fanghi di depurazione non è una pratica abitudinaria; il limite all'impiego di queste sostanze è dato dal contenuto in essi, di metalli pesanti che si accumulano nel terreno, causando danni di fitotossicità. Si possono impiegare fanghi ad elevata qualità, ma dai costi elevati, per cui gli agricoltori sono ancora molto scettici nell'utilizzarli, anche se differenti studi hanno dimostrato i loro effetti benefici sulle colture.

Stoccaggio dei rifiuti.

Durante l'attività agricola sono prodotti due tipi di rifiuti:

- quelli prodotti dall'agricoltore e dalla sua famiglia che vengono smaltiti come normali rifiuti solidi urbani;
- quelli che derivano dalle attività agricole.

L'impatto ambientale maggiore è quello causato dallo stoccaggio dei contenitori esausti dei fitofarmaci, dalle batterie esauste e dall'olio usato, cioè tutti quei rifiuti che sono una fonte potenziale di inquinamento, in quanto costituiti da sostanze pericolose ad alto potere inquinante.

Per le batterie e per gli oli esausti esistono i consorzi obbligatori ai quali si devono conferire le batterie e gli oli utilizzati in azienda. Per i contenitori esausti di fitofarmaci, l'agricoltore potrebbe effettuare una bonifica in azienda per eliminare i residui dei principi attivi e poi assimilarli ai rifiuti solidi urbani.

Per la gestione dei rifiuti derivanti dallo svolgimento della attività agricola bisogna tenere conto di quanto segue.

Le norme, tra l'altro, in materia di gestione dei rifiuti sono contenute nel D.lgs. n. 152/2006, PARTE QUARTA.

Questa normativa persegue l'importante obiettivo di ridurre il più possibile la quantità di rifiuti da destinare alle discariche, favorendo a tal fine il loro riutilizzo, riciclaggio e recupero, al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi

Si definisce come RIFIUTO qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla PARTE QUARTA del citato Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, ad eccezione delle seguenti materie escluse dal suo campo di applicazione, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: le carogne e rifiuti agricoli quali materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

RIFIUTI URBANI PROPRIAMENTE DETTI

Rientrano in questa categoria, tra l'altro: i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

COME SI SMALTISCONO

I rifiuti urbani vanno depositati negli appositi cassonetti (anche quelli per le raccolte differenziate). Alcuni Comuni, inoltre, hanno istituito "isole ecologiche" per la raccolta di particolari tipologie (es.: vecchi elettrodomestici, materiali ingombranti, ecc.).

RIFIUTI SPECIALI

Rientrano in questa categoria, tra l'altro, i rifiuti derivanti da attività agricole ed agroindustriali.

Si tratta, ad esempio, di determinati rifiuti provenienti dall'attività agricola (teli in PVC e PE, sacchi di plastica e/o di carta, contenitori bonificati di prodotti fitosanitari, copertoni e camere d'aria,

attrezzi usati, macchine e rimorchi fuori uso e ferraglia in genere, rifiuti del trattamento e della prevenzione delle malattie degli animali che non presentano rischio chimico o di infezione, ecc.).

DEPOSITO TEMPORANEO

I rifiuti vanno raccolti e conservati - in attesa di essere conferiti ad un gestore autorizzato - in un luogo non accessibile agli estranei, al coperto (all'interno di un magazzino o sotto una tettoia), divisi per tipologia. Il deposito temporaneo ha la durata massima di 12 mesi se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 m³ nell'anno.

COME SI SMALTISCONO

I rifiuti speciali non pericolosi vanno conferiti a terzi autorizzati (ditte private che raccolgono, recuperano o smaltiscono i rifiuti) oppure al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con cui sia stata stipulata apposita convenzione.

Il trasporto libero è limitato alla occasionalità.

Pertanto, le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti speciali, anche se non pericolosi, come attività ordinaria, devono essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali.

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (sono quelli indicati come tali nell'Allegato D alla PARTE IV del Decreto, sulla base degli Allegati G, H, I, sempre alla PARTE IV)

Fanno parte di questa categoria determinati rifiuti pericolosi provenienti dall'attività agricola (oli esausti, batterie ed accumulatori, farmaci veterinari scaduti, prodotti fitosanitari scaduti, rifiuti del trattamento e della prevenzione delle malattie degli animali che presentano rischio chimico o di infezione, ecc.).

DEPOSITO TEMPORANEO

I rifiuti vanno raccolti e conservati - in attesa di essere conferiti ad un gestore autorizzato - in un luogo non accessibile agli estranei, al coperto (all'interno di un magazzino o sotto una tettoia), divisi per tipologia. Il deposito temporaneo ha la durata massima di 12 mesi se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 m³ nell'anno.

COME SI SMALTISCONO

I rifiuti speciali pericolosi vanno conferiti a terzi autorizzati (ditte private che raccolgono, recuperano o smaltiscono i rifiuti) oppure al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata apposita convenzione.

Relativamente a determinate sostanze, operano particolari gestori come (a titolo esemplificativo):

- oli usati (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati – COOU);
- batterie esauste (Consorzio Obbligatorio per le Batterie a Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi – COBAT);
- imballaggi (Consorzio Nazionale Imballaggi – CONAI);
- rifiuti in beni di polietilene (Consorzio per il Riciclaggio di Rifiuti in Beni di Polietilene – POLIECO)

I rifiuti agricoli pericolosi devono essere denunciati al Catasto dei rifiuti dai soggetti di cui all'art. 189, comma 3 di cui fanno parte, tra l'altro, le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi (quindi può trattarsi anche di aziende agricole quando producono i rifiuti pericolosi di cui sopra).

Sono esentati gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile con un volume d'affari non superiore ad € 8.000,00.

Ai fini della denuncia, deve essere tenuto un REGISTRO DI CARICO E SCARICO (che deve essere vidimato) su cui si devono annotare le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

Le aziende agricole, sempre quando producono rifiuti speciali pericolosi possono delegare la tenuta del Registro ad organizzazioni di categoria quando producono non più di due tonnellate di rifiuti pericolosi.

I PRINCIPALI RIFIUTI DELL'AZIENDA AGRICOLA

MATERIALI PLASTICI

L'agricoltura utilizza ogni anno un elevato quantitativo di beni fabbricati con materie plastiche: i rifiuti che ne derivano rappresentano pertanto una frazione consistente, rispetto alle altre tipologie, dei rifiuti dell'azienda agricola.

Per semplicità possiamo suddividere le plastiche agricole in tre categorie :

1 - Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari (ovvero gli imballaggi primari, cioè gli imballaggi a diretto contatto con il prodotto stesso) vanno gestiti secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale del Piemonte 19 ottobre 1998 n. 26-25685. In sintesi, essi devono essere sottoposti alle operazioni di bonifica mediante lavaggio ed immessi in sacchi ermeticamente chiusi ed etichettati (è ammessa la deroga all'immissione in sacchi solo per i contenitori con volume uguale o superiore a 20 litri).

2 - Teli agricoli

I teli agricoli usati (teli di copertura per coltivazione in ambiente protetto, film di pacciamatura, ecc.) vanno dapprima puliti da terra ed incrostazioni, poi suddivisi in due gruppi in base al colore (teli bianchi e teli neri), infine ripiegati in rotoli od in balle legati con spago, filo plastico o nastro adesivo. E' indispensabile aver cura di non avvolgere materiale estraneo.

3 - Altre plastiche

In azienda vanno raccolti separatamente gli altri rifiuti costituiti da materie plastiche, e cioè:
tubi e componenti per irrigazione;
reti tessute in monofilo per coperture e antigrandine;
film di imballaggio di rotoballe, film di imballaggio di prodotti ortofrutticoli;
imballaggi alveolari, vassoi e vaschette, vasi e vasetti;
cassette pluriuso a perdere per prodotti ortofrutticoli.
Questi rifiuti vanno puliti da terra, incrostazioni ed altri materiali.

OLI USATI E BATTERIE ESAUSTE

L'olio lubrificante esausto dopo l'uso, data l'elevata pericolosità ambientale, va raccolto e conferito al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU).

Per effettuare una corretta gestione degli oli usati è necessario osservare le seguenti prescrizioni: raccogliere l'olio evitando dispersioni sul terreno ed impedendo il percolamento in condutture o fogne;

stoccare l'olio in modo idoneo evitando la contaminazione con sostanze estranee e la miscelazione fra oli diversi;

utilizzare per lo stoccaggio recipienti muniti di adeguati requisiti di resistenza, provvisti di idonee chiusure per impedirne la fuoriuscita e dotati di dispositivi che consentono di effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento nonché di mezzi di presa per rendere agevoli e sicure le operazioni di movimentazione. I recipienti devono essere anche muniti di apposita etichetta che ne identifichi il contenuto.

Anche le batterie esauste, parimenti agli oli usati, possono costituire un pericolo per l'ambiente, dato l'elevato contenuto in piombo ed in acido solforico.

E' pertanto indispensabile raccogliere e conferire questi accumulatori al Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi (COBAT).

Il deposito in azienda di questi rifiuti va effettuato in luogo coperto e non accessibile agli estranei, su una superficie impermeabile, controllando periodicamente che non ci siano versamenti di acido solforico.

Nota: non è più possibile trasportare in deroga piccoli quantitativi (30 Kg/giorno per batterie esauste; contenitori di fitosanitari vuoti; 30 litri/giorno per olii usati).

RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI

Il veterinario che effettua interventi in un allevamento è tenuto allo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Se l'intervento è invece effettuato dall'allevatore, i rifiuti che ne derivano possono essere classificati in tre tipi:

rifiuti speciali non pericolosi anche assimilabili agli urbani (contenitori in vetro per farmaci e soluzioni, indumenti monouso non a rischio infettivo, ecc.): vanno smaltiti una volta all'anno;

rifiuti speciali pericolosi per rischio chimico (sostanze chimiche di scarto, farmaci scaduti, ecc): anch'essi vanno smaltiti una volta all'anno ma devono essere annotati sul registro di carico e scarico;

rifiuti sanitari per rischio infettivo (rifiuti provenienti da medicazioni, rifiuti di natura biologica, aghi, deflussori, sostanze chimiche a rischio infettivo, ecc.): il deposito temporaneo di questi rifiuti può avere una durata massima di 5 giorni, per quantitativi che non superano i 200 litri, il deposito può raggiungere i 30 giorni.

C- ACQUISTO ED IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Gli atti normativi fondamentali sono costituiti da:

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della Dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione di procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti ed utilizzatori dei prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dalla Circolare del MiPAAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del DPR 23 aprile 2001, n. 290.

In particolare, l'azienda deve rispettare i seguenti impegni:

- disponibilità e validità del patentino nei casi previsti;
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previsti nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma;
- presenza in azienda di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari.

Ai sensi del citato DPR n. 290/2001 gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari:

- a) devono conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto di cui al comma 6 dell'art. 25 dei prodotti con classificazione di pericolo "molto tossici, tossici e nocivi";
- b) devono conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando entro trenta giorni dall'acquisto:
 - 1) i dati anagrafici relativi all'azienda;
 - 2) la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
 - 3) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

D – ILLUSTRAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E BENESSERE ANIMALE

1. Premessa

Come noto il Regolamento CE 1257/99 (modificato ora dal Reg. CE 1783/2003), istitutivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, prevede che possano beneficiare di sostegni e contributi agli investimenti (Misura A del PSR) nonché di aiuti all'insediamento giovani (Misura B del PSR) solamente le aziende agricole che rispettino determinati requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, indicati nel Piano di Sviluppo Rurale stesso.

E' quindi necessario che gli imprenditori agricoli interessati ad usufruire del sostegno agli investimenti previsto dalla Misura A o degli aiuti all'insediamento giovani previsto dalla Misura B, acquisiscano le competenze e conoscenze necessarie al rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e si impegnino al rispetto dei medesimi requisiti minimi.

Il presente documento ha lo scopo di descrivere la normativa in materia e, nel contempo, di fornire agli operatori del settore uno strumento esemplificativo riguardo ai principali comportamenti ed adempimenti concreti da mettere in atto.

Il concetto di benessere animale, presupposto di riferimento attualmente imprescindibile per coloro che si occupano di allevamento, si è andato profondamente modificando nel tempo, parallelamente con il modificarsi della sensibilità della popolazione europea nei confronti della vita animale e con l'affermarsi della richiesta etica del consumatore di ricevere alimenti non soltanto salubri e sicuri, ma ottenuti rispettando le esigenze fisiche e psichiche dei soggetti allevati.

Se fino agli anni '80 il benessere animale è stato inteso sostanzialmente come "l'assenza di malattia" e l'insieme delle condizioni necessarie a garantire la più alta produttività degli animali da reddito, a partire dagli anni '90 lo si è cominciato a intendere come "salute globale" cioè come l'insieme delle condizioni psico-fisiche positive per la sussistenza della vita animale, come stato di completa salute fisica e mentale dove l'animale è in totale armonia con il suo ambiente.

Per darne una definizione complessiva, il concetto attuale di "stato di benessere" è riconducibile alle cosiddette "cinque libertà" di cui l'animale deve godere:

- libertà dalla fame e dalla sete (la dieta deve essere sufficiente, in quantità, qualità e composizione, a garantire un livello normale di salute e di vigore fisico);
- libertà dal disagio termico e fisico (il ricovero non deve essere né troppo caldo né troppo freddo e non deve impedire il riposo);
- libertà dal dolore e dalle malattie (il sistema di allevamento deve essere tale da minimizzare il rischio di lesioni e di malattie, che comunque qualora si verificassero devono essere rilevate e trattate immediatamente);
- libertà dalla paura e dallo stress (assicurando situazioni e trattamenti che evitino la sofferenza e che evitino inutili stati di eccitazione o agitazione);
- libertà di riprodurre i propri modelli comportamentali naturali (devono essere messi a disposizione dell'animale spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di altri animali della stessa specie).

2. Protezione degli animali negli allevamenti

Relativamente al benessere degli animali da reddito e da macello negli allevamenti, la normativa di riferimento è attualmente la Direttiva 98/58/CE, recepita dal D.Lvo 26 marzo 2001, n.146.

Il D.Lvo 146/01 fornisce regole generali e stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, fatta salva la facoltà per le singole Regioni e Province Autonome di individuare i parametri più specifici.

Il D.Lvo 146 /01 non si applica agli animali che vivono in ambiente selvatico, destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive, da sperimentazione o da laboratorio e agli invertebrati.

Campo di applicazione

I detentori degli animali, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali, devono garantire il benessere degli animali ed in particolare:

- custodire animali d'allevamento solo se sia ragionevole attendersi, in base al loro genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla salute o sul benessere;
- provvedere che gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali;
- ispezionare gli animali ad intervalli sufficienti in base al sistema di allevamento e garantire che l'ispezione avvenga in condizioni di illuminazione sufficiente;

- fornire agli animali malati o feriti cure appropriate ed, eventualmente, isolarli in idonei locali;
- per la terapia, le profilassi ed i trattamenti zootecnici somministrare le sole sostanze che siano riconosciute innocue alla salute ed al benessere degli animali in base a studi scientifici e ad esperienza acquisita;
- annotare su apposito registro i trattamenti terapeutici effettuati;
- utilizzare materiali non nocivi, lavabili e disinfettabili per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature che vengono a contatto con gli animali;
- impiegare dispositivi di attacco e locali di stabulazione che non abbiano spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni;
- mantenere negli ambienti di stabulazione condizioni microclimatiche (circolazione dell'aria, polverosità, temperatura, umidità relativa, concentrazioni di gas, ecc.) entro limiti non dannosi per gli animali;
- ispezionare almeno una volta al giorno gli impianti automatici o meccanici indispensabili alla salute ed al benessere degli animali ed eliminare immediatamente i difetti riscontrati;
- nel caso in cui il benessere e la salute degli animali dipendano da un impianto di ventilazione artificiale, dotare l'allevamento di un impianto di riserva e di un sistema di allarme automatico che segnali il guasto;
- assicurare agli animali allevati la libertà di movimento in funzione delle esigenze proprie della specie, affinché l'animale non soffra o non subisca lesioni ;
- garantire agli animali in stabulazione fissa uno spazio disponibile comunque adeguato al rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche;
- custodire gli animali in strutture che assicurino loro appropriati periodi d'illuminazione; l'esposizione alla illuminazione artificiale dovrà prevedere un adeguato periodo di riposo;
- provvedere ad un'adeguata illuminazione artificiale se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali;
- fornire agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati un riparo adeguato che li protegga dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la salute;
- somministrare agli animali un'alimentazione sana, adatta alla specie, all'età e allo stato fisiologico , nonché in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute; anche l'accesso alla razione deve avvenire in considerazione delle necessità fisiologiche degli animali allevati;
- garantire che nell'alimento non siano presenti sostanze che causino sofferenze o lesioni;
- assicurare l'accesso ad acqua idonea per quantità e qualità o a liquidi che garantiscano un adeguato livello di idratazione;
- utilizzare attrezzature per la somministrazione di mangimi ed acqua concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e le rivalità tra gli animali;
- non eseguire nell'allevamento naturale o artificiale interventi o pratiche che provochino agli animali in questione sofferenze o lesioni;
- se necessario intervenire sull'animale, operare in modo da causare sofferenze, lesioni e ferite minime e momentanee senza provocare lesioni durature, nel rispetto delle disposizioni normative.

Per quanto riguarda le mutilazioni ed altre pratiche simili, il D.Lvo 146/01 vieta la bruciatura dei tendini ed il taglio delle ali ai volatili, l'amputazione della coda ai bovini, se non a fini terapeutici certificati.

La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di età, il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita, con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.

La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale, da personale qualificato in modo da garantire la massima riduzione di ogni sofferenza per gli animali.

A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi.

Le pratiche chirurgiche sopra descritte devono essere effettuate sotto il controllo del medico veterinario aziendale.

3. Benessere nell'allevamento della gallina ovaioia

La normativa di riferimento è attualmente la Direttiva n. 86/113/CEE (e successive modifiche ed integrazioni), recepita con il DPR n. 233/88, in cui si stabiliscono le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.

In base a questa normativa le gabbie di nuova costruzione devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

1. superficie per capo di 450 cm² per gabbia, tutti utilizzabili, misurata su un piano orizzontale. Si esclude dal calcolo lo spazio determinato da eventuali bordi deflettori antispreco;
2. mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, per una lunghezza minima di 10 cm per capo allevato in gabbia;
3. un abbeveratoio continuo per gabbia, della stessa lunghezza della mangiatoia, di cui al punto 2., oppure abbeveratoi a tettarella o a coppetta. In quest'ultimo caso, almeno due di queste devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;
4. l'altezza minima della gabbia in batteria non deve essere inferiore a 40 cm per il 65% della superficie e a 35 cm in ogni punto;
5. il pavimento deve poter sostenere adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di entrambe le zampe. La pendenza non deve superare il 14%, ovvero gli 8 gradi. E' possibile una pendenza diversa, previo esperimento della procedura di cui all'art. 3 della Legge 623/85.

Questi requisiti minimi devono essere applicati a partire dal 01.01.1995, per tutte le gabbie in batteria .

La normativa in vigore prevede altresì i seguenti requisiti di allevamento:

1. la struttura delle gabbie deve essere idonea ad evitare lesioni alle ovaiole;
2. l'apertura delle gabbie non deve procurare sofferenze e ferite alle galline al momento della loro estrazione;
3. la sistemazione delle gabbie deve essere fatta in modo da impedire la fuga ai volatili;
4. deve essere assicurata un'adeguata alimentazione ed abbeveraggio giornalieri;
5. l'illuminazione naturale e/o artificiale deve essere adeguata;
6. il numero e la preparazione del personale addetto all'allevamento deve essere adeguato ;
7. il controllo dei volatili deve essere fatto con frequenza almeno giornaliera, anche con idonee attrezzature in caso di allevamento a 3 o più piani;
8. il microclima deve essere adeguato;
9. deve essere assicurata un'idonea cura agli animali, con eventuale isolamento dei capi malati, mediante il rilievo e l'eliminazione immediata dei fattori di rischio; qualora ciò non fosse possibile, devono essere previste misure appropriate di salvaguardia, sino al momento in cui si rende possibile la riparazione;
10. in caso di guasti al sistema di alimentazione deve essere comunque garantita la somministrazione del cibo;
11. deve essere presente un adeguato sistema di allarme che garantisca la ventilazione automatica;
12. tra un ciclo produttivo e l'altro deve essere eseguita un'adeguata pulizia e disinfezione delle gabbie e delle attrezzature.

La vigilanza sugli allevamenti di ovaiole in batteria è esercitata dai servizi veterinari delle A.S.L., mediante periodiche ispezioni. Il numero e l'esito di tali ispezioni devono essere trasmessi alla Regione e al Ministero della Salute che, a sua volta, trasmette il dato nazionale alla Comunità Europea.

Il Decreto 233/88, in caso di inadempienze, prevedeva sanzioni amministrative che sono state modificate dal D.Lvo 146/2001, con la possibilità, in caso di reiterazione, di disporre la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da 1 a 3 mesi.

E' attualmente in corso di recepimento una ulteriore Direttiva comunitaria (74/1999/CE) che va a normare l'allevamento delle galline ovaiole in batteria, con l'esclusione degli allevamenti fino a 350 soggetti e delle galline ovaiole riproduttrici.

In base a questa Direttiva, sono previsti 3 sistemi di allevamento in batteria e per i quali sono riportati i relativi requisiti specifici:

1. gabbie non modificate;
2. gabbie modificate;
3. alternativi.

SISTEMA A GABBIE NON MODIFICATE

Dal 1° gennaio 2003 questo tipo di gabbie deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. ogni ovaiole deve poter disporre di almeno 550 cm² di superficie di gabbia misurata su un piano orizzontale e completamente utilizzabile, escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco;
2. ogni ovaiole deve avere a disposizione una mangiatoia continua che garantisca 10 cm lineari a capo per gabbia;
3. deve essere presente un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza della mangiatoia, oppure la gabbia deve essere dotata di 2 tetterelle o coppette raggiungibili da ogni ovaiole;
4. l'altezza minima deve essere maggiore di 40 cm per il 65% della superficie e comunque di almeno 35 cm in ogni punto;
5. il pavimento deve poter sostenere adeguatamente ogni unghia anteriore delle zampe ed avere una pendenza non superiore al 14% ovvero a 8 gradi;
6. le gabbie devono essere provviste di adeguati dispositivi per permettere l'erosione delle unghie.

Gli stati membri devono provvedere affinché l'allevamento in gabbie di questo tipo, possa essere vietato dal 01.01.2012. La costruzione o la messa in funzione delle gabbie non modificate, deve essere vietata a partire dal 01.01.2003.

SISTEMA CON GABBIE MODIFICATE

Gli stati membri devono provvedere affinché dal 01.01.2002 le gabbie modificate soddisfino i seguenti requisiti:

1. le galline ovaiole devono poter disporre:
 - a) di almeno 750 cm² di superficie per capo, di cui 600 cm² di superficie fruibile, con un'altezza minima sulla parte non utilizzabile di almeno 20 cm in ogni punto. La superficie totale della gabbia deve essere superiore a 2.000 cm²;
 - b) di un nido;
 - c) di una lettiera su cui poter becchettare e razzolare;
 - d) di appropriati posatoi che offrano almeno 15 cm a capo;
1. presenza di mangiatoia, utilizzabile senza limitazione, di almeno 12 cm, moltiplicata per il numero di ovaiole presenti in gabbia;

2. ogni gabbia deve avere un sistema appropriato di abbeveraggio in relazione al numero di soggetti allevati; nel caso di abbeveraggio a raccordo (compreso tra due gabbie), almeno 2 tetterelle o coppette devono essere raggiungibili da ogni ovaiole;
3. tra le fila di gabbie deve essere previsto un corridoio di passaggio di almeno 90 cm nonché uno spazio di almeno 35 cm tra il pavimento e il fondo delle gabbie inferiori;
4. si devono predisporre adeguati dispositivi per ridurre la lunghezza delle unghie.

SISTEMI ALTERNATIVI

Gli stati membri devono provvedere affinché dal 01.01.2002 tutti gli impianti di allevamento, di cui al presente capitolo, nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, soddisfino i seguenti requisiti:

1. attrezzature:
 - a) dotazione di mangiatoie lineari che offrano almeno 10 cm a capo o 4 cm se circolari;
 - b) dotazione di abbeveratoi continui da 2,5 cm a capo o 1 cm, se circolari.
Se è previsto l'utilizzo di abbeveratoi a tetterella o coppetta bisogna assicurarne uno ogni 10 capi o, nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno 2, devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiole;
 - c) dotazione di almeno un nido ogni 7 ovaiole. Se sono previsti nidi di gruppo, la superficie deve essere di almeno 1 m² per un massimo di 120 galline;
 - d) dotazione di posatoi appropriati, senza bordi aguzzi, che assicurino 15 cm per ovaiole. I posatoi non devono sovrastare le zone coperte di lettiera; la distanza orizzontale fra i posatoi non deve essere inferiore a 30 cm e fra i posatoi e le pareti devono esserci almeno 20 cm di spazio;
 - e) dotazione di una lettiera di almeno 250 cm² di superficie per capo che deve occupare almeno 1/3 della superficie al suolo;
2. pavimento degli impianti: deve poter sostenere adeguatamente ognuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa;
3. inoltre:
 - a) nei sistemi che consentono alle galline ovaiole di muoversi tra diversi livelli è possibile:
 - un numero massimo di livelli sovrapposti pari a 4;
 - un'altezza minima di 45 cm tra i livelli;
 - una ripartizione delle mangiatoie e degli abbeveratoi che permetta un accesso uniforme a tutti i soggetti;
 - un'installazione dei livelli fatta in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori;
 - a) nei sistemi che permettono alle galline di uscire all'esterno:
 - diverse aperture devono dare accesso diretto all'aperto, con un'altezza minima di 35 cm, larghezza di 40 cm e distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio. Ogni 1000 galline devono essere disponibili, in totale, 2 metri lineari di apertura;
 - gli spazi all'aperto devono assicurare una superficie adeguata al numero di ovaiole e secondo la natura del suolo. Inoltre devono
 - essere dotati di ripari dalle intemperie e dai predatori e, se necessario, di abbeveratoi appropriati;
 - la densità non può essere superiore a 9 ovaiole per m² di zona utilizzabile, con la deroga che, nei sistemi in cui la zona utilizzabile corrisponda alla superficie del suolo disponibile e qualora tale sistema si applichi dal 03.08.1999, fino al 31.12.2011 possono essere allevate 12 ovaiole per m² di superficie disponibile.

Gli stati membri devono provvedere, affinché dal 01.01.2007 i requisiti minimi previsti al paragrafo 1 siano applicati a tutti i sistemi alternativi.

Devono inoltre essere applicate le seguenti prescrizioni:

- ispezione giornaliera degli animali;
- riduzione al minimo del livello sonoro e dei rumori di fondo improvvisi;
- garanzia di una sufficiente illuminazione: ciclo di 24 ore con un periodo di oscurità sufficiente ed ininterrotto (indicativamente pari ad un terzo della giornata) e con un consigliabile periodo di penombra sufficiente per l'adattamento;
- regolarità della pulizia e disinfezione dei locali, attrezzature ed utensili;
- eliminazione con la necessaria frequenza delle deiezioni e giornaliera dei capi morti;
- impedimento della possibilità di fuga;
- ispezione diretta ed agevole su tutti i piani, con possibilità di ritirare le galline senza che ad esse siano provocate ferite o sofferenze;
- divieto di effettuare qualsiasi mutilazione. Gli stati membri possono comunque autorizzare la troncatura del becco, purchè l'intervento sia eseguito da personale qualificato ed effettuata entro i 10 giorni di vita del pulcino.

4. Benessere dei vitelli

Normativa di riferimento: attualmente Direttiva 91/629/CEE (e successive modifiche ed integrazioni), recepita con D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 modificato dal D.L.vo 331/98.

La Direttiva sopraccitata, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, all'art. 2 punto 1 definisce " vitello: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi."

L'ambito di applicazione della Direttiva 91/629 riguarda:

- 1) le aziende che allevano vitelli per la produzione di carne bianca;
- 2) le aziende che svezzano vitelli per il successivo ingrasso;
- 3) le aziende che allevano vitelli destinati alla riproduzione.

La vigilanza sugli allevamenti di vitelli è esercitata dai servizi veterinari delle A.S.L., mediante periodiche ispezioni. Il numero e l'esito di tali ispezioni devono essere trasmessi alla Regione e al Ministero della Salute che, a sua volta, trasmette il dato nazionale alla Comunità Europea.

Il D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 modificato dal D.L.vo 331/98, in caso di inadempienze, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

SCADENZE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI PER L'ALLEVAMENTO DEI VITELLI, IN BASE ALLO LORO DATA DI COSTRUZIONE:

IMPIANTI COSTRUITI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1994:

per aziende con più di 6 vitelli, adeguamento ENTRO IL 1° GENNAIO 2004 (Dir. 91/629 art. 3, punto 4, tratt.1);

per aziende con meno di sei vitelli e vitelli mantenuti presso la madre per l'allattamento, adeguamento ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006 (Direttiva 97/2 art. 1 punto 1, D.Lvo 98/331 art. 1 3-ter).

IMPIANTI COSTRUITI/RISTRUTTURATI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GENNAIO 1994 E IL 31 DICEMBRE 1997 (vedi caratteristiche previste dall'art. 3 punto 1 della Dir. 91/629 e dall'art. 3 del D.Lvo 92/533):

adeguamento ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006 (Direttiva 97/2 art. 1 punto 2 che modifica la Dir. 91/629 art. 3, punto 4, tratt. 2);

IMPIANTI COSTRUITI/RISTRUTTURATI DOPO IL 1° GENNAIO 1998:
devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 97/2 art., punto 1, e D.Lvo 98/331, art. 1 lettera a).

NATURA DEGLI ADEGUAMENTI RICHIESTI

A partire dalle date sopra indicate, i diversi allevamenti devono presentare le caratteristiche di seguito riportate al fine di garantire condizioni ambientali conformi alle esigenze della specie.

Il sistema di stabulazione tiene conto del bisogno etologico dei vitelli a raggrupparsi in mandria; pertanto i vitelli devono essere allevati in gruppo in un sistema di stabulazione che garantisca sufficiente spazio per l'esercizio fisico, i contatti con altri bovini e i normali movimenti .

I vitelli possono essere allevati fino all'età di otto settimane in box singolo, la cui larghezza deve essere pari all'altezza al garrese e la lunghezza deve essere pari alla distanza misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica, moltiplicata per 1,1.

Le pareti dei box devono essere traforate per garantire il contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.

I vitelli non debbono essere legati.

I vitelli allevati in box multipli devono avere uno spazio libero individuale disponibile pari a m² 1,5 fino a 150 kg di peso vivo, pari a m² 1,7 fino a 220 kg e pari a m² 1,8 oltre i 220 kg.
Le suddette misure devono essere considerate al netto di eventuali attrezzature (mangiatoie, abbeveratoi, alimentatori automatici, etc.).

Gli animali possono essere legati soltanto per un breve periodo di tempo, al massimo un'ora, al momento della somministrazione dell'alimento. E' vietato l'uso della museruola.

I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, devono essere lavabili e disinfettabili.

I dispositivi di attacco ed i locali di stabulazione non devono avere spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni agli animali.

L'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla normativa vigente.

Devono essere garantite condizioni di microclima favorevoli al benessere dei vitelli.

Gli impianti meccanici (sia automatici che non automatici) indispensabili per la salute dei vitelli devono essere ispezionati almeno una volta al giorno, per eliminare velocemente eventuali difetti o malfunzionamenti, ricorrendo a sistemi alternativi in caso di non immediata risoluzione del problema.

In caso di ventilazione forzata deve essere presente un sistema d'allarme regolarmente controllato ed un impianto di ventilazione sostitutivo.

Deve essere garantita un'adeguata illuminazione naturale o artificiale per un periodo minimo compreso dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata fissa o mobile, tale da consentire il controllo dei vitelli in qualsiasi momento.

Tutti i vitelli devono essere controllati almeno due volte al giorno dall'allevatore e gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere isolati in locali appropriati e ricevere immediatamente le opportune cure, con eventuale intervento del veterinario aziendale.

Le stalle, i box, le attrezzature, gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà.

Le deiezioni e gli alimenti inutilizzati devono essere rimossi con la dovuta regolarità.

I pavimenti non devono essere sdruciolevoli, non avere asperità, devono presentare una superficie rigida, piana e stabile, e garantire una zona di riposo pulita ed asciutta.

L'alimentazione deve garantire un tenore ematico di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro (7,2 g/dl); l'alimento solido-fibroso deve essere di almeno 50 g/die dalla seconda all'ottava settimana di vita ed almeno da 50 a 250 g/die dall'ottava progressivamente fino alla ventesima settimana di vita.

Tutti i vitelli, se non alimentati ad libitum, devono essere alimentati almeno due volte al giorno, potendo accedere all'alimento contemporaneamente agli altri vitelli.

A partire dalla seconda settimana di età ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca, oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi con altre bevande; tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche caratterizzate da temperature elevate, devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

Le attrezzature per la somministrazione degli alimenti, devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua o dei mangimi.

Dopo la nascita ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque, entro le prime sei ore di vita.

Il D.Lvo 26 marzo 2001 n.146, al punto 19 dell'allegato vieta il taglio della coda nei bovini, se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.

5. Protezione dei suini negli allevamenti

Normativa di riferimento: Direttiva 91/630/CE, recepita dal D.Lvo 534/92.

La Direttiva sopraccitata stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e per l'ingrasso in tutte le aziende con più di 6 suini o 5 scrofe con i loro lattonzoli.

Tra le altre cose, vengono date le definizioni di Suino, Verro, Scrofetta, Scrofa, Scrofa in allattamento, Scrofa asciutta e gravida; per Lattonzolo s'intende il suino dalla nascita allo svezzamento; Suinetto è il suino dallo svezzamento alle 10 settimane mentre Suino all'ingrasso, dalle 10 settimane fino all'impiego per la riproduzione o alla macellazione.

L'osservanza dell'applicazione del decreto è affidata al Ministero della Salute che:

1. può adottare norme integrative e di applicazione;
2. dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi solo animali trattati secondo la normativa vigente;
3. affida alle ASL, nell'ambito della loro attività di vigilanza, di controllare l'applicazione delle norme vigenti.

Le ASL provvedono alla verifica dei requisiti degli allevamenti, utilizzando uno specifico protocollo d' ispezione che deve almeno riguardare i seguenti punti:

4. personale di stalla;
5. stato degli animali allevati;
6. requisiti strutturali dei fabbricati;
7. requisiti degli impianti utilizzati;
8. alimentazione degli animali;
9. mutilazioni;
10. pratiche di allevamento;
11. controlli specifici per le varie categorie allevate.

Il decreto definisce e fissa la densità dei suini allevati, intesa come superficie libera a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe (norma in vigore dal 1.1.98).

Peso vivo in kg.	m ² di superficie
Fino a 10	0,15
Da 10 a 20	0,20
Da 20 a 30	0,30
Da 30 a 50	0,40
Da 50 a 85	0,55
Da 85 a 110	0,65
Oltre 110	1,00

La costruzione o la sistemazione degli impianti in cui sono utilizzati attacchi per le scrofe e le scrofette è vietata dopo il 31 dicembre 1995.

I requisiti specie-specifici comprendono:

1. la possibilità di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficoltà;
2. la possibilità di vedere altri suini;
3. la possibilità di disporre di una zona pulita adibita al riposo;
4. per suini tenuti in gruppo l'allevatore deve predisporre opportune misure per limitarne l'aggressività (isolamento dei suini aggressivi);
5. la messa a disposizione di paglia o altro materiale al fine di soddisfare esigenze comportamentali specifiche.

I verri devono avere a disposizione una superficie minima di 6 m² e contatto visivo, uditivo ed olfattivo con altri suini, nonché una zona pulita per il riposo.

Le scrofe e le scrofette, se necessario, devono essere trattate contro i parassiti e si deve mantenere la pulizia degli stalli da parto con zona libera dietro la scrofa per rendere agevole il parto naturale od assistito. Devono inoltre avere la possibilità di muoversi liberamente, prevedendo strutture destinate a proteggere i lattonzoli, e una zona per coricarsi.

I lattonzoli, ove necessario, devono avere a disposizione una fonte di calore con zona solida, asciutta e confortevole, separata da quella occupata dalla scrofa, per coricarsi e riposare tutti contemporaneamente ed essere allattati senza difficoltà in gabbia parto.

La castrazione dei suinetti deve essere fatta entro le 4 settimane, il mozzamento dei denti e della coda non deve essere praticato sistematicamente, ma soltanto qualora vi siano le condizioni che giustificano tale intervento (lesioni alle mammelle, alle orecchie o alle code di altri suini). Il distacco dalla scrofa non deve avvenire prima delle 3 settimane d'età.

Per i suinetti ed i suini destinati all'ingrasso la formazione dei gruppi deve avvenire quanto prima dopo lo svezzamento e si deve ridurre al minimo il rimescolamento una volta che i gruppi sono formati.

Sono previste sanzioni amministrative per il:

6. mancato rispetto delle densità consentite;
7. mancato rispetto dei requisiti minimi dei locali di stabulazione, delle attrezzature e degli impianti;
8. mancato rispetto dei modi e tempi relativi all'allevamento e al controllo degli animali allevati da parte del detentore;
9. mancato rispetto delle disposizioni categoria/specifiche.

Per essere importati nella Comunità, gli animali provenienti da Paesi Terzi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente del paese di provenienza, in cui si attesta che essi hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria.

I veterinari della Commissione possono effettuare ispezioni in loco con la collaborazione delle autorità competenti.

Modifiche al D.Lvo 534/92, sono state apportate dalla Direttive 88/2001 e 93/2001, che prendono in considerazione il bisogno etologico di scrofe e scrofette allevate in gruppo, di vivere in un ambiente complesso con interazioni sociali con altri suini, di muoversi e di manifestare un comportamento esplorativo.

Esse prevedono che dal 1.1.2003, per le aziende di nuova costruzione o ristrutturate e per tutte le altre dal 1.1.2013, si adottino le soluzioni riportate di seguito.

10. Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m² e 2,25 m². Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di 6 animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 %; se sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %.
11. Una parte della superficie destinata alle scrofette dopo la fecondazione e alle scrofe gravide deve avere pavimentazione piena e continua per almeno 0,95 m² per scrofetta e ad almeno 1,3 m² per scrofa; lo spazio riservato alle aperture di scarico non deve superare il 15 %.
12. Qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo, l'ampiezza massima delle aperture deve essere di 11 mm per i lattonzoli, 14 mm per i suinetti, 18 mm per i suini all'ingrasso, 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
13. L'ampiezza minima dei travetti deve essere di 50 mm per i lattonzoli e i suinetti, 80 mm per i suini all'ingrasso, per le scrofette dopo la fecondazione e per le scrofe.
14. Gli attacchi sono proibiti a partire dal 1.1.2006.
15. I lati del recinto in cui viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette, devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. In caso di recinto dove sono allevati in gruppo meno di 6 animali, i lati devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. In aziende con meno di 10 scrofe, queste ultime e le scrofette possono essere allevate individualmente nel periodo citato (compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto), a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.
16. Le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente a materiale manipolabile.
17. Si deve garantire un sistema di somministrazione dell'alimento tale da ridurre le aggressioni anche in presenza di competitività.
18. Per calmare la fame, e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.
19. I suini devono essere esposti ad una luce di almeno 40 lux per almeno 8 ore al giorno.
20. I proprietari degli animali che assumono personale, devono garantire che quest'ultimo abbia ricevuto idonea formazione ed istruzioni per il rispetto delle buone pratiche di allevamento con particolare riferimento alle norme relative al benessere animale.

21. Nei locali in cui sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità superiore a 85 dBA ed i rumori costanti ed improvvisi.
22. La levigatura o la troncatura dei denti, il mozzamento della coda e la castrazione effettuati con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti devono essere praticate da un veterinario o da persona adeguatamente formata ed entro i primi 7 giorni di vita dell'animale. Se la castrazione o il mozzamento della coda avvengono dopo i 7 giorni, devono essere condotti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici. Se necessario, le zanne dei verri possono essere ridotte ed è possibile apporre l'anello nasale solo negli animali tenuti in allevamenti all'aperto.
23. Nei box utilizzati anche per l'accoppiamento, i verri adulti devono avere a disposizione 10 m² (dal 1.1.2003 per le nuove aziende, dal 1.1.2005 per tutte le aziende).
24. Nella settimana precedente il parto, le scrofe e le scrofette devono disporre di una lettiera salvo che ciò sia incompatibile con il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
25. I lattonzoli devono disporre di una parte di pavimento pieno o ricoperto da un tappetino o da paglia, per poter riposare contemporaneamente.
26. I lattonzoli non devono essere svezzati prima dei 28 giorni di vita, salvo che ciò sia dannoso. In alternativa i lattonzoli possono essere svezzati al 21° giorno di vita se vengono trasferiti in impianti specializzati disinfettati e puliti, per evitare la trasmissione di malattie, e separati dagli impianti in cui si trovano le scrofe.
27. Se i suini sono stabulati in gruppo, è necessario adottare misure per evitare episodi di lotta. E' indispensabile ridurre al minimo le interazioni tra soggetti che non si conoscono, qualora sia necessario; è conveniente farlo il prima possibile, preferibilmente prima o entro una settimana dallo svezzamento. Inoltre, devono poter disporre di spazi per nascondersi dagli altri conspecifici.
28. Gli animali aggressivi vanno separati dal gruppo e la somministrazione di tranquillanti deve essere eccezionale nonché avvenire previa consultazione di un medico veterinario.

6. Protezione degli animali durante il trasporto

Normativa di riferimento: Direttiva 95/29/CE recepita con D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388

Il trasporto di animali nel territorio di uno Stato membro e da questo ad altro Stato membro deve avvenire nel rispetto delle norme sopra citate.

La normativa si applica al trasporto di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina, equina, nonché a pollame, volatili, conigli domestici, cani e gatti e ad altri mammiferi, altri vertebrati ed animali a sangue freddo.

Sono esclusi i trasporti privi di carattere commerciale, quelli con percorsi inferiori ai 50 km. dal luogo di carico, quelli effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso di transumanza stagionale, senza scopo di lucro, e quelli riguardanti gli animali da compagnia a seguito dei viaggiatori, senza scopo di lucro.

L' allevatore deve accertarsi che il trasporto degli animali avvenga secondo le seguenti modalità:

- 1) con veicoli che abbiano i requisiti costruttivi appropriati per la specie trasportata e per il tipo di viaggio da affrontare, che siano preventivamente puliti e disinfettati;
- 2) gli animali devono avere la possibilità di viaggiare in stazione eretta, all'occorrenza riparati da barriere di protezione, e di coricarsi durante il tragitto. Non vanno messi assieme animali che possano ferirsi vicendevolmente come ad esempio bovini liberi, con corna e decornuati. I mezzi devono essere in grado di garantire la sicurezza degli animali e la protezione da intemperie e da forti variazioni climatiche;
- 3) le caratteristiche di ventilazione devono essere riferite alla specie, alla categoria ed al numero degli animali trasportati. Se si utilizzano contenitori, questi devono essere muniti di contrassegno che indichi la presenza di animali vivi e di un segnale indicante la posizione in cui si trovano;

- 4) l' alimento e l'acqua non devono essere somministrati in quantità eccessiva; gli animali devono sottostare ad un periodo di riposo di almeno 24 ore prima della partenza;
- 5) gli animali debbono possedere requisiti fisici tali da poter sopportare il viaggio;
- 6) gli animali devono essere presi in custodia da persone che possiedano conoscenze specifiche per il governo ed il trasporto degli animali e che siano in grado di prestare loro assistenza;
- 7) il mittente deve incaricare un proprio mandatario per accudire gli animali nei punti di sosta.

Il trasportatore deve:

- 1) essere iscritto nel registro presso l'ASL di residenza o della sede legale;
- 2) non trasportare, né far trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o sofferenze inutili;
- 3) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie ed in particolare di quelle previste dagli allegati del D.Lvo 532/92, D.Lvo 388/98 e Decisione 298/2001CE;
- 4) affidare il trasporto ad una persona in possesso di formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o con esperienza pratica equivalente, per accudire in modo appropriato agli animali durante tutte le fasi che riguardano il trasporto ed in caso di necessità, prestare l'assistenza appropriata. La qualifica degli addetti al trasporto deve essere attestata dall'ASL che ha concesso l'autorizzazione al trasporto;
- 5) stabilire per gli animali destinati a scambi o all'esportazione, con durata del viaggio superiore alle 8 ore, un ruolino di marcia che deve accompagnare il certificato sanitario. Nel singolo ruolino di marcia, compilato per coprire tutta la durata del viaggio, devono essere precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento;
- 6) presentare il ruolino di marcia al veterinario competente per la redazione del certificato sanitario. Nel ruolino di marcia devono essere indicati il numero o i numeri dei certificati sanitari, la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza
- 7) accertare che il ruolino di marcia sia compilato e completato al momento opportuno da persone legittimate a farlo, unito al certificato sanitario che accompagna gli animali;
- 8) verificare che il personale incaricato del trasporto menzioni sul ruolino di marcia l'ora ed il luogo in cui gli animali sono stati alimentati ed abbeverati, faccia vistare dal veterinario l'idoneità a proseguire il viaggio dopo le otto ore di percorrenza;
- 9) inviare, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di origine del trasporto degli animali e conservarne una copia per almeno due anni da presentare in caso di verifiche;
- 10) fornire la prova che sono state prese misure per l'abbeverata e l'alimentazione degli animali durante il viaggio, anche in caso di modifica del ruolino di marcia, o di interruzione del viaggio inaspettate;
- 11) accertare che gli animali siano avviati senza indugio al luogo di destinazione e che siano alimentati ed abbeverati in modo adeguato ad opportuni intervalli.

Periodi di viaggio e riposo degli animali.

Gli intervalli per l'abbeveraggio, l'alimentazione ed il riposo degli animali sono riportati nell'allegato VII del D.Lvo 388/98.

Se la durata del viaggio supera le 8 ore, devono essere previste delle soste intermedie per l'abbeveraggio, l'alimentazione ed il riposo degli animali trasportati.

Sono previste delle deroghe alle otto ore, nel caso in cui i veicoli di trasporto siano dotati di:

- strame sufficiente sul pavimento del veicolo;
- quantità di foraggio adeguate in funzione della specie trasportata e della durata del viaggio;
- accesso diretto agli animali;
- adeguata aerazione adattabile al clima esterno o al microclima interno;
- pannelli mobili per creare compartimenti separati;
- presenza sul veicolo di un dispositivo che permetta l'erogazione di acqua durante le soste e acqua sufficiente per l'abbeverata durante il viaggio .

Al termine del viaggio, gli animali devono essere scaricati, alimentati ed abbeverati nonché beneficiare di un periodo di riposo di almeno 24 ore.

La Circolare Min. San. 600.10/24495/A-5/964, così come il D.Lvo 532/92, conferisce alle Unità Sanitarie Locali le competenze per lo svolgimento della attività di vigilanza e di controllo sulle modalità di trasporto degli animali all'interno del territorio nazionale.

7. Macellazione pollame e avicoli

Normativa di riferimento: Dir 92/116/CE; DPR 495/97

(norme applicabili alle carni fresche di volatili da cortile provenienti da aziende agricole la cui produzione annuale è inferiore a 10.000 capi, cedute in piccole quantità o direttamente al consumatore finale o sul mercato vicino all'azienda o ad un dettagliante che eserciti l'attività nella stessa località)

Le operazioni di immobilizzazione, stordimento e macellazione devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili. Anche nella realizzazione dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature dei macelli, e nel loro funzionamento si dovranno perseguire gli stessi obiettivi funzionali al benessere animale.

Gli animali devono essere:

- 1) Immobilizzati in modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.
- 2) I volatili da cortile possono essere sospesi per essere macellati, purché vengano prese le appropriate misure affinché, quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi. Il periodo in cui l'animale rimane bloccato in un sistema di contenzione mai può essere considerato una sospensione delle attività;
- 3) Qualora si utilizzi il metodo di stordimento per elettronarcosi con bagni d'acqua per i volatili da cortile, il livello dell'acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa. L'intensità e la durata della corrente utilizzata in questo caso, sono determinate dall'autorità competente, in modo da garantire che l'animale passi immediatamente a uno stato di incoscienza persistente fino alla morte.
- 4) Qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d'acqua, sarà mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un'intensità efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili.
- 5) Occorre prendere le misure appropriate per garantire un buon passaggio della corrente: segnatamente, un contatto corretto e l'umidificazione dello stesso tra zampe e ganci di sospensione.
- 6) I bagni d'acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondità appropriate per la specie da macellare, e non devono traboccare al momento dell'entrata. L'elettrodo immerso nell'acqua deve avere la lunghezza della vasca.
- 7) Deve essere possibile un intervento manuale diretto, se necessario.
- 8) L'operazione di dissanguamento deve iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo.
- 9) Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza.
- 10) Il dissanguamento deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.
- 11) Se i volatili da cortile vengono dissanguati mediante decapitazione eseguita automaticamente, deve essere possibile l'intervento manuale diretto, in modo che, in caso di mancato funzionamento del dispositivo, l'animale possa essere macellato immediatamente.

Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace.

Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti ed attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.

Il Locale di macellazione:

- 1) Deve essere utilizzato esclusivamente a tale scopo e non è consentito effettuare altre lavorazioni
- 2) Deve essere sufficientemente illuminato ed aerato
- 3) Deve essere provvisto di una zona per lo stordimento, il dissanguamento e la spiumatura, separata dalla zona di eviscerazione ed eventuale incassettamento
- 4) Deve avere un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile
- 5) Le pareti devono essere rivestite con materiale lavabile e disinfettabile
- 6) Deve avere il soffitto facilmente pulibile
- 7) Deve essere provvisto di dispositivi di protezione da insetti ed animali nocivi, in particolare alle finestre apribili
- 8) Deve essere dotato di lavabo approvvigionato con acqua calda e fredda
- 9) Deve essere provvisto di piani di appoggio e di attrezzature varie in materiale lavabile e disinfettabile
- 10) Deve essere provvisto di servizi igienici, che possono coincidere con quelli dell'abitazione

8. Macellazione conigli e selvaggina allevata

Normativa di riferimento: Dir 91/495/CE; DPR 559/92

(norme applicabili alle carni fresche di coniglio qualora l'azienda agricola macelli fino ad un massimo di 500 capi l'anno e le carni siano cedute in piccole quantità o direttamente al consumatore finale o su mercati locali vicini all'azienda o ad un dettagliante che eserciti l'attività nella stessa località o in località vicine)

Le operazioni di immobilizzazione, stordimento e macellazione devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili. Anche nella realizzazione dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature dei macelli, e nel loro funzionamento si dovranno perseguire gli stessi obiettivi funzionali al benessere animale.

Gli animali devono essere:

- 1) Immobilizzati in modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.
- 2) I conigli possono essere sospesi per essere macellati, purché vengano prese le appropriate misure affinché, quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l'operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi. Il periodo in cui l'animale rimane bloccato in un sistema di contenzione mai può essere considerato una sospensione delle attività;
- 3) Nel caso di un basso numero di conigli, qualora si proceda allo stordimento colpiendoli al cranio in modo non meccanico, l'operazione deve essere effettuata in maniera che l'animale passi immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante fino alla morte.
- 4) L'operazione di dissanguamento deve iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo.
- 5) Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l'animale riprenda coscienza.
- 6) Il dissanguamento deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.

Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace.

Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti ed attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.

Il locale di macellazione:

- 1) Deve essere utilizzato esclusivamente a tale scopo e non è consentito effettuare altre lavorazioni
- 2) Deve essere sufficientemente illuminato ed aerato
- 3) Deve essere provvisto di una zona per lo stordimento, il dissanguamento e la scuoiatura, separata dalla zona di eviscerazione ed eventuale incassettamento.
- 4) Deve avere un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile
- 5) Le pareti devono essere rivestite con materiale lavabile e disinfettabile
- 6) Deve avere il soffitto facilmente pulibile
- 7) Deve essere provvisto di dispositivi di protezione da insetti ed animali nocivi, in particolare alle finestre apribili
- 8) Deve essere dotato di lavabo approvvigionato con acqua calda e fredda
- 9) Deve essere provvisto di piani di appoggio e di attrezzature varie in materiale lavabile e disinfettabile
- 10) Deve essere provvisto di servizi igienici, che possono coincidere con quelli dell'abitazione

E- IL "PACCHETTO IGIENE"

Il cosiddetto "Pacchetto igiene" consiste in un insieme di regolamenti che, a partire dal Reg. CE n. 178/2000 il quale fissa i principi generali per la sicurezza alimentare, stabiliscono per gli operatori del settore agricolo e alimentare l'obbligo di rispettare determinati requisiti.

Per quanto riguarda gli operatori agricoli del settore primario (non considerando i produttori di mangimi o alimenti per gli animali) gli impegni per l'azienda sono in sintesi quelli di seguito indicati:

- A) relativamente all'igiene dei prodotti alimentari (Reg. CE n. 852/2004)
1. Per gli operatori che producono o raccolgono prodotti vegetali:
 - curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
 - assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
 - tenere opportuna registrazione di:
 - ogni uso di prodotti fitosanitari;
 - risultati di ogni analisi effettuata sulle piante e sui prodotti vegetali, che abbia rilevanza ai fini della salute umana.
 2. Per gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di origine animale:
 - curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
 - prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali;
 - assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
 - tenere opportune registrazioni riguardanti:
 - natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali
 - prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;

- ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale:
- immagazinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- immagazinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrate impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

B) relativamente all'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (Reg. CE n. 853/2004)

1. Latte crudo:

- assicurare che il latte provenga da animali:
 - in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possono causare contaminazione del latte;
 - ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - che abbiano rispettato i previsti periodi di ritiro dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - ufficialmente esenti da brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi, secondo quanto di seguito indicato:
 - deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - Le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato, devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - I locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti patogeni ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - I materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - L'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata con giusta frequenza
- assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio secondo quanto di seguito indicato:
 - lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto attraverso:
 - per i produttori di latte fresco: la predisposizione di MANUALE AZIENDALE PER LA RINTRACCIABILITA' DEL LATTE;
 - per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

2. Produzione di uova

- assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontano da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace

F - ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

Sulla base delle disposizioni della Dir. 91/676/CEE "Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e del Decreto MiPAAF 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152", la Regione Piemonte ha approvato il Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R.

In sintesi, tale regolamento disciplina:

- a) le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agro-alimentari nelle zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN);
- b) il programma d'azione per le zone designate come vulnerabili come da nitrati di origine agricola.

Per l'utilizzazione agronomica di tali affluenti, a seconda della dimensione produttiva delle aziende (definita in base alla produzione annua di azoto di origine zootecnica) e a seconda del fatto che ricadano o non ricadano in ZVN sono previsti adempimenti amministrativi diversi come sinteticamente di seguito è indicato.

Tipi di permesso per l'uso agronomico		
<i>Parametri riferiti all'azoto in kg/anno</i>		
Carico di azoto	Zone ordinarie	Zone vulnerabili
< = 1.000	Esonero da comunicazione	Esonero da comunicazione
1.001-3.000	Esonero da comunicazione	Comunicazione di utilizzazione agronomica
3001 - 6000	Comunicazione di utilizzo agronomico	Comunicazione e Piano di utilizzo Agronomico semplificato
>6.001	Comunicazione completa	Comunicazione e Piano di utilizzo Agronomico completo
Allevamenti avicoli e suinicoli intensivi	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e PUA completo	Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) con PUA completo
N.B. PUA: Piano di utilizzazione agronomica; AIA Autorizzazione integrata ambientale		

Sia nel caso di aziende ricadenti in ZVN che di aziende non ricadenti in ZVN sono previsti divieti (più severi a carico delle aziende ricadenti in ZVN), quali quelli riguardanti la distribuzione su terreno innevato, , saturo di acqua, nei pressi di corsi d'acqua, ecc.) o obblighi quali quelli riguardanti la dotazione minima di stoccaggio dei liquami (vasche) di dimensioni tali da contenere i liquami prodotti durante i periodi di divieto della distribuzione.

In sintesi sono previsti i seguenti periodi minimi di stoccaggio:

- per le aziende non ricadenti in ZVN, di 90 giorni per gli effluenti palabili (letame);

- per le aziende ricadenti in ZVN e relativamente sia ai materiali palabili sia ai materiali non palabili, il numero di giorni di stoccaggio è variabile in funzione del tipo di allevamento e dell'ordinamento aziendale tecnico-produttivo:
 - di 120 giorni per bovini, bufalini, equini, e ovi caprini in aziende dotate di terreni con prati e cereali;
 - di 180 giorni per i medesimi allevamenti in aziende non dotate di prati e cereali nonché per gli allevamenti suinicoli e avicoli.

Inoltre, sono state previste norme circa le tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici, le modalità di utilizzazione agronomica dei medesimi (con riferimento alle aziende ricadenti in ZVN) e le dosi di applicazione di azoto al campo; i limiti di apporto azotato sono stati individuati nei seguenti:

- per aziende non ricadenti in ZVN, 340 Kg di azoto zootecnico per ettaro e per anno (limitazioni ulteriori possono derivare dall'ampliamento dell'azienda nel caso di terreni con capacità protettiva bassa o moderatamente bassa);
- per aziende ricadenti in ZVN, 170 kg di azoto zootecnico per ettaro e per anno

Nel caso di aziende non zootecniche, o con produzioni di azoto zootecnico più basse, le principali norme riguardano:

la registrazione delle operazioni di fertilizzazione e acquisto dei concimi (nei casi e secondo le modalità stabilite dall'allegato III al regolamento 10/R 2007.

L'applicazione del regolamento 10/R 2007 è oggetto di implementazione nell'ambito dell'Anagrafe delle Aziende agricole; attraverso la stessa verranno fornite indicazioni alle aziende circa gli obblighi a cui è tenuta in funzione del territorio in cui ricade e della dimensione aziendale. Altre informazioni sono disponibili attraverso il sito della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it.

In merito alla problematica nitrati, diverse iniziative di divulgazione sono inoltre state realizzate dalle Province, in particolare sono stati prodotti specifici opuscoli informativi dalle Province di Cuneo, Torino, Alessandria . Di questi può essere presa visione rivolgendosi alla Amministrazione Provinciale.

Codice DA1108

D.D. 5 agosto 2008, n. 583

Determinazione dirigenziale n. 544/DA1108 del 22.07.2008: Reg. (CE) 1698/2005 art. 20 e 21 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 111 - Azione 1 Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare - Approvazione Bando per l'apertura delle domande 2008 - 2009 e relativa modulistica. Chiarimenti.

Con Determinazione dirigenziale n. 544/DA1108 del 22.07.2008 "Reg. (CE) 1698/2005 art. 20 e 21 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 111 - Azione 1 - Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare. Approvazione Bando per l'apertura delle domande 2008 - 2009 e relativa modulistica.", la Direzione Agricoltura, Settore servizi di Sviluppo agricolo, ha approvato il bando regionale per l'apertura delle domande per l'attività 2008-2009 della Misura 111 Azione 1 Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare (denominato "Allegato 1"), e la relativa modulistica (denominata "Allegato 2");

Preso atto che detta determinazione è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 31.07.2008, Parte I e II, pag. 119;

Tenuto conto che, a seguito della pubblicazione del bando in oggetto, sono pervenute agli Uffici regionali competenti, diverse richieste di chiarimento riferite all'"Allegato 1", pagina 2, punto "5. Criteri di selezione", punto A, inerenti il calcolo del punteggio relativo alla "Struttura organizzativa, tecnici coinvolti in programmi di informazione a regia della Regione Piemonte nell'anno 2006 e 2007", come più dettagliatamente indicato nel seguente estratto del bando:

“(omissis)

5. Criteri di selezione

A. Per la SCHEDA di presentazione dell'Ente od Organizzazione:

Parametri:

1. Struttura organizzativa

Sotto-parametri

tecnici coinvolti in programmi di informazione a regia della Regione Piemonte nell'anno 2006 e 2007.

N.B.= considerare il numero medio dei tecnici ripartito sui due anni.

Punti

1 punto per ogni tecnico

3 punti per ogni tecnico con esperienza almeno triennale in programmi di informazione a regia della Regione Piemonte

per un max di 150 punti totali

(omissis)

Valutata quindi la necessità di fornire detto chiarimento anche in armonia con i principi enunciati dall'art. 12, Legge 7 agosto 1990, n. 241, che in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici subordina la concessione degli stessi vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni precedenti stesse devono attenersi;

Ritenuto che, laddove il bando riporta l'espressione "N.B.= considerare il numero medio dei tecnici

ripartito sui due anni", il suddetto punto debba essere inteso:

1. Nel caso in cui l'Ente od Organizzazione abbia svolto programmi di informazione a regia della Regione Piemonte in entrambi gli anni 2006 e 2007 il numero di tecnici da considerare è dato dalla somma dei tecnici impiegati nei programmi dei due anni evidenziati, diviso due.

2. Nel caso in cui l'Ente od Organizzazione abbia svolto programmi di informazione a regia della Regione Piemonte in uno solo degli anni 2006 o 2007, il numero di tecnici da considerare è quello relativo ai tecnici impiegati in quel solo anno.

Rilevato che il presente atto determinativo, in quanto si limita a chiarire un punto del bando in oggetto, non comporta alcuna variazione della data ultima di scadenza prevista per la presentazione della domanda iniziale di finanziamento, che rimane fissata al 15 settembre 2008 ore 12, come meglio precisato al punto "9.5 Presentazione della Domanda iniziale di finanziamento" dell'"Allegato 1" alla Determinazione dirigenziale n. 544/DA1108 del 22.07.2008, cui si rinvia;

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001;

visto l'art. 22 della L.R 51/97,

determina

- Di chiarire che, laddove il bando di cui alla Determinazione dirigenziale n. 544/DA1108 del 22.07.2008, "Allegato 1", pagina 2, punto "5. Criteri di selezione", punto A, riporta l'espressione "N.B.= considerare il numero medio dei tecnici ripartito sui due anni", il suddetto punto debba essere inteso:

1. Nel caso in cui l'Ente od Organizzazione abbia svolto programmi di informazione a regia della Regione Piemonte in entrambi gli anni 2006 e 2007 il numero di tecnici da considerare è dato dalla somma dei tecnici impiegati nei programmi dei due anni evidenziati, diviso due.

2. Nel caso in cui l'Ente od Organizzazione abbia svolto programmi di informazione a regia della Regione Piemonte in uno solo degli anni 2006 o 2007, il numero di tecnici da considerare è quello relativo ai tecnici impiegati in quel solo anno.

- Di dare atto che il presente atto determinativo, in quanto si limita a chiarire un punto del bando in oggetto, non comporta alcuna variazione della data ultima di scadenza prevista per la presentazione della domanda iniziale di finanziamento, che pertanto rimane fissata al 15 settembre 2008 ore 12, come meglio precisato al punto "9.5 Presentazione della Domanda iniziale di finanziamento" dell'"Allegato 1" alla Determinazione dirigenziale n. 544/DA1108 del 22.07.08.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

Il Dirigente responsabile
Caterina Ronco

Codice DA1400

D.D. 5 agosto 2008, n. 1751

Conferimento di n. 2 incarichi professionali per lo svolgimento dell'attività di censimento delle opere di difesa presenti sul territorio regionale finalizzate all'implementazione del Sistema informativo Catasto Opere di Difesa (SICOD).

La Direzione Regionale 14.00 "Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste" ha necessità di reperire personale in possesso di adeguata esperienza e professionalità, chiamato a svolgere incarico professionale altamente qualificato presso il Settore pianificazione e difesa del suolo (14.13), con specifico riferimento all'attività di censimento delle opere di difesa presenti sul territorio regionale finalizzate all'implementazione del Sistema informativo Catasto Opere di Difesa (SICOD), in attuazione di quanto disposto dalla DGR 47-4052 del 01/10/2001 "Istituzione del Catasto Opere di Difesa e del Sistema Informativo Catasto Opere di Difesa (SICOD)", dalle Norme di Attuazione del PAI, dalla DGR 45-6656 del 15/07/2002 "Indirizzi per l'attuazione del PAI nel settore urbanistico" e dalla Direttiva allegata alla Deliberazione n. 6 del 05/04/2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po "Direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua".

L'attività consiste nel censimento delle opere di difesa in sito, nella interpretazione degli elaborati progettuali, nella fotointerpretazione, nel caricamento dei dati nel sistema informativo, nel trattamento e nella redazione di elaborati tecnici e richiede personale tecnico qualificato esperto di sistemi informativi con particolare riferimento ai sistemi GIS, nonché esperto di fotointerpretazione e di metodologie di rilievo di opere di difesa secondo gli standard regionali. L'attività sarà inoltre volta alla formazione di personale interno.

Con nota prot. n. 47500/DA14.00 del giorno 8 luglio 2008 è stata indetta una ricerca di professionalità interna all'Ente.

Preso atto che non sono presenti all'interno dell'Amministrazione le professionalità richieste, si ritiene necessario procedere alla ricerca esterna di n. 2 professionalità tramite pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso allegato alla presente determinazione.

Le figure chiamate a svolgere il predetto incarico professionale altamente qualificato per la consulenza specifica sulle materie di cui in premessa devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in geologia (vecchio ordinamento o specialistica);
- abilitazione alla professione di geologo;
- servizio prestato a qualunque titolo presso la Pubblica Amministrazione;
- titoli di formazione specifici (master e altri corsi specialistici);
- approfondita conoscenza dell'utilizzo dei sistemi GIS nel censimento di opere sul territorio e nell'inserimento e nel trattamento di dati alfanumerici e geografici, anche per predisposizione di elaborati;
- utilizzo della strumentazione tecnica in dotazione alla struttura per effettuare i rilevamenti;

- capacità di effettuare attività preventiva di conoscenza del territorio attraverso la fotointerpretazione e la ricostruzione storica;

- capacità di formare personale regionale nell'utilizzo del sistema informativo in inserimento e trattamento dati, nel riconoscimento e rilevamento delle opere in sito con la strumentazione idonea;

- capacità di predisporre relazioni e preparare materiale divulgativo;

- capacità comunicative e relazionali, autonomia di lavoro e capacità di coordinamento;

- capacità e autonomia nel reperimento dati presso archivi regionali e di altri enti;

- capacità e autonomia nei rapporti con il CSI per quanto riguarda gli aspetti legati all'accodamento e fruizione dei dati via web e ad eventuali mal funzionamenti del sistema;

- conoscenza degli ambiti normativi per i quali si effettueranno le attività di rilevazione di opere sul territorio connesse ai sistemi GIS.

L'attività si svolgerà a Torino presso gli uffici della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, sede di via Petrarca 44 e avrà una durata di 6 mesi. Il compenso lordo previsto è pari a 15.000,00 Euro (oneri fiscali e previdenziali inclusi) per ogni incarico.

La valutazione dei curricula verrà effettuata da una apposita commissione costituita da:

- 1) Ing. Lorenzo Masoero
- 2) Ing. Chiara Silvestro
- 3) Geol. Stefano Rinaldi

La commissione effettuerà la selezione mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio e di prove pratiche. Si attribuisce ai titoli, al colloquio e alle prove pratiche un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti: titoli 20 punti, prove pratiche e colloquio 80 punti. La valutazione dei titoli sarà effettuata attribuendo il seguente punteggio:

- abilitazione: 2 punti;
- servizio prestato nella Pubblica Amministrazione: 2 punti per ogni semestre di servizio prestato;
- titoli di formazione specifica, master ed altri corsi specialistici: 0,5 punti per ogni corso di formazione specialistico inerente le attività che il soggetto è chiamato a svolgere.

Al termine della selezione la commissione predispone la graduatoria finale e redige il verbale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 23 della L.R. 51/1997;

determina

- di procedere all'avvio della procedura di affidamento di 2 incarichi di collaborazione per lo svolgimento delle attività di censimento delle opere di difesa presenti sul territorio regionale finalizzate all'implementazione del Sistema informativo Catasto Opere di Difesa SICOD, approvando a tal fine l'allegato avviso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di pubblicare il presente avviso sul sito web della Regione Piemonte per 10 giorni;

- di nominare i componenti della commissione giudicatrice con il fine di selezionare i candidati, individuandoli come segue:

- 1) Ing. Lorenzo Masoero;
- 2) Ing. Chiara Silvestro;
- 3) Geol. Stefano Rinaldi;

- di stabilire che la commissione effettuerà la selezione tramite la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio e di prove pratiche. Si attribuisce ai titoli, al colloquio e alle prove pratiche un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti: titoli 20 punti, prove pratiche e colloquio 80 punti.

La valutazione dei titoli sarà effettuata attribuendo il seguente punteggio:

- abilitazione: 2 punti;
- servizio prestato nella Pubblica Amministrazione: 2 punti per ogni semestre di servizio prestato;
- titoli di formazione specifica, master ed altri corsi specialistici: 0,5 punti per ogni corso di formazione specialistico inerente le attività che il soggetto è chiamato a svolgere.
- di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà all'approvazione del verbale della commissione, al conferimento dell'incarico ed al relativo impegno di spesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R del 29/07/2002.

Il Direttore regionale
Giovanni Ercole

Codice DA1507

D.D. 4 agosto 2008, n. 344

Proseguimento della sperimentazione nell'a. s. 2008-2009 delle "sezioni primavera". Approvazione elenco provvisorio degli enti beneficiari di contributo.

A seguito di Intesa siglata con l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte in data 23 giugno 2008 è stata sancita e disciplinata la prosecuzione nella nostra Regione della sperimentazione delle "sezioni primavera" nell'anno scolastico 2008-2009, in attuazione dell'Accordo quadro sottoscritto in Conferenza Unificata il 20 marzo 2008 finalizzato al concorso e alla concretizzazione dello sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi per la fascia di età 0-6 anni.

Nell'Intesa sono stati individuati:

* le fonti di finanziamento pubblico delle "sezioni primavera" con riferimento al contributo statale di euro 1.672.000,00 pari alla quota utilizzata per finanziare le sezioni primavera autorizzate nell'anno scolastico 2007-2008 e al contributo regionale di euro 350.000,00 per l'esercizio finanziario 2008 per finanziare l'istituzione di nuove sezioni primavera per l'anno scolastico 2008-2009;

* i criteri per l'attivazione del servizio socio-educativo;

* le modalità di organizzazione e gestione del servizio sul territorio regionale

Con D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare le direttive relative agli "Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato "sezione primavera", in considerazione delle esigenze della particolare fascia di età cui la nuova offerta è rivolta, improntate a criteri di qualità concernenti sia

l'organizzazione strutturale del servizio sia la proposta pedagogica.

Con successiva D. D. n. 260 del 30 giugno 2008 è stato approvato il bando per la "Proseguimento della sperimentazione del servizio socio-educativo per bambini di età da 24 a 36 mesi denominato "sezioni primavera" - anno scolastico 2008/2009" indicando quale termine tassativo per l'arrivo delle istanze all'Ufficio scolastico regionale del Piemonte le ore 17 del 16 luglio 2008.

L'Intesa ha demandato ad un Gruppo tecnico ristretto formato da 2 tecnici della Regione Piemonte in rappresentanza delle Direzioni Istruzione, formazione professionale e lavoro e Politiche sociali, 1 tecnico dell'ANCI e 5 tecnici dell'USR, il compito di procedere all'istruttoria delle istanze.

In data 18 luglio 2008 si è riunito presso la sede dell'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte il Gruppo suddetto per espletare le attività di istruttoria delle istanze pervenute.

Il gruppo tecnico ha preventivamente proceduto al controllo della regolarità formale delle 40 istanze pervenute ed elencate nell'allegato (All. A) della presente determinazione, di cui è parte integrante.

Da tale controllo è emerso che:

- entro il termine delle ore 17 del 16 luglio 2008 risultano pervenute alla sede dell'U.S.R. del Piemonte n. 38 istanze di attivazione e finanziamento di nuove "sezioni primavera" nell'anno scolastico 2008-2009.

- le istanze presentate dall'Asilo nido comunale di Santhià (17 luglio 2008) e dalla Scuola dell'infanzia paritaria Sacro Cuore di Tortona (18 luglio 2008) sono pervenute oltre il termine stabilito dal bando.

Il Gruppo tecnico, prima di procedere all'esame delle 38 domande ammissibili, ha individuato i seguenti criteri per l'attribuzione del contributo:

- completezza della domanda in ogni sua parte;
- equa distribuzione delle sezioni sul territorio regionale;
- assegnazione di non più di 1 sezione per ciascun comune comprensivo delle frazioni, tenuto conto delle sezioni già presenti in seguito alla sperimentazione avviata nell'anno scolastico 2007-2008;
- possibilità di assegnazione di 1 sola sezione aggiuntiva nei comuni capoluogo di provincia, in considerazione delle maggiori esigenze di tali realtà territoriali;
- priorità alle Istituzioni che soddisfano il maggior numero di richieste (n. alunni iscritti) ed offrono un orario di apertura più ampio al fine di garantire il massimo del servizio.

Il Gruppo tecnico ristretto ha proceduto all'esame delle domande ammissibili richiedendo integrazioni e chiarimenti alle seguenti istituzioni:

Scuola dell'infanzia paritaria Maria Immacolata di Alessandria (AL)

Scuola dell'infanzia paritaria Don Lucio Chiabrera di Visone (AL)

Micronido convenzionato Il Campanellino di Biella (BI)

Scuola dell'infanzia paritaria Maria Ausiliatrice di Alba (CN)

Scuola dell'infanzia paritaria Andrea Fiore di Cuneo (CN)

Scuola dell'infanzia paritaria di Bussoleno (TO)

Scuola dell'infanzia paritaria Bovetti di La Loggia (TO)

Scuola dell'infanzia paritaria Collegio San Giuseppe di Torino (TO)

Scuola dell'infanzia paritaria Elisa Beltrami di Omegna (VB)

Preso atto che:

- non risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta alla Scuola dell'infanzia paritaria Maria Immacolata di Tortona

- la Scuola dell'infanzia paritaria Collegio San Giuseppe di Torino ha dichiarato di avere un solo bambino iscritto all'istituenda sezione

il Gruppo tecnico ristretto ha ritenuto di escludere le istanze presentate dalle sopra riportate istituzioni scolastiche per le seguenti motivazioni:

- Scuola dell'infanzia paritaria Maria Immacolata di Tortona in quanto la domanda è risultata priva dei seguenti elementi essenziali: progetto didattico e schema grafico distributivo dei locali

- Scuola dell'infanzia paritaria Collegio San Giuseppe di Torino in quanto il numero dei bambini iscritti è inferiore al minimo previsto dagli standards di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008

Considerato che il bando specifica la misura del contributo per ogni nuova sezione, commisurato alla dimensione della stessa e alla durata del servizio giornaliero prestato, definito come segue:

- Sezioni con 15-20 bambini: 25 mila euro per apertura giornaliera da 5 a 6 ore e 30 mila euro per apertura giornaliera da 7 a 9 ore;

- Sezioni con 10-14 bambini: 18 mila euro per apertura giornaliera da 5 a 6 ore e 22 mila euro per apertura giornaliera da 7 a 9 ore;

- Sezione con 6-9 bambini: 10 mila euro per apertura giornaliera da 5 a 6 ore e 12 mila euro per apertura giornaliera da 7 a 9 ore;

poiché il finanziamento a disposizione per l'attivazione di nuove sperimentazioni per l'anno scolastico 2008/09 è pari ad Euro 350.000,00 per fondi regionali e ad Euro 94.000,00 per fondi ministeriali quale residuo della somma a disposizione per consentire il proseguimento dell'attività delle sezioni attivate nell'a.s. 2007-2008, il Gruppo tecnico, individuato l'importo del contributo medio erogabile, ha evidenziato la possibilità di finanziamento con i fondi a disposizione di un numero massimo di sezioni pari al 50% delle istanze presentate.

Pertanto, considerate le domande ammissibili, il numero di sezioni finanziabili per ciascuna provincia è risultato il seguente:

- Alessandria 1
- Asti 2
- Biella 4
- Cuneo 3
- Novara 1
- Verbania 1
- Torino 6
- Vercelli 0 in quanto non è stata presentata nessuna istanza

Il Gruppo tecnico, sulla base dei criteri sopra riportati, ha provveduto ad individuare le istanze di cui all'allegato elenco (Allegato B) che fa parte integrante della presente determinazione, quali assegnatarie provvisorie del contributo.

L'assegnazione definitiva del contributo è subordinata alla presentazione dell'autorizzazione al funzionamento rilasciato dalle Autorità competenti e dell'attestato di conformità della struttura agli standards minimi regionali di cui alla D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008 rilasciato da professionista incaricato.

Il gruppo tecnico ha terminato i lavori in data 30 luglio 2008.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "indirizzo politico amministrativo. Funzioni e responsabilità" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

visto l'art. 23 della L.R. 51/1997 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

visto l'art. 6 della L. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008 con la quale sono stati approvati gli "Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato "sezione primavera";

vista la D.G.R. n. 3-9003 del 20 giugno 2008 con la quale è stata approvata l'Intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la prosecuzione nell'anno scolastico 2008-2009, della sperimentazione del servizio socio-educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi e denominato "sezione primavera";

vista la D.D. n. 260 del 30 giugno 2008 con la quale è stato approvato il bando per la "Proseccuzione della sperimentazione del servizio socio-educativo per bambini di età da 24 a 36 mesi denominato "sezioni primavera" - anno scolastico 2008/2009" ed i relativi Allegati: Modulo di richiesta finanziamento e Scheda descrittiva a valere per l'attivazione di nuove "sezioni primavera".

determina

- di prendere atto che, a seguito dell'approvazione del bando per l'attivazione di nuove "sezioni Primavera" nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie piemontesi e negli asili nido o micronido comunali o convenzionati con i comuni del Piemonte, sono pervenute n. 40 istanze specificate nell'elenco allegato (Allegato A) parte integrante della presente determinazione.

- di escludere, sulla base dell'istruttoria effettuata dal gruppo tecnico ristretto istituito dall'Intesa siglata con l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte in data 23 giugno 2008, le istanze presentate da:

- Asilo nido comunale di Santhià in quanto l'istanza è pervenuta oltre il termine del 16 luglio 2008;

- Scuola dell'infanzia paritaria Sacro Cuore di Tortona in quanto l'istanza è pervenuta oltre il termine del 16 luglio 2008;

- Scuola dell'infanzia paritaria Maria Immacolata di Tortona in quanto la domanda è risultata priva dei seguenti elementi essenziali: progetto didattico e schema grafico distributivo dei locali;

- Scuola dell'infanzia paritaria Collegio San Giuseppe di Torino in quanto il numero dei bambini iscritti è inferiore al minimo previsto dagli standards, di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008.

- di approvare l'elenco provvisorio delle Istituzioni ammesse a contributo e di cui all'allegato (Allegato B) che costituisce parte integrante della presente determinazione;

- di demandare a successivi atti:

- l'approvazione dell'elenco definitivo dei beneficiari in seguito all'acquisizione del titolo autorizzativo al funzionamento, rilasciato dalle Autorità competenti, e l'attestato di conformità della struttura agli standard minimi regionali di cui alla D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008

- l'impegno di spesa sul capitolo n. 187246.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Ludovico Albert

Allegato

Allegato A

sezioni primavera - istanze nuove sezioni a. s. 2008-2009			
prov	comune	istituzione	tipologia ente
AL	Alessandria	Maria Immacolata	SIP
AL	Montaldo Bormida	Padre Schiavina	SIP
AL	Sale	Istituto Comprensivo	SIS
AL	Tortona	Sacro Cuore	SIPC
AL	Visone	Don Lucio Chiabrera	SIP
AT	Aramengo	A Società Dij Cit	SIPC
AT	Castelnuovo Belbo	G. Botto	SIS
AT	Costigliole D'asti	Emanuele Cassanello	SIPC
AT	Tigliole	Regina Chiappello	SIPC
BI	Biella	Asilo Nido Comunale	ANC
BI	Biella	Il Campanellino	MNC
BI	Biella Chiavazza	Lorenzo Cucco	SIP
BI	Biella Vandorno	Nido del Co di Rosso	ANC
BI	Cavaglia	Alfonso Tua	SIPC
BI	Miagliano	Asilo Nido Intercomunale	ANC
BI	Occhieppo Inferiore	Fond. Asilo Infantile Occhieppo Inf.	SIPC
BI	Salussola	Domenico Savio	SIPC
CN	Alba	Maria Ausiliatrice	SIPC
CN	Alba	Asilo Nido Comunale	ANC
CN	Cuneo	Andrea Fiore	SIPC
CN	Dronero	Asilo Nido Comunale	ANC
CN	Mondovi	Micronido	MNC
NO	Novara	San Rocco	SIPC
NO	Trecate	Asilo Nido Comunale	ANC
TO	Banchette	Il Mondo di Camelot	MNC
TO	Bussoleno	Asilo Infantile	SIPC
TO	Bussoleno	Scuola Infanzia Statale	SIS
TO	Caselette	Canonico Motrassino	SIPC
TO	Chiomonte	Dir Did Susa	SIS
TO	Collegno	Scuola Infanzia Statale	SIS
TO	Ivrea	Opera Pia Moreno	SIPC
TO	La Loggia	Bovetti	SIPC
TO	Luserna	Sacro Cuore	SIPC
TO	Torino	Collegio San Giuseppe	SIP
TO	Torino	Montessori	SIP
TO	Torino	Santa Rita	SIPC
TO	Torino	Sacro Cuore Internazionale	SIPC
TO	Torino	Saint Denis	SIP
VB	Omegna	Elisa Beltrami	SIP
VC	Santhià	Asilo Nido Comunale	ANC

SIS: scuola dell'infanzia statale
SIP: scuola dell'infanzia paritaria
SIPC: scuola dell'infanzia paritaria convenzionata con il comune
ANC: asilo nido comunale/convenzionato
MNC: micro nido comunale/convenzionato

Allegato B

sezioni primavera - a. s. 2008-2009 - elenco provvisorio beneficiari						
prov	comune	istituzione	tipologia ente	n. alunni	n. ore apertura	contributo
AL	Sale	Istituto Comprensivo	SIS	10	5	€ 18.000,00
AT	Costigliole d'Asti	Emanuele Cassanello	SIPC	20	9	€ 30.000,00
AT	Tigliole	Regina Chiappello	SIPC	16	11,5	€ 25.000,00
BI	Biella	Asilo Nido Comunale	ANC	20	8,5	€ 30.000,00
BI	Cavaglia	Alfonso Tua	SIPC	9	9	€ 12.000,00
BI	Miagliano	Asilo Nido Intercomunale	ANC	12	8	€ 22.000,00
BI	Salussola	Domenico Savio	SIPC	10	9	€ 22.000,00
CN	Cuneo	Andrea Fiore	SIPC	18	8	€ 30.000,00
CN	Dronero	Asilo Nido Comunale	ANC	10	8	€ 22.000,00
CN	Mondovì	Micronido	MNC	12	8,5	€ 22.000,00
NO	Trecate	Asilo Nido Comunale	ANC	12	7	€ 22.000,00
TO	Bussoleno	Scuola Infanzia Statale	SIS	11	8	€ 22.000,00
TO	Caselette	Canonico Motrassino	SIPC	20	9	€ 30.000,00
TO	Chiomonte	Dir Did Susa	SIS	19	8	€ 30.000,00
TO	Ivrea	Opera Pia Moreno	SIPC	15	10,5	€ 30.000,00
TO	Luserna	Sacro Cuore	SIPC	12	7	€ 22.000,00
TO	Torino	Sacro Cuore Internazionale	SIPC	20	10,5	€ 30.000,00
VB	Omegna	Elisa Beltrami	SIP	14	6	€ 18.000,00
totale				260		€ 437.000,00

Codice DA1501

D.D. 4 agosto 2008, n. 345

FSE 2007/2013 - Asse IV - Bando per Master universitari di I e II livello anno accademico / formativo 2008/2009 di cui alla DGR 66 - 9392 del 1/08/08.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di approvare il bando per i Master universitari di I e II livello per l'anno accademico / formativo 2008/09 di cui all'allegato "A", i modelli per la presentazione dei progetti, di cui all'allegato "B" e il manuale di valutazione ex ante, di cui all'allegato "C". Gli allegati "A", "B" e "C" sono parte integrante della presente determinazione.

Per gli impegni di spesa di Euro 1.700.000,00 si farà fronte con successivi provvedimenti.

La presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Ludovico Albert

Gli allegati "A", "B" e "C" sono pubblicati sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/formaz/dirreg08.htm> (n.d.r.)

Codice DA1606

D.D. 5 agosto 2008, n. 193

L.R. 21/97 e s.m.i. - Approvazione della modulistica per la presentazione delle candidature per il progetto "bottega scuola" 2008/2009 di cui alla D.G.R. n. 36-9362 dell'1/08/2008.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare, per la presentazione delle candidature per il progetto "bottega scuola" 2008/2009 di cui alla D.G.R. n. 36 - 9362 dell'1/08/2008, la relativa modulistica allegata alla presente determinazione per farne parte integrante:

Allegato A: Modulistica per la presentazione della candidatura per la partecipazione al progetto "bottega scuola" 2008/2009 riservato ad un numero indicativo di 100 imprese dell'Eccellenza Artigiana dei settori: legno, restauro ligneo, ceramica, vetro, stampa e legatoria, metalli pregiati pietre dure e lavorazioni affini, tessile e abbigliamento, strumenti musicali, metalli comuni, altre attività, conservazione e restauro in edilizia, decorazione su manufatti diversi, alimentare (Pasticceria e Gelato, Cioccolato Caramelle Torrone, Caseario, Distillati Liquori, birra e Prodotti di Torrefazione, Gastronomia e prodotti sotto vetro, Pasta fresca, Panificazione, Salumi).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato

MODULISTICA

Da inviarsi via posta (raccomandata A/R) **entro e non oltre il 30 settembre 2008** (D.G.R. n. 36-9362 dell'1/08/2008, pubblicato sul B.U. n. 32 del 7/08/2008)

Alla Regione Piemonte
 Direzione Attività Produttive
 Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato
 Via Pisano, 6
 10152 Torino

Oggetto: Candidatura per la partecipazione al progetto "Bottega Scuola" (Anno 2008/2009) riservato a un numero indicativo di 100 imprese dell'"Eccellenza Artigiana", settori LEGNO, RESTAURO LIGNEO, CERAMICA, METALLI PREGIATI PIETRE DURE E LAVORAZIONI AFFINI, VETRO, STAMPA E LEGATORIA, TESSILE E ABBIGLIAMENTO, STRUMENTI MUSICALI, METALLI COMUNI, ALTRE ATTIVITA', CONSERVAZIONE E RESTAURO IN EDILIZIA, DECORAZIONE SU MANUFATTI DIVERSI, ALIMENTARE (Settori Cioccolato Caramelle Torrone, Pasticceria fresca secca e gelato, Distillati Liquori Birra e Prodotti di Torrefazione, Caseario, Gastronomia e prodotti sotto vetro, Pasta fresca, Panificazione, Salumi)

Il/la sottoscritto/a _____,
 consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000,

in qualità di legale rappresentante dell'impresa artigiana

avente sede legale in via/corso _____

Comune _____ Provincia _____ cap. _____

Tel. _____ fax _____

e-mail _____

Codice Fiscale _____

Partita IVA _____

P R E S E N T A

la propria candidatura per il progetto "Bottega Scuola" (Anno 2008/2009) riservato alle imprese dell'"Eccellenza Artigiana" del settore LEGNO, RESTAURO LIGNEO, CERAMICA, METALLI PREGIATI PIETRE DURE E LAVORAZIONI AFFINI, VETRO, STAMPA E LEGATORIA, TESSILE E ABBIGLIAMENTO, STRUMENTI MUSICALI, METALLI COMUNI, ALTRE ATTIVITA', CONSERVAZIONE E RESTAURO IN EDILIZIA, DECORAZIONE SU MANUFATTI DIVERSI, ALIMENTARE (Settori Cioccolato Caramelle Torrone, Pasticceria fresca secca e gelato, Distillati Liquori Birra e Prodotti di Torrefazione, Caseario, Gastronomia e prodotti sotto vetro, Pasta fresca, Panificazione, Salumi)

A tal fine

D I C H I A R A

- di essere iscritto/a all'Albo delle imprese artigiane
 - di essere in possesso del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana" per il Settore
-
- di essere disponibile ad accogliere un giovane in tirocinio formativo (bottega scuola) per la durata e secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7/08/2008
 - Dichiaro inoltre, sotto la propria responsabilità, che le attrezzature e gli impianti utilizzati nella realizzazione delle attività del progetto "bottega scuola" rispondono ai requisiti di cui al D.lgs 626/96 e successive modifiche, ovvero saranno adeguate nei tempi e secondo le modalità previste dalla legge.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

- ha ospitato allievi in stage formativi
- ha insegnato, in qualità di docente e/o esperto, materie inerenti la propria attività professionale in scuole o in corsi di formazione professionale
- ha partecipato a rassegne, mostre, fiere specialistiche in Italia e/o all'estero
- ha partecipato al progetto "bottega scuola" in edizioni precedenti

Comunica inoltre di avere n. _____ dipendenti/collaboratori/apprendisti

Luogo e Data

Il Legale Rappresentante

_____ (*)

(*) La presente istanza va sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità a mezzo posta (raccomandata A/R).

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali comunicati sono utilizzati esclusivamente ai fini della individuazione delle imprese partecipanti al progetto "Bottega Scuola" e sono raccolti presso il Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato della Direzione Attività Produttive, di cui è responsabile il Dott. Giuseppe Benedetto. La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l'impossibilità di partecipare al progetto. Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento all'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Codice DA1903

D.D. 5 agosto 2008, n. 233

L.R. 26/93, artt. 3 e 4 - Riapertura termini per la concessione di contributi per la realizzazione di aree sosta a favore della popolazione zingara - Presa d'atto della disponibilità economica e riapprovazione della modulistica per la presentazione delle domande - Anno 2008.

Premesso che:

- la Legge Regionale 10 giugno 1993, n. 26 disciplina gli interventi a favore della popolazione zingara allo scopo di salvaguardarne l'identità etnica e culturale e facilitarne, nel rispetto della reciproca conoscenza e convivenza, il progressivo inserimento nella comunità regionale;

- l'articolo 2 - comma 1 - della citata norma stabilisce che la Regione Piemonte, al fine di assicurare il diritto al nomadismo ed alla stanzialità degli zingari all'interno del territorio regionale, eroghi finanziamenti a favore di Comuni, Consorzi e Comunità Montane per la realizzazione di aree per la sosta;

- la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 36-6499 del 23 luglio 2007, per dare attuazione a quanto prescritto dalla legge, ha approvato gli indirizzi ed i criteri per la concessione dei succitati contributi per la nuova costruzione, ristrutturazione ed ampliamento delle aree destinate alla sosta;

- con Determinazione Dirigenziale n. 276/30.1 del primo agosto 2007 ha definito le modalità per la presentazione dei progetti, i criteri di valutazione degli stessi, la modulistica nonché le procedure per la successiva concessione dei relativi contributi;

- a seguito della verifica formale sull'ammissibilità dei progetti in conformità alle disposizioni del bando, con successivi atti dirigenziali, sono state assegnate ai soggetti idonei i relativi contributi, impegnando le rispettive risorse con D.D. n. 307 del 12 settembre 2007 (impegno n. 3894) e con D.D. n. 310 del 13 settembre 2007 (impegno n. 3911).

Preso atto che:

- in relazione ai contributi assegnati con i rispettivi atti dirigenziali risultano a tutt'oggi sul cap. 225276/07 disponibilità finanziarie per un importo complessivo pari a Euro 416.500,00;

- la Giunta Regionale, in base alle richieste provenienti dal territorio, con provvedimento n. 65-9391 del 1 agosto 2008 ha ritenuto conveniente riaprire i termini di presentazione delle domande per la realizzazione di interventi volti alla nuova costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di aree sosta per la popolazione zingara, di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 26/93;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 276/30.1 del 1° agosto 2007 è stato approvato l'Allegato A, contenente: gli obiettivi, i destinatari del contributo, la tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, le caratteristiche tecniche delle aree sosta ed i criteri di selezione;

- con il medesimo atto è stata approvata la modulistica contenente la "Domanda di contributo" (Modello A/1), la "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà della disponibilità dell'area oggetto d'intervento" (Modello A/2), la "Richiesta di deroga alle dimensioni dell'intervento richiesto" (Modello A/3) ed i "Criteri di selezione" (Modello A/4);

- al suddetto Allegato A ed alla modulistica predisposta è necessario apportare taluni modesti adeguamenti così riassumibili:

* Allegato A - punto 1, tra gli obiettivi viene richiamata la D.G.R. 65-9391 del 1 agosto 2008 di riapertura dei termini e la nuova dotazione finanziaria;

* Allegato A - punto 6, il Prezzario regionale di riferimento è l'edizione 2008 (Agg. 12/2007) anziché ed. 2006;

* Allegato A - punto 7, la nuova scadenza è fissata per il 30 settembre 2008 anziché il 1° ottobre 2007;

* Allegato A - punto 7, l'indirizzo a cui inoltrare la domanda è "Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia - Settore "Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi" anziché "Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali - Settore Programmazione";

* Allegato A - punto 9, lo stanziamento disponibile è di Euro 416.500,00, anziché di Euro 750.000,00;

* Allegato A - punto 13, il Responsabile del trattamento dati personali non è più individuato nel Direttore regionale vicario ma nel Dirigente di Settore;

* Modello A/1 - pag. 1, laddove oltre alla D.G.R. n. 36-6499 del 23.07.2007 viene aggiunto il richiamo della D.G.R. n. 65-9391 del 1 agosto 2008 di riapertura termini del bando e richiamata la denominazione della Direzione con le nuove deleghe assunte;

* Modello A/1 - pag. 1, laddove viene definito nel 30 settembre 2008 il nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo;

* Modello A/1 - pag. 2, il Calcolo sommario della spesa dovrà essere redatto sulla base del Prezzario regionale - ed. 2008 (Agg. 12/2007) anziché nell'edizione 2006;

* Modello A/1 - pag. 2, lo spazio per apporre la data non sarà più riferita all'anno 2007 ma bensì al 2008;

* Modello A/1 - pag. 2 e Modello A/3 laddove si individua nel Dirigente di Settore il nuovo Responsabile del trattamento dati personali.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

- Visto l'art. 22 della L.R. 51/97;

- Vista la L.R. 7/2001

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia e gli obiettivi individuati con DGR n. 36-6499 del 23 luglio 2007 e DGR n. 65-9391 del 1 agosto 2008,

determina

- di prendere atto che la Giunta Regionale, nell'ambito delle sue politiche di sostegno a tutela delle fasce deboli di popolazione, ha adottato la D.G.R. n. 36-6499 del 23 luglio 2007 contenente gli indirizzi ed i criteri per l'ammissibilità all'erogazione dei contributi per interventi a favore della popolazione zingara ai sensi della L.R. 26/93 e che a seguito delle economie conseguite ne ha riaperto i termini fino al 30 settembre 2008 con successiva D.G.R. n. 65-9391 del 1° agosto 2008;

- di riapprovare le modalità per la concessione dei contributi, le indicazioni per la presentazione dei

progetti delle aree sosta per la popolazione nomade ed i punteggi relativi alla valutazione dei progetti, come da Allegato A e relativa modulistica (Modelli A/1, A/2, A/3 ed A/4), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, già approvati con atto dirigenziale n. 276/07, a seguito delle modeste variazioni connesse con la riapertura dei termini del bando per l'anno 2008;

- di prendere atto che al finanziamento degli interventi risultati idonei si farà fronte con la somma complessiva di Euro 416.500,00, di cui Euro 114.000,00 già impegnati con DD. n. 307/30.03 del 12 settembre 2007 sul Cap. 22527/07 (Impegno n. 3894) e di Euro 302.500,00 già impegnati con DD. n. 310/30.03 del 13 settembre 2007, sul Cap. 22527/07 (Impegno n. 3911).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002, e sul sito Internet della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Erierto Naddeo

Allegato

ALLEGATO A**Modalità per la concessione di contributi e indicazioni per la presentazione di progetti per la nuova costruzione, ristrutturazione ed ampliamento delle aree sosta ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 26/93 “ Interventi a favore della popolazione zingara”****1. Obiettivi**

La Giunta Regionale, nell'ambito delle sue politiche di sostegno a tutela delle fasce deboli di popolazione, ha adottato la D.G.R. n. 36-6499 del 23 luglio 2007 contenente gli indirizzi ed i criteri per l'ammissibilità all'erogazione dei contributi per interventi a favore della popolazione zingara ai sensi della L.R. 26/93 - Anno 2007, riaprendone i termini con D.G.R. n. 65-9391 del 1° agosto 2008.

In ossequio alla normativa citata (artt. 3 e 4 L.R. 26/93) la Regione Piemonte sostiene le iniziative volte a favorire un apprestamento urbanistico delle aree destinate alla sosta per la popolazione zingara, compresa la nuova costruzione delle stesse. L'obiettivo è quello di creare condizioni di vita adeguate al fine di realizzare una politica urbana inclusiva, accrescendo la convivenza sociale, la qualità generale dell'abitare urbano e le condizioni di vita degli abitanti stessi.

2. Destinatari del contributo

Possono presentare progetti relativi alla realizzazione o ristrutturazione o ampliamento delle aree sosta (artt. 3 e 4 della L.R. 26/93) i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane.

3. Tipologia degli interventi ammessi a finanziamento

Sono ammessi a finanziamento gli interventi volti alla:

- ristrutturazione di aree sosta attrezzate
- ampliamento di aree sosta attrezzate
- nuova costruzione di aree sosta attrezzate su aree compatibili dallo strumento urbanistico ed appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente.

4. Caratteristiche tecniche delle aree sosta

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle aree di sosta attrezzate e le relative dotazioni di servizi si rinvia all'art. 4, commi 1 e 2 della L.R. 26/93, puntualizzando che gli standard prescritti possono essere derogati dall'amministrazione regionale, su esplicita e motivata richiesta dell'Ente proponente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 26/93.

5. Criteri di selezione

Le richieste di finanziamento saranno valutate sulla base degli obiettivi fissati nel presente allegato e secondo il seguente punteggio in relazione a:

1. che l'intervento abbia una valenza intercomunale e che in tal caso il progetto o le sue finalità sia approvato dagli Enti interessati (punti 12)

2. che l'area oggetto dell'intervento appartenga già, al momento della presentazione della domanda di contributo, al patrimonio indisponibile dell'Ente interessato da almeno dieci o cinque anni (rispettivamente punti 10 o 6)
3. che l'area sia dotata delle principali reti tecnologiche : (Punteggio cumulabile)
 - Rete di adduzione acqua potabile (punti 8)
 - Rete di fognatura nera e bianca (punti 6)
 - Sedime stradale asfaltato (punti 4)
 - Illuminazione punti (punti 2)
4. che il rapporto tra il costo complessivo dell'intervento ed il numero di piazzole previste per singola famiglia sia inferiore o uguale ad Euro 10.000,00 (punti 6)
5. che l'area sia asservita da trasporto pubblico (punti 2)
6. che il progetto preveda l'utilizzazione di fondi dell'Unione Europea e/o altre forme di
7. finanziamento pubblico, escluse quelle del richiedente (punti 2)

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute, il Dirigente del Settore "Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi" della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia della Regione Piemonte, perverrà alla graduatoria finale ed in base alle risorse economiche disponibili procederà alla ripartizione delle stesse fino alla concorrenza della somma disponibile del capitolo di bilancio.

A parità di punti sarà scelto il progetto avente il minor costo complessivo dell'intervento.

6. Contenuti e modalità di presentazione delle domande di contributo e ammissibilità delle stesse

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, gli Enti sopra descritti devono presentare la relativa istanza secondo il modello di domanda allegato (A/1), corredata dai seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà della disponibilità dell'area oggetto d'intervento secondo il modello A/2;
- ove necessario, Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà della richiesta di deroga alle dimensioni dell'intervento, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26/93 secondo il modello allegato A/3;
- Sottoscrizione dei requisiti dell'intervento proposto secondo il modello allegato A/4;
- Progetto Preliminare, redatto ai sensi dell'art. 16, comma 3°, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e composto dai documenti di cui all'art. 18 del D.P.R. 554/99:
 - Relazione tecnico-descrittiva da cui si evincano: le proprietà dell'intervento, le caratteristiche delle urbanizzazioni e dei manufatti previsti e/o esistenti nonché le caratteristiche geo-morfologiche dell'area;
 - Studio di prefattibilità ambientale (ove necessario)
 - Planimetria generale e superficie complessiva dell'area interessata dall'intervento con allegati un estratto catastale ed uno di PRG;
 - Schemi grafici (Piante, sezioni, prospetti e particolari costruttivi dei blocchi servizi e/o delle urbanizzazioni in progetto);

- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (ove necessario);
 - Calcolo sommario della spesa redatto sulla base del Prezzario regionale - ed. 2008 (Agg. 12/2007);
 - Quadro economico di progetto;
 - Documentazione fotografica dell'area interessata dall'intervento.
- Preventivo della spesa della gestione e manutenzione dell'area sosta in progetto;
- Atto formale, adottato dall'organo competente, di approvazione dell'intervento da realizzare contenente;
- Piano finanziario dell'intervento.

Gli schemi di domanda per l'ammissione al contributo, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della disponibilità dell'area e di eventuale richiesta di deroga agli standard dimensionali di cui all'art. 4 della L.R. 26/93, potranno essere scaricati dal sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.piemonte.it/polsoc nella sezione dedicata alla popolazione nomade.

Gli uffici regionali si riservano la facoltà di richiedere alle Pubbliche Amministrazioni, ulteriore documentazione comprovante la non consistenza di situazioni capaci di determinare l'esclusione dalla concessione dei contributi previsti dalla legge di finanziamento.

7. Scadenza

Il termine di presentazione delle domande è fissato, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 26/93, entro il **30 settembre 2008**.

La domanda di contributo corredata di tutta la documentazione richiesta e recante la dicitura: "DOMANDA CONTRIBUTO PROGETTO AREA SOSTA - POPOLAZIONE ZINGARA" deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento indirizzato a:

**Regione Piemonte
Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia
Settore Promozione della rete delle strutture,
vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
Corso Stati Uniti, 1
10128 TORINO.**

Il timbro postale di spedizione fa fede in ordine al rispetto delle scadenze di presentazione.

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute dopo i termini fissati o prive della documentazione prescritta.

8. Durata dei progetti

Le opere finanziate dovranno essere realizzate entro il secondo anno successivo a quello della prima erogazione del contributo.

Ogni proroga ai termini su indicati dovrà essere adeguatamente motivata e preventivamente autorizzata dal responsabile della Direzione Politiche Sociali dalla Regione Piemonte.

9. Stanziamento disponibile ed entità dei contributi

La somma disponibile per la concessione di contributi per i progetti di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 26/93, (ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione di aree sosta) è di Euro 416.500,00, di cui Euro 114.000,00 già impegnati con DD. n. 307/30.03 del 12 settembre 2007 sul Cap. 22527/07 (Impegno n. 3894) e di Euro 302.500,00 già impegnati con DD. n. 310/30.03 del 13 settembre 2007, sul Cap. 22527/07 (Impegno n. 3911).

Le iniziative promosse potranno usufruire di un contributo fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo complessivo dell'opera, ai sensi dell'articolo 11 della succitata norma.

10. Ammissione, Concessione ed Erogazione dei contributi

I contributi saranno ammessi, a seguito della istruttoria dei progetti preliminari presentati, sulla base delle valutazioni operate dal Responsabile della Direzione Politiche Sociali, con indicazione dell'ammontare complessivo del contributo per ciascun progetto e fino alla concorrenza della somma disponibile del capitolo di bilancio.

La concessione formale del contributo sarà disposta con successiva determinazione dirigenziale, in sede di approvazione del Progetto definitivo, presentato ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della L. 109/94, che dovrà pervenire entro sei mesi decorrenti dalla comunicazione all'Ente dell'ammissione del contributo.

Il Progetto definitivo dovrà essere corredato da:

- Atto formale di approvazione da parte dell'Ente degli elaborati di progetto e della relativa copertura finanziaria;
- eventuali pareri e/o autorizzazioni.

L'Ente destinatario dei finanziamenti per la realizzazione del progetto dovrà comunicare entro ulteriori sei mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione di contributo:

- l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo;
- la stipula del contratto di appalto dei lavori;
- la consegna all'impresa aggiudicataria dei lavori nonché l'inizio dei lavori.

L'erogazione del contributo sarà corrisposta in due ratei:

- **prima rata**, pari al 50% dell'importo concesso, alla stipula del contratto di appalto dei lavori previa presentazione di:
 - Atto formale di approvazione del Progetto esecutivo
 - Parere igienico sanitario della struttura polivalente
 - Verbale di inizio lavori
 - Polizza fideiussoria di importo pari al rateo da erogare.
- **seconda rata**, pari al restante 50% dell'importo concesso, previa presentazione di:
 - Verbale di fine lavori;
 - Certificato di regolare esecuzione o Collaudo delle opere;

- Attestati di conformità degli impianti e di agibilità delle strutture;
- Relazione acclarante dei rapporti intercorrenti tra ente beneficiario ed Ente erogatore del contributo.

11. Variazioni in corso d'opera

E' ammessa la possibilità di procedere ad eventuali varianti ed addizioni al progetto approvato, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 25 della L. 109/94 e s. m. i.

Le suddette perizie dovranno essere approvate dalla stazione appaltante ed autorizzate dalla competente Direzione Regionale, a pena di non ammissibilità della relativa spesa.

12. Revoca del contributo

Il contributo potrà essere revocato nei seguenti casi:

- qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini indicati nel presente documento;
- in caso di realizzazione del progetto in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termine di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con la Regione;
- qualora sopraggiunga un interesse pubblico, concreto ed attuale all'eliminazione dell'atto inopportuno.

13. Trattamento dati personali

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 2003 n. 196:

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente ai fini del procedimento di concessione del contributo in oggetto ed avverrà, con procedura manuale ed informatizzata, a cura dei dipendenti incaricati del Settore Programmazione della Direzione Politiche Sociali.

I dati potranno venire a conoscenza del Responsabile del trattamento e /o del personale dell'ufficio incaricato del trattamento.

Il conferimento di tali dati è necessario al procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione può comportare la mancata concessione del contributo.

Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello n. 165.

Il Responsabile del trattamento è l'ing. Eriberto Naddeo - Dirigente del Settore "Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi" della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia della Regione Piemonte.

Al titolare o al Responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione e la cancellazione dei dati, se incompleti o erronei o raccolti in violazione di legge.

MODELLO A/1

L.R. 10 giugno 1993, n. 26 "INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ZINGARA"
RIAPERTURA TERMINI DEL II° BANDODI FINANZIAMENTO - Anno 2008
 D.G.R. n. 36-6499 del 23.07.2007
 D.G.R. n. 65-9391 del 01.08.2008


REGIONE PIEMONTE
Assessorato al Welfare e Lavoro
Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia
 Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il/la sottoscritto/a.....

Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita

.....

Provincia Residente nel Comune Provincia Indirizzo N°

Sindaco del Comune di

Legale Rappresentate del Consorzio

Presidente della Comunità Montana di

con sede in Via/P.za CAP

Tel. Fax e-mail

Nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).....

tel. fax e-mail.....

Nominativo con atto del N° del

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di aver preso integralmente visione delle modalità per la concessione di contributi e delle indicazioni per la presentazione di progetti relativi alle aree sosta a favore della popolazione zingara e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione;
- di essere a conoscenza che il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato entro il **30 settembre 2008**.

A tal fine

RIVOLGE DOMANDA

per ottenere un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 26/93, di Euro, pari al 50% del costo complessivo dell'intervento desunto dal Quadro Economico di progetto, per la seguente tipologia d'intervento:

- Ristrutturazione di aree di sosta già attrezzate, ai sensi dell'art. 4 della LR 26/93
- Ampliamento di aree di sosta già attrezzate, ai sensi dell'art. 4 della LR 26/93
- Nuova realizzazione di aree di sosta attrezzate, ai sensi dell'art. 4 della LR 26/93
- Altre iniziative volte alla formazione e/o attività, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della LR 26/93

A tal proposito il sottoscritto allega i sotto elencati documenti barrando le caselle interessate:

- Modello A/1 - Domanda di contributo
- Modello A/2 - Dichiarazione sostitutiva della disponibilità dell'area oggetto d'intervento
- Modello A/3 - Richiesta di deroga alle dimensioni dell'intervento, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 26/93
- Modello A/4 - Sottoscrizione dei requisiti dell'intervento proposto dall'Ente richiedente

ed in funzione dell'intervento per il quale si richiede il contributo, allega anche la sottostante documentazione (Barrare le caselle interessate):

- Progetto preliminare, composto da:
 - Relazione tecnico-descrittiva da cui si evincano: le proprietà dell'intervento, le caratteristiche delle urbanizzazioni e dei manufatti previsti e/o esistenti nonché le caratteristiche geo-morfologiche dell'area;
 - Calcolo sommario della spesa redatto sulla base del Prezzario regionale - ed. 2008 (Agg. 12/2007);
 - Quadro economico dell'intervento, comprendente: l'importo a base d'asta e le somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - Tavola grafica contenente: Estratto di PRG, Estratto catastale, Planimetria generale e superficie complessiva dell'area interessata dall'intervento;
 - Schemi grafici distributivi dei blocchi servizi e delle urbanizzazioni in progetto.
- Preventivo della spesa della gestione e manutenzione dell'area sosta in progetto
- Atto di approvazione dell'intervento
- Piano Finanziario dell'intervento

Resta in attesa dell'avvio del procedimento.

Data: ___ / ___ / 2008

(*) FIRMA E TIMBRO DEL RICHIEDENTE

(*) Informativa ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti dai richiedenti sono raccolti presso la Direzione Politiche Sociali e verranno trattati anche con strumento informatici esclusivamente per le finalità inerenti le procedure di finanziamento. Il conferimento di tali dati è necessario al procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione può comportare la mancata concessione del contributo.

Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello n. 165.

Il Responsabile del trattamento dati è l'ing. Erierto Naddeo - Dirigente del Settore "Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi" della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia della Regione Piemonte.

Al titolare o al Responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione e la cancellazione dei dati, se incompleti o erronei o raccolti in violazione di legge.

MODELLO A/4

CRITERI DI SELEZIONE

da compilare a cura del richiedente ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/200 e s.m.i.

CARATTERISTICHE DELL' INTERVENTO (Barrare la voce interessata)	PUNTEGGIO	Spazio riservato all'ufficio
<input type="checkbox"/> L'intervento ha una valenza intercomunale ed è approvato dagli enti interessati	12 <input type="checkbox"/>	Punti
<input type="checkbox"/> L'area oggetto dell'intervento appartiene al patrimonio indisponibile dell'Ente da:		
<input type="checkbox"/> almeno 10 anni	10 <input type="checkbox"/>	Punti
<input type="checkbox"/> almeno 5 anni	6 <input type="checkbox"/>	Punti
<input type="checkbox"/> L'area è dotata delle principali reti tecnologiche (barrare la voce interessata, anche più di una):		
<input type="checkbox"/> Rete di adduzione acqua potabile	8 <input type="checkbox"/>	Punti
<input type="checkbox"/> Rete di fognatura nera e bianca	6 <input type="checkbox"/>	Punti
<input type="checkbox"/> Sedime stradale interno all'area sosta asfaltato	4 <input type="checkbox"/>	Punti
<input type="checkbox"/> Illuminazione interna all'area sosta	2 <input type="checkbox"/>	Punti
<input type="checkbox"/> Il rapporto tra il costo complessivo dell'intervento ed il numero di piazzole previste per singola famiglia sia inferiore o uguale ad Euro 10.000,00		
PROSPETTO DI CALCOLO: Costo complessivo dell'intervento desunto da Q.E. di progetto/numero di piazzole previste per singola famiglia	6 <input type="checkbox"/>	Punti
Euro / n° piazzole = Euro		
<input type="checkbox"/> L'importo è < di Euro 10.000,00		
<input type="checkbox"/> L'importo è > di Euro 10.000,00		
<input type="checkbox"/> Area asservita da trasporto pubblico	2 <input type="checkbox"/>	Punti
<input type="checkbox"/> Il progetto prevede l'utilizzazione di fondi dell'Unione Europea e/o altre forme di finanziamento pubblico (escluse quelle del richiedente)	2 <input type="checkbox"/>	Punti
TOTALE		Punti

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali della Giunta regionale, operative dal 1° ottobre 2007

DA0500	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
DA0501	Settore Autonomie locali
DA0502	Settore Polizia locale
DA0503	Settore Attivita' amministrativa a supporto della Giunta regionale e direzioni regionali
DA0504	Settore Attivita' giuridico-legislativa a supporto della Giunta regionale e direzioni regionali
DA0505	Settore Protocollo ed archivio generali
DA0506	Settore Contenzioso amministrativo
DA0507	Settore Avvocatura
DA0600	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DA0601	Settore Relazioni esterne della Giunta regionale
DA0602	Settore Ufficio stampa della Giunta regionale
DA0603	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta regionale
DA0604	Settore Ufficio relazioni con il pubblico e raccordo sportelli al cittadino
DA0700	Direzione RISORSE UMANE E PATRIMONIO
DA0701	Settore Organizzazione
DA0702	Settore Formazione del personale
DA0703	Settore Reclutamento, mobilita' e gestione dell'organico
DA0704	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
DA0705	Settore Servizi generali operativi
DA0706	Settore Trattamento economico del personale
DA0707	Settore Trattamento pensionistico previdenziale ed assicurativo del personale
DA0708	Settore Beni mobili
DA0709	Settore Patrimonio immobiliare
DA0710	Settore Tecnico
DA0711	Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - Prevenzione e protezione dal rischio
DA0712	Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
DA0713	Settore Attivita' negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
DA0800	Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA
DA0801	Settore Programmazione regionale
DA0802	Settore Statistico regionale
DA0803	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
DA0804	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
DA0805	Settore Pianificazione territoriale regionale
DA0806	Settore Pianificazione territoriale operativa
DA0807	Settore Sistema informativo territoriale
DA0808	Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - Archivio
DA0809	Settore Cartografico
DA0810	Settore Vigilanza urbanistica
DA0811	Settore Accordi di programma ed esami di conformita' urbanistica
DA0812	Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
DA0813	Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
DA0814	Settore Urbanistico territoriale - Area Metropolitana
DA0815	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Torino
DA0816	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Alessandria
DA0817	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Asti
DA0818	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Vercelli
DA0819	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Cuneo
DA0820	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Novara
DA0821	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Biella
DA0822	Settore Urbanistico territoriale - provincia di Verbania
DA0823	Settore Pianificazione paesistica
DA0824	Settore Gestione beni ambientali

DA0825	Settore Osservatorio dell'edilizia
DA0826	Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
DA0827	Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
DA0828	Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
DA0900	Direzione BILANCIO
DA0901	Settore Bilanci
DA0902	Settore Ragioneria
DA0903	Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
DA0904	Settore Fiscalità passiva
DA0905	Settore Controllo gestioni delegate
DA0906	Settore Cassa economale
DA1000	Direzione AMBIENTE
DA1001	Settore Politiche di prevenzione, tutela e risanamento ambientale
DA1002	Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
DA1003	Settore Grandi rischi industriali
DA1004	Settore Risanamento acustico ed atmosferico
DA1005	Settore Programmazione gestione rifiuti
DA1006	Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
DA1007	Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
DA1008	Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
DA1009	Settore Pianificazione delle risorse idriche, bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
DA1010	Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque-disciplina degli scarichi
DA1011	Settore Disciplina dei servizi idrici-opere fognarie, di depurazione e acquedottistiche
DA1012	Settore Pianificazione aree protette
DA1013	Settore Gestione aree protette
DA1100	Direzione AGRICOLTURA
DA1101	Settore Programmazione in materia di agricoltura
DA1102	Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
DA1103	Settore Sviluppo agro-industriale
DA1104	Settore Politiche comunitarie
DA1105	Settore Sviluppo delle produzioni animali
DA1106	Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
DA1107	Settore Fito-sanitario regionale
DA1108	Settore Servizi di sviluppo agricolo
DA1109	Settore Politiche delle strutture agricole
DA1110	Settore Infrastrutture rurali e territorio
DA1111	Settore Avversità e calamità naturali
DA1112	Settore Carburanti agricoli agevolati
DA1113	Settore Caccia e pesca
DA1200	Direzione TRASPORTI, LOGISTICA, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE
DA1201	Settore Pianificazione dei trasporti
DA1202	Settore Viabilità ed impianti fissi
DA1203	Settore Trasporto pubblico locale
DA1204	Settore Navigazione interna e merci
DA1205	Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
DA1300	Direzione INNOVAZIONE, RICERCA ED UNIVERSITÀ
DA1301	Settore Università ed istituti scientifici
DA1302	Settore Sistemi informativi ed informatica
DA1303	Settore Utenze
DA1400	Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE
DA1401	Settore Opere pubbliche
DA1402	Settore Infrastrutture e pronto intervento
DA1403	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
DA1404	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
DA1405	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
DA1406	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo

DA1407	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
DA1408	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
DA1409	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
DA1410	Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
DA1411	Settore Protezione civile
DA1412	Settore Difesa assetto idrogeologico
DA1413	Settore Pianificazione difesa del suolo
DA1414	Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
DA1415	Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
DA1416	Settore Politiche comunitarie
DA1417	Settore Politiche forestali
DA1418	Settore Economia montana - Cuneo
DA1419	Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche - Vercelli
DA1420	Settore Antincendi boschivi e rapporti con il Corpo forestale dello Stato - Novara
DA1421	Settore Idraulica forestale e tutela del territorio - Alessandria
DA1500	Direzione ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
DA1501	Settore Attività formativa
DA1502	Settore Gestione amministrativa attività formative
DA1503	Settore Standard formativi - Qualità e orientamento professionale
DA1504	Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
DA1505	Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
DA1506	Settore Osservatorio del mercato del lavoro
DA1507	Settore Istruzione
DA1508	Settore Edilizia scolastica
DA1600	Direzione ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DA1601	Settore Osservatorio settori produttivi industriali
DA1602	Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
DA1603	Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I.
DA1604	Settore Pianificazione e verifica dell'attività estrattive
DA1605	Settore Sistema informativo - Osservatorio dell'artigianato
DA1606	Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
DA1607	Settore Promozione-sviluppo e credito dell'artigianato
DA1700	Direzione TURISMO, COMMERCIO E SPORT
DA1701	Settore Programmazione ed interventi dei settori commerciali
DA1702	Settore Tutela del consumatore - Mercati all'ingrosso ed aree mercatali
DA1703	Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
DA1704	Settore Promozione e credito al commercio
DA1705	Settore Coordinamento della promozione domanda turistica - Organizzazione degli eventi promozionali
DA1706	Settore Offerta turistica-Interventi comunitari in materia turistica
DA1707	Settore Organizzazione turistica - Turismo sociale - Tempo libero
DA1708	Settore Sport
DA1709	Settore Programmazione-sviluppo interventi relativi alle terme - Acque minerali
DA1800	Direzione CULTURA
DA1801	Settore Biblioteche - Archivi ed istituti culturali
DA1802	Settore Soprintendenza beni librari
DA1803	Settore Musei e patrimonio culturale
DA1804	Settore Promozione attività culturali
DA1805	Settore Spettacolo
DA1806	Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
DA1807	Settore Museo regionale di scienze naturali
DA1900	Direzione POLITICHE SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA
DA1901	Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio assistenziale
DA1902	Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
DA1903	Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi

DA1904	Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
DA2000	Direzione SANITÀ
DA2001	Settore Igiene e sanità pubblica
DA2002	Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e lavoro
DA2003	Settore Sanità animale e igiene degli allevamenti
DA2004	Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
DA2005	Settore Programmazione sanitaria
DA2006	Settore Emergenza sanitaria
DA2007	Settore Assetto istituzionale ed organi collegiali
DA2008	Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
DA2009	Settore Gestione e risorse finanziarie
DA2010	Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
DA2011	Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
DA2012	Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
DA2013	Settore Assistenza extra ospedaliera
DA2014	Settore Assistenza farmaceutica
DA2015	Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane
SA0100	Direzione GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
SA0101	Settore Rapporti Stato Regioni
SA0102	Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
SA0103	Settore Ufficio di Roma
SA0104	Settore Affari internazionali e comunitari
SA0105	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
SA0200	Direzione CONTROLLO DI GESTIONE
SF5	Struttura flessibile regionale La Venaria Reale ed altri beni culturali

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
 REGIONE PIEMONTE
 Piazza Castello 165
 10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie - Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento su C.C.P. n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Il complesso architettonico, nato come Certosa nel XII secolo, fu rimaneggiato a metà Settecento, su progetto degli architetti Gallo e Vittone.

In seguito ai saccheggi delle truppe francesi e l'abbandono da parte dei certosini, dal 1837 Carlo Alberto di Savoia la trasformò in residenza reale e Vittorio Emanuele II la adibì a residenza estiva di caccia.

Attualmente sono in corso interventi di restauro e recupero dell'intero complesso, ma sono visitabili le stanze della Famiglia reale, i ruderi della Certosa e la Cappella reale.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Roberto Falco
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisiso	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Rosario Copia, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.